

Dipartimento di Giurisprudenza

Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche
Ciclo XXXI

Curriculum in Diritto processuale civile e diritto dell'Unione europea

**La circolazione delle decisioni a livello globale: il
progetto di convenzione della Conferenza dell'Aia per il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere**

Dott.ssa Francesca Balbi
Matricola 810430

Tutor: prof.ssa Costanza Honorati
Coordinatore: prof. Maurizio Arcari

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

La circolazione delle decisioni a livello globale: il progetto di convenzione della Conferenza dell'Aia per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere

Abstract

La Commissione speciale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nell'ultima seduta del maggio 2018, ha predisposto una bozza di convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale, il c.d. *Judgments Project*, il quale sarà auspicabilmente adottato nel corso della Sessione diplomatica che si svolgerà all'Aia nell'estate del 2019.

Dopo aver esaminato i primi lavori della Conferenza in materia di giurisdizione e di riconoscimento delle decisioni, l'elaborato si sofferma sulle complessità e sulle criticità riscontrate durante la negoziazione – primo fra tutti il tentativo di conciliare i criteri giurisdizionali dei vari Paesi coinvolti – che non hanno consentito di raggiungere l'accordo auspicato. La tesi si focalizza quindi sulla ripresa dei lavori della Conferenza in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni a livello globale, evidenziando come la Conferenza in generale – e il c.d. *Judgments Project* in particolare – possano rappresentare una nuova prospettiva di cooperazione giudiziaria importante anche nell'ottica dei rapporti tra Unione europea e Regno Unito a seguito della «Brexit».

La tesi prende quindi in esame l'architettura e l'ambito di applicazione proposti nel *Judgments Project*, mettendo a confronto i possibili modelli di convenzioni, per poi soffermarsi sulla struttura scelta dai redattori: quella di una convenzione semplice, la quale detta criteri di giurisdizione in via indiretta che, se rispettati, consentono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere. Nell'ambito di tale struttura, ci si concentra sulla circolazione delle decisioni in specifici settori, che la Commissione speciale ha proposto di escludere dall'ambito di applicazione del Progetto, quali la diffamazione e la *privacy*, soffermandosi sulle problematiche lasciate aperte dalla loro esclusione. L'elaborato si sofferma inoltre sul tema del mutuo riconoscimento, ossia di quel principio in forza del quale le decisioni di uno Stato contraente vengono riconosciute ed eseguite in un altro Stato contraente. Ci si interroga in particolare sul suo fondamento giuridico-politico, mettendolo a confronto con il principio di mutua fiducia delineatosi in ambito europeo, dove, oltre alla libera circolazione delle decisioni, vigono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

Particolare attenzione è dedicata ai criteri indiretti di giurisdizione i quali, se rispettati, consentono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni ai sensi delle norme del Progetto. Viene quindi analizzata la circolazione delle decisioni riguardanti la materia contrattuale, gli illeciti civili, i contratti di consumo e di lavoro e la proprietà intellettuale, con l'intento di comprenderne il funzionamento operativo a livello globale ed evidenziarne le relative criticità.

Infine, vengono affrontati i motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione che consentono di derogare al principio del mutuo riconoscimento, quali la violazione dei diritti di difesa del convenuto, la frode, l'ordine pubblico e il contrasto tra decisioni.

La ricerca si conclude con lo sguardo rivolto al futuro, interrogandosi sulle prospettive di successo della convenzione e sulla possibilità di procedere, nel corso degli anni, verso l'unificazione delle norme giurisdizionali.

The circulation of judgments at global level: the Hague Judgments Project for the recognition and enforcement of foreign judicial decisions

Abstract

In May 2018 the special commission of the Hague Conference on private international law has prepared a draft convention on recognition and enforcement of foreign judgments relating to civil and commercial matters, the so-called *Judgments Project*. The Draft will hopefully be adopted by the Conference during its Diplomatic Session in the Hague in summer 2019.

The thesis, after examining the first works of the Conference in the field of jurisdiction and recognition of judgments, points out the difficulties encountered during the negotiations: first, the attempt of the Conference to reach an agreement upon the criteria of the different court systems of the countries involved. The significant diversities encountered did not lead to the hoped deal. Therefore, the thesis focuses on the recovery of the Conference works on the subject of recognition and enforcement of judgments from a global point of view. The present work highlights how the Conference in general and the *Judgments Project* in particular, could be considered as a new prospect of international judicial cooperation also in the relations between the European Union and the United Kingdom after «Brexit».

Then, the thesis analyses the architecture and the scope of application envisaged by the Judgments Project, comparing the different models of conventions and pointing out the structure chosen by the negotiators: a simple convention frame, with indirect jurisdiction criteria. If these criteria are satisfied, they allow the recognition and the enforcement of judgments given by a court of other contracting states. Always in this legal frame, the argumentation goes on considering the judgments in the specific sectors that the Conference has decided to exclude from the Project. Accordingly, the *Judgments Project* shall not apply to matters such as privacy and defamation. The dissertation ponders also the resulting unsolved problems.

The principle of mutual recognition of judgments is addressed as well, which is the principle according to which a judgment given by a court of a Contracting State shall be recognised and enforced in another Contracting State. The thesis tries to question the political and legal foundations of this principle, comparing it with EU law, which establishes not only the principle of free circulation of judgments, but also and foremost the four freedoms of the European Single Market (i.e. the free circulation of persons, goods, capital and services).

Particular attention is paid to the indirect criteria of jurisdiction. In case these criteria are met, they allow recognition and enforcement of the judgments complying with the rules of the Project. Hence the essay analyses the circulation of judicial decisions relating to different contracts, as civil torts, consumer and employment contracts, and intellectual property with the aim to understand the global working principles and related problems.

In the end the thesis considers the grounds for refusing recognition and enforcement of judgments, which allow to derogate from the principle of mutual recognition, such as the violation of the defendant's rights of defense, fraud, public order and parallel proceedings.

The thesis comes to conclusion looking to the future, questioning about the outlook of the success of the Convention and the possibilities, over the years, to reach a solid unification of the jurisdictional rules at the international level.

INDICE

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

Periodici	5
Altre abbreviazioni.....	9

CAPITOLO I

LA CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: SVILUPPI E PROSPETTIVE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI

1. LA CONFERENZA DELL'AIA PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.....	13
1.1. CENNI SUGLI OBIETTIVI TRADIZIONALI E SUGLI SVILUPPI FUTURI.....	14
1.2. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LA <i>MEMBERSHIP</i>	17
2. L'IMPATTO DELLA «COMUNITARIZZAZIONE» DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO SUI LAVORI DELLA CONFERENZA DELL'AIA	20
2.1. L'ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CONFERENZA.....	23
2.2. LO SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA E IL RALLENTAMENTO DEI LAVORI DELLA CONFERENZA ...	25
3. L'ESPERIENZA DEL PROGETTO DI CONVENZIONE DELL'AIA SULLA GIURISDIZIONE E SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEL 1999	27
3.1. LE CRITICITÀ E GLI INSEGNAMENTI PER IL FUTURO.....	33
3.2. UN ESITO PROVVISORIO: LA CONVENZIONE SUGLI ACCORDI DI SCELTA DEL FORO DEL 2005.....	38
4. LA RIPRESA DEI LAVORI SUL RICONOSCIMENTO E SULL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI A LIVELLO GLOBALE ..	48
5. LE NUOVE PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E IL RUOLO DELLA CONFERENZA	51

CAPITOLO II

L'ARCHITETTURA GENERALE DEL PROGETTO

1. LE CONVENZIONI SUL RICONOSCIMENTO E SULL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI STRANIERE	57
1.1. COMPETENZA GIURISDIZIONALE DIRETTA E INDIRETTA	58
1.2. I MODELLI DI CONVENZIONE SEMPLICE, DOPPIA E MISTA.....	59
1.3. LA SCELTA DI UNA CONVENZIONE SEMPLICE.....	65

2. LA STRUTTURA GENERALE DEL PROGETTO DELL'AIA	67
2.1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE	68
2.2. (SEGUE) L'ESCLUSIONE DELLA DIFFAMAZIONE	74
2.3 (SEGUE) L'ESCLUSIONE DELLA PRIVACY	81
2.4. (SEGUE) LA NOZIONE DI DECISIONE E L'ESCLUSIONE DELLE MISURE PROVVISORIE.....	85
2.5. LA NON ESCLUSIVITÀ	90
3. IL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI	91
3.1. FIDUCIA RECIPROCA E MUTUO RICONOSCIMENTO NELL'UNIONE EUROPEA: DAL MERCATO INTERNO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA	92
3.2. IL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI: LA PIETRA ANGOLARE DELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO... 94	
3.3. CENNI SUL MECCANISMO STATUNITENSE DI RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI	100
3.4. IL MUTUO RICONOSCIMENTO A LIVELLO GLOBALE: QUALE FONDAMENTO GIURIDICO-POLITICO?	105
3.5. LA RECIPROCIÀ COME CONDIZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI STRANIERE	109
3.6. IL DIVIETO DI RIESAME NEL MERITO DELLA DECISIONE DEL GIUDICE D'ORIGINE	113

CAPITOLO III

I CRITERI INDIRETTI PER IL RICONOSCIMENTO E PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI

1. L'ELENCO DEI CRITERI INDIRETTI DI GIURISDIZIONE	119
2. IL CRITERIO DELLA RESIDENZA ABITUALE DEL SOGGETTO CONTRO CUI VIENE CHIESTO IL RICONOSCIMENTO .	121
2.1. IL SUPERAMENTO DEL CRITERIO DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO	125
3. LE SENTENZE IN MATERIA CONTRATTUALE.....	127
3.1. L'INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE.....	128
3.2. IL «PURPOSEFUL AND SUBSTANTIAL CONNECTION TEST»	131
4. LE SENTENZE IN MATERIA DI ILLECITI CIVILI	134
4.1. L'IRRILEVANZA DEL LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO DANNOSO.....	135
4.2. LA DOTTRINA DEL <i>FORUM NON CONVENIENS</i> COME MOTIVO DI NON RICONOSCIMENTO	138
5. LE SENTENZE SUI CONTRATTI DI CONSUMO E DI LAVORO	139

5.1. LE NOZIONI DI CONSUMATORE E LAVORATORE	142
5.2. IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE FAVOREVOLI ALLA PARTE DEBOLE	146
6. LE SENTENZE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	146
6.1. LE DECISIONI IN MATERIA DI VALIDITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	151
6.2. LE DECISIONI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE	153
6.3. LE PRONUNCE INIBITORIE	157

CAPITOLO IV

I MOTIVI DI DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

1. MUTUO RICONOSCIMENTO E MOTIVI DI DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE	161
2. LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA	165
3. LA FRODE	168
4. L'ORDINE PUBBLICO.....	170
5. IL CONTRASTO TRA DECISIONI	173
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	175

APPENDICE

Draft Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters, prepared by the Special Commission of May 2018.....	179
--	-----

BIBLIOGRAFIA

Dottrina	197
Elenco dei casi citati	223
Italia.....	223
Unione europea.....	223
Stati Uniti d'America	225
Regno Unito.....	226
Australia	226
FONTI	227
Hague Conference on Private International Law (HCCH)	227
Diritto dell'Unione europea	231
Diritto internazionale e straniero	233
Diritto interno.....	235
SITOGRAFIA	237

Indice delle abbreviazioni

Periodici

<i>AJCL</i>	<i>American Journal of Comparative Law</i>
<i>AJIL</i>	<i>American Journal of International Law</i>
<i>Am. U. Int'l. L. Rev.</i>	<i>American University International Law Review</i>
<i>AEDIPR</i>	<i>Anuario Español de Derecho Internacional Privado</i>
<i>Alb. L. Rev.</i>	<i>Albany Law Review</i>
<i>Am. U. L. Rev.</i>	<i>American University Law Review</i>
<i>Au. Int'l Law J.</i>	<i>Australian International Law Journal</i>
<i>Berk. Tech. L. J.</i>	<i>Berkeley Technology Law Journal</i>
<i>Brook. J. Int'l L.</i>	<i>Brooklyn Journal of International Law</i>
<i>CJCL</i>	<i>Chinese Journal of International Law</i>
<i>Colum. J. Transnat'l L.</i>	<i>Columbia Journal of Transnational Law</i>
<i>Comm. L. W. Rev.</i>	<i>Common Law World Review</i>
<i>CMLR</i>	<i>Common Market Law Review</i>
<i>Com. st.</i>	<i>Comunicazioni e studi</i>
<i>Conn. L. Rev.</i>	<i>Connecticut Law Review</i>
<i>Contr. Impr./Eur.</i>	<i>Contratto e Impresa/Europa</i>
<i>Corn. Int'l L. J.</i>	<i>Cornell International Law Journal</i>
<i>Dir. com. int.</i>	<i>Diritto del commercio internazionale</i>

<i>Dir. int.</i>	<i>Diritto internazionale</i>
<i>Dir. Unione eur.</i>	<i>Il diritto dell'Unione europea</i>
<i>EU Comp. L. I. Chall.</i>	<i>EU and Comparative Law Issue and Challenges</i>
<i>Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just.</i>	<i>European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice</i>
<i>Eur. L. Rev.</i>	<i>European Law Review</i>
<i>Eur. Papers</i>	<i>European Papers</i>
<i>Fordham Int'l L. J.</i>	<i>Fordham International Law Journal</i>
<i>Gazz. Uff.</i>	<i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</i>
<i>Gazz. Uff. Com. eur.</i>	<i>Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea</i>
<i>Gazz. Uff. Un. eur.</i>	<i>Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea</i>
<i>Geo. L. J.</i>	<i>Georgetown Law Journal</i>
<i>GLJ</i>	<i>German Law Journal</i>
<i>Guida dir.</i>	<i>Guida al diritto</i>
<i>HICLR</i>	<i>Hastings International and Comparative Law Review</i>
<i>HYIL</i>	<i>Hague Yearbook of International Law</i>
<i>Harv. L. Rev.</i>	<i>Harvard Law Review</i>
<i>ICLQ</i>	<i>International & Comparative Law Quarterly</i>
<i>Int'l Law.</i>	<i>International Lawyer</i>
<i>Int'l Lis</i>	<i>Int'l Lis - Rivista di diritto processuale internazionale e arbitrato internazionale</i>
<i>JYIL</i>	<i>Japanese Yearbook of Private International Law</i>
<i>J. Int'l Arb.</i>	<i>Journal of International Arbitration</i>
<i>JIDS</i>	<i>Journal of International Dispute Settlement</i>
<i>J. Priv. Int'l L.</i>	<i>Journal of Private International Law</i>

<i>LCLR</i>	<i>Lewis & Clark Law Review</i>
<i>Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev.</i>	<i>Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review</i>
<i>LQR</i>	<i>Law Quarterly Review</i>
<i>Me. L. Rev.</i>	<i>Maine Law Review</i>
<i>MJ</i>	<i>Maastricht Journal of European and Comparative Law</i>
<i>MPILux Research Paper Series</i>	<i>Max Plank Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series</i>
<i>Mich. J. Int'l L.</i>	<i>Michigan Journal International Law</i>
<i>Nat'l J. Tech. D.</i>	<i>National Journal's Technology Daily</i>
<i>New J. Eur. Crim. L.</i>	<i>New Journal of European Criminal Law</i>
<i>NILR</i>	<i>Netherlands International Law Review</i>
<i>NIPR</i>	<i>Nederlands Internationaal Privaatrecht</i>
<i>NYU J. Law & Liberty</i>	<i>New York University Journal of Law & Liberty</i>
<i>NYU Pub. L.&L. TWP</i>	<i>New York University Public Law and Legal Theory Working Papers</i>
<i>NYU L. Rev.</i>	<i>New York University Law Review</i>
<i>NCL Rev.</i>	<i>North Carolina Law Review</i>
<i>OLR</i>	<i>Oregon Law Review</i>
<i>Recueil des cours</i>	<i>Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye</i>
<i>Resp. civ. prev.</i>	<i>Responsabilità civile e previdenza</i>
<i>Rev. Litig.</i>	<i>Review of Litigation</i>
<i>Rev. der. Priv.</i>	<i>Revista de derecho privado</i>
<i>Rich. J. Global L. & Bus.</i>	<i>Richmond Journal of Global Law and Business</i>
<i>Riv. dir. comm.</i>	<i>Rivista di diritto commerciale</i>
<i>Riv. dir. int. priv. proc.</i>	<i>Rivista di diritto internazionale privato e</i>

	<i>processuale</i>
<i>Riv. it. dir. pubbl. com.</i>	<i>Rivista italiana di diritto pubblico comunitario</i>
<i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i>	<i>Rivista trimestrale di diritto e procedura civile</i>
<i>S. C. L. Rev.</i>	<i>South Carolina Law Review</i>
<i>Seton Hall Legis. J.</i>	<i>Seton Hall Legislative Journal</i>
<i>Stato, Chiese e plur. conf.</i>	<i>Stato, Chiese e pluralismo confessionale</i>
<i>Studi sen.</i>	<i>Studi senesi</i>
<i>Studium iuris</i>	<i>Studium iuris</i>
<i>Sw. J. L. & Trade Americas</i>	<i>Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas</i>
<i>SvJT</i>	<i>Svensk Juristtidning</i>
<i>TLCP</i>	<i>Transnational Law & Contemporary Problems</i>
<i>Tul. L. Rev.</i>	<i>Tulane Law Review</i>
<i>UNSW L. J.</i>	<i>UNSW Law Journal</i>
<i>U. Penn. J. Int'l L.</i>	<i>University of Pennsylvania Journal of International Law</i>
<i>U. Pitt. L. Rev.</i>	<i>University of Pittsburgh Law Review</i>
<i>Wash. U. Global Stud. L. Rev.</i>	<i>Washington University Global Studies Law Review</i>
<i>Y. B. Priv. Int'l L.</i>	<i>Yearbook of Private International Law</i>
<i>ZEuP</i>	<i>Zeitschrift Fur Europaisches Privatrecht</i>
<i>ZVglRWiss</i>	<i>Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft</i>

Altre abbreviazioni

Bruxelles I <i>bis</i>	Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)
Cass. civ.	Cassazione civile
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
Convenzione di Bruxelles	Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968
Convenzione di New York	Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 10 June 1958
D.Lgs.	Decreto legislativo
Garcimartín Alférez/Saumier Report	HCCH, Twenty-Second Session, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, 18 June – 2 July 2019, The Hague, Judgments Convention: Revised Draft Explanatory Report by F. J. Garcimartín Alférez, G. Saumier, Prel. Doc. No 1 of December 2018
HCCH	Hague Conference on Private International Law
L.	Legge
Nygh/Pocar Report	Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto Pocar, Prel. Doc. No 11 of August 2000

Progetto	HCCH, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Twenty-Second Session (18 June – 2 July 2019), Draft Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters, prepared by the Special Commission of May 2018
Relazione Hartley/Dogauchi	CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Testo adottato dalla Ventesima sessione. Relazione esplicativa di HARTLEY T. e DOGAUCHI M., L'Aia, 2013
Relazione Pocar	Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007. Relazione esplicativa elaborata da Fausto Pocar.
Roma I	Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Roma II	Regolamento (CE) N. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
Sez.	sezione
s.u.	sezioni unite
TCE	Trattato istitutivo della Comunità europea
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
ZPO	Zivilprozessordnung

Capitolo I

La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato: sviluppi e prospettive in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

SOMMARIO: 1. La Conferenza dell'Aia per l'unificazione del diritto internazionale privato – 1.1. Cenni sugli obiettivi tradizionali e sugli sviluppi futuri – 1.2. L'organizzazione del lavoro e la *membership* – 2. L'impatto della «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato sui lavori della Conferenza dell'Aia – 2.1. L'adesione dell'Unione europea alla Conferenza – 2.2. Lo sviluppo della legislazione europea e il rallentamento dei lavori della Conferenza – 3. L'esperienza del progetto di convenzione dell'Aia sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni del 1999 – 3.1. Le criticità e gli insegnamenti per il futuro – 3.2. Un esito provvisorio: la convenzione sugli accordi di scelta del foro del 2005 – 4. La ripresa dei lavori sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni a livello globale – 5. Le nuove prospettive di cooperazione internazionale e il ruolo della Conferenza.

1. La Conferenza dell'Aia per l'unificazione del diritto internazionale privato

La Conferenza dell'Aia per l'unificazione del diritto privato celebra oggi il centoventicinquesimo anniversario dalla prima Sessione¹, ma le sue origini sono

¹ La prima sessione della Conferenza ha avuto luogo nel 1893, ma solo nel 1951 quest'ultima si è data la veste di organizzazione internazionale, dotandosi di uno statuto che ne regola il funzionamento. Per uno sguardo storico sull'evoluzione che portò alla convocazione della prima Conferenza v. *Actes de la Conférence de La Haye chargée de régler des diverses matières de droit international privé*, La Haye, Imprimerie Nationale, 1893, p. 5 ss. consultabili in versione digitale all'indirizzo

<<https://ia800202.us.archive.org/22/items/actesdelaconfr00confuoft/actesdelaconfr00confuoft.pdf>>. Sulle origini della Conferenza v. anche LIPSTEIN K., *One Hundred Years of Hague Conferences on Private International Law*, in *ICLQ*, vol. 42, n. 3, 1993, pp. 553-653; LOON J. H. A. VAN, *The Hague Conference – its Origins, Organization and Achievements*, in *SvJT*, n. 4, 1993, pp. 293-307.

ancor più risalenti². Nel corso degli anni, la Conferenza ha prodotto numerose convenzioni multilaterali in diversi ambiti e ha prestato supporto nella loro applicazione attraverso un'attività di monitoraggio che si è sviluppata nel tempo. Essa ha mutato gli ambiti e le modalità di lavoro seguendo lo sviluppo tecnologico, l'espansione dei mercati e la rapida crescita dei rapporti transnazionali, sia di natura economica che familiare, affrontando nuove sfide per dare risposte ad esigenze concrete. Tra queste, la sfida probabilmente più ambiziosa è quella di dar vita a una Convenzione globale sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni, oggetto del presente studio.

1.1. Cenni sugli obiettivi tradizionali e sugli sviluppi futuri

La Conferenza dell'Aia, con sede nell'omonima città olandese, è un'organizzazione intergovernativa *sui generis*, dal momento che persegue una missione *legislativa*: quella di «lavorare all'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato»³.

² La Conferenza dell'Aia trae infatti le proprie origini da una serie di incontri diplomatici organizzati dal governo dei Paesi Bassi tra il XIX e il XX secolo, su iniziativa del professor Tobias M. C. Asser. Sulla nascita della Conferenza e sulle prime convenzioni adottate v.: LOON J. H. A. VAN, *Hague Conference on Private International Law: Asser's Vision and an Evolving Mission*, in *HYIL*, vol. 24, 2011, pp. 3-10; SAUVEPLANNE J. G., *I recenti sviluppi nel diritto internazionale privato delle Convenzioni dell'Aja* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, vol. 19, 1965, pp. 1129-1145; VOSKUIL C. C. A., *The Hague Conference on International Law 1883-1993. Preface*, in *NILR*, vol. 40, 1993, pp. XI-XX.

³ V. HCCH, Statute of The Hague Conference on Private International Law (Entered into force on 15 July 1955), art. 1. Traduzione italiana disponibile all'indirizzo: <<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19510233/index.html>>. V. in dottrina DYER A., *Strategic Vision and Common Sense in the Hague Conventions since 1950 (Mid-Twentieth Century)*, in PERMANENT BUREAU OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ed.), *A Commitment to Private International Law. Essays in Honour of Hans van Loon*, Cambridge, 2013, p. 162. L'autore fa notare in particolare come il mancato riferimento alla codificazione sia intenzionale e dovuto alla volontà dei fondatori di dar vita a un processo di unificazione in costante evoluzione.

Il fine dell'unificazione delle norme di diritto internazionale privato viene perseguito dalla Conferenza anzitutto mediante la creazione di convenzioni multilaterali contenenti le classiche norme di diritto internazionale privato: norme di giurisdizione, norme di conflitto, nonché norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. L'idea alla base dei suoi lavori è infatti quella di preservare e rispettare le diversità degli ordinamenti giuridici, garantendo tuttavia un loro coordinamento. La Conferenza – è bene sottolineare – non si preoccupa di unificare il diritto materiale degli Stati contraenti, dando vita a convenzioni di diritto materiale uniforme⁴, ma si impegna a garantire un loro coordinamento attraverso il meccanismo delle norme di diritto internazionale privato.

Se il fine prevalente – e quasi esclusivo – della Conferenza è stato per i primi decenni quello di dar vita a convenzioni multilaterali volte all'unificazione del diritto internazionale privato, essa ha anche saputo adattarsi e trasformarsi per rispondere ai cambiamenti e alle nuove necessità. Così, negli ultimi decenni, la Conferenza ha rallentato i suoi ritmi di elaborazione di nuove convenzioni per sviluppare l'attività di monitoraggio e di applicazione delle convenzioni esistenti (il c.d. *post-convention work*)⁵. Tale attività – per così dire di sostegno e di supporto alle convenzioni esistenti – viene realizzata con una duplice modalità.

In primo luogo, si evolve la figura delle Commissioni speciali, composte da gruppi di esperti nominati dai singoli Stati, istituite con l'idea di preparare le bozze delle nuove convenzioni, come previsto dall'art. 8 dello Statuto. Oggi le

⁴ Cfr. LOON J. H. A. VAN, *Hague Conference on Private International Law: Asser's Vision and an Evolving Mission*, cit., p. 6; VITTA E., *Parallelo sviluppo della codificazione, interna ed internazionale, del diritto internazionale privato*, in *Dir. int.*, vol. 23, 1969, p. 11.

⁵ Cfr. MALATESTA A., *La Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e il suo contributo all'unificazione del diritto internazionale privato: recenti sviluppi e prospettive future*, in VELLANO M. (a cura di), *Il futuro delle organizzazioni internazionali: prospettive giuridiche*, XIX Convegno, Courmayeur, 26-28 giugno 2014, Napoli, 2015, pp. 492-499; PERTEGÁS M., *Hague Conference on Private International Law*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., MIGUEL ASENSIO P. DE (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Northampton, 2017, p. 872.

Commissioni speciali sono soggetti importantissimi non solo per la redazione delle convenzioni, ma anche per il monitoraggio e per la corretta attuazione delle stesse. Tale prassi viene istituzionalizzata, in particolare, con l'inserimento in alcune convenzioni delle c.d. clausole di riesame (*review clauses*). Un esempio di esse si può rintracciare nell'art. 42 della convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, ai sensi del quale il Segretario generale «convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della convenzione»⁶; tuttavia clausole di questo tenore sono state inserite anche in diverse convenzioni posteriori⁷.

Il secondo strumento di supporto alle convenzioni esistenti è fornito, sempre dalle Commissioni speciali, mediante la redazione di «Manuali pratici» e di «Guide di buona pratica». I primi contengono spiegazioni approfondite delle convenzioni⁸, mentre le seconde si spingono oltre, esortando gli ordinamenti nazionali a conformare il diritto interno ai meccanismi previsti dalle convenzioni stesse. Queste ultime, in particolare, sono numerosissime nell'ambito del diritto di famiglia. Si pensi che, solo nel campo della sottrazione internazionale di minori, le

⁶ HCCH, Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, <<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=69>>. Traduzione italiana disponibile all'indirizzo: <<http://www.commissioneadozioni.it/media/13216/aja93.pdf>>.

⁷ V. l'art. 56 della HCCH, Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, <<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70>>; l'art. 14 della HCCH, Convention of 5 July 2006 on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an Intermediary, <<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=72>> e, infine, l'art. 54 (1) della HCCH, Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, <<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-support>>.

⁸ Tali fonti sono consultabili sul sito della Conferenza al seguente indirizzo <<https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/publications2/practical-handbooks>>.

guide pratiche edite sono cinque⁹. In ogni caso, entrambi gli strumenti mirano a garantire la corretta applicazione delle convenzioni, fornendo agli operatori del diritto un importante ausilio interpretativo e, sebbene essi non abbiano carattere vincolante, sono ampiamente utilizzati ed efficaci¹⁰.

Per concludere con uno sguardo proiettato al futuro, la Conferenza continua a perseguire nel corso degli anni il fine dell'«unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato», mutando il proprio ruolo a seconda delle esigenze contingenti ed espandendosi geograficamente. È quindi probabile che in futuro la Conferenza dovrà bilanciare l'attività di produzione di nuovi testi legislativi con quella del loro monitoraggio¹¹.

1.2. L'organizzazione del lavoro e la *membership*

La Conferenza è diretta da un Ufficio permanente, il c.d. *Permanent Bureau*, con sede all'Aia, nei Paesi Bassi. Come si evince dagli artt. 5 e 6 dello Statuto, l'Ufficio permanente ha la funzione principale di organizzare le sessioni

⁹ Le due guide del 2003 sono relative al funzionamento delle autorità centrali e alle misure di attuazione. In tema di sottrazione di minori, nel 2005 è stata redatta una guida sulle misure preventive, nel 2010 sull'esecuzione e, infine, nel 2012 sulla mediazione. Per le altre Guide edite v. il sito della Conferenza: <<https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/publications2/guides-to-good-practice>>.

¹⁰ Cfr. DUNCAN W., *The Maintenance of a Hague Convention. Adapting to change. A Discussion of Techniques to Ensure that a Convention Remains "fit for Purpose"*, in VENTURINI G., S. BARIATTI S. (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, pp. 299-304. L'autore si sofferma in particolare sull'analisi della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 1980, fornendo esempi che provano l'utilità delle Guide pratiche.

¹¹ Cfr. PERTEGÁS M., *Hague Conference on Private International Law*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., MIGUEL ASENSIO P. DE (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, cit., p. 874.

diplomatiche della Conferenza e di preparare le riunioni del Consiglio Affari Generali e Politica (il «Consiglio») e delle Commissioni speciali¹².

Il Consiglio è composto da tutti i membri e si occupa del funzionamento operativo della Conferenza, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto della Conferenza stessa. Si riunisce una volta l'anno, generalmente nel mese di marzo, per pianificare l'agenda e decidere come proseguire nello sviluppo dei nuovi progetti, programmando eventualmente anche le riunioni delle Commissioni speciali.

In base all'art. 8 (1) dello Statuto, le Commissioni speciali vengono istituite per redigere le bozze delle convenzioni o, più in generale, per studiare questioni di diritto internazionale privato rientranti nei fini perseguiti dalla Conferenza. Nella prassi, come visto nel paragrafo precedente, le loro funzioni si sono ampliate ed esse sono divenute anche l'organo che monitora le convenzioni in vigore e che ne fornisce la corretta interpretazione.


Affinché un progetto venga preso in considerazione dalla Conferenza come nuovo potenziale strumento normativo, esso deve essere inserito in agenda e l'Ufficio permanente deve studiarne la fattibilità con le modalità che ritiene più opportune. A tal fine può, per esempio, riunire un gruppo di esperti che compiano alcuni studi preliminari. Una volta deciso di proseguire nel progetto, verrà convocata una Commissione speciale per la stesura della bozza, una o più volte in base alle necessità. Le convenzioni sono generalmente adottate seguendo la regola del *consensus*, come previsto dall'art. 8 (2) dello Statuto stesso.

Per quanto concerne l'adesione alla Conferenza, l'art. 2 stabilisce che sono considerati Membri gli Stati che abbiano partecipato a una o più sessioni della stessa e che ne abbiano accettato lo Statuto. Quest'ultimo è entrato in vigore nel

¹² Per una spiegazione analitica dei ruoli dell'ufficio permanente e degli altri organi della Conferenza v. PERTEGÁS M., *Hague Conference on Private International Law*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., MIGUEL ASENSIO P. DE (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, cit., pp. 871-873.

1955 e, nei primissimi anni, i Membri della Conferenza erano tutti paesi europei, ad eccezione della Turchia e del Giappone¹³. Ciò significa che, per i primi cinquant'anni di vita, la Conferenza era sostanzialmente un'organizzazione europea. Gradualmente essa ha assunto una veste maggiormente internazionale, sebbene nel 1981 registrasse ancora un considerevole squilibrio: venti paesi europei a fronte dei nove extra-europei¹⁴. A partire dal 2000 si è invece registrata una crescita esponenziale dei membri della Conferenza, come è testimoniato dal grafico che segue¹⁵.

Membership Growth



36 New Members since 2000 (43% of Membership):

- 13 in Asia
- 11 in Europe
- 5 in Africa
- 4 in South America
- 2 in North America
- 1 in Oceania

¹³ Cfr. KONO T., *100 Years of the Hague Conference of Private International Law and Japan, Past and Future*, in *JYIL*, n. 7, 2005, pp. 20-31. L'autore, utilizzando un'espressione significativa, definisce la Conferenza come un «*European Club*».

¹⁴ Si trattava di Argentina, Australia, Canada, Egitto, Giappone, Stati Uniti d'America, Suriname, Turchia e Venezuela.

¹⁵ Il grafico è reperibile al seguente indirizzo: <<https://assets.hcch.net/docs/e11314e9-9453-4f06-b159-fa86d450f9ea.pdf>>.

Oggi, oltre all'Unione, ne fanno parte ottantadue Stati rappresentativi dei cinque continenti. Possiamo quindi affermare che la Conferenza dell'Aia è una vera e propria organizzazione internazionale globale. Peraltro, ciò è testimoniato dal fatto che sono state recentemente aperte le sedi secondarie dell'ufficio permanente a Buenos Aires¹⁶ e ad Hong Kong¹⁷, le quali fungono da punto di riferimento per i Paesi latino-americani e per le aree dell'Asia e del Pacifico.

2. L'impatto della «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato sui lavori della Conferenza dell'Aia

Nel 1997 si è realizzato un mutamento importante per la cooperazione giudiziaria in materia civile nello spazio europeo. Il Trattato di Amsterdam ha infatti operato la c.d. «comunitarizzazione»¹⁸ del terzo pilastro dell'Unione europea (dedicato alla «Giustizia e Affari interni»), inserendo nel Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) il Titolo IV, denominato «*Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone*». All'interno di tale titolo erano contenuti gli artt. 61 e 65, che hanno attribuito alle istituzioni comunitarie la

¹⁶ La sede di Buenos Aires è stata inaugurata nel 2015: HCCH, Official Opening of the new Premises of the Regional Office for Latin America, <<https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=441>>.

¹⁷ La sede di Hong Kong è stata inaugurata nel 2012. V. HCCH, Official Opening of the Hague Conference on Private International Law Asia Pacific Regional Office in Hong Kong, <<https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=294>>.

¹⁸ Sulla «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato v. tra gli altri BARIATTI S., *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. Unione eur.*, n. 2-3, 2001, pp. 261-310; BASEDOW J., *The Communitarization on the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in *CMLR*, vol. 37, n. 3, 2000, pp. 687-708; BONOMI A. (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, pp. 8-12; POCAR F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution»?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. 36, n. 4, 2000, pp. 873-884.

competenza per l'adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. In concreto ciò significa che, da questo momento in avanti, il diritto internazionale privato comincia a essere disciplinato dagli atti di diritto derivato dell'Unione europea.

Le ragioni che hanno spinto alla «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato sono sostanzialmente tre: migliorare l'accesso alla giustizia per i cittadini dell'Unione, garantire il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e promuovere una maggiore uniformità nel diritto civile¹⁹. La «comunitarizzazione» è quindi, in un certo senso, un ulteriore sviluppo della realizzazione di un mercato comune nel quale persone, merci, servizi e capitali circolano con la stessa facilità con cui circolano all'interno dello Stato d'origine²⁰. Analogamente, infatti, l'Unione si impegna a garantire la libera circolazione dei diritti di ciascun suo cittadino, attraverso un facile accesso alla giustizia e un meccanismo certo di riconoscimento delle decisioni che li riguardano. Altri vantaggi importanti della «comunitarizzazione» sono la rapidità nell'adozione degli strumenti normativi e l'integrazione dell'*acquis communautaire*, immediatamente vincolante per i nuovi Stati membri dell'Unione²¹. Infine, la legislazione europea – e in particolar modo i regolamenti – si sono dimostrati lo strumento vincente per lo sviluppo dell'integrazione europea, anche perché la conclusione delle convenzioni internazionali richiede un procedimento più lungo e complesso, sia nella fase nei

¹⁹ Tali motivazioni sono state espresse nella riunione del Consiglio di Tampere del 1999. V. *Un autentico spazio di giustizia europea*, in EUROPEAN PARLIAMENT, Consiglio Europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999. Conclusioni della Presidenza, <http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#b>.

²⁰ Sul mercato comune v. ARENA A., BESTAGNO F., ROSSOLILLO G., *Mercato unico e libertà di circolazione nell'Unione europea*, Torino, 2016; DANIELE L., AMADEO S., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Milano, 2016.

²¹ V. DE CESARI P., *Diritto internazionale privato dell'Unione europea*, Torino, 2011, p. 24 ss.

negoziati che in quella successiva, in cui è necessario attendere la ratifica di ciascuno Stato contraente²².

A partire dal 2009, con il Trattato di Lisbona, la base giuridica per l'adozione di tali atti diviene l'art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), contenuto nel Titolo V, dedicato allo «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia»²³. La norma in oggetto riprende l'art. 65 del TCE, con qualche aggiunta (quale l'incentivo dei metodi alternativi per la risoluzione delle controversie e un sostegno alla formazione dei magistrati).

I risultati ottenuti con l'«europeizzazione» del diritto internazionale privato sono sorprendenti: i regolamenti europei in vigore oggi sono infatti numerosi e coprono ormai moltissime questioni di diritto civile, commerciale e di famiglia.

Ai sensi dell'art. 4, lett. j), TFUE la competenza dell'Unione in materia di diritto internazionale privato è concorrente con quella degli Stati membri, e ciò significa che devono essere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come previsto dagli artt. 5 TUE e 69 TFUE²⁴.

L'art. 81 TFUE non attribuisce espressamente all'UE una competenza esterna per disciplinare i rapporti tra Unione europea e Stati terzi. Tuttavia, l'attribuzione della competenza ad adottare atti di diritto internazionale privato ha necessariamente un riflesso sul piano delle relazioni esterne²⁵. Il diritto internazionale privato è infatti sempre più regolato – e in settori sempre più estesi

²² Sui vantaggi della nuova competenza comunitaria v. POCAR F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution»?*, cit., pp. 882-884.

²³ Per un commento all'art. 81 v. CLERICI R., Art. 81, in POCAR F., BARUFFI M.C., *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, 2ª ed., Padova, 2014, pp. 500-505.

²⁴ Cfr. Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 115 del 9.5.2008, pp. 206–209.

²⁵ Sulle relazioni esterne dell'Unione europea in materia di diritto internazionale privato v. POCAR F. (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law*, Padova, 2007; MALATESTA A., BARIATTI S., POCAR F. (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padova, 2008; FRANZINA P., *The external dimension of UE private international law after opinion 1/13*, Cambridge, 2017.

– da convenzioni internazionali, sia bilaterali che multilaterali, quali le convenzioni elaborate dalla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato²⁶. Nell’assenza di una base giuridica che regoli la materia, l’esistenza e l’estensione delle competenze esterne è governata dai principi espressi dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza del 1971, divenuta celebre con l’acronimo AETS riferito all’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada²⁷. La Corte ha successivamente affermato il principio delle competenze parallele²⁸, secondo il quale ogni volta in cui le istituzioni dell’Unione siano competenti sul piano interno, l’Unione ha a sua volta competenza sul piano esterno e, quindi, può assumersi obblighi internazionali per raggiungere l’obiettivo.

2.1. L’adesione dell’Unione europea alla Conferenza

Un esempio significativo di relazione esterna dell’Unione europea nel campo della cooperazione giudiziaria è rappresentato dall’adesione dell’Unione alla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

²⁶ Si pensi anche ad altre istituzioni che mirano all’unificazione del diritto, quali l’UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) e l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law).

²⁷ V. Corte di giustizia, 31 marzo 1971, in causa C-22/70, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1971:32.

²⁸ Cfr. Corte di giustizia, 14 luglio 1976, in cause riunite C-3/76, *Cornelis Kramer*; C-4/76, *Van Den Berg*, C-6/76; *Kramer en Bais*, ECLI:EU:C:1976:114. Si veda anche il parere della Corte del 26 aprile 1977 emesso a norma dell’art. 228, n. 1, 2) comma, del Trattato CEE. – Accordo relativo all’istituzione di un fondo europeo d’immobilizzazione della navigazione interna. – Parere 1/76, ECLI:EU:C:1977:63. Inoltre si vedano le Conclusioni dell’avv. gen. Tizzano nella causa C-466/98, *Commissione delle Comunità europee*, presentate il 31 gennaio 2002, ECLI:EU:C:2002:63, con riferimento, in particolare, alle seguenti cause del 5 novembre 2002: C-466/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:624; C-467/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:625; C-468/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:626; C-469/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:627; C-471/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:628; C-472/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:629.

Se nel corso degli anni ciascuno Stato europeo ha aderito singolarmente alla Conferenza, le cose cambiano con la «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato, a partire dal Trattato di Amsterdam. Da questo momento, infatti, l'Unione europea è competente a emanare atti di diritto derivato e acquista quindi interesse a divenire membro della Conferenza. Nonostante l'Unione abbia partecipato alle riunioni della Conferenza come osservatore sin dalla sua creazione come Comunità economica europea nel 1957, essa non ha mai avuto il diritto di voto al pari degli Stati membri. Nel dicembre del 2002, la Comunità presenta quindi domanda di adesione alla Conferenza²⁹.

Per poter consentire l'ingresso dell'Unione, la Conferenza ha dovuto modificare il proprio Statuto, in quanto esso prevedeva la possibilità di divenire membri solo per gli Stati, e non per le organizzazioni internazionali. È stato quindi inserito nello Statuto l'art. 3, che consente oggi alle «organizzazioni regionali di integrazione economica» di divenire membri della Conferenza a pieno titolo. La stessa norma fornisce una definizione dell'espressione «organizzazione regionale di integrazione economica» nell'art. 3, par. 9: «un'organizzazione internazionale che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in un elenco di materie, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie». Dalla lettura della definizione si comprende quindi come i termini «regionale» ed «economica» siano solo i requisiti minimi che l'organizzazione internazionale candidata deve soddisfare per poter chiedere di diventare membro.

Una volta che l'organizzazione internazionale abbia presentato domanda di adesione al Segretario generale e accettato lo Statuto, essa diventa membro a

²⁹ Il 19 dicembre 2002, con lettera comune della Commissione e della Presidenza all'HCCH, la Comunità ha presentato domanda di adesione all'HCCH e ha chiesto l'avvio dei negoziati. V. in merito il punto 5 della Decisione del Consiglio del 5 ottobre 2006 sull'adesione della Comunità alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, (2006/719/CE), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 297 del 26.10.2006.

pieno titolo della Conferenza e, nelle materie di sua competenza, può esprimere nelle riunioni cui partecipa un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri, in sostituzione ad essi, come previsto dall'art. 3, par. 1 dello Statuto stesso. Con riferimento al diritto di voto, è stata apportata un'altra modifica all'attuale art. 8 dello Statuto, nel quale è stato aggiunto un paragrafo secondo cui «[le] sessioni, il Consiglio e le Commissioni speciali operano, nella massima misura possibile, per consenso». A partire dal 2002, le convenzioni elaborate dalla Conferenza dell'Aia sono tutte state adottate con il meccanismo del consenso³⁰.

Nel 2006 l'Unione entra a far parte della Conferenza come membro effettivo³¹.

2.2. Lo sviluppo della legislazione europea e il rallentamento dei lavori della Conferenza

Le due dinamiche analizzate nei paragrafi precedenti, e cioè la «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato unita all'entrata dell'Unione europea come membro della Conferenza, hanno generato rilevanti conseguenze per quest'ultima.

Da un lato, infatti, con l'assunzione da parte dell'Unione di competenze in materia di diritto internazionale privato, le relazioni tra gli Stati membri vengono regolate, in settori via via più ampi e con una frequenza sempre maggiore, dai regolamenti dell'Unione³². Di conseguenza, l'Unione europea e i suoi Stati membri,

³⁰ Cfr. PERTEGÁS M., *Hague Conference on Private International Law*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., MIGUEL ASENSIO P. DE (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, cit., p. 873.

³¹ V. la Decisione del Consiglio del 5 ottobre 2006 sull'adesione della Comunità alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, cit. In dottrina v. LOON J. H. A. VAN, SCHULZ A., *The European Community and the Hague Conference on Private International Law*, in MARTENCKUK B., THIEL S. VAN (eds.), *Justice, Liberty, Security: New Challenges for EU External Relations*, Brussels, 2008, pp. 257-299.

³² In questo senso v. SCHULZ A., *The Accession of the European Community to the Hague Conference on Private International Law*, in *ICLQ*, vol. 56, n. 4, 2007, p. 940.

che sono sempre stati importanti promotori della cooperazione giudiziaria attraverso la Conferenza dell'Aia, perdono interesse e si concentrano sul piano interno.

Dall'altro lato – e ciò rappresenta l'altra faccia della medesima medaglia – l'entrata dell'Unione nella Conferenza ha fatto sì che quest'ultima, anziché proporre progetti dal respiro globale, si sia servita della Conferenza per soddisfare proprie necessità³³. Un esempio di questa tendenza è rappresentato dal Protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari³⁴, fortemente voluto dall'Unione perché non riusciva a trovare un accordo al suo interno. Il Protocollo è stato infatti integralmente richiamato nell'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009³⁵ e ratificato da un numero esiguo di Stati.

Tra il 1997 e il 1999, e quindi proprio quando il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore, la Conferenza stava negoziando il c.d. *Judgments Project*, un progetto di convenzione sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale con un ambito di applicazione potenzialmente universale³⁶. Esattamente sugli stessi temi e negli stessi anni, l'Unione era invece impegnata sul piano interno a revisionare la convenzione di

³³ V. MALATESTA A., *La Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e il suo contributo all'unificazione del diritto internazionale privato: recenti sviluppi e prospettive future*, in VELLANO M. (a cura di), *Il futuro delle organizzazioni internazionali* p. 491.

³⁴ HCCH, Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, Testo adottato dalla ventunesima sessione. Relazione esplicativa di BONOMI A., <<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/719e6d10-9a83-11e6-9bca-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF>>.

³⁵ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 7 del 10.01.2009. L'art. 15, nello specifico, si esprime nei seguenti termini: «La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari ('protocollo dell'Aia del 2007') negli Stati membri vincolati da tale strumento».

³⁶ Sull'origine del progetto v., tra gli altri, PFUND P., *The Project of the Hague Conference on Private International Law to Prepare a Convention on Jurisdiction and the Recognition/Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters*, in *Brook. J. Int'l L.*, vol. 24, n. 1, 1998, pp. 7-15.

Bruxelles del 1968³⁷ che, dopo poco, ha portato all'emanazione del regolamento (CE) n. 44/2001³⁸. Non sorprenderà quindi che l'Unione, in sede di negoziati all'Aia, abbia proposto il modello di Bruxelles e che, per questo ed altri motivi che saranno affrontati nel successivo paragrafo, il progetto non sia sfociato in una convenzione.

3. L'esperienza del progetto di convenzione dell'Aia sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni del 1999

Il progetto di convenzione dell'Aia sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nasce da un'esigenza pratica di notevole importanza. Il fenomeno della globalizzazione ha infatti prodotto un rapidissimo aumento degli scambi e degli investimenti internazionali, che hanno a loro volta generato un'intensificarsi delle relazioni internazionali. I sistemi giuridici, tuttavia, sono molto diversi tra loro a livello globale e si avverte la necessità di uno strumento normativo che possa risolvere su scala mondiale i problemi relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni straniere.

Negli anni '90 la cooperazione giudiziaria in materia civile era già molto sviluppata nell'Unione europea dove, ormai da diversi anni, veniva applicata con successo la convenzione di Bruxelles. Inoltre, quest'ultima era stata estesa anche

³⁷ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 27 del 26.1.1998, pp. 1-27. V. anche di JENARD P. la Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 59 del 5.03.1979.

³⁸ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 12 del 16.1.2001, 1 ss. sostituito, per le controversie iniziate dopo il 10 gennaio 2015, dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 351 del 20.12.2012, 1 ss. (c.d. Bruxelles I bis).

agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, ad eccezione del Liechtenstein, attraverso la parallela convenzione di Lugano del 1988³⁹. La situazione era invece molto diversa al di là dell'oceano, in quanto gli Stati Uniti non erano – e non sono ancora – parte di alcuna convenzione internazionale sul riconoscimento delle decisioni. D'altra parte, la convenzione di Bruxelles non avrebbe potuto avere alcuna operatività al di fuori dell'Unione. Infatti, se da un lato ogni Stato membro dell'allora Comunità era obbligato a conformarvisi, dall'altro nessuna sua previsione avrebbe consentito a uno Stato terzo di diventarne parte. Ai sensi dell'art. 63 della convenzione di Bruxelles del 1968, infatti, «Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato». Sebbene questa previsione non sia contenuta nella parallela convenzione di Lugano, anche quest'ultima difficilmente avrebbe potuto assumere la veste di convenzione globale, dal momento che un'eventuale adesione di altri Stati è subordinata al consenso unanime di tutti gli Stati contraenti. È quanto disposto dall'art. 63(1)(b) della convenzione di Lugano del 1988, il quale prevede che: «Lo Stato depositario inviterà lo Stato interessato ad aderire soltanto se, dopo averli informati del contenuto delle comunicazioni che tale Stato intende fare conformemente all'articolo 63, avrà ottenuto il consenso

³⁹ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 319 del 25.11.1988. Essa è stata sostituita, al fine di allinearne il contenuto a quello del regolamento (CE) n. 44/2001, dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 a Lugano in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 147 del 10.6.2009. Sulla convenzione di Lugano v. più ampiamente la relazione esplicativa elaborata da F. POCAR sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. 319 del 23.12.2009 e in *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. 46, n. 2, 2010, p. 244 ss. (nel proseguo Relazione Pocar).

unanime degli Stati firmatari e degli Stati contraenti menzionati all'articolo 60, lettere a) e b)». Un simile consenso appare infatti difficile da raggiungere e allo stato dei fatti nessuno Stato terzo ha presentato richiesta di adesione⁴⁰.

Un primo tentativo di dar vita a una convenzione globale sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni era già stato fatto in sede di Conferenza dell'Aia quando, nel 1971, la stessa Conferenza ha concluso una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,⁴¹ entrata in vigore nel 1979. La convenzione, tuttavia, non si può definire un successo, dal momento che è stata ratificata solo da cinque Paesi⁴² e non è mai entrata in funzione. Essa infatti richiede uno strumento ulteriore per poter divenire operativa, ossia degli accordi bilaterali complementari tra gli Stati contraenti, al fine di poter riconoscere ed eseguire le decisioni di un altro Stato contraente⁴³. Tali accordi non sono mai stati conclusi e, pertanto, la convenzione rimane un modello teorico non idoneo a trovare applicazione pratica.

⁴⁰ Sul punto v. BRAND R. A., *Intellectual Property, Electronic Commerce and the Preliminary Draft Hague Jurisdiction and Judgments Convention*, in *U. Pitt. L. Rev.*, vol. 62, 2001, p. 583.

⁴¹ HCCH, 16. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (concluded 1 February 1971), <<https://assets.hcch.net/docs/bacf7323-9337-48df-9b9a-ef33e62b43be.pdf>>. Cfr. in dottrina, tra gli altri, GAJA G., *Diritto internazionale privato e riconoscimento delle sentenze straniere secondo due recenti convenzioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. 5, n. 1, 1969, pp. 25-47; NADELMANN K. H., *The Common Market Judgments Convention and a Hague Conference Recommendation: What Steps Next?*, in *Harv. L. Rev.*, vol. 82, 1969, pp. 1282-1292; REGAN J., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments – A Second Attempt in the Hague?*, in *Rich. J. Global L. & Bus.*, vol. 14, n. 1, 2015, pp. 64-69.

⁴² Si tratta di Albania, Cipro, Kuwait, Paesi Bassi e Portogallo. Cfr. la tabella delle adesioni sul sito della Conferenza, consultabile al seguente indirizzo <<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=78>>.

⁴³ Così dispone l'art. 21 della Convenzione del 1971: «*Decisions rendered in a Contracting State shall not be recognised or enforced in another Contracting State in accordance with the provisions of the preceding Articles unless the two States, being Parties to this Convention, have concluded a Supplementary Agreement to this effect*». Sulla natura e sul contenuto degli accordi complementari cfr. in dottrina CAPOTORTI F., *Osservazioni su alcuni aspetti delle Convenzioni dell'Aja e di Bruxelles relative al riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. 5, n. 2, 1969, pp. 321-327.

Nel maggio del 1992 il consulente legale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, Edwin Williamson, propose al Segretario generale della Conferenza dell'Aia di avviare i negoziati per l'elaborazione di una convenzione multilaterale sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni⁴⁴.

L'anno successivo un gruppo di esperti appositamente riunito per studiare la fattibilità del progetto ne ha riconosciuto l'opportunità, affermando tuttavia che fosse necessario affrontare anche la questione della giurisdizione, oltre che quelle del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni⁴⁵. Durante la diciassettesima sessione della Conferenza, tenutasi nel 1993, si è quindi deciso di affidare il progetto a una Commissione speciale che ne studiasse e progettasse la struttura⁴⁶.

Su suggerimento degli Stati Uniti⁴⁷, dopo essersi riunita in diverse occasioni, la Commissione speciale decise di dar vita a una convenzione mista, contenente sia norme di giurisdizione che norme sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni. Le norme sulla giurisdizione, tuttavia, non sono esclusive, nel senso che lasciano spazio all'applicazione delle norme di giurisdizione di ciascuno Stato membro⁴⁸. Si tratta quindi di un modello sostanzialmente a cavallo tra quello della convenzione dell'Aia del 1971, convenzione semplice che contiene solo norme sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni e le convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988, convenzioni doppie di successo, al cui interno si trovano sia criteri diretti di giurisdizione che norme sul riconoscimento e sull'esecuzione

⁴⁴ V. lettera inviata da Edwin D. Williamson, consulente legale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America a Georges Droz, Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato del 5 maggio 1992, reperibile al seguente indirizzo: <<https://www.state.gov/documents/organization/65973.pdf>>.

⁴⁵ V. Conclusions of the Working Group meeting on enforcement of judgments, Prel. Doc. No 19 of November 1992, in *Proceedings of the Seventeenth Session* (1993), vol. 1, p. 257, <<https://assets.hcch.net/docs/79811b11-c1aa-4a4f-8c69-b96e71b8154b.pdf>>.

⁴⁶ HCCH, Final Act of the Seventeenth Session, Part B, No 2, 1993, <<https://assets.hcch.net/docs/6846e595-fdc6-4ea7-8b95-f757c853de3d.pdf>>.

⁴⁷ MEHREN A. T. VON, *Recognition Convention Study: Final Report to the U.S. Department of State* 28-29 (1992).

⁴⁸ Sui modelli e le strutture delle convenzioni dell'Aia v. capitolo II, par. 1.

delle decisioni. La Commissione speciale si incontrò nuovamente per studiare l'opportunità e la fattibilità del progetto nel 1994 e nel 1996⁴⁹. Una volta deciso di proseguire nella realizzazione del progetto, la Commissione si è riunita per redigerne una bozza nel giugno del 1997, nel marzo e nel novembre 1998⁵⁰.

L'anno successivo, nel 1999, la Commissione speciale ha finalizzato una bozza di convenzione⁵¹, al fine di presentarla alla diciannovesima sessione della Conferenza diplomatica per la sua adozione. Tuttavia, tale progetto non si è potuto realizzare, dal momento che la convenzione preparata dalla Commissione speciale ha generato più dubbi che consensi. In particolare, gli Stati Uniti hanno espresso la propria difficoltà a supportare il progetto nella versione appena elaborata, evidenziandone alcuni punti critici e chiedendo che la negoziazione venisse momentaneamente sospesa⁵². La Conferenza, consapevole dell'importanza e della

⁴⁹ Cfr. HCCH, Final Act of the Eighteenth Session, Part B, No 1, <<https://assets.hcch.net/docs/63159a78-60af-43a4-be35-1f58a22645c1.pdf>>.

⁵⁰ V. *Report* redatto da Catherine Kessedjian nel 1998: International Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, Prel. Doc. No 7 of April 1997, <<https://assets.hcch.net/docs/76852ce3-a967-42e4-94f5-24be4289d1e5.pdf>>.

⁵¹ V. Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission on 30 October 1999, <https://assets.hcch.net/upload/wop/jdgm_drafte.pdf>. Per alcuni commenti sulla bozza del '99 v. Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto Pocar, Prel. Doc. No 11 of August 2000 (nel proseguo Nygh/Pocar Report), <<https://assets.hcch.net/docs/638883f3-0c0a-46c6-b646-7a099d9bd95e.pdf>>; Borrás A., *The 1999 Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments: Agreements and disagreements*, in POCAR F., HONORATI C., *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments. Proceedings of the Round Table held at Milan University on 15 November 2003*, Padova, 2005, pp. 41-71; BRAND R. A., *The 1999 Hague Preliminary Draft Convention Text on Jurisdiction and Judgments: A View from the United States*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2005, pp. 31-62; NIGH P., *The Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*, in BORCHERS P. J., ZEKOLL J. (eds.), *International Conflict of Laws for the Third Millennium. Essays in Honor of Friedrich K. Juenger*, Ardsley, 2001, pp. 261-287.

⁵² V. lettera inviata da Jeffrey D. Kovar del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America a Hans Van Loon il 22 febbraio 2000, disponibile al seguente indirizzo: <<http://www.cptech.org/ecom/hague/kovar2loon22022000.pdf>>, ove si legge: «*Our assessment,*

complessità del progetto, ha quindi deciso di posticipare la Conferenza diplomatica, scindendola in due parti: la prima nel giugno del 2001 e la seconda in una data da decidersi successivamente.

La bozza di convenzione esito della Conferenza diplomatica tenutasi dal 6 al 21 giugno 2001 non si è rivelata tuttavia un successo, dal momento che vi era dissenso su moltissimi temi, quali internet e *l'e-commerce*, la giurisdizione sui contratti di consumo e di lavoro, la giurisdizione in materia di proprietà intellettuale e il rapporto con altri strumenti normativi⁵³.

Tra il 2000 e il 2001 si sono susseguiti una serie di incontri informali con gli obiettivi di discutere le questioni non risolte e pervenire a soluzioni condivise⁵⁴. In questo lasso di tempo il processo di negoziazione ha subito uno stallo, sino alla seconda parte della Conferenza diplomatica, tenutasi dal 22 al 24 aprile 2002. In quest'occasione, le diverse delegazioni si sono incontrate per confrontarsi sull'opportunità di proseguire nella realizzazione del c.d. *Judgments Project* ed eventualmente sulla direzione da intraprendere. La Conferenza ha manifestato un

based on these consultations, is that the project as currently embodied in the October 1999 preliminary draft convention stands no chance of being accepted in the United States. Moreover, our assessment is that the negotiating process so far demonstrates no foreseeable possibility for correcting what for us are fatal defects in approach, structure, and details of the text. In our view, there has not been adequate progress toward the creation of a draft convention that would represent a worldwide compromise among extremely different legal systems. It is difficult for us to be optimistic that there is adequate support for reaching such a goal».

⁵³ Cfr. HCCH, Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001, Interim Text, <<https://assets.hcch.net/docs/e172ab52-e2de-4e40-9051-11aee7c7be67.pdf>>; HCCH, Some reflections on the present state of negotiations on the judgments project in the context of the future work programme of the Conference, Prel. Doc. No 16 of February 2002, <<https://assets.hcch.net/docs/fc32c43e-22ac-4cb1-8f79-67688d66b282.pdf>>

⁵⁴ V. HCCH, Conclusions of the Special Commission of May 2000, Prel. Doc. No 10 of June 2000, <<https://assets.hcch.net/docs/a154cf31-1583-4602-90eb-6b251d2eb7a4.pdf>>; HCCH, Informational note on the work of the informal meetings held since October 1999 to consider and develop drafts on outstanding items, Prel. Doc. No 15 of May 2001, <<https://assets.hcch.net/docs/f76f699d-0e14-4e1a-aed9-cec296459e10.pdf>>.

generale consenso relativamente all'idea di avanzare con i lavori, eventualmente restringendone il campo⁵⁵.

È stato quindi nominato un gruppo di esperti che, in una serie di incontri informali tra l'ottobre del 2002 e il marzo del 2003, si è focalizzato sul tema degli accordi di scelta esclusivi del foro, predisponendone una bozza, che ha costituito la base per la negoziazione della convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro⁵⁶.

3.1. Le criticità e gli insegnamenti per il futuro

Il progetto ambizioso di una convenzione globale sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni per lungo tempo non ha raggiunto il successo desiderato. Le ragioni dell'insuccesso sono molteplici, ma in questa sede ci si soffermerà su quelle principali, al fine di comprendere gli ostacoli riscontrati e di trarne alcuni insegnamenti utili per la nuova fase delle negoziazioni. In via di prima approssimazione, le principali criticità sono da rintracciare: (i) in alcuni problemi derivanti dalla struttura mista della convenzione, (ii) nelle supposte limitazioni di ordine costituzionale per gli Stati Uniti, e (iii) nel fenomeno della «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato.

⁵⁵ In questo senso si esprime lo stesso Jeffrey D. Kovar del Dipartimento di Stato, il quale aveva espresso la volontà della delegazione Americana di non proseguire con l'adozione del progetto del 1999: «*We would like the other members of the Hague Conference to focus on those elements of the comprehensive draft that are achievable now and forgo those other elements until the time is right to address them*». V. NEW W., *E-Commerce: U.S. May Face Opposition On Narrow Jurisdictional Treaty*, in *Nat'l J. Tech. D.*, 17 April 2002, <<http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/techapril02.html>>.

⁵⁶ Per una panoramica sui lavori preparatori della Convenzione sugli accordi di scelta del foro v. CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Testo adottato dalla Ventesima sessione. Relazione esplicativa di HARTLEY T. e DOGAUCHI M., *L'Aia*, 2013, pp. 18 ss., (nel proseguo Relazione Hartley/Dogauchi), <<https://assets.hcch.net/docs/131f1153-ef61-4016-8e60-845316a4b054.pdf>>. Più ampiamente, v. HCCH, *Proceedings of the Twentieth Session*, vol. 3, Choice of Court, The Hague, 2010.

In fase di lavori preparatori, seguendo la proposta degli Stati Uniti, la Conferenza ha deciso di optare per una convenzione mista. La scelta era d'altro canto piuttosto obbligata, dal momento che la convenzione singola del 1971 aveva rappresentato un fallimento e lo schema doppio delle convenzioni di Bruxelles e di Lugano appariva eccessivamente ambizioso per essere impiegato in una convenzione su scala globale. Le convenzioni miste contengono una lista di criteri di giurisdizione non esclusivi, dal momento che possono essere utilizzati altri criteri di giurisdizione previsti dai diritti nazionali dei singoli Stati contraenti. Vengono così indicati da un lato la c.d. «*white list*», un elenco di criteri di giurisdizione obbligatori che, se posti a fondamento della decisione, consentono il riconoscimento e l'esecuzione della stessa ai sensi della convenzione e, dall'altro, la c.d. «*black list*», contenente i fori esorbitanti, ossia quei criteri di giurisdizione sulla cui base non è possibile in alcun modo il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni ai sensi della convenzione. Nel mezzo, la c.d. «*grey zone*» comprende criteri di giurisdizione previsti dal diritto interno che non consentono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni ai sensi della convenzione, ma lo permettono ai sensi dello stesso diritto interno.

Tale struttura ha tuttavia generato molti dubbi tra gli interpreti, relativi da un lato ai criteri di giurisdizione esorbitanti e dall'altro all'ampiezza della *zona intermedia*.

Quanto alla portata dei fori esorbitanti, non si è riusciti a raggiungere un consenso diffuso⁵⁷. Si pensi, per esempio, alla c.d. *doing business jurisdiction*, di matrice statunitense, e cioè al collegamento tra l'esercizio di attività commerciali e lo Stato in cui il convenuto le esercita, anche tramite una succursale o un'agenzia. L'inserimento della *doing business jurisdiction* tra i criteri di giurisdizione vietati

⁵⁷ Cfr. HCCH, Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001, Interim Text, cit. Già da una prima lettura dell'art. 18 della bozza è agevole desumerne la criticità; la quantità di parentesi contenute al suo interno testimonia infatti il mancato accordo in sede di negoziazione.

avrebbe infatti escluso un collegamento spesso utilizzato negli Stati uniti per fondare la giurisdizione⁵⁸. Un accordo non è stato raggiunto neppure sul divieto dell'utilizzo del criterio giurisdizionale che permetterebbe al convenuto di essere citato in giudizio davanti al tribunale del luogo in cui egli possiede dei beni, a meno che la controversia non riguardi direttamente quei beni. Tale foro, infatti, avrebbe potuto essere utilizzato per esercitare un'azione di qualsiasi tipo, anche in assenza di un collegamento tra il bene e il tribunale adito⁵⁹. Tuttavia, se per alcune delegazioni sarebbe stato impensabile escludere simili criteri giurisdizionali dall'ambito di applicazione della convenzione, per altre non avrebbe avuto ragione di esistere una Convenzione che non escludesse tali fori esorbitanti⁶⁰.

L'assenza di consenso sui criteri giurisdizionali ha comportato un ampliamento della «*grey zone*» per cui, eccezion fatta per i pochi criteri giurisdizionali contenuti nella «*white list*» e per i fori esorbitanti esclusi contenuti nella c.d. «*black list*», risulta che la maggioranza degli Stati contraenti continuerebbe ad applicare i criteri giurisdizionali nazionali⁶¹. In questo modo,

⁵⁸ Dal momento che tale criterio veniva utilizzato dagli Stati uniti per radicare la giurisdizione in casi particolarmente delicati come, per esempio, nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, era stata inserita nel terzo comma dell'art. 18 una c.d. *human rights exception*. Quest'ultima avrebbe permesso ai tribunali nazionali di utilizzare criteri giurisdizionali esorbitanti per proporre azioni nei confronti degli autori di crimini contro l'umanità volte ad ottenere il risarcimento del danno. Sul punto v. BORDONI M., *Esecuzione delle sentenze all'estero ed accesso alla giustizia in caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo*, in FRANCONI F. et al. (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'unione europea*, Milano, 2008, pp. 385-386.

⁵⁹ In questo senso v. Nygh/Pocar Report, cit., p. 79.

⁶⁰ Cfr. BORRÁS A., *The 1999 Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments: Agreements and disagreements*, in POCAR F., HONORATI C., *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments*, cit., pp. 50-51.

⁶¹ Cfr. HCCH, Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001, Interim Text, art. 17, cit.

viene evidentemente vanificata la funzione di una convenzione sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle decisioni straniere⁶².

Inoltre, dalla prospettiva statunitense, un ostacolo alla ricerca di una soluzione condivisa è da ricercare nel principio del giusto processo («*due process of law*»), espresso dal V e dal XIV emendamento della Costituzione americana⁶³. In sede di negoziazione si è contrapposto in numerose occasioni l'approccio europeo, che promuove la corretta amministrazione della giustizia attraverso la valorizzazione dei criteri di prossimità e di prevedibilità, e quello statunitense, che ha anzitutto l'obiettivo di tutelare il convenuto soddisfacendo i requisiti del giusto processo. Se il primo è volto alla ricerca del collegamento tra il caso e il giudice, il secondo privilegia la connessione tra le attività del convenuto e lo Stato. A titolo di esempio, la delegazione americana ha spesso evidenziato come il «*locus commissi delicti*», previsto dall'ultima bozza elaborata dalla Commissione speciale come foro speciale in materia di illeciti civili⁶⁴, non avrebbe potuto essere utilizzato nei casi in cui fosse stato violato il giusto processo e, quindi, in tutti quei casi in cui non vi fosse un sufficiente collegamento tra le attività del convenuto e il giudice chiamato a pronunciarsi sul caso. Pertanto, pur essendo contenuto nella c.d. «*white list*», non si sarebbe potuto garantire che una decisione straniera emanata secondo questo criterio venisse riconosciuta negli Stati Uniti. Lo stesso si sarebbe potuto verificare con riferimento alla norma che prevedeva un criterio di giurisdizione

⁶² Cfr. BORRÁS A., *The 1999 Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments: Agreements and disagreements*, in POCAR F., HONORATI C., *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments*, cit., p. 51.

⁶³ U. S. Constitution, Amendment, <<http://constitutionus.com/#amendments>>. Cfr. In dottrina BRAND R. A., *Tort Jurisdiction in a Multilateral Convention. The Lessons of the Due Process Clause and the Brussels Convention*, in *Brook. J. Int'l L.*, vol. 24, n. 1, 1998, pp. 125-155; BRAND R. A., *Due Process, Jurisdiction and a Hague Judgments Convention*, in *U. Pitt. L. Rev.*, vol. 60, 1999, pp. 661-706; MAIER H. G., *A Hague Conference Judgments Convention and United States Courts: A Problem and a Possibility*, in *Alb. L. Rev.*, vol. 61, 1998, pp. 1209-1210.

⁶⁴ V. HCCH, Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001, Interim Text, art. 10, cit.

speciale per la materia contrattuale, come si evince dall'art. 6 della bozza stessa. Essa si basava infatti sul luogo di esecuzione del contratto, il quale non in tutti i casi avrebbe potuto rispondere al requisito del giusto processo. Trattandosi di un principio di rango costituzionale, tale barriera appare difficile da oltrepassare⁶⁵.

Dal punto di vista europeo, invece, un altro fattore che ha frenato i lavori della Conferenza in generale e del *Judgments Project* in particolare, è rappresentato dal già analizzato fenomeno della «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato⁶⁶. In quegli anni l'Unione era infatti focalizzata più sul piano interno che su quello esterno e anche all'interno della Conferenza tentava di imporre come modello la convenzione di Bruxelles, nella speranza che si potesse raggiungere un accordo su un testo molto simile a quest'ultima. Ciò non è stato tuttavia possibile, dal momento che le delegazioni extra-europee non erano pronte a conformarsi ai criteri giurisdizionali europei. Evidentemente, il sostrato politico, economico e culturale delle delegazioni partecipanti era troppo distante per poter accettare tale imposizione e le differenze tra i diversi sistemi nazionali complicava ancor di più – dal punto di vista tecnico – il raggiungimento di un accordo⁶⁷.

Nonostante le difficoltà riscontrate, sarebbe un errore considerare il lavoro della Conferenza come uno sforzo vano che ha generato un fallimento. In primo luogo, gran parte degli sforzi impiegati hanno gettato le basi per la negoziazione e l'adozione della convenzione sugli accordi di scelta del foro. In secondo luogo, la bozza elaborata è un primo risultato che testimonia l'esperienza vissuta, che ha

⁶⁵ In questo senso v. BORRÁS A., *The 1999 Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments: Agreements and disagreements*, in POCAR F., HONORATI C., *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments*, cit., p. 52.

⁶⁶ Cfr. *supra* par. 2.

⁶⁷ In questo senso v. CALLIÈS G. P., *Value Added Norms, Local Litigation, and Global Enforcement: Why the Brussels Philosophy failed in The Hague*, in *GLJ*, vol. 5, n. 12, 2004, pp. 1489-1498; MEHREN A. T. VON, *Drafting a Convention on International Jurisdiction and the Effects of Foreign Judgments Acceptable World-Wide: Can the Hague Conference Project Succeed?*, in *AJCL*, vol. 49, n. 2, 2001, p. 201; OESTREICHER Y., *"We're on a Road to Nowhere": Reasons for the Continuing Failure to Regulate Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*, in *Int'l Law.*, vol. 42, n. 1, 2008, p. 84.

consentito di raccogliere una serie di informazioni e di comprendere le problematiche sottese all'insuccesso⁶⁸, costituendo un punto da cui ripartire per un futuro progetto che è stato effettivamente realizzato e che costituisce l'oggetto del presente elaborato.

3.2. Un esito provvisorio: la convenzione sugli accordi di scelta del foro del 2005

Come accennato sopra, il Progetto della Conferenza dell'Aia sulla giurisdizione, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni, sebbene non abbia condotto all'adozione della convenzione, ha posto le basi per una convenzione dall'ambito di applicazione più circoscritto, ma di considerevole importanza nella prassi.

La convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro nelle controversie di natura commerciale⁶⁹ è, infatti, il primo importante risultato nato dall'insuccesso della convenzione globale sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle decisioni. Essa è stata elaborata a partire dal 2003 da un gruppo di esperti nominati dalla Conferenza per studiare le questioni fondamentali scaturite dalla negoziazione del *Judgments Project*, i quali hanno deciso di salvarne alcuni frutti. In particolare, essi hanno deciso di dar vita a una convenzione che disciplini gli accordi di scelta del foro, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate sugli stessi⁷⁰.

⁶⁸ Cfr. BRAND R., *The 1999 Preliminary Convention text on jurisdiction and judgments: a view from the United States*, in POCAR F., HONORATI C., *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments*, cit., pp. 28-29.

⁶⁹ HCCH, Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, <<https://assets.hcch.net/docs/510bc238-7318-47ed-9ed5-e0972510d98b.pdf>>. Traduzione italiana in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 133 del 29 maggio 2009, pp. 3-13.

⁷⁰ Sulla convenzione del 2005 v. in generale BEAUMONT P., *Hague Choice of Court Agreements Convention 2005: Background, Negotiations, Analysis and Current Status*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 5, n. 1, 2009, pp. 125-159; BRAND, R.A., HERRUP P. M., *The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements. Commentary and Documents*, Cambridge, 2008; BUCHER A., *La Convention de La Haye*

La convenzione è stata appoggiata fin da subito dagli Stati, i quali la percepivano come uno strumento analogo alla convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri⁷¹, convenzione di successo e largamente utilizzata nella prassi per la disciplina dei patti arbitrali e del riconoscimento dei lodi. Nonostante l'analogia tra la convenzione dell'Aia del 2005 e quella di New York del 1958 sia spesso valorizzata⁷², è opportuno operare le debite distinzioni, come ha rilevato autorevole dottrina⁷³.

In primo luogo, la Convenzione dell'Aia esclude un maggior numero di materie dal suo ambito di applicazione, rispetto a quelle escluse dalla convenzione di New York. Per esempio, questioni riguardanti l'*antitrust*, la validità delle decisioni societarie e i contratti per il trasporto di merci via mare rientrano nelle esclusioni elencate dall'art. 2 della convenzione dell'Aia, ma sono generalmente compromettibili in arbitrato⁷⁴.

In secondo luogo, la scelta di devolvere le controversie ad arbitri presenta alcuni vantaggi rispetto all'accordo che individua la giurisdizione di un giudice

sur les accords d'élection de for, in *Revue suisse de droit international et européen*, vol. 16, n 1, 2006, pp. 29-62; HARTLEY T. C., *Choice-of-court agreements under the European and international instruments: the revised Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Convention*, London, 2013; ID., *The Hague Choice-of-Court-Convention*, in *E. L. Rev.*, vol. 31, n. 3, 2006, pp. 414-424; SCHULZ A., *The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, in *Y. B. Priv. Int'l L.*, vol. 7, 2005, pp. 1-16.

⁷¹ Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 10 June 1958, in United Nations, *Treaty Series*, vol. 330, 1959, p. 3, <<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en>.

⁷² Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 19; AHMED M., BEAUMONT P., *Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on choice of court agreements and its relationship with the Brussels I recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT*, in *J. Priv. Int'l L.*, 2017, vol. 13, n. 2, p. 4; TEITZ L. E., *The Hague Choice of Court Convention: Validating Party Autonomy and Providing an Alternative to Arbitration*, in *AJCL*, vol. 53, n. 3, 2005, p. 548.

⁷³ V. GARNETT R., *The Hague Choice of Court Convention: Magnum Opus or Much Ado About Nothing?*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 5, 2009, pp. 171-173.

⁷⁴ *Ivi*, p. 171.

statale. Il primo concerne la fiducia e la qualità degli arbitri i quali, diversamente dai giudici statali, sono scelti dalle parti in ragione di specifiche competenze nel settore in cui è sorta la lite. Il secondo è rappresentato dalla rapidità e, conseguentemente, dalla definitività delle decisioni emesse, dal momento che i giudizi arbitrali sono generalmente più rapidi rispetto alla giustizia ordinaria e sono soggetti a un unico grado di impugnazione, per motivi estremamente ridotti. Infine, un altro importante vantaggio del giudizio arbitrale è rappresentato dalla riservatezza dei procedimenti arbitrali, che è tenuta in grande considerazione dagli imprenditori, i quali preferiscono non divulgare le pratiche e i segreti aziendali⁷⁵.

A fronte di questi vantaggi, il principale svantaggio di un giudizio arbitrale è rappresentato dai costi elevati, che lo rendono inadatto a liti di modesto valore. Ciò significa che, quando il valore della controversia è ridotto e le questioni giuridiche oggetto di causa non sono eccessivamente complesse, la scelta di un giudice statale può essere un'alternativa preferibile al giudizio arbitrale⁷⁶. In ogni caso, sebbene la possibilità per le parti di accordarsi sul foro competente costituisca un'opzione importante nelle relazioni commerciali, essa non è del tutto assimilabile alla scelta di ricorrere all'arbitrato ai sensi della convenzione di New York del 1958, sia perché l'ambito di applicazione materiale delle due convenzioni non è del tutto coincidente, sia perché la scelta dell'arbitro in luogo del giudice ordinario comporta i vantaggi appena evidenziati.

La convenzione del 2005 è stata definita come una delle più importanti innovazioni degli ultimi anni in materia di giurisdizione, dal momento che

⁷⁵ FRIEDLAND P., *2018 International Arbitration Survey. The Evolution of International Arbitration*, London, 2018, pp. 27-28, <<https://www.whitecase.com/publications/insight/2018-international-arbitration-survey-evolution-international-arbitration>>.

⁷⁶ In questo senso v. BRAND R.A., HERRUP P. M., *The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements*, cit., pp. 23-24.

garantisce la prevedibilità del foro nelle transazioni commerciali internazionali⁷⁷. L'inserimento di clausole di scelta del foro competente assume in effetti un'importanza particolare nei contratti internazionali, dove sono presenti elementi di incertezza. Con l'individuazione del giudice competente, si raggiungono in questo contesto due importanti obiettivi: anzitutto, come sopra accennato, si aumenta la prevedibilità delle decisioni e, in secondo luogo, è data la possibilità alle parti di esercitare la libertà di scelta, individuando il foro più appropriato alle proprie esigenze. Realizzando questi importantissimi obiettivi, la convenzione rende il giudizio ordinario davanti ai giudici statali una valida alternativa all'arbitrato⁷⁸, soprattutto in quei casi – cui si accennava in precedenza – ove le liti hanno un valore modesto.

L'ambito di applicazione della convenzione è piuttosto ristretto, e questa limitazione ha verosimilmente contribuito al raggiungimento del consenso in fase di negoziazione. Come previsto dall'art. 1, la convenzione si applica infatti esclusivamente agli accordi di scelta del foro che siano esclusivi, conclusi in materia civile e commerciale, nelle fattispecie internazionali.

La prima limitazione riguarda la natura degli accordi di scelta del foro, i quali devono essere esclusivi, e devono cioè attribuire la competenza giurisdizionale a uno o più giudici di uno Stato contraente, ad esclusione degli altri, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della convenzione, nella quale viene precisato che gli accordi si presumono esclusivi, a meno che le parti non li abbiano espressamente definiti non esclusivi.

⁷⁷ Cfr. HARTLEY T. C., *The European Union and the Systematic Dismantling of the Common Law of Conflict of Laws*, in *ICLQ*, vol. 54, n. 4, 2005, p. 817.

⁷⁸ In questo senso v. TEITZ L. E., *The Hague Choice of Court Convention: Validating Party Autonomy and Providing an Alternative to Arbitration*, cit., p. 556. L'autrice afferma infatti efficacemente che «it makes litigation a more viable alternative to arbitration because it ensures the enforcement of forum selection clauses just like the New York Convention guarantees the enforcement of arbitration clauses».

La scelta di limitare l'ambito di applicazione della convenzione agli accordi esclusivi è da ricercare nei problemi che si sarebbero altrimenti verificati nei casi di litispendenza⁷⁹. In particolare, la convenzione stabilisce all'art. 5 che il giudice scelto dalle parti sia quello competente a giudicare. Pertanto, se l'accordo di scelta del foro non fosse esclusivo, un altro giudice previamente adito potrebbe dichiararsi competente, vanificando così la portata dell'art. 5. Lo stesso non vale invece nel caso del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni dove – previo il rispetto di alcune condizioni richieste dalla stessa convenzione – è possibile estenderne le norme anche agli accordi non esclusivi, come previsto dall'art. 22.

Un'altra limitazione riguarda il campo di applicazione materiale della convenzione, che è circoscritto alla materia civile e commerciale. La nozione di materia civile e commerciale non è definita dalla convenzione, ma è da considerarsi una nozione autonoma, da interpretarsi alla luce delle disposizioni della convenzione stessa, le quali portano senz'altro a escludere il diritto pubblico e quello penale⁸⁰.

Vi sono tuttavia numerose materie escluse dall'ambito di applicazione materiale della convenzione, il cui elenco è contenuto nell'art. 2, molte delle quali rientrano nell'ambito della materia civile e commerciale, come i contratti di lavoro, quelli conclusi dai consumatori, lo stato e la capacità delle persone fisiche. L'elenco delle esclusioni comprende anche altre materie, che vanno dal diritto di famiglia e dal regime patrimoniale fra i coniugi, al fallimento e al trasporto di passeggeri e merci. Le ragioni di tali esclusioni sono per lo più da ricercare nella sensibilità degli interessi in gioco e nell'esistenza di specifici trattati che le disciplinano. Le materie escluse elencate dalla convenzione precludono l'applicabilità di quest'ultima, a meno che il giudice non sia chiamato a pronunciarsi su di esse in via incidentale, come illustrato nell'art. 2 par. 3 della convenzione stessa.

⁷⁹ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., pp. 28-29.

⁸⁰ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 29.

Per quanto riguarda la natura internazionale della fattispecie, è opportuno operare una distinzione a seconda che si applichino le norme sulla giurisdizione enunciate nel capo II o quelle sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al capo III.

Ai fini della giurisdizione, l'art. 1, paragrafo 2, fornisce una definizione in via negativa, nel senso che considera una fattispecie internazionale quando non sussistano due requisiti: (i) entrambe le parti risiedano nello stesso stato contraente e (ii) tutti gli elementi della controversia, oltre al loro rapporto, siano connessi solo a quello Stato, a prescindere dalla localizzazione del giudice scelto. In altre parole, la Convenzione troverà applicazione nei casi in cui le parti non siano residenti nel medesimo Stato oppure quando uno o più elementi della controversia (ad eccezione della sede del giudice) presentino un collegamento con un altro Stato.

Nel momento del riconoscimento e dell'esecuzione, invece, l'art. 1, paragrafo 3, definisce confini più ampi. Perché una fattispecie sia considerata internazionale – e quindi perché le norme della convenzione si applichino – è infatti sufficiente che la decisione da riconoscere ed eseguire sia straniera.

È tuttavia opportuno precisare che le regole relative alla giurisdizione e quelle relative al riconoscimento e all'esecuzione si riferiscono a momenti separati. Di conseguenza, come chiarito all'art. 8 della convenzione, la decisione può circolare liberamente, a prescindere dal titolo di giurisdizione in base al quale il giudice si è pronunciato, a patto che quest'ultimo sia quello indicato dalle parti nella clausola di scelta esclusiva⁸¹.

La disciplina della convenzione si muove lungo tre direttrici principali, le quali testimoniano il risultato di compromesso raggiunto per il coordinamento dei sistemi di *civil law* e di *common law*.

⁸¹ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 44.

In primo luogo, il giudice scelto dalle parti è tenuto a esercitare la giurisdizione attribuitagli, realizzandosi in questo modo il c.d. effetto di proroga della giurisdizione. Di conseguenza, il giudice prescelto non può spogliarsi della giurisdizione in forza della dottrina del *forum non conveniens*, e cioè affermando la miglior idoneità di un altro foro. Emerge, già in questa prima limitazione, il compromesso cui hanno dovuto cedere i Paesi di *common law*, e in particolar modo gli Stati Uniti, ove tradizionalmente il giudice considera la clausola di scelta del foro una delle diverse circostanze su cui fondare la propria decisione discrezionale circa l'esercizio o meno della giurisdizione⁸². La stessa norma delinea un unico limite sostanziale alla validità della clausola di scelta: quest'ultima viene meno nel caso in cui l'accordo operato dalle parti sia nullo secondo la legge del foro scelto⁸³.

Il secondo effetto fondamentale generato dalla clausola di scelta è quello di deroga alla giurisdizione. Pertanto, qualsiasi giudice diverso da quello prescelto deve astenersi dall'esercizio della propria competenza giurisdizionale, come previsto dall'art. 6 della convenzione⁸⁴. Resta tuttavia la possibilità per il giudice prescelto di non rispettare la volontà espressa dalle parti qualora si verificano le eccezioni tassativamente elencate alle diverse lettere dell'art. 6 della convenzione stessa. Si tratta, in particolare, dei casi in cui (i) la clausola di scelta sia nulla

⁸² Cfr. PAILLI G., *Commercio internazionale e giurisdizione consensuale: le "proposte" della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sulle clausole di scelta del foro*, in *Contr. Impr./Eur.*, n. 1, 2011, p. 207.

⁸³ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 39. Gli autori precisano che nella legge del foro rientrano anche le norme di conflitto del foro.

⁸⁴ Cfr. TALPIS J., KRNEVIC N., *The Hague Convention on Choice of Court Agreements of June 30, 2005: The elephant that gave birth to a mouse*, in *Sw. J. L. & Trade Americas*, vol. 13, n. 1, 2006, p. 21. Secondo gli autori l'art. 6 è la disposizione più importante della Convenzione, dal momento che «it addresses the situation which usually arises in practice, namely when courts, other than the one chosen, must refrain from taking jurisdiction».

secondo la *lex fori* del giudice prescelto⁸⁵; (ii) una parte non avesse la capacità di esercitare la scelta in base alla legge del giudice adito⁸⁶; (iii) l'osservanza della clausola sia manifestazione di una grave ingiustizia o sia contraria all'ordine pubblico del foro⁸⁷; (iv) l'accordo non possa essere eseguito per ragioni eccezionali sottratte al controllo delle parti⁸⁸ e (v) il giudice prescelto abbia deciso di non pronunciarsi sulla controversia⁸⁹.

Le norme che disciplinano la circolazione delle decisioni si applicano alle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati contraenti, designati attraverso un accordo esclusivo di scelta del foro. Non è richiesto che il giudice pronunciato sulla controversia abbia fondato la propria giurisdizione sulla base della convenzione, ma è sufficiente che il giudice richiesto la ritenga applicabile.

La decisione emessa dal giudice scelto dalle parti circola liberamente in ciascuno Stato aderente alla convenzione e viene riconosciuta ed eseguita solo se, rispettivamente, produce effetti e ha efficacia esecutiva nello Stato d'origine, come previsto dall'art. 8 della convenzione. Il riconoscimento e l'esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato richiesto, che deve agire celermente, come stabilito dall'art. 14 della convenzione stessa.

⁸⁵ La *ratio* della disposizione è quella di prevenire ipotesi di diniego di giustizia o di procedimenti paralleli, che potrebbero invece insorgere se il giudice prescelto e quello adito non dovessero valutare la validità della clausola di scelta sulla base della medesima legge. Cfr. THIELE C., *The Hague Convention on Choice-of-Court Agreements: Was It Worth the Effort?*, in GOTTSCHALK E. et al. (eds.), *Conflict of Laws in a Globalized World*, Cambridge, 2007, pp. 76-77.

⁸⁶ Nella legge del giudice adito rientrano anche le norme di conflitto di quello Stato. V. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 42. V. anche *Ibidem*, p. 39, nota 58.

⁸⁷ Sebbene nell'ordinamento italiano l'ordine pubblico comprenda anche le ipotesi di grave ingiustizia, in taluni ordinamenti quest'ultima si riferisce agli interessi di natura individuale, mentre l'ordine pubblico tutela interessi di carattere pubblicistico. In questo senso v. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 43.

⁸⁸ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 43, ove viene fatto l'esempio di una guerra nello Stato del giudice prescelto che impedisce a quest'ultimo di esercitare la propria funzione giurisdizionale.

⁸⁹ Quest'ultima disposizione, residuale, impedisce che possano realizzarsi delle ipotesi di diniego di giustizia.

Il giudice *ad quem* può negare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in presenza dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione, elencati tassativamente agli artt. 8 e 9. Alcuni motivi elencati all'art. 9, in particolare, riprendono quelli elencati dall'art. 6, e cioè i casi in cui il giudice prescelto può rifiutarsi di decidere il caso. Si tratta della nullità dell'accordo secondo la legge del giudice prescelto, dell'assenza della capacità delle parti e della manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico, anche processuale. La domanda di riconoscimento o esecuzione può essere rifiutata anche nelle ipotesi di vizi della notifica dell'atto introduttivo del procedimento o di un atto ad esso equivalente, come previsto dall'art. 9, lett. c) i) e ii). Più nello specifico, i vizi comprendono da un lato l'ipotesi in cui l'atto non sia stato notificato al convenuto in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese e, dall'altro, il caso in cui la notifica sia effettuata in violazione dei principi fondamentali dello Stato richiesto in materia di notificazione degli atti. Inoltre, la domanda di riconoscimento o esecuzione può essere rifiutata nel caso di frode nel merito e di frode processuale, ove per frode processuale s'intende sia l'accordo della parte con il giudice sia l'abuso processuale, inteso come utilizzo degli strumenti processuali in modo scorretto, per un fine diverso da quello cui sono preordinati. Quest'ultima potrebbe rientrare nell'ordine pubblico secondo alcuni ordinamenti, ma non in tutti⁹⁰.

Un ulteriore motivo di diniego risiede nel contrasto tra la decisione di cui viene richiesto il riconoscimento e l'esecuzione e un'altra resa tra le stesse parti, sia essa resa dal giudice dello Stato richiesto, sia essa resa da un altro giudice. Nella prima ipotesi, prevista dall'art. 9, lett. f), la decisione contrastante prevale in ogni caso, a prescindere che sia precedente o successiva a quella resa in forza dell'accordo di scelta del foro. L'unico requisito che deve essere soddisfatto è quello che le parti siano le medesime. Nella seconda ipotesi, contemplata dall'art.

⁹⁰ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., pp. 48-49 e nota 228.

9, lett. g), in cui entrambe le decisioni sono pronunciate da giudici stranieri, per poter negare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione emessa a seguito di accordo, quest'ultima deve essere successiva a quella contrastante che soddisfi i requisiti di riconoscimento dello Stato richiesto. Inoltre, oltre al requisito della coincidenza delle parti, è richiesto che anche il procedimento abbia lo stesso oggetto e lo stesso titolo.

Un ultimo caso previsto per il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione riguarda le decisioni che si fondano su questioni preliminari escluse dall'ambito di applicazione della convenzione, come espresso nell'art. 10 (2). Se, da un lato, le questioni preliminari non possono circolare, dall'altro le decisioni che si basano su di esse sono soggette a un regime circolatorio più debole. Queste ultime possono quindi non essere riconosciute ed eseguite in tutti i casi in cui il giudice richiesto si sarebbe espresso in maniera diversa sulla questione preliminare⁹¹.

La convenzione è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° ottobre 2015 e si applica oggi nei rapporti tra Unione europea, Messico, Singapore, Montenegro e Danimarca⁹². Altri Stati si sono per il momento limitati alla firma della convenzione⁹³ e si auspica che le adesioni a livello internazionale crescano.

In conclusione, soffermando lo sguardo sulla convenzione dell'Aia con riferimento agli accordi di scelta del foro, il mancato consenso sul *Judgments Project* non appare più come un mero fallimento. Al contrario, esso rappresenta il punto di partenza per due apprezzabili strumenti: la convenzione del 2005, importante strumento di diritto processuale civile internazionale che agevola le

⁹¹ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 50.

⁹² Cfr. tabella delle adesioni sul sito della Conferenza: <<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98>>.

⁹³ È il caso, per esempio, degli Stati Uniti e della Cina. Cfr. LOKEN K., TROBOFF P.D., *U.S. Implementation of the 2005 Hague Convention on Choice-of-Court Agreements*, in *Proceedings of the annual meeting*, vol. 103, 2009, pp. 393-396; TU G., *The Hague Choice of Court Convention – A Chinese Perspective*, in *AJCL*, vol. 55, 2007, p. 347-365.

relazioni commerciali⁹⁴, e il nuovo progetto sul riconoscimento delle decisioni, oggi in fase di finalizzazione.

4. La ripresa dei lavori sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni a livello globale

Dopo quasi vent'anni dall'insuccesso del progetto di una convenzione globale sulla giurisdizione, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il *Judgments Project* è tornato sul tavolo di lavoro della Conferenza. Se all'epoca i tempi non erano maturi per un progetto tanto ambizioso, lo sviluppo delle relazioni internazionali degli ultimi decenni ha portato a un suo ripensamento⁹⁵. Così, nel 2010, l'Ufficio permanente ha invitato il Consiglio a proseguire con la negoziazione del *Judgments Project*⁹⁶ e quest'ultimo ha deciso di riprendere i lavori non appena fosse entrata in vigore la convenzione sugli accordi di scelta del foro⁹⁷. Già l'anno successivo, prima che la convenzione del 2005 entrasse in vigore, il *Permanent Bureau* ha proposto al Consiglio – che ha accettato⁹⁸ – di nominare un gruppo di esperti al fine di studiare la realizzabilità di

⁹⁴ Cfr. SCHULZ A., *The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 2, n. 2, 2006, p. 269. L'autore in particolare afferma che «(...) what initially seemed to be a small step as compared to the more ambitious general Convention, may soon become a major milestone of international civil procedure».

⁹⁵ I documenti relativi alla ripresa dei lavori sul *Judgments Project* dal 2010 al 2015 sono reperibili sul sito della Conferenza, al seguente indirizzo: <<https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/recent-developments>>.

⁹⁶ V. HCCH, Continuation of the Judgments Project, Prel. Doc. No 14 of February 2010, <<https://assets.hcch.net/docs/cd5f79f4-d710-44a1-a266-af0e73a6ffb4.pdf>>.

⁹⁷ V. HCCH, Conclusions and Recommendations adopted by the Council (5-7 April 2010), <<https://assets.hcch.net/docs/910669ed-7210-4873-948c-2b414ce7c07a.pdf>>.

⁹⁸ V. HCCH, Conclusions and Recommendations adopted by the Council (5-7 April 2011), par. 15, <<https://assets.hcch.net/docs/6927488c-4415-4659-a2f0-e748fbc0a3f0.pdf>>; HCCH, Ongoing work

un nuovo progetto su scala globale, alla luce degli sviluppi della prassi internazionale⁹⁹. Il gruppo di esperti nominato ha affermato anzitutto che il progetto risponde a necessità pratiche, dal momento che non esistono strumenti internazionali che disciplinino il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni¹⁰⁰. Il Consiglio ha deciso pertanto di proseguire nella negoziazione del progetto, istituendo un gruppo di lavoro che si è riunito con cadenza regolare per delineare l'architettura della futura convenzione¹⁰¹. Tra il 2013 e il 2015 il gruppo di lavoro appositamente nominato si è riunito in cinque incontri, all'esito dei quali ha redatto una bozza di convenzione che ha trasmesso al Consiglio, con la richiesta di chiedere una valutazione a una Commissione speciale¹⁰², avallata dal *Permanent Bureau*¹⁰³. Il Consiglio ha quindi istituito una Commissione speciale¹⁰⁴ con il compito di predisporre la bozza della convenzione¹⁰⁵. La Commissione speciale si è incontrata quattro volte tra il 2016 e il 2018, producendo rispettivamente quattro bozze di

on international litigation and possible continuation of the Judgments Project, Prel. Doc. No 5 of March 2012, <<https://assets.hcch.net/docs/72621f09-eae2-4a79-8c0d-a147d681ceab.pdf>>.

⁹⁹ V. HCCH, Review of the Activities of the Conference in regard to the Convention on Choice of Court Agreements, Prel. Doc. No 12 of March 2011, <<https://assets.hcch.net/docs/02c30949-6eee-44e0-80fe-a7fda8c3ce8d.pdf>>.

¹⁰⁰ V. HCCH, Conclusions and Recommendations of the Expert Group on Cross-border Litigation in Civil and Commercial Matters, Work. Doc. No 2 (17-20 April 2012), <<https://assets.hcch.net/docs/0e110725-5eef-429c-9fe3-24d8d4e7e87a.pdf>>; HCCH, Background Note drawn up by the Permanent Bureau, March 2012, <<https://assets.hcch.net/docs/d2355e5c-fd79-4366-9caa-8a434367ba84.pdf>>.

¹⁰¹ HCCH, Conclusions and Recommendations adopted by the Council (17-20 April 2012), parr. 16-19, <<https://assets.hcch.net/docs/8c32ee93-e150-4575-aad1-88ea8787f872.pdf>>.

¹⁰² HCCH, Report of the fifth meeting of the Working Group on the Judgments Project and proposed draft text resulting from the meeting, Prel. Doc. No 7A of November 2015, <<https://assets.hcch.net/docs/06811e9c-dddf-4619-81af-71e8836c8d3e.pdf>>.

¹⁰³ HCCH, Ongoing work in the area of judgments, Prel. Doc. No 7B of January 2016, <<https://assets.hcch.net/docs/10f2d584-0f51-424b-8140-3dab5bb3d2c9.pdf>>.

¹⁰⁴ I documenti relativi ai lavori della Commissione Speciale sono reperibili sul sito della Conferenza, al seguente indirizzo: <<https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/special-commission1>>.

¹⁰⁵ HCCH, Conclusions and Recommendations adopted by the Council (15-17 March 2016), <<https://assets.hcch.net/docs/679bd42c-f974-461a-8e1a-31e1b51eda10.pdf>>.

convenzione, l'ultima delle quali – risalente a maggio 2018¹⁰⁶ – verrà auspicabilmente adottata nel corso della ventiduesima Sessione diplomatica che si terrà fra il 18 giugno e il 2 luglio 2019, come recentemente annunciato nel sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato¹⁰⁷.

Il Progetto di convenzione sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni è uno strumento di cooperazione giudiziaria che si propone di promuovere il commercio internazionale e gli investimenti, riducendo gli ostacoli per le persone fisiche e giuridiche nelle operazioni transnazionali. Essa mira quindi a facilitare l'accesso alla giustizia, comportando una diminuzione dei costi e dei rischi associati alle transazioni internazionali¹⁰⁸.

Per perseguire tali obiettivi, la Commissione speciale – così come il gruppo di esperti e il gruppo di lavoro che hanno lavorato sul progetto a partire dal 2011 – hanno deciso di adottare un approccio meno ambizioso rispetto a quello seguito con il progetto fallito nel '99, dando vita non a una convenzione mista, bensì a una convenzione semplice. Il Progetto redatto dalla Commissione speciale non disciplina quindi la giurisdizione in via diretta, ma regola solamente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, prevedendo dei c.d. «*jurisdictional filters*», ossia una serie di requisiti indiretti di giurisdizione, in presenza dei quali

¹⁰⁶ HCCH, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Twenty-Second Session (18 June – 2 July 2019), Draft Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters, prepared by the Special Commission of May 2018, riprodotta in appendice, nel proseguito «Progetto», <<https://assets.hcch.net/docs/9faf15e1-9c36-4e57-8d56-12a7d895faac.pdf>>.

La documentazione completa relativa agli incontri della Commissione Speciale può essere reperita al seguente indirizzo: <<https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments/special-commission>>.

¹⁰⁷ V. 22nd Diplomatic Session, Adoption of the 2019 HCCH Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial matters <<https://www.hcch.net/de/projects/legislative-projects/judgments/22nd-diplomatic-session>>.

¹⁰⁸ V. HCCH, Overview of the Judgments Project, 2017, <<https://assets.hcch.net/docs/905df382-c6e0-427b-a5e9-b8cfc471b575.pdf>>.

una decisione è idonea per il riconoscimento e per l'esecuzione ai sensi della stessa convenzione.

5. Le nuove prospettive di cooperazione internazionale e il ruolo della Conferenza

Come è emerso dai paragrafi precedenti, la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ha attraversato periodi di maggiore crescita e sviluppo ed altri in cui i suoi lavori hanno subito un rallentamento. Questi ultimi, in particolare, si sono presentati in concomitanza con il fenomeno della «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato, quando l'Unione europea ha assunto la competenza per l'adozione degli atti di diritto internazionale privato e si è focalizzata più sul piano interno che su quello esterno, nel tentativo di proporre anche in sede di Conferenza il modello di successo sperimentato in ambito europeo con la convenzione di Bruxelles del 1968¹⁰⁹.

La Conferenza dell'Aia è oggi impegnata, in un'ottica di cooperazione sinergica tra i diversi Stati coinvolti, nella negoziazione del c.d. *Judgments Project*, la cui adozione è prevista nell'estate del 2019¹¹⁰. Esso rappresenta uno strumento di cooperazione in materia giudiziaria unico su scala globale, come più volte accennato e costituisce, inoltre, un valido strumento nell'ottica dei rapporti tra Regno Unito e Unione europea a seguito della «Brexit». Come noto, infatti, il referendum consultivo del giugno 2016 sulla permanenza o meno del Regno Unito nell'Unione europea ha registrato il 51,9% di «leave»¹¹¹. Nonostante il referendum

¹⁰⁹ Sul punto cfr. *supra*, par. 2.

¹¹⁰ V. 22nd Diplomatic Session, cit.

¹¹¹ L'alternativa tra «leave» e «remain» è stata lasciata agli elettori britannici in risposta al quesito: «Should the United Kingdom remain a member of the European Union, or leave the European Union?». Per i particolari sul voto v.

avesse carattere consultivo, il governo del Regno Unito ha deciso di attivare la procedura di recesso prevista dall'art. 50 TUE, introdotta con il Trattato di Lisbona¹¹².

Gli effetti della «Brexit» coinvolgono direttamente il diritto dell'Unione europea¹¹³ e generano ripercussioni in moltissimi settori¹¹⁴. Nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile tra Regno Unito e Unione europea, la questione si pone in particolare perché, quando il Regno Unito diverrà uno Stato terzo, il diritto dell'Unione europea non potrà più regolare i rapporti tra di esso e l'Unione europea in tutti quei casi in cui verrà richiesta per la sua applicazione la condizione di Stato membro¹¹⁵. Di conseguenza, una volta che la procedura del

<https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results>. Per uno sguardo critico sullo svolgimento del referendum, ove si evidenzia – tra le altre cose – l'esclusione dal diritto di voto dei cittadini del Regno Unito residenti in altri Stati membri, v. LAZOWSKI A., *Brexit Referendum: Beginning of the End or Just a Turning Point?*, in *Eur. Papers*, vol. 1, n. 2, 2016, pp. 377-381, disponibile al seguente indirizzo <http://europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_eJ_2016_2_2_Editorial.pdf>.

¹¹² Ai sensi dell'art. 50 TUE, ciascuno Stato membro può «decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione», notificandone l'intenzione al Consiglio europeo. L'UE negozia quindi un accordo con lo Stato uscente, definendone le condizioni e, in assenza di accordo, i Trattati cesseranno di applicarsi a tale Stato decorsi due anni dalla notifica del recesso. Per un commento sull'art. 50 TUE v. VELLANO M., Art. 50, in POCAR F., BARUFFI M. C., *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, cit., pp. 150-152.

¹¹³ Per un'approfondita analisi del fenomeno della «Brexit» nell'ambito del diritto dell'Unione europea v. MARIANI P., *Lasciare l'Unione Europea. Riflessioni giuridiche sul recesso nei giorni di Brexit*, Milano, 2018.

¹¹⁴ A titolo di esempio, per gli effetti della «Brexit» sulla libera circolazione dei lavoratori v. CASTELLANETA M., *La libera circolazione dei lavoratori ai tempi della Brexit: spunti di riflessione sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea*, in TRIGGIANI E., CHERUBINI F., INGRAVALLO I. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, vol. 2, Bari, 2017, pp. 705-714. Per uno sguardo sugli effetti della «Brexit» in altri settori del diritto dell'Unione europea v. BARUFFI M. C., ORTINO M. (a cura di), *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, Bari, 2018.

¹¹⁵ Sui criteri di applicabilità del diritto internazionale privato dell'Unione europea v. BENEDETTELLI M.V., *Connecting factors, principles of coordination between conflict systems, criteria of applicability: three different notions for a «European Community private international law»*, in *Dir. Unione eur.*, n. 3, 2005, pp. 421-440. Più in generale, sugli effetti della «Brexit» nel diritto internazionale privato si vedano BERTOLI P., *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. 53, n. 3, 2017, pp. 599-632; CONSOLO C., STELLA M., *L'influenza di Brexit, a breve e a medio termine, sulla litigation in materia civile e commerciale*

recesso sarà completata, il Regno Unito dovrà negoziare le future relazioni con l'Unione europea¹¹⁶.

Il governo del Regno Unito ha manifestato l'intenzione di preservare l'*acquis* comunitario, recependo il diritto dell'Unione europea nel proprio ordinamento¹¹⁷. Una simile intenzione riflette gli interessi – anzitutto economici – del Regno Unito, la cui giurisdizione viene spesso scelta dagli operatori dei settori dell'economia e della finanza per le note caratteristiche di efficienza, serietà e speditezza, sul presupposto che le decisioni pronunciate dai giudici britannici circolano liberamente in forza del regolamento Bruxelles I *bis*¹¹⁸. Tale manifestazione di volontà politica incontra tuttavia dei limiti dal punto di vista normativo, che potrebbero non assicurarne un'efficace realizzazione in concreto. Infatti, anche se il Regno Unito uniformasse in via unilaterale il proprio ordinamento a quello dell'Unione, quest'ultimo rimarrebbe comunque un ordinamento esterno, che non si applicherebbe *ex se* nei rapporti con il Regno Unito. In altre parole, si raggiungerebbe in questo modo un'armonizzazione degli ordinamenti britannico ed europeo, i quali rimarrebbero due sistemi distinti e separati, che necessitano pertanto di ulteriori accordi per regolare i reciproci rapporti.

nel legal hub londinese, ultimo baluardo dell'Impero, in *Int'l Lis*, vol. 14, n. 2, 2016, pp. 57-61; DICKINSON A., *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 12, n. 2, 2016, pp. 195-210; MASTERS QC. S., MCRAE B., *What does Brexit mean for the Brussels Regime?*, in *J. Int'l Arb.*, n. 33, 2016, pp. 483-499.

¹¹⁶ Si tratta di un accordo successivo rispetto a quello relativo al recesso previsto dall'art. 50 TUE. Sulla natura e le caratteristiche dei due accordi v. POCAR F., *Recesso dopo Brexit, si cerca un equilibrio tra diversi interessi*, in *Guida dir.*, n. 31, 2016, pp. 10-12.

¹¹⁷ Cfr. *The government's negotiating objectives for exiting the EU: Prime Minister speech Theresa May*, 17 January 2017, disponibile al seguente indirizzo: <<https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech>>.

¹¹⁸ Cfr. POCAR F., *Verso una brexit anche della cooperazione giudiziaria con il Regno Unito?*, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, cit., p. 745. L'autore evidenzia inoltre come l'interesse del Regno Unito si contrapponga a quello dell'Unione europea, ove vi è piuttosto «un interesse ad approfittare del Brexit per aprire un regime di concorrenza con la giurisdizione inglese di cui la Commissione europea non potrà non tenere conto nel negoziato con il Regno Unito».

Ciò detto, la difficoltà di applicare gli strumenti normativi dell'Unione europea al Regno Unito non preclude altre forme di cooperazione giudiziaria in materia civile.

Un'ipotesi ambiziosa, avanzata nel dibattito post «Brexit», è quella della creazione di un accordo bilaterale tra Unione europea e Regno Unito, che disciplini tutti gli aspetti rilevanti per risolvere il contenzioso transfrontaliero e che si applichi parallelamente agli strumenti normativi esistenti¹¹⁹. Non solo la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni quindi, ma anche la notifica degli atti processuali e le questioni familiari, quali il divorzio e gli alimenti¹²⁰. Si tratta senz'altro di un'ipotesi condivisibile, la quale, tuttavia, richiederà probabilmente delle tempistiche di maturazione e negoziazione lunghe¹²¹ e non potrà prescindere dai meccanismi di cooperazione già in vigore o in fase avanzata di negoziazione.

A tal proposito, una sede opportuna per regolare i futuri rapporti tra Regno Unito e Unione europea potrebbe essere proprio la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato¹²². Tra le convenzioni elaborate dalla Conferenza, assume rilievo per la materia civile e commerciale la convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro che – essendo stata ratificata dall'Unione europea – è

¹¹⁹ In questo senso v. HESS B., *The Unsuitability of the Lugano Convention (2007) to Serve as a Bridge Between the UK and the EU after Brexit*, in *MPILux Research Paper Series*, n. 2, 2018, pp. 8-9; RUHL G., *Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters After Brexit: Which Way Forward?*, in *ICLQ*, vol. 67, n. 1, 2018, pp. 121-123.

¹²⁰ HESS B., *The Unsuitability of the Lugano Convention (2007) to Serve as a Bridge Between the UK and the EU after Brexit*, cit., pp. 8-9.

¹²¹ V. RUHL G., *Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters After Brexit: Which Way Forward?*, cit., p. 122. L'autrice afferma correttamente in proposito che: «[c]onsidering how many years it took to negotiate the existing EU instruments and considering that judicial cooperation will not be the top priority during the upcoming negotiations, it is unlikely that any such treaty could be signed and enter into force on the day of Brexit».

¹²² Diversi autori valorizzano il ruolo della Conferenza dell'Aia e delle convenzioni da essa adottate. V., tra gli altri, FITCHEN J., *The PIL Consequences of Brexit*, in *NIPR*, n. 3, 2017, pp. 428-430; LEIN E., *Unchartered Territory? A few Thoughts on Private International Law post Brexit*, in *Y. B. Priv. Int'l L.*, vol. 2017, 2016, p. 40; RUHL G., *Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters After Brexit: Which Way Forward?*, cit., pp. 127-128.

attualmente in vigore nel Regno Unito. A differenza della convenzione di Lugano, quella dell'Aia non richiede particolari requisiti per farne parte, in quanto, come enunciato nell'art. 27, è possibile accedervi tutti gli Stati. Vi sono altri vantaggi pratici da non trascurare: da un lato, la convenzione dell'Aia del 2005 è già in vigore nel Regno Unito¹²³, che ne conosce il regime giuridico; dall'altro, come previsto dall'art. 31 (2) (a) della convenzione, i tempi per la sua entrata in vigore nei nuovi Stati che vi aderiscono – e quindi per il Regno Unito, quando non sarà più vincolato alla convenzione in quanto Stato membro dell'Unione – sono assai ridotti poiché essa entra in vigore «il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione». I principali limiti della convenzione dell'Aia del 2005 sono il suo ambito di applicazione limitato e il ristretto numero di Stati contraenti, ma si auspica che il numero di consensi aumenti negli anni a venire.

È opportuno sottolineare, tuttavia, che la convenzione del 2005 rappresenta da un lato un esito provvisorio del *Judgments Project* del 1999¹²⁴ e, dall'altro, il punto di partenza per il progetto di convenzione sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni che la Conferenza sta oggi portando a compimento. Quest'ultima, che sarà verosimilmente adottata dalla Conferenza diplomatica entro la fine del 2019, fungerà da complemento alla convenzione del 2005 e introdurrà dei meccanismi di riconoscimento delle decisioni per molti versi simili a quelli della convenzione di Bruxelles del 1968. Una volta che la convenzione verrà adottata, non v'è quindi ragione di ritenere che l'Unione non proceda alla sua ratifica, dal momento che ha partecipato ai negoziati in prima linea, spingendo per l'adozione di soluzioni spesso analoghe a quelle del sistema di Bruxelles. Se anche il Regno Unito, dopo il recesso, provvederà alla ratifica, la convenzione dell'Aia sul

¹²³ Si ricordi che, ai sensi dell'art. 216, par. 2 TFUE, «[g]li accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri».

¹²⁴ Cfr. *supra*, par. 3.2.

riconoscimento delle decisioni potrebbe divenire uno strumento prezioso per colmare, almeno parzialmente, il vuoto normativo lasciato dalla mancata applicazione del sistema di Bruxelles¹²⁵.

¹²⁵ In questo senso v. FITCHEN J., *The PIL Consequences of Brexit*, cit., p. 430; POESEN M., *EU-UK Civil Judicial Cooperation and Private International Law after Brexit*, 21 December 2017, disponibile al seguente indirizzo: <<http://www.europeanfutures.ed.ac.uk/article-5722>>.

Capitolo II

L'architettura generale del Progetto

SOMMARIO: 1. Le convenzioni sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere – 1.1. Competenza giurisdizionale diretta e indiretta – 1.2. I modelli di convenzione semplice, doppia e mista – 1.3. La scelta di una convenzione semplice – 2. La struttura generale del Progetto dell'Aia – 2.1. L'ambito di applicazione materiale – 2.2. (segue) L'esclusione della diffamazione – 2.3. (segue) L'esclusione della *privacy* – 2.4. (segue) La nozione di decisione e l'esclusione delle misure provvisorie – 2.5. La non esclusività – 3. Il mutuo riconoscimento delle decisioni – 3.1. Fiducia reciproca e mutuo riconoscimento nell'Unione europea: dal mercato interno allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – 3.2. Il mutuo riconoscimento delle decisioni: la pietra angolare dello spazio giudiziario europeo – 3.3. – Cenni sul meccanismo statunitense di riconoscimento delle decisioni – 3.4. Il mutuo riconoscimento a livello globale: quale fondamento giuridico-politico? – 3.5. La reciprocità come condizione per il riconoscimento delle decisioni straniere – 3.6. Il divieto di riesame nel merito della decisione del giudice d'origine.

1. Le convenzioni sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere

Affinché le decisioni straniere circolino al di fuori dell'ambito territoriale in cui sono state pronunciate, si rende necessario uno strumento giuridico di cooperazione in materia giudiziaria che disciplini le modalità di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni stesse.

Le convenzioni sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere possono essere multilaterali, aperte alla ratifica di più Stati, oppure bilaterali, e quindi stipulate tra due Stati contraenti. Gli accordi bilaterali sono numerosi nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni e sono solitamente strumenti dedicati all'assistenza giudiziaria quale, per esempio, la convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza in materia civile, commerciale e penale, al

riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali, nonché all'estradizione¹.

In questa sede l'attenzione sarà rivolta alle convenzioni multilaterali e alla loro struttura. A tal riguardo, nella fase di negoziazione di una convenzione internazionale multilaterale nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, una scelta fondamentale da operare riguarda le modalità con cui vengono regolate la giurisdizione da un lato e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni dall'altro. Come si vedrà nei paragrafi che seguono, la scelta di regolare la giurisdizione in via diretta piuttosto che indiretta condiziona la scelta della struttura da attribuire alla convenzione stessa.

1.1. Competenza giurisdizionale diretta e indiretta

Le convenzioni sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere, sebbene in misura variabile, impattano necessariamente su un altro aspetto fondamentale di diritto internazionale privato di carattere processuale, ossia la giurisdizione. Con riferimento a quest'ultima, è tuttavia opportuno distinguere tra la determinazione della competenza indiretta e l'individuazione del perimetro della giurisdizione diretta dei giudici dei singoli Stati contraenti.

La maggioranza delle convenzioni in materia di efficacia delle decisioni straniere, siano esse multilaterali o bilaterali, non disciplinano la giurisdizione in via diretta, bensì in via indiretta. In esse la regolamentazione della giurisdizione è infatti funzionale all'efficacia delle decisioni emesse da ciascuno Stato contraente

¹ V. L. 28 gennaio 1971 n. 267 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967, in *Gazz. uff.*, n. 128 del 21 maggio 1971.

negli altri Stati contraenti, senza che essa incida direttamente sulla giurisdizione dei giudici dei singoli Stati contraenti².

Più raramente, le convenzioni sulle sentenze straniere regolano sia la competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati contraenti sia l'efficacia delle decisioni straniere. In questi casi si parla di convenzioni doppie, come si vedrà nel paragrafo che segue, i cui esempi principali sono da rinvenirsi nella convenzione di Bruxelles del 1968 e nella gemella convenzione di Lugano del 1988, ove la giurisdizione dei singoli Stati contraenti coincide con la loro giurisdizione internazionale.

1.2. I modelli di convenzione semplice, doppia e mista

Si possono distinguere tre modelli di convenzioni multilaterali, che differiscono tra loro per la struttura e riflettono diversi livelli di integrazione. Si tratta delle convenzioni semplici, doppie e miste³.

La convenzione semplice disciplina esclusivamente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. La competenza giurisdizionale viene presa in considerazione solo in via indiretta, con la previsione di requisiti che la decisione deve soddisfare per poter essere riconosciuta ed eseguita in uno Stato diverso da quello in cui è stata pronunciata. In altre parole, le norme in materia di giurisdizione si limitano a individuare i titoli di giurisdizione – e quindi gli elementi ritenuti significativi per individuare il giudice competente – che devono essere

² Sulla questione della competenza diretta e indiretta cfr. POCAR F., *Giurisdizione ed esecuzione delle sentenze. Introduzione*, in POCAR F. et al. (a cura di), *Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, 3^a ed., Milano, 1999, p.1147-1153.

³ Relativamente ai tipi di convenzioni sulla giurisdizione e la circolazione delle sentenze straniere, si veda l'efficace schema di PETER D. TROBOFF riportato in calce al saggio di MEHREN A. T. VON, *Enforcing Judgments Abroad: Reflections on the Design of Recognition Conventions*, in *Brook. J. Int'l L.*, vol. 24, n. 1, 1998, pp. 17-29.

rispettati dalla decisione perché essa possa essere riconosciuta nell'ordinamento del foro.

Tale modello produce due riflessi sul piano interno. In primo luogo, gli Stati rimangono liberi di disciplinare l'ampiezza del potere giurisdizionale dei propri giudici.⁴ In secondo luogo, i giudici chiamati a riconoscere ed eseguire una sentenza straniera emessa sulla base di criteri giurisdizionali non contemplati dalla convenzione hanno il potere discrezionale di decidere se accordare o meno il riconoscimento e l'esecuzione alla stessa, sulla base del diritto interno⁵.

La convenzione semplice è il modello più indicato nelle ipotesi in cui i potenziali Stati aderenti afferiscano a tradizioni giuridiche molto diverse, non siano integrati a livello economico-politico e prevedano regimi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni significativamente diversi tra loro⁶. In questi casi, una convenzione semplice appare particolarmente adatta in quanto, non richiedendo l'accordo sui criteri giurisdizionali in via diretta, agevola il raggiungimento del consenso tra i partecipanti. Questi ultimi, infatti, non avvertono interferenze eccessive nella loro sfera di sovranità e accettano con più facilità uno strumento sovranazionale che regolamenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere⁷.

⁴ Cfr. LUZZATTO R., *Competenza giurisdizionale o diretta e competenza internazionale o indiretta nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. 5, n. 1, 1969, pp. 66-71.

⁵ FASTIFF E. B., *The Proposed Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Civil Commercial Judgments: A Solution to Butch Reynolds's Jurisdiction and Enforcement Problems*, in *Corn. Int'l L. J.*, vol. 28, n. 2, 1995, p. 477.

⁶ In questo senso v. MEHREN A. T. VON, *Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law. A Comparative Study of the Doctrine, Policies and Practice of Common – and Civil-Law System. General Course on Private International Law* (1996), Leiden, 2003, p. 406.

⁷ Cfr. OESTREICHER Y., *The Rise and Fall of the "Mixed" and "Double" Convention Models regarding Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*, in *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, vol. 6, n. 2, 2007, p. 352.

Un esempio di convenzione semplice è la convenzione dell'Aia del 1971 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁸, la quale contiene dei criteri indiretti di giurisdizione funzionali al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. Tuttavia, la convenzione del 1971 non è mai entrata in funzione a causa della mancata conclusione da parte degli Stati aderenti degli accordi complementari di cui all'art. 21 della convenzione stessa⁹.

Al polo diametralmente opposto vi è il modello di convenzione doppia, che disciplina sia la competenza giurisdizionale in via diretta dei giudici degli Stati aderenti sia il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse da tali giudici.

A differenza della convenzione semplice, quella doppia è da preferire quando gli ordinamenti giuridici interessati condividono tradizioni giuridiche simili o nei casi in cui vi siano motivazioni politiche ed economiche abbastanza forti da superare le rispettive differenze¹⁰.

Non a caso, il principale esempio di trattato doppio¹¹ è rappresentato dalla convenzione di Bruxelles del 1968¹², conclusa dall'allora Comunità europea per disciplinare la competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni tra gli Stati membri.

⁸ HCCH, 16. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (concluded 1 February 1971), <<https://assets.hcch.net/docs/bacf7323-9337-48df-9b9a-ef33e62b43be.pdf>>.

⁹ Cfr. sul punto capitolo I, par. 3.

¹⁰ Cfr. MEHREN A. T. VON, *Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law*, cit., p. 406.

¹¹ È opportuno precisare, tuttavia, che la convenzione di Bruxelles non è una convenzione doppia pura, in quanto disciplina la competenza giurisdizionale solo nei casi in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro. Sarebbe, al contrario, uno strumento doppio puro se contenesse norme giurisdizionali applicabili anche alle ipotesi in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo. Sul punto cfr. MEHREN A. T. VON, *Enforcing Judgments Abroad: Reflections on the Design of Recognition Conventions*, cit., pp. 20-23.

¹² Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in Gazz. Uff. Com. eur., n. C 27 del 26.1.1968, 1-27. Sul carattere doppio della convenzione di Bruxelles cfr. POCAR F., *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1995, p. 3 ss.

La convenzione di Bruxelles non è quindi uno strumento universale, bensì regionale. Ed è probabilmente per questo motivo che ha raggiunto, nel 1968, un livello di armonizzazione superiore rispetto a qualsiasi altro trattato internazionale stipulato in materia. I Paesi sottoscrittori all'epoca, ossia Italia, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, godevano infatti di ordinamenti già parzialmente armonizzati tra loro, anzitutto per ragioni di tipo storico e culturale.

Un ulteriore vantaggio correlato al carattere regionale della convenzione riguarda l'interpretazione e l'applicazione della stessa, le quali sono garantite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, mediante apposito protocollo¹³. Sebbene a livello globale appaia più difficile garantire l'interpretazione uniforme delle norme della futura Convenzione, considerata l'assenza di una Corte che operi a livello globale, il Progetto dell'Aia si occupa della questione affermando che, nell'interpretare la convenzione, si debba tenere conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme. Ciò significa – come spiegato dalla relazione esplicativa – che le autorità giurisdizionali degli Stati contraenti dovranno interpretare la convenzione secondo il suo spirito di strumento internazionale, al fine di garantirne la sua uniforme applicazione. Nel fare ciò, i giudici non saranno coadiuvati dalla Corte di giustizia, come nel caso dei regolamenti dell'Unione europea, bensì dagli stessi redattori del Progetto. La Conferenza dell'Aia, infatti, si impegna a riesaminare costantemente il Progetto e il suo funzionamento, al fine di supportare gli Stati nella sua interpretazione e applicazione, come previsto dall'art. 22¹⁴. Peraltro, in una fase iniziale, un primo e

¹³ V. Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo, 3.06.1971, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 204 del 2.08.1975, pp. 28-31.

¹⁴ HCCH, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Twenty-Second Session (18 June – 2 July 2019), Draft Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters, prepared by the Special Commission of May 2018, riprodotta in appendice,

valido ausilio interpretativo, è rappresentato dalla stessa relazione esplicativa al progetto di convenzione pubblicata sul sito della Conferenza, la quale, spiegando il contenuto e le previsioni delle norme della convenzione, fornisce al contempo una linea guida per la sua interpretazione¹⁵.

La convenzione di Bruxelles contiene nella prima parte le norme sulla competenza giurisdizionale, unificate a livello europeo per la materia civile e commerciale, mentre nella seconda parte disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse sulla base dei criteri di giurisdizione uniformi contenuti nella prima parte. Lo strumento normativo è quindi doppio, ma l'obiettivo perseguito è prevalentemente uno, ossia quello della libera circolazione delle decisioni. L'unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale è infatti funzionale al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni assunte sulla base delle norme giurisdizionali uniformi.

A cavallo tra i modelli di convenzione semplice e doppia, si situa la convenzione mista. Analogamente alla convenzione doppia, essa contiene da un lato una lista di criteri esorbitanti vietati, che non permettono il riconoscimento delle decisioni adottate sulla base di essi ai sensi della convenzione e, dall'altro, un elenco di criteri generalmente accettati, che consentono la circolazione della decisione ai sensi della convenzione. In aggiunta ad essi – ed è questo che la differenzia da una convenzione doppia – vi è un elenco di titoli di giurisdizione intermedi, non ritenuti esorbitanti ma nemmeno pacificamente condivisi¹⁶. Essa è

nel proseguo «Progetto», <<https://assets.hcch.net/docs/9faf15e1-9c36-4e57-8d56-12a7d895faac.pdf>>.

¹⁵ V. HCCH, Twenty-Second Session, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, 18 June – 2 July 2019, The Hague, Judgments Convention: Revised Draft Explanatory Report by F. J. Garcimartín Alférez, G. Saumier, Prel. Doc. No 1 of December 2018 (nel proseguo Relazione Garcimartín Alférez/Saumier), <<https://assets.hcch.net/docs/7d2ae3f7-e8c6-4ef3-807c-15f112aa483d.pdf>>.

¹⁶ Cfr. JUENGER F. K., *A Hague Judgment Convention*, in *Brook. J. Int'l L.*, vol. 24, n. 1, 1998, pp. 118-119.

quindi modulabile a seconda del livello di integrazione che i potenziali aderenti intendono raggiungere e si presta in particolare a quei casi in cui gli Stati hanno tra loro rapporti economici e politici, ma non mirano a raggiungere un'unificazione¹⁷.

Più nello specifico, la convenzione mista da un lato non consente il riconoscimento delle decisioni pronunciate sulla base di criteri giurisdizionali esorbitanti e dall'altro impone che una sentenza emessa sulla base di titoli di giurisdizione condivisi, elencati nella convenzione stessa, venga riconosciuta ed eseguita secondo le norme di quest'ultima. Vi è poi una categoria intermedia di titoli di giurisdizione che possono essere utilizzati negli Stati contraenti, i quali non rientrano né nell'elenco dei criteri esorbitanti né tra quelli che garantiscono il riconoscimento e l'esecuzione. Le decisioni rese sulla base dei criteri giurisdizionali contenuti in questa lista intermedia potranno quindi essere riconosciute ed eseguite o meno, a seconda delle scelte dell'ordinamento dello Stato richiesto¹⁸.

Il progetto di convenzione dell'Aia sulla giurisdizione e sull'efficacia delle sentenze straniere del '99 aveva assunto, all'esito di numerose riflessioni, la struttura di una convenzione mista. La proposta di redigere una convenzione con questa struttura proveniva dagli Stati Uniti¹⁹ ed è stata accolta dalla Commissione speciale istituita dalla Conferenza solo nel '99, poco prima che si concludesse la quarta sessione.²⁰ Sebbene la Conferenza fosse fortemente ispirata e influenzata dalle convenzioni di Bruxelles e di Lugano, strumenti a carattere doppio di successo, familiari a molti degli Stati coinvolti nelle negoziazioni, ha deciso di

¹⁷ Cfr. MEHREN A. T. VON, *Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law*, cit., p. 406.

¹⁸ Cfr. BENNET D., *The Hague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. A failure of characterisation*, in T. EINHORN, K. SIEHR (eds.), *Intercontinental Cooperation Through Private International Law. Essays in Memory of Peter E. Nygh*, The Hague, 2004, p. 19.

¹⁹ MEHREN A. T. VON, *Recognition Convention Study: Final Report to the U.S. Department of State 28-29 (1992)*.

²⁰ Cfr. MEHREN A. T. VON, *Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law*, cit., p. 410.

optare per la struttura mista nella consapevolezza della diversità delle tradizioni giuridiche degli ordinamenti coinvolti nella negoziazione.

1.3. La scelta di una convenzione semplice

In seguito al fallimento del progetto di convenzione del '99, i negoziatori hanno ipotizzato che si potesse ricercare una nuova opportunità di successo solo optando per una struttura più semplice e, di conseguenza, per un progetto meno ambizioso.

Il gruppo di esperti appositamente nominato per studiare la fattibilità del nuovo Progetto, coadiuvato dal Consiglio, ha infatti subito compreso che nel contesto normativo attuale non sia pensabile raggiungere un'integrazione paragonabile a quella europea, essendo opportuno concentrarsi su una convenzione che regoli il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, con la previsione di criteri indiretti di giurisdizione che «*will encourage proceedings to be brought in a court that exercises jurisdiction consistent with those filters, because it will enable subsequent recognition and enforcement abroad of the resulting judgment*»²¹.

Il principale errore commesso nella prima fase delle negoziazioni è stato infatti quello di adoperare come modello la convenzione di Bruxelles del 1968, inserendo nella c.d. «*black list*», e quindi nei titoli di giurisdizione vietati, alcuni criteri giurisdizionali di matrice statunitense, come quello della «*doing business jurisdiction*», utilizzato di frequente – almeno all'epoca²² – nella prassi americana.

²¹ Cfr. HCCH, Conclusions and Recommendations of the Experts Group on Possible Future Work on Cross-Border Litigation in civil and Commercial Matters, Work. Doc. No 2 E, 17 April 2012, <<https://assets.hcch.net/docs/0e110725-5eef-429c-9fe3-24d8d4e7e87a.pdf>>.

²² Sul superamento del criterio della «*doing-business jurisdiction*» v. *Goodyear Dunlop Tires Operations, S. A., et al. v. Brown*, 564 U. S. 915 (2011), <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/564/915/>> e *Daimler AG v. Bauman*, 571 U.S. (2014), <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/571/11-965/>>. In estrema sintesi, le

Le tradizioni giuridiche europee e statunitensi e, di conseguenza, i loro approcci giurisdizionali sono troppo diversi per potersi basare sul modello europeo. Quest'ultimo mira infatti a promuovere la corretta amministrazione della giustizia valorizzando i principi di prossimità e prevedibilità e ricercando il criterio di collegamento tra il caso e il giudice, mentre quello statunitense tende a tutelare il convenuto secondo i principi del giusto processo, privilegiando la connessione tra le attività del convenuto e lo Stato²³.

Per questi motivi, gli esperti che si sono occupati del tema – in un primo momento il gruppo di esperti e in un secondo la Commissione speciale – hanno scelto di dare al *Judgments Project* la veste di convenzione semplice, strutturalmente diversa dalla Convenzione di Bruxelles che gli esponenti delle delegazioni europee suggerivano caldamente nel corso della negoziazione del precedente progetto. Ed è probabilmente in questa maggiore apertura dimostrata

decisioni statunitensi affermano che, relativamente alle persone giuridiche, può radicarsi la giurisdizione solo in uno Stato ove le società sono «*essentially at home*» e, quindi, nel luogo di costituzione o dove è situata la sede principale. A partire da queste pronunce, dunque, l'approccio giurisdizionale americano si avvicina molto a quello seguito nel sistema di Bruxelles (v. in particolare art. 63, par. 1, del regolamento Bruxelles I *bis*). Per un commento in dottrina v. BRILMAYER L., SMITH M., *The (Theoretical) Future of Personal Jurisdiction: Issues Left Open by Goodyear Dunlop Tires v. Brown and J. McIntyre Machinery v. Nicastro*, in *South Carolina Law Review*, vol. 63, 2012, pp. 617-635; FEDER M., *Goodyear, 'Home,' and the Uncertain Future of Doing Business Jurisdiction*, in *S. C. L. Rev.*, vol. 63, n. 3, 2012, pp. 671-695; HOFFHEIMER M. H., *General Personal Jurisdiction After Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown*, in *University of Kansas Law Review*, vol. 60, 2012, pp. 549-610; PIELEMEIER J. R., *Goodyear Dunlop: A Welcome Refinement of the Language of General Personal Jurisdiction*, in *LCLR*, vol. 16, 2012, pp. 969-991; SILBERMAN L. J., *The End of Another Era: Reflections on Daimler and its Implications for Judicial Jurisdiction in the United States*, in *NYU Pub. L.&L. TWP*, n. 517, 2015, pp. 675-692; EAD., *Goodyear and Nicastro: Observations from a Transnational and Comparative Perspective*, in *S. C. L. Rev.*, vol. 63, 2012, pp. 591-615; SILBERMAN L.J., SIMOWITZ A. D., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments and Awards: What Hath Daimler Wrought?*, in *NYU L. Rev.*, vol. 91, n. 2, 2016, pp. 344-395.

²³ Sulle criticità del progetto di convenzione del '99, cfr. cap. I, par. 3.1.

dall'Unione che risiede una chiave del successo dell'attuale negoziazione²⁴. In esso sono quindi contenuti dei criteri indiretti di giurisdizione che, se rispettati, consentono il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di uno Stato contraente in un altro Stato parte. Seguendo questo schema, gli Stati continueranno ad applicare i propri criteri giurisdizionali e non percepiranno eccessive inferenze nella disciplina della competenza giurisdizionale.

2. La struttura generale del Progetto dell'Aia

Il Progetto di convenzione dell'Aia sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni ha una struttura semplice, suddivisa in quattro capi.

Il primo delimita l'ambito di applicazione materiale e spaziale della convenzione e contiene alcune definizioni fondamentali, quale quella del termine «decisione».

Il secondo costituisce il cuore della convenzione, in quanto sono in esso previsti i criteri indiretti di giurisdizione per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione dello Stato d'origine nello Stato richiesto, i criteri di giurisdizione esclusiva, che costituiscono un limite per i criteri generali, e i motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione²⁵.

Il terzo e il quarto capo, infine, contengono rispettivamente norme relative a questioni generali, quali i rapporti con altri strumenti internazionali, e disposizioni finali riguardanti il procedimento di ratifica della convenzione.

²⁴ In questo senso v. PERTEGÁS M., *Brussels I Recast and the Hague Judgments Project*, in Calster G. van (ed.), *European Private International Law at 50. Celebrating and Contemplating the 1968 Brussels Convention and Its Successors*, Cambridge, 2018, p. 69.

²⁵ Come si vedrà oltre, il capo II è particolarmente ricco e contiene anche norme relative all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, nonché disposizioni di natura processuale volte ad agevolare l'accesso ai meccanismi previsti dalla convenzione, rendendoli effettivi.

2.1. L'ambito di applicazione materiale

Più nello specifico, le prime norme contenute nel Progetto delimitano l'ambito di applicazione della convenzione, definendo in via positiva le materie incluse ed elencando quelle escluse, sulla scorta della tecnica utilizzata dai regolamenti dell'Unione europea e dalla convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro²⁶. L'art. 1, par. 1, prevede che la convenzione si applichi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile o commerciale, precisando che non rientrano in quest'ultima le decisioni riguardanti la materia fiscale, doganale o amministrativa. La norma è chiaramente modellata sul regolamento Bruxelles I *bis*, con particolare riferimento all'art. 1, par. 1, che si esprime nei seguenti termini: «Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*)».

La norma contenuta nell'art. 1 deve essere letta congiuntamente all'articolo successivo, il quale elenca una serie di materie escluse dall'ambito di applicazione materiale della convenzione, nonché all'art. 19, che consente agli Stati contraenti di presentare una dichiarazione per escludere altre materie dal campo applicativo della stessa.

Come accennato, l'art. 2 integra la norma relativa all'ambito di applicazione della convenzione contenuta nell'art. 1(1), escludendo una serie di materie. Tra queste, alcune rispecchiano l'elencazione contenuta nel regolamento Bruxelles I

²⁶ V. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 351 del 20.12.2012, 1 ss. (nel proseguo, *Bruxelles I bis*); HCCH, Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, <<https://assets.hcch.net/docs/510bc238-7318-47ed-9ed5-e0972510d98b.pdf>>. V. traduzione italiana in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 133 del 29 maggio 2009, pp. 3-13.

bis, altre sono già state introdotte nella convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro del 2005 e altre ancora rispondono ad esigenze nuove, emerse con la negoziazione del *Judgments Project*.

Tra le esclusioni già conosciute dal sistema di Bruxelles, rientrano le ipotesi elencate dalla lett. a) alla lett. e).

La lett. a) riguarda lo stato e la capacità giuridica delle persone fisiche. Ciò significa che non saranno soggette al regime circolatorio previsto dal nuovo Progetto le decisioni concernenti il divorzio, la separazione personale, l'annullamento del matrimonio, l'accertamento o il disconoscimento della paternità, l'adozione, l'emancipazione del minore o di persone affette da disabilità, la responsabilità genitoriale e, infine, il nome o la nazionalità di persone fisiche²⁷.

Le lettere b) e c) concernono le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela²⁸, matrimonio o affinità e altre questioni di diritto di famiglia, compresi i regimi patrimoniali tra coniugi²⁹. Ciò significa che sono escluse le decisioni riguardanti i coniugi, sia in costanza di matrimonio sia dopo lo scioglimento di esso. Rientrano invece nell'ambito di applicazione della futura

²⁷ HCCH, 34. Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (Concluded 19 October 1996), <<https://assets.hcch.net/docs/f16ebd3d-f398-4891-bf47-110866e171d4.pdf>> e HCCH, 35. Convention on the International Protection of Adults (Concluded 13 January 2000), <<https://assets.hcch.net/docs/c2b94b6b-c54e-4886-ae9f-c5bbef93b8f3.pdf>>.

²⁸ Relativamente alle obbligazioni alimentari, cfr. HCCH, 9. Convention Concerning the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations Towards Children (Concluded 15 April 1958), <<https://assets.hcch.net/docs/a7e77bca-f154-47f0-b57d-d1da9c4998a8.pdf>>, HCCH, 23. Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations (Concluded 2 October 1973), <<https://assets.hcch.net/docs/d7d884ee-954e-49b1-bbb4-b6380a1bb1bd.pdf>>, e HCCH, 38. Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance (Concluded 23 November 2007), <<https://assets.hcch.net/docs/14e71887-0090-47a3-9c49-d438eb601b47.pdf>>.

²⁹ Sui regimi patrimoniali tra i coniugi cfr. HCCH, 25. Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes (Concluded 14 March 1987), <<https://assets.hcch.net/docs/3fccda38-481c-4bf1-b41b-b07fc5346654.pdf>>.

convenzione tutte le controversie tra i coniugi che riguardino i diritti reali, i contratti e gli illeciti civili³⁰.

La lett. d) esclude i testamenti e le successioni dall'ambito di applicazione della convenzione, nella quale rientrano tutte le forme di trasferimento di beni, di diritti e di obbligazioni, per causa di morte³¹.

La lett. e), infine, si riferisce all'insolvenza, ai concordati, alla risoluzione delle crisi di enti finanziari e a materie analoghe. Tra esse rientrano la bancarotta di persone fisiche, lo scioglimento o la liquidazione di società insolventi, gli accordi tra debitori e creditori per il pagamento o il rimborso dei debiti³² e, infine, la risoluzione di crisi di enti finanziari. Quest'ultima espressione è nuova, non si trova nella convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro, in quanto si riferisce a un meccanismo introdotto in diversi Paesi, sotto gli auspici del Consiglio per la stabilità finanziaria³³, per prevenire il fallimento delle istituzioni finanziarie³⁴. Sono escluse dall'ambito di applicazione della convenzione anche i procedimenti che riguardano direttamente l'insolvenza. Ciò significa che se il diritto o l'obbligo alla base dell'azione promossa nello Stato d'origine deriva da norme di diritto

³⁰ Cfr. Relazione Garcimartín/Saumier, cit., par. 41.

³¹ In materia di successioni v. HCCH, 11. Convention on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions (Concluded 5 October 1961), <<https://assets.hcch.net/docs/b67e23f7-bcf7-4cc6-aea9-26ea825c56c4.pdf>>, HCCH, 21. Convention Concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons (Concluded 2 October 1973), <<https://assets.hcch.net/docs/101cb2f6-ec2e-4b89-9691-d714cce75e97.pdf>> e HCCH, 32. Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons (Concluded 1 August 1989), <<https://assets.hcch.net/docs/5af01fa4-c81f-4e99-b214-64421135069f.pdf>> (quest'ultima non è ancora entrata in vigore).

³² Cfr. CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Testo adottato dalla Ventesima sessione, Relazione esplicativa di HARTLEY T. e DOGAUCHI M., L'Aia, 2013, par. 56, (nel proseguo Relazione Hartley/Dogauchi), <<https://assets.hcch.net/docs/131f1153-ef61-4016-8e60-845316a4b054.pdf>>.

³³ Si tratta di un organismo internazionale cui partecipano i Paesi del G20, con il fine di monitorare il sistema finanziario globale. Per maggiori informazioni v. il sito del «*Financial Stability Board*»: <<http://www.fsb.org>>.

³⁴ V. Relazione Garcimartín/Saumier, cit., par. 44.

fallimentare, la decisione resa non potrà circolare ai sensi della convenzione. Al contrario, la decisione potrebbe circolare liberamente se la disciplina del diritto o dell'obbligo in questione fosse contenuta in norme di diritto civile o commerciale generali³⁵.

Se tra le materie escluse elencate sino ad ora si notano delle somiglianze con quelle enumerate in Bruxelles I *bis*, vi sono numerosi altri settori esclusi dall'ambito di applicazione della convenzione, che sono emersi nel corso delle negoziazioni. Alcuni di essi riguardano materie peculiari, che normalmente rientrano nella materia civile e commerciale, e che vengono esclusi anche dalla convenzione sugli accordi di scelta del foro del 2005.

Vengono escluse, così, il trasporto di passeggeri e merci, questioni inerenti il diritto marittimo, la responsabilità per danni nucleari, le decisioni riguardanti la validità, la nullità o lo scioglimento delle persone giuridiche, nonché la validità delle decisioni dei loro organi, la validità delle trascrizioni e delle iscrizioni nei pubblici registri.

Un'altra esclusione importante contenuta nel Progetto riguarda la diffamazione (lett. k), che sarà trattata separatamente nel capitolo successivo in considerazione dei rilevanti effetti che produce nella prassi. Il primo paragrafo dell'art. 2 del Progetto enumera infine altre materie escluse, ancora contenute tra parentesi quadre a testimonianza dell'assenza di accordo su di esse, le quali vanno dalla *privacy*, all'antitrust³⁶.

³⁵ *Ibidem*. Per un esempio v. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., par. 57.

³⁶ Peraltro, proprio in merito all'antitrust e alla sua esclusione o meno sulla quale il dibattito è ancora in corso, nel mese di dicembre 2018 è stata resa accessibile una nota predisposta «*To provide an overview of the different types of anti-trust matters and some of their unique features and considering whether, and to what extent, the matters identified will fall within the scope of the draft Convention under Article 1(1); To describe the circumstances in which an anti-trust judgment will circulate under the Convention if such matters were included and describe the possible consequences of a complete exclusion of anti-trust matters under Article 2(1).*» Cfr. HCCH, Twenty-Second Session, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, 18 June – 2 July 2019, The

Un'ultima esclusione importante, già conosciuta nel panorama dei regolamenti europei e delle convenzioni internazionali, riguarda l'arbitrato e i procedimenti ad esso correlati. L'art. 2, par. 2, esclude infatti l'arbitrato dall'ambito di applicazione della convenzione³⁷. Questa norma deve essere interpretata in modo ampio, al fine di prevenire qualsiasi interferenza con la convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali stranieri³⁸.

L'esclusione comprende sia i lodi arbitrali che le sentenze relative all'arbitrato. Così, per esempio, la convenzione non si applica a tutte le decisioni che si pronunciano sulla validità della clausola arbitrale o a quelle che nominano o revocano gli arbitri³⁹.

L'esclusione non comprende, al contrario, gli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali la conciliazione e la mediazione. Ciò significa che la contrarietà della decisione a un accordo raggiunto all'esito di conciliazione o mediazione non costituisce motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione. D'altra parte, però, è opportuno precisare che la convenzione non si applica agli

Hague, The possible exclusion of anti-trust matters from the Convention as reflected in Article 2(1)(p) of the 2018 draft Convention, Note prepared by Cara North, Prel. Doc No 2 of December 2018, <<https://assets.hcch.net/docs/dcd7c92a-d3fd-46a5-bae5-627ff1636003.pdf>>.

³⁷ Cfr. art. 1, par. 2, lett. d) e considerando n. 12 del regolamento Bruxelles I *bis*. Sui confini dell'esclusione dell'arbitrato cfr., in particolare, Corte di giustizia, 13 maggio 2015, in causa C-536/13, *Gazprom*, ECLI:ECLI:EU:C:2015:316; Corte di giustizia, 10 febbraio 2009, in causa C-185/07, *Allianz*, ECLI:EU:C:2009:69; Corte di giustizia, 10 febbraio 2009, in causa C-185/07, *West Tankers*, ECLI:EU:C:2009:69. In dottrina v. LEANDRO, A., *Towards a New Interface Between Brussels I and Arbitration?*, in *JIDS*, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 188-201; MALATESTA A., *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: verso un ampliamento dell'arbitration exclusion*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. 50, n. 1, 2014, pp. 5-22; FARAH Y., HOURANI S., *Recasting West Tankers in the Deep Water: How Gazprom and Recast Brussels I Reconcile Brussels I with International Arbitration*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 14, n. 1, 2018, pp. 96-129.

³⁸ Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 10 June 1958, in United Nations, *Treaty Series*, vol. 330, 1959, p. 3, <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en>.

³⁹ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., par. 84.

accordi di conciliazione o mediazione, in quanto questi ultimi non rientrano nella nozione di decisione ai sensi dell'art. 3(1)(b)⁴⁰.

Le materie che non rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione sono quindi molte e comprendono diversi settori, alcuni dei quali – in assenza di disposizioni specifiche – rientrerebbero nella materia civile commerciale. La stessa convenzione precisa, tuttavia, che le esclusioni rilevano solo ed esclusivamente nei casi in cui le materie elencate costituiscono l'oggetto del procedimento e non, al contrario, quando siano oggetto di mere questioni preliminari. Al contrario, ciò significa che l'ambito di applicazione della convenzione è determinato dall'oggetto del procedimento, come viene confermato dall'art. 8, che disciplina nello specifico le questioni preliminari e le varie ipotesi di riconoscimento di decisioni che si pronunciano su di esse. A titolo di esempio, nel caso di un'azione per l'annullamento di un contratto concluso da un soggetto incapace, la sentenza può essersi pronunciata in via preliminare sulla capacità del contraente. In questo caso, la sentenza che dichiara la nullità del contratto, potrà essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della convenzione. La norma si spinge addirittura oltre, nel precisare che il solo fatto che sia sollevata un'eccezione riguardante una materia esclusa non comporta l'esclusione della decisione che si pronuncia anche su di essa dal campo di applicazione della convenzione, purché tale materia non costituisca l'oggetto del procedimento.

Con riferimento alla norma appena analizzata è opportuno evidenziare una differenza rispetto all'analogia disposizione contenuta nella convenzione sugli accordi di scelta del foro del 2005, secondo quanto stabilito all'art. 3, par. 2 di quest'ultima. La norma del Progetto sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni non si riferisce solo all'elenco di materie escluse previsto dall'art. 1 – modalità con cui opera la convenzione del 2005 – ma a tutte le materie escluse

⁴⁰ Sulla nozione di decisione v. *infra*, par. 2.4.

dalla stessa, e quindi anche all'arbitrato e ai procedimenti ad esso correlati. Di conseguenza, per ipotesi, una decisione che statuisca su un inadempimento contrattuale dopo essersi pronunciata in via preliminare sull'invalidità di una clausola compromissoria, rientrerebbe nell'ambito di applicazione della convenzione. È tuttavia opportuno precisare già in questa sede che l'art. 2, par. 2, va letto in combinato disposto con l'art. 8, par. 2. Quest'ultimo aggiunge dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rispetto a quelli elencati nell'articolo precedente affermando, tra l'altro, che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se la decisione ha risolto una questione preliminare su una materia esclusa dall'ambito di applicazione della convenzione. Per tornare all'esempio di cui sopra, lo Stato richiesto potrà quindi negare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione relativa all'inadempimento contrattuale nel caso in cui il giudice d'origine abbia risolto, in via preliminare, la questione della validità della clausola compromissoria. Il giudice dello Stato richiesto dovrebbe però compiere un passaggio ulteriore, e cioè quello di verificare se la risoluzione della questione preliminare sia una necessaria premessa della decisione su quella principale. Se il riscontro è positivo, il giudice richiesto potrà negare il riconoscimento della decisione che si fonda sulla questione preliminare esclusa dall'ambito di applicazione (nell'esempio in oggetto, l'inadempimento contrattuale che si basa sull'invalidità di una clausola arbitrale), purché – si dà per scontato – egli abbia deciso la questione preliminare in maniera diversa⁴¹ (e quindi abbia affermato la validità della clausola compromissoria).

2.2. (segue) L'esclusione della diffamazione

La diffamazione viene esclusa dall'ambito di applicazione del *Judgments Project*. La ragione di tale esclusione va ricercata nella sensibilità della materia che

⁴¹ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., par. 197.

– trovandosi spesso coinvolta nel bilanciamento tra il diritto alla reputazione e la libertà di espressione – può avere implicazioni costituzionali.

La libertà di espressione è un diritto particolarmente tutelato negli Stati Uniti, sancito dal primo emendamento della Costituzione, che si esprime nei seguenti termini: «*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances*»⁴².

Anche sul piano applicativo, la giurisprudenza della Suprema Corte degli Stati Uniti ha dimostrato la tendenza a comprimere il diritto alla reputazione per valorizzare la libertà di espressione⁴³, caricando l'attore di un gravoso onere probatorio. La giurisprudenza americana – distaccandosi dalla regola tradizionale di *common law* di origine anglosassone, ove si presume la falsità della dichiarazione diffamatoria a meno che il convenuto non provi che sia vera⁴⁴ – ha infatti affermato

⁴² V. U. S. Constitution, Amendment, <<http://constitutionus.com/#amendments>>.

⁴³ V fra tutte: *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964), <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/>>. Si tratta del celebre caso della pubblicazione di un pezzo sul *New York Times* ad opera di un comitato a supporto del reverendo Martin Luther King contro le manifestazioni di segregazione razziale, con cui narrava fatti – in parte reali e in parte inventati – relativi alla segregazione. A fronte di tale pubblicazione, un pubblico ufficiale americano ha citato in giudizio il *New York Times* per diffamazione. La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America tuttavia, rigettando la decisione della Corte Suprema dell'Alabama che dava ragione al sig. Sullivan, ha affermato che «*That erroneous statement is inevitable in free debate, and that it must be protected if the freedoms of expression are to have the 'breathing space' that they 'need . . . to survive'*», valorizzando in questo modo la libertà di espressione, *Ibidem*. Per un commento alla decisione stessa v. KOHLER D., *Forty Years After New York Times v. Sullivan: The Good, the Bad, and the Ugly*, in *OLR*, vol. 83, 2004, pp. 1203-1238, <<https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/4786/83kohler.pdf?sequence=1>>. Per una rassegna sulle sentenze statunitensi fondamentali in tema di diffamazione cfr. Mariottini C. M., *Freedom of Speech and Foreign Defamation Judgments: From New York Times v Sullivan via Ehrenfeld to the 2010 SPEECH Act*, in HESS B., MARIOTTINI C. M. (eds.), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection*, Baden-Baden, 2015, pp. 120-128.

⁴⁴ Cfr. *Lowe v Associated Newspapers Ltd*, Queen's Bench Division, 28.02.2006, [2006] EWHC 320 (QB). Lo stesso avviene nell'ordinamento italiano, dove l'attore è tenuto ad affermare in giudizio il

che l'onere probatorio relativo alla falsità delle affermazioni diffamatorie grava sull'attore, distinguendo tra l'altro un grado diverso di responsabilità a seconda della figura, di rilievo pubblico o meno, che si dichiara vittima di diffamazione, nonché del contesto in cui la notizia viene diffusa.

Secondo la Corte Suprema degli Stati Uniti, infatti, un pubblico ufficiale (o una figura con visibilità pubblica) non può denunciare la falsità di una notizia diffamatoria espressa nei suoi confronti, a meno che non provi che questa sia stata fatta con «*actual malice*»⁴⁵, ossia con dolo.

Al contrario, nel caso dei soggetti privati, l'onere probatorio è meno rigoroso: se l'attore privato è coinvolto in questioni di interesse pubblico, a questi basta provare la mera negligenza che ha condotto alla falsità della dichiarazione per richiedere il risarcimento in sede civile («*compensatory damages*»), mentre dovrà provare l'«*actual malice*» per ottenere il risarcimento dei danni punitivi («*punitive damages*»)⁴⁶. Se, infine, le questioni oggetto di diffamazione non sono di interesse pubblico, non è necessario che il privato provi l'«*actual malice*» nemmeno ai fini dei danni punitivi⁴⁷.

Ponendo a carico dell'attore l'onere di provare la falsità della comunicazione diffamatoria, la giurisprudenza americana opera chiaramente la scelta di tutelare e valorizzare la libertà di espressione e di stampa rispetto al diritto alla reputazione. Pertanto, a fronte di simili difficoltà nell'instaurazione delle controversie in materia

carattere diffamatorio della dichiarazione e il convenuto può eventualmente sollevare l'*exceptio veritatis*.

⁴⁵ Cfr. *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964), cit.; V. anche *Curtis Pub. Co. v. Butts*, 388 U.S. 130 (1967), che estende la prova del dolo («*actual malice*») anche alle «*public figures*» (nella specie, un allenatore di una squadra di calcio).

⁴⁶ V. *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323 (1974).

⁴⁷ V. *Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders*, 472 U.S. 749 (1985), ove si afferma che: «*In light of the reduced constitutional value of speech involving no matters of public concern, we hold that the state interest adequately supports awards of presumed and punitive damages - even absent a showing of 'actual malice'*».

di diffamazione negli Stati Uniti, si è generato un vero e proprio fenomeno di *forum shopping* verso giurisdizioni che valorizzano il diritto alla reputazione dell'attore⁴⁸.

Il *forum shopping* è abbastanza diffuso nella prassi delle controversie transnazionali: molto spesso, infatti, gli attori cercano di adire giurisdizioni che – pur in presenza di labili punti di contatto con la controversia – appaiono più convenienti in termini di costi, procedura e legge sostanziale⁴⁹. In materia di diffamazione, tuttavia, il fenomeno è talmente ampio che è stata coniata un'espressione *ad hoc*: «*libel tourism*»⁵⁰. Esso può provocare effetti particolarmente dannosi in quanto, anche la sola proposizione di una causa per diffamazione può compromettere la reputazione e l'attività di autori, editori e giornalisti, giungendo talvolta persino a scoraggiarli dalla pubblicazione di lavori che trattino criticamente questioni di interesse pubblico⁵¹.

Nel tentativo di arginare a livello federale il «*libel tourism*», il Congresso degli Stati Uniti d'America ha approvato il «*Securing the Protection of our Enduring*

⁴⁸ Una giurisdizione spesso scelta è quella australiana. V. in proposito: ROLPH D., *Splendid Isolation: Australia as a Destination for Libel Tourism*, in *Au. Int'l Law J.*, vol. 19, 2012, pp. 79-95.

⁴⁹ Pare opportuno ricordare che il fenomeno del *forum shopping* è estremamente ridotto nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea, ove i regolamenti prevedono norme giurisdizionali e di conflitto uniformi per materie sempre più numerose.

⁵⁰ Sul fenomeno del *libel tourism* v., tra gli altri, GARNETT R., RICHADSON M., *Libel Tourism or Just Redress? Reconciling the (English) Right to Reputation with the (American) Right to Free Speech in Cross-border Libel Cases*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 5, n. 3, 2009, pp. 471-490; MCCARTHY A.C., *Can Libel Tourism Be Stopped?*, in *Commentary*, vol. 126, n. 2, 2008, pp. 32-36; STAVELEY-O'CARROLL S., *Libel Tourism Laws: Spoiling the Holiday and Saving the First Amendment*, in *NYU J. Law & Liberty*, vol. 4, n. 2, 2009, pp. 252-292; TAYLOR D. C., *Libel Tourism: Protecting Authors and Preserving Comity*, in *Geo. L. J.*, vol. 99, n. 1, 2010, pp. 189-226; TREVOR C. H., *'Libel Tourism' and Conflict of Laws*, in *ICLQ*, vol. 59, n. 1, 2010, pp. 25-38.

⁵¹ Questo aspetto è stato evidenziato anche dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani: v. UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE (HRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, International Covenant on Civil and Political Rights, concluding observations of the Human Rights Committee, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 30 July 2008, CCPR/C/GBR/CO/6, par. 25, <<http://www.refworld.org/docid/48a9411a2.html>>.

and Established Constitutional Heritage Act» (c.d. *SPEECH Act*) del 2010⁵², con il quale vengono posti dei limiti ulteriori – rispetto a quelli già esistenti per le sentenze straniere in generale – al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni straniere in materia di diffamazione.

La violazione dell’ordine pubblico viene solitamente rilevata dai giudici americani quando essa assume una dimensione costituzionale⁵³. Ciò è accaduto diverse volte, proprio in relazione al primo emendamento della Costituzione e, quindi, anche nel caso di sentenze straniere in materia di diffamazione⁵⁴.

Tuttavia, come accennato in apertura del paragrafo, al fine di proteggere maggiormente la libertà di espressione così come tutelata dal primo emendamento

⁵² U.S. Senate, S.3518 - *SPEECH Act*, 111th Congress (2009-2010), Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage Act, <<https://www.congress.gov/111/bills/s3518/BILLS-111s3518is.pdf>>. In dottrina v. ROBINSON D. J., *U.S. Enforcement of Foreign Judgments, Libel Tourism, and the SPEECH Act: Protecting Speech or Discouraging Foreign Legal Cooperation*, in *TLCP*, vol. 21, n. 3, 2013, pp.911-933; GERNY M., *The Speech Act Defends the First Amendment. A Visible and Targeted Response to Libel Tourism*, in *Seton Hall Legis. J.*, vol. 36, n. 2, 2012, pp. 409-443; CROOK J. R., *U.S. Legislation Blocks Enforcement of 'Libel Tourism' Judgments*, in *AJIL*, vol. 104, n. 4, 2010, pp. 681-684.

⁵³ Cfr. BRAND R. A., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. Federal Judicial Center International Litigation Guide*, 2012, <<https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/BrandEnforce.pdf>>.

⁵⁴ V. fra tutte *Bachchan v. India Abroad Publications*, 585 N.Y.S.2d 661 (Sup. Ct. N.Y. Co.1992). Nel caso di specie il tribunale di New York ha affermato che, sebbene in linea teorica la contrarietà all’ordine pubblico sia un motivo facoltativo di non riconoscimento, se «*the public policy to which the foreign judgment is repugnant is embodied in the First Amendment to the United States Constitution or the free speech guaranty of the Constitution of this State, the refusal to recognize the judgment should be, and it is deemed to be, 'constitutionally mandatory'*». Cfr. in dottrina: WALTERS G.T., *Bachchan v. India Abroad Publications Inc.: The Clash Between Protection of Free Speech in the United States and Great Britain*, in *Fordham Int’l L. J.*, vol. 16, n. 3, 1992, pp. 895-936. In senso conforme v. anche, più recentemente: *Telnikoff v. Matusevitch*, 25 Media L. Rep. 2473, 1996, <<http://www.uniset.ca/other/css/702A2d230.html>>; *YAHOO! Inc. v. La Ligue contre le racisme et l’antisemitisme*, Case No. 01-17424 (2006). In dottrina v.: HOUWELING M. S. VAN, *Enforcement of Foreign Judgments, the First Amendment, and Internet Speech: Notes for the Next Yahoo! v. Licra*, in *Mich. J. Int’l L.*, vol. 24, pp. 697-717; OKONIEWSKI E. A., *YAHOO!, INC. v. LICRA: The French Challenge to Free Expression on the Internet*, in *Am. U. Int’l. L. Rev.*, vol. 18, n. 1, 2002, pp. 295-339.

della Costituzione e limitare il fenomeno del «*libel tourism*», nel 2010 il Congresso ha emanato il c.d. *SPEECH Act*, il quale contiene limiti ulteriori al riconoscimento delle decisioni straniere, tra cui spiccano la conformità con il primo emendamento della Costituzione americana⁵⁵, limitazioni di ordine giurisdizionale e il rispetto della sezione 230 del «*Communications Act*» del 1934⁵⁶.

Relativamente al primo emendamento, lo *SPEECH Act*, al par. 4102(a)(1)(A), prevede anzitutto che, al fine di riconoscere ed eseguire una sentenza in materia di diffamazione, il tribunale richiesto deve verificare se nello Stato d'origine è stata applicata una legge che assicurasse uno *standard* di protezione della libertà di espressione e di stampa pari o superiore rispetto a quello previsto dal primo emendamento della costituzione americana. In alternativa, come previsto dal par. 4102(a)(1)(B), nel caso in cui il tribunale ritenga che la legge applicata non garantisca un sufficiente livello di protezione, è chiamato a verificare se un tribunale americano, applicando al medesimo caso le normative statunitensi, avrebbe dichiarato il convenuto responsabile di condotte diffamatorie. In altre parole, il tribunale dovrà negare il riconoscimento della decisione straniera, a meno che non ritenga che la parte contro cui è chiesto il riconoscimento sarebbe stata ritenuta responsabile della diffusione di una dichiarazione diffamatoria anche se fossero stati applicati il primo emendamento della costituzione americana e la legge del luogo del tribunale richiesto.

Quanto alle limitazioni di ordine giurisdizionale, il par. 4102(b)(1) dello *SPEECH Act* riecheggia il tradizionale approccio statunitense alla valutazione della c.d. «*personal jurisdiction*» del tribunale che ha emesso la decisione da parte di

⁵⁵ U. S. Constitution, Amendment, cit. Si tratta, come accennato in apertura, di una norma che valorizza la libertà di espressione.

⁵⁶ V. Communications Act of 1934, As Amended Through P.L. 115-164, Enacted 11 April 2018, <<https://legcounsel.house.gov/Comps/Communications%20Act%20of%201934.pdf>>. La sezione 230 esonera i servitori di servizi internet da responsabilità per i contenuti pubblicati ma forniti da terze parti.

quello chiamato a riconoscerla. A tal proposito, lo statuto del 2005 prevede che una corte statunitense possa negare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera in materia di diffamazione, a meno che non ritenga che l'esercizio della «*personal jurisdiction*» del tribunale d'origine fosse compatibile con i principi americani del giusto processo, imposti dalla costituzione a tutti i giudici.

Infine, il *Communications Act* del 1934⁵⁷, interviene allo scopo di proteggere coloro che forniscono servizi via *internet* da eventuali contenziosi in materia di diffamazione derivanti dal contenuto pubblicato nei loro siti. Così, il paragrafo 230 dello stesso atto, stabilisce che un tribunale statunitense sia tenuto a negare il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni contro i *provider* dei servizi informativi, a meno che esso non ritenga che il giudizio contenuto nella decisione straniera sia conforme allo stesso *Communications Act*.

Dalla panoramica effettuata sul meccanismo di riconoscimento delle decisioni straniere negli Stati Uniti e sui motivi di diniego previsti dalla *common law* e dalla legislazione in generale, ai quali si aggiungono quelli specifici per la materia della diffamazione, appare estremamente complicato per un attore straniero ottenere il riconoscimento della decisione a lui favorevole negli Stati Uniti.

Pertanto, la decisione di escludere la diffamazione non consente di migliorare le problematiche che incontrano le sentenze straniere alla barriera statunitense.

⁵⁷ V. Communications Act of 1934, As Amended Through P.L. 115-164, Enacted 11 April 2018, cit.

2.3 (segue) L'esclusione della *privacy*

La delegazione europea ha proposto di escludere, oltre alla diffamazione, anche la *privacy*, al fine di ridurre eventuali contrasti derivanti dal bilanciamento tra il diritto alla riservatezza, la libertà di espressione e l'interesse pubblico⁵⁸.

Analogamente alle decisioni in materia di diffamazione, quelle che si occupano di *privacy* coinvolgono diritti costituzionali di diversa natura e costituiscono quindi un ambito sensibile per i potenziali Stati contraenti. A differenza della diffamazione, però, l'esclusione della *privacy* assume confini più ampi, in quanto si riferisce alla divulgazione al pubblico non autorizzata di informazioni relative alla vita privata di persone fisiche. Le informazioni sono divulgate attraverso mezzi idonei quali internet, stampa, radio o televisione, esattamente come nell'ipotesi della diffamazione. Tra diffamazione e *privacy* cambia, inoltre, secondo i negoziatori del Progetto, la natura delle informazioni diffuse. Nel caso della diffamazione, esse sono informazioni non veritiere. La *privacy*, invece, si riferisce a informazioni vere sulla persona, che siano però riservate: ciò che manca è quindi l'autorizzazione a diffonderle da parte del titolare⁵⁹.

Appare difficile, tuttavia, individuare quali siano le informazioni riservate che contraddistinguono la nozione di *privacy*. Non si tratta di un problema nuovo, perché su di esso si sono espressi moltissimi studiosi. Diventa particolarmente rilevante, però, in questo contesto, dal momento che gli Stati contraenti si distinguono moltissimo per tradizioni culturali, giuridiche e sociali. Ciò che si considera privato, così come ciò che deve essere mantenuto privato, cambia a

⁵⁸ Cfr. HCCH, Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, November 2017, Note on the Possible Exclusion of Privacy Matters from the Convention as Reflected in Article 2(1)(k) of the February 2017 Draft Convention, by NORTH C., Prel. Doc. No 8 of November 2017, p. 2 e nota 2, <<https://assets.hcch.net/docs/ff125c57-c85a-467d-ab5e-8acc3a50e2eb.pdf>>.

⁵⁹ Cfr. *ivi*, Minutes No 9 of the February 2017 SC, para. 9, citata a p. 2, nota 3.

seconda delle diverse giurisdizioni, ma anche all'interno della stessa, in quanto il concetto di riservatezza muta con l'evolversi della storia, dei valori culturali e politici. Inoltre, come accennato in precedenza, il diritto alla riservatezza deve essere spesso bilanciato con altri diritti, quale la libertà di espressione, e interessi, spesso di natura pubblica, primo fra tutti la sicurezza nazionale⁶⁰.

Appare quindi difficile tratteggiare i confini della nozione di *privacy*, cristallizzandoli in una convenzione cui potenzialmente aderiranno Paesi dai diversi connotati storici, politici e culturali.

È tuttavia possibile individuare alcune categorie di controversie che potrebbero rientrare in un più ampio «*umbrella of 'privacy claims'*»⁶¹. Così, per esempio, in tutte le giurisdizioni si riconosce una violazione della *privacy* quando vengono diffuse o pubblicate notizie private (riguardanti, a titolo di esempio, la professionalità del soggetto, l'esistenza di eventuali rapporti con un altro soggetto, la natura delle attività in cui lo stesso è coinvolto). Ciò che varia da giurisdizione a giurisdizione è, piuttosto, ciò che viene considerato riservato.

Per fare un esempio, la prassi delle Corti si discosta con riferimento alla natura riservata o meno delle attività che hanno luogo in spazi pubblici. La giurisprudenza statunitense dello Stato della California ha affermato, in occasione di una pronuncia relativa a un incidente stradale, che le attività svolte in luoghi

⁶⁰ Per uno sguardo comparativo con particolare riferimento agli Stati Uniti, all'Unione europea e all'Australia v. LACHMAYER K., WITZLEB N., *The Challenge to Privacy from ever Increasing State Surveillance: A Comparative Perspective*, in *UNSW L. J.*, vol. 37, n. 2, 2014, pp. 748-783. Nell'ambito del quadro europeo cfr. CRESPI S., *Sicurezza nazionale e diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza UE in materia di tutela dei dati personali*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, vol. 27, n. 5, 2017, pp. 983-1014.

⁶¹ Si esprime in questi termini il documento informativo elaborato in vista del terzo incontro della Commissione speciale. V. HCCH, *Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*, November 2017, cit., p. 4. Le considerazioni svolte nel documento citato sono particolarmente interessanti perché si basano su un allegato intitolato *The concept of "privacy" – some points of comparison*, che analizza, in un'ottica comparativa, la portata della nozione di *privacy* in diversi ordinamenti (in particolare, Brasile, Canada, Repubblica popolare cinese, Unione europea e Stati Uniti d'America). V. *ivi*, pp. i-xi.

pubblici sono tendenzialmente idonee ad essere divulgate⁶². La Suprema corte ha quindi distinto le ipotesi delle riprese realizzate sul luogo dell'incidente e di quelle effettuate all'interno dell'elicottero diretto all'ospedale. Se, in quest'ultimo caso, il soggetto godeva di un'aspettativa alla riservatezza, lo stesso non poteva affermarsi per la scena dell'incidente, localizzata in luogo pubblico.

Al di qua dell'oceano, invece, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU⁶³ in un caso in cui il Comune di *Brentwood* (nel Regno Unito) non ha messo in atto tutele sufficienti per proteggere l'identità di un soggetto ripreso attraverso telecamere a circuito chiuso (TVCC). Si trattava di un tentativo di suicidio, le cui immagini sono state trasmesse in televisione per promuovere l'efficacia dei sistemi delle TVCC nelle pubbliche vie⁶⁴. La Corte di Strasburgo ha affermato in proposito che, anche in luoghi pubblici, i soggetti hanno un'aspettativa a che la loro sfera privata venga rispettata e protetta⁶⁵.

Rientrano inoltre nell'alveo delle controversie in materia di *privacy* le ipotesi di diffusione di informazioni confidenziali, la violazione di alcuni diritti della personalità (quali il diritto alla vita o all'integrità fisica)⁶⁶ o rivendicazioni relative alla protezione dei dati personali contro i responsabili del trattamento ai sensi delle legislazioni sulla protezione dei dati⁶⁷.

⁶² V. *Turnbull v. American Broadcasting Companies*, No. CV 03-3554 SJO (FMOx). (C.D. Cal. Aug. 19, 2004).

⁶³ *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, <https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf>.

⁶⁴ V. European Court of Human Rights (Fourth Section), *Case of Peck v. The United Kingdom* (application no. 44647/98), 28 January 2003, <<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60898>>.

⁶⁵ Cfr. *ivi*, par. 57, ove la Corte EDU afferma l'esistenza di una «zone of interaction of a person with others, even in a public context, which may fall within the scope of 'private life'».

⁶⁶ L'eventuale inclusione di alcuni diritti della personalità nell'ambito della *privacy* potrebbe peraltro allargare l'esclusione rispetto a quanto proposto dal *Judgments Project* nella sua attuale formulazione.

⁶⁷ In quest'ambito si segnala in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

La Commissione speciale ha individuato tre possibili modalità di approccio alla materia della *privacy*: (i) l'esclusione di qualsiasi controversia riguardante la *privacy*, (ii) l'inclusione della *privacy* nell'ambito di applicazione del progetto o, infine, (iii) la specifica individuazione degli ambiti inclusi e di quelli che, invece, devono essere esclusi dal campo di applicazione della futura convenzione.

Ciò che genererebbe problemi esegetici è l'inserimento dell'espressione «*privacy*», senza precisazioni ulteriori: sarebbe infatti assai probabile che le singole giurisdizioni seguissero diverse interpretazioni, influenzate dall'ordinamento interno. Alcuni ordinamenti adotterebbero un approccio restrittivo, permettendo a sentenze straniere di circolare anche se la loro diffusione non era stata prevista dalla convenzione. Altri attribuirebbero una portata più ampia all'esclusione, negando di fatto la diffusione di decisioni che avrebbero dovuto essere riconosciute ed eseguite ai sensi del *Judgments Project*.

Stanti i problemi interpretativi accennati, e al fine di garantire una maggiore prevedibilità nell'operatività della convenzione, sarebbe auspicabile che la Commissione speciale approfondisse in un'ottica comparativa le categorie di controversie individuate relative alla *privacy*⁶⁸. In questo modo la Commissione speciale potrebbe decidere di limitare la portata dell'esclusione delle categorie di controversie in materia più delicate dal punto di vista politico come, per esempio, il bilanciamento del diritto alla riservatezza con altri diritti fondamentali⁶⁹.

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 119 del 4.5.2016.

⁶⁸ Cfr. HCCH, Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, November 2017, cit., p. 4 ss.

⁶⁹ Una proposta in tal senso è già stata effettuata, con un'esemplificazione delle categorie da escludere. *Ivi*, par. 51.

2.4. (segue) La nozione di decisione e l'esclusione delle misure provvisorie

Il Progetto, come illustrato all'art. 3, par. 1, lett. b), considera «decisione» qualsiasi decisione giudiziaria che si pronunci sul merito, a prescindere dalla denominazione utilizzata per identificarla (come sentenza od ordinanza), nonché le ordinanze che liquidano le spese giudiziarie da parte del giudice o del cancelliere, purché queste ultime si riferiscano a una decisione sul merito che rientri nell'ambito di applicazione materiale della convenzione. Peraltro, tale definizione è ripresa dall'art. 4 della convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro.

Gli elementi fondamentali della definizione sono quindi due.

Anzitutto, deve trattarsi di una decisione sul merito e, quindi, le decisioni che statuiscono su questioni procedurali diverse dalla liquidazione di costi o di spese, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della convenzione.

Le ordinanze o le sentenze con cui il giudice o il cancelliere dispongono sui costi e sulle spese, pur essendo questioni di tipo processuale, sono incluse nell'ambito di applicazione della convenzione nella misura in cui si riferiscano a una decisione sul merito suscettibile di riconoscimento ed esecuzione ai sensi della convenzione stessa. Esse, infatti, possono essere sia pronunciate con la sentenza che decide sul merito, sia con decisione separata ma, in entrambi i casi, essendo collegate a un giudizio di merito, sono riconoscibili secondo le norme del Progetto. Ciò significa anche, al contrario, che nei casi in cui le pronunce sul merito non rientrino nell'ambito applicativo della convenzione, anche le ordinanze sui costi e sulle spese ad esse collegate, non sono suscettibili di riconoscimento ed esecuzione⁷⁰.

Devono inoltre ritenersi incluse le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro o a prestazioni diverse, quelle rese in contumacia e quelle

⁷⁰ Cfr. Relazione Garcimartín/Saumier, cit., par. 86.

derivanti da azioni di classe⁷¹. Relativamente ai procedimenti contumaciali, sono tuttavia previste delle limitazioni agli artt. 7, par. 1, e 13, par. 1, lett. b). In particolare, l'art. 7, par. 1, elenca come motivo di diniego di riconoscimento l'ipotesi in cui l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente non sia stato notificato al convenuto in tempo utile per presentare le proprie difese. L'art. 13, par. 1, lett. b), prevede invece che, in caso di sentenza resa all'esito di un procedimento in contumacia, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione debba presentare l'originale o la copia autentica di un documento attestante che l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente sia stato notificato alla parte contumace.

Al contrario, non potranno essere riconosciute ed eseguite ai sensi della convenzione le sentenze che ordinano l'esibizione di documenti o l'assunzione di testi, in quanto sono l'espressione di una mera attività istruttoria e non contengono alcuna decisione sul merito.

In secondo luogo, la decisione deve essere resa da un giudice. La convenzione non fornisce alcuna spiegazione del termine «*court*» ma, verosimilmente, dovrà essere interpretata in maniera autonoma facendo riferimento alle autorità e agli organi giurisdizionali parte del sistema giurisdizionale di ogni Stato e che esercitino funzioni giurisdizionali⁷². Non

⁷¹ Cfr. Relazione Garcimartín/Saumier, cit., par. 82.

⁷² Cfr. Relazione Garcimartín/Saumier, cit., par. 80. La relazione esplicativa all'ultima bozza del progetto fa notare in particolare che, nel corso della seconda riunione della Commissione speciale, era stata formulata una proposta di definizione dell'espressione «*court*» che però non è stata inserita a causa della difficoltà di formulazione. Essa consente tuttavia di farsi un'idea sulla linea interpretativa da seguire: «*court' means: (i) a tribunal belonging to the Judiciary of a Contracting State at any level, and (ii) any other permanent tribunal that, according to the law of a Contracting State, exercises jurisdictional functions on a particular subject matter, according to pre-established procedural rules, being independent and autonomous*». V. in particolare Work Doc. No 166 February 2017, Proposal of the Delegations of Ecuador and Uruguay, Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments (16-24 February 2017), Work Doc. No 166 February 2017.

sembrerebbero quindi doversi includere le autorità amministrative, come gli uffici marchi e brevetti, o i tribunali ecclesiastici⁷³.

Gli uffici marchi e brevetti, in particolare, sono delle autorità amministrative dinanzi alle quali si pongono in essere dei procedimenti amministrativi di registrazione e, successivamente, di eventuale opposizione. Quando un ufficio marchi e brevetti decide su un'opposizione (per esempio perché, a fronte della registrazione, un soggetto eccepisce che il marchio manca della novità o che il brevetto è già stato registrato), decide all'esito di un procedimento amministrativo, ove non sono garantiti il diritto di difesa e il contraddittorio al pari di un procedimento giurisdizionale e che non si tiene davanti a un magistrato imparziale e terzo, secondo le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio costituzionalmente garantite. Tutte le decisioni dell'ufficio marchi e brevetti sono quindi atti amministrativi soggetti ad opposizione davanti agli organi di giustizia amministrativa, i quali hanno carattere para-giurisdizionale e quindi non rientrano nella nozione di decisione⁷⁴.

Mentre, quanto concerne le decisioni dei tribunali ecclesiastici, la ragione della loro esclusione è diversa, poiché esse sono decisioni di carattere giurisdizionale. Sono tuttavia escluse dalla definizione di «*judgments*» in quanto non sono pronunciate all'interno di un sistema giudiziario statale ma, piuttosto, sovranazionale, tanto che per il riconoscimento in Italia delle decisioni pronunciate dai tribunali ecclesiastici è previsto un procedimento di delibazione davanti alla Corte d'Appello⁷⁵.

⁷³ Cfr. Relazione Garcimartín/Saumier, cit., par. 89.

⁷⁴ Un'interpretazione più ampia è stata invece fornita relativamente alla convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro del 2005 dove, secondo la Relazione Hartley/Dogauchi, devono essere considerate decisioni ai sensi della Convenzione anche quelle rese «da un ufficio brevetti che esercita funzioni paragiudiziarie». V. Relazione Hartley/Dogauchi, cit., p. 37, nota 146.

⁷⁵ Cfr. L. 25 marzo 1985, n. 121 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, in *Gazz. Uff.*, n. 85 del 10.4.1985, suppl.

L'art. 3(1)(b), affermando che le decisioni che possono circolare ai sensi della Convenzione sono solo quelle sul merito, esclude di fatto le misure cautelari, ossia tutti quei provvedimenti a carattere strumentale rispetto alla cognizione o all'esecuzione, i quali mirano a evitare che vengano pregiudicate le condizioni o i beni utili al soddisfacimento dell'azione nel corso del procedimento⁷⁶. Tra di esse rientrano per esempio i sequestri di beni nei casi in cui sussista il pericolo di una loro sottrazione o alienazione oppure di prove, che potrebbero altrimenti essere alterate⁷⁷. Ancora, costituisce una misura cautelare il sequestro conservativo in funzione della proficuità dell'eventuale espropriazione⁷⁸.

Tale soluzione si discosta da quella seguita nel progetto di convenzione sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni del '99 ove, al contrario, le misure cautelari erano incluse⁷⁹.

ord., art. 8, par. 2, integrato dal punto 4, lett. b) del Protocollo addizionale. Tali norme prevedono un vero e proprio procedimento di delibazione che richiama gli abrogati artt. 796 e 797 c.p.c. Secondo la giurisprudenza, tali articoli vigerebbero ancora con riferimento alle sentenze dei tribunali ecclesiastici, senza che il riconoscimento automatico ex art. 64 della L. 31 maggio 1995 n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in *Gazz. Uff.*, n. 128 del 3.6.1995, suppl. ord., sia idoneo a modificare, derogare o abrogare la normativa di diritto ecclesiastico. V. Cass. civ., s. I, 25.06.2009, n. 14906. In dottrina v. CANONICO M., *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e plur. conf.*, n. 9, 2011, pp. 1-43, <www.statochiese.it>.

⁷⁶ Nell'ordinamento italiano, i procedimenti cautelari sono esperibili solo in presenza di due condizioni essenziali: il *periculum in mora*, ossia il pericolo cui è esposto il diritto per il ritardo e il *fumus boni iuris*, consistente in una parvenza dell'esistenza del diritto. V. MANDRIOLI C., CARRATTA A., *Corso di diritto processuale civile*, vol. III: *I procedimenti speciali. L'arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita*, Torino, 2017, p. 200.

⁷⁷ Nell'ordinamento italiano, essi sono regolati dall'art. 670 c.p.c.

⁷⁸ Disciplinato, nell'ordinamento italiano, all'art. 671 c.p.c.

⁷⁹ V. Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission on 30 October 1999, art. 13, <https://assets.hcch.net/upload/wop/jdgm_drafte.pdf>. V. anche Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto Pocar, Prel. Doc. No 11 of August 2000 (nel proseguo Nygh/Pocar Report), <<https://assets.hcch.net/docs/638883f3-0c0a-46c6-b646-7a099d9bd95e.pdf>>.

La scelta operata dalla Commissione speciale appare invece in linea con quella adottata nella convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro che contiene all'art. 4 la stessa definizione del termine «decisione» di quella prevista dall'art. 3, par. 1, lett. b) del Progetto.

La convenzione degli accordi di scelta del foro del 2005, a differenza del *Judgments Project* dedica espressamente un articolo (l'art. 7) ai provvedimenti cautelari precisando che, sebbene la convenzione non fornisca una loro disciplina, essa non impedisce che vengano regolati dal diritto nazionale dello Stato contraente⁸⁰.

Lo stesso risultato – pur in assenza di una norma *ad hoc* – si ritiene comunque garantito anche dal *Judgments Project* in quanto all'art. 16 esso prevede che, fatti salvi i criteri indiretti di giurisdizione sulle competenze esclusive, la convenzione «(...) *does not prevent the recognition or enforcement of judgments under national law*». Ai sensi di quest'ultima norma, dunque, i singoli Stati membri possono spingersi oltre allo *standard* minimo previsto dalla convenzione, eccezion fatta per i criteri esclusivi elencati dall'art. 6, i quali devono considerarsi inderogabili.

La scelta di escludere le misure provvisorie, sebbene sia comprensibile in considerazione delle divergenze di disciplina all'interno dei singoli ordinamenti, appare limitativa se si guarda alla loro rilevanza nella prassi⁸¹.

⁸⁰ L'art. 7 così chiarisce: «*Interim measures of protection are not governed by this Convention. This Convention neither requires nor precludes the grant, refusal or termination of interim measures of protection by a court of a Contracting State and does not affect whether or not a party may request or a court should grant, refuse or terminate such measures*».

⁸¹ Nello stesso senso v. BONOMI A., *Courage or Caution? A Critical Overview of the Hague Preliminary Draft on Judgments*, in *Y. B. Priv. Int'l L.*, vol. 17, 2015-2016, p. 6.

2.5. La non esclusività

Un principio importante espresso nel progetto di convenzione dell'Aia sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni è quello della non esclusività. L'art. 16 afferma in particolare che la convenzione non osta al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione ai sensi del diritto interno di ciascuno Stato contraente. In altre parole, la convenzione fissa uno *standard* minimo per il riconoscimento, ma i singoli Stati contraenti possono spingersi oltre. Così, per ipotesi, se una decisione non può essere riconosciuta ai sensi della convenzione perché non rispetta i criteri indiretti di giurisdizione di cui all'art. 5 del Progetto⁸², la parte interessata può comunque chiedere che essa venga riconosciuta ai sensi del diritto interno.

La norma prevede un'unica eccezione, nel momento in cui assoggetta l'applicazione del diritto nazionale all'art. 6: il diritto nazionale non potrà quindi essere utilizzato per accordare il riconoscimento a decisioni che non abbiano rispettato i criteri di competenza esclusiva indicati nella convenzione.

Il principio della non esclusività è utilizzato anche in altri strumenti internazionali relativi al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni straniere⁸³: se il loro obiettivo è quello di facilitare la circolazione delle decisioni (o dei lodi arbitrali), essi non vietano l'applicazione del diritto nazionale nei casi in cui essa è funzionale al raggiungimento di una maggiore circolazione. Sebbene si tratti di un principio condiviso, il suo espresso inserimento nel nuovo progetto pare

⁸² Cfr. *infra*, capitolo III, ove verranno analizzati i criteri indiretti di giurisdizione previsti dall'art. 5 del Progetto.

⁸³ Cfr. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 10 June 1958, cit. L'art. VII(1) della convenzione prevede una norma simile, che si esprime nei seguenti termini: «*The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.*».

opportuno, onde evitare incomprensioni relativamente all'esclusività o meno delle sue norme⁸⁴. L'espressa previsione della non esclusività assumerebbe inoltre particolare rilevanza nell'ipotesi in cui l'Unione europea ratificasse la futura convenzione, la quale diventerebbe quindi parte dell'ordinamento europeo. In assenza di tale norma, vi sarebbe il rischio che i tribunali degli Stati membri o la Corte di giustizia dell'UE considerino la Convenzione come sostitutiva delle disposizioni interne, le quali potrebbero essere più «*recognition-friendly*» rispetto alle norme della convenzione stessa.

3. Il mutuo riconoscimento delle decisioni

Il principio del mutuo riconoscimento rappresenta il principio cardine in materia di circolazione delle decisioni, in quanto impone agli Stati di riconoscere le sentenze emesse negli altri Stati, attribuendo ad esse la medesima efficacia rispetto alle decisioni nazionali. Per questo motivo, la prima parte del capitolo conclusivo viene dedicata al fondamento e alle conseguenze pratiche di tale principio, con particolare riferimento alle decisioni in materia civile e commerciale. Il mutuo riconoscimento delle decisioni viene analizzato dapprima nell'ambito del diritto dell'Unione europea e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sino ad arrivare all'adozione del regolamento Bruxelles I *bis*, che prevede il riconoscimento automatico delle decisioni e si spinge addirittura oltre al principio del mutuo riconoscimento. Successivamente viene esaminato in un contesto globale, con

⁸⁴ Incomprensioni di questo tipo si erano manifestate, per esempio, in relazione alla Convenzione dell'Aia sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale del 1970. Le corti statunitensi – contrariamente a quelle di diversi Stati membri dell'UE – ritenevano che la convenzione permettesse l'applicazione delle norme processuali interne. V. *Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. District Court*, 482 U.S. 522 (1987).

particolare riferimento al Progetto dell'Aia sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni.

3.1. Fiducia reciproca e mutuo riconoscimento nell'Unione europea: dal mercato interno allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Fiducia reciproca e mutuo riconoscimento sono due concetti fondamentali nel diritto dell'Unione europea, strettamente collegati fra loro, dal momento che il primo costituisce il presupposto del secondo.

Il principio del mutuo riconoscimento – come estrinsecazione in termini concreti del fondamentale principio della mutua fiducia – verrà affrontato con particolare riferimento al settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Trattandosi tuttavia di principi fondamentali dell'Unione, pare opportuno analizzarli brevemente nel più ampio contesto del diritto dell'Unione europea, osservando come sono nati e come si sono sviluppati nel tempo e in settori via via più estesi⁸⁵.

Il principio del mutuo riconoscimento caratterizza l'Unione europea sin dalla sua origine. Esso si è sviluppato anzitutto nell'ambito del diritto di stabilimento,

⁸⁵ Sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea v. in dottrina, tra gli altri, FERACI O., *Mutual Trust and Judicial Cooperation in Civil Matters: an Appraisal Between Partial Achievements an Appraisal Between Partial Achievements and New Challenges*, in *Studi sen.*, n. 3, 2016, pp. 656-684; HAZELHORST M., *Free Movement of Civil Judgments in the European Union and the Right to a Fair Trial*, The Hague, 2017; LENAERTS K., *The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, n. 3, 2015, pp. 524-551; HESS B., *Mutual Recognition in the European Law of Civil Procedure*, in *ZVglRWiss*, vol. 111, 2012, pp. 21-37; NASCIMBENE B., *Operatività e limiti del mutuo riconoscimento nella circolazione delle sentenze e degli atti*, in CARBONE S. M. (a cura di), *L'Unione europea a vent'anni da Maastricht: verso nuove regole. XVII Convegno Genova 31 maggio – 1 giugno 2012*, Napoli, 2013, pp. 285-322; WELLER M., *Mutual Trust: in Search of the Future of European Union Private International Law*, in *Journal of Private International Law*, vol. 11, n. 1, 2015, pp.64-102.

laddove l'art. 57 del Trattato CEE⁸⁶ (oggi art. 53 TFUE) garantiva il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli con l'obiettivo di favorire l'accesso alle libere professioni. Peraltro, tale materia è stata oggetto di armonizzazione attraverso lo strumento delle direttive dell'Unione europea, che hanno reso il riconoscimento via via più semplice e rapido⁸⁷, in un clima di fiducia reciproca sempre più consolidato.

In termini più ampi, la mutua fiducia ha costituito anche la base per la creazione del mercato interno. Si pensi alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, le quali costituiscono oggi i pilastri del mercato interno; traguardi raggiunti proprio grazie alla fiducia reciproca. La decisione della Corte di giustizia che ha introdotto il principio del mutuo riconoscimento, seppur senza menzionarlo espressamente⁸⁸, è la celebre decisione *Cassis de Dijon*⁸⁹, la quale ha sancito l'obbligo per ciascuno Stato membro di accettare e consentire la

⁸⁶ Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e documenti allegati, Roma, 25.3.1957, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. P 152 del 13.07.1967.

⁸⁷ Si fa riferimento in questa sede alle celebri direttive: direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. n. L 019 del 24.01.1989; direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 255/22 del 30.9.2005; direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento «IMI»), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 354/132 del 28.12.2013. Cfr. DIVERIO D., *Art. 53*, in POCAR F., BARUFFI M.C., *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, 2^a ed., Padova, 2014, pp. 378-387.

⁸⁸ Esso è stato esplicitato solo successivamente dalla comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee, il 20 febbraio 1979, nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 256 del 3.10.1980, pp. 2-3.

⁸⁹ V. Corte di giustizia, 20 febbraio 1979, in causa 120/78, *Rewe-Zentral AG*, ECLI: EU:C:1979:42. Per un commento sulla decisione cfr., fra i molti, NICOLIN S., *Il mercato interno tra mutuo riconoscimento e sussidiarietà*, Padova 2005, pp. 18-22; ROSSOLILLO G., *Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali*, Padova, 2002, p. 11 ss.; TESAURO G., *Diritto dell'Unione europea*, 7^a ed., Padova, 2012, p. 409 ss.

circolazione di merci e servizi fabbricati, commercializzati, offerti e prestati nel rispetto delle normative dello Stato d'origine.

Lo stesso clima di fiducia reciproca ormai fondato su solide basi, a partire dal Trattato di Amsterdam del 1999, ha permesso la realizzazione del c.d. spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il quale consiste in uno spazio europeo comune, che permette ai cittadini dell'Unione di circolare liberamente in esso, garantendo loro una protezione giuridica efficace. Per garantire tali obiettivi, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia comprende l'asilo, l'immigrazione e il controllo alle frontiere, nonché un sistema di cooperazione giudiziaria sia in materia penale che in ambito civile⁹⁰. La sua realizzazione è stata promossa e valorizzata dall'Unione in occasione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, riunitosi nell'autunno del '99, ove è stata espressamente affermata la volontà di «trasmettere un forte messaggio politico per riaffermare l'importanza di questo obiettivo tanto in materia civile quanto in materia penale»⁹¹. Nella stessa occasione, il Consiglio ha dichiarato che il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie sarebbe dovuto «diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria dell'Unione»⁹².

3.2. Il mutuo riconoscimento delle decisioni: la pietra angolare dello spazio giudiziario europeo

Il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie obbliga gli Stati membri a riconoscere le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali di altri

⁹⁰ Tali obiettivi sono anzitutto sanciti dall'art. 3 del Trattato dell'Unione Europea, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 326 del 26.10.2012, il quale afferma, al secondo comma, che «[l']Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima».

⁹¹ V. *Introduzione*, in EUROPEAN PARLIAMENT, Consiglio Europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999. Conclusioni della Presidenza, <http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#b>.

⁹² European Parliament, Consiglio Europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999, cit., par. 33.

Stati, attribuendo ad esse la stessa efficacia che hanno le sentenze nazionali. Esso è un principio che, diversamente da quello di mutua fiducia che ne costituisce la base e non si manifesta espressamente in norme positive, trova una formulazione normativa nel Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La norma chiave per la materia civile è l'art. 81 TFUE (ex art. 67 TFUE), il quale specifica che l'Unione europea «sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali»⁹³.

Nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie assicura quindi ai cittadini dell'Unione l'accesso alla giustizia, garantendo al contempo la certezza del diritto a tutte le parti del procedimento. Ciò è reso possibile peraltro, come ha affermato la Corte di giustizia, perché in ambito europeo le norme giurisdizionali sono unificate. Grazie all'unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale e alla parallela previsione di un sistema di riconoscimento – dapprima semplificato e successivamente reso addirittura automatico – i singoli sono in grado di prevedere con «sufficiente certezza» il giudice munito di giurisdizione⁹⁴ e sono sicuri che la

⁹³ La materia penale è invece regolata dalla norma successiva, l'art. 82 TFUE, che non verrà trattata nel presente elaborato. Sulla cooperazione giudiziaria in materia penale v., tra gli altri, BERGSTRÖM M., *Mutual Recognition in Civil and Criminal Justice: Towards Order and Method?*, in H. BURKHARDT, M. BERGSTRÖM, E. STORSKRUBB (eds.), *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook. Swedish Studies in European Law*, vol. 7, Oxford, 2016, pp. 319-335; BORGERS M. J., *Mutual Recognition and the European Court of Justice: The Meaning of Consistent Interpretation and Autonomous and Uniform Interpretation of Union Law for the Development of the Principle of Mutual Recognition in Criminal Matters*, in *Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just.*, vol. 18, n. 1, 2010, pp. 99-114; HELENIUS D., *Mutual Recognition in Criminal Matters and the Principle of Proportionality*, in *New J. Eur. Crim. L.*, vol. 5, n. 3, 2014, pp. 349-369; MISOSKI B., RUMENOV I., *The Effectiveness of Mutual Trust in Civil and Criminal Law in the EU*, in *EU Comp. L. I. Chall.*, vol. 1, 2017, pp. 364-390; ROMA VALDÉS A., *The Mutual Recognition Principle in Criminal Matters: a Review*, in *ERA Forum*, n. 3, 2015, pp. 291-303.

⁹⁴ V. in particolare la sentenza della Corte di giustizia, 9 dicembre 2003, in causa C-116/02, *Gasser*, ECLI:EU:C:2003:657, par. 72.

sentenza resa all'esito del procedimento potrà circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo, oggi unico e unitario.

Nell'ambito dell'Unione europea il sistema del riconoscimento automatico oggi vigente si spinge addirittura oltre il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni, che era già stato realizzato con la convenzione di Bruxelles del 1968⁹⁵. Tale principio si è infatti evoluto nel corso del tempo, seguendo i progressi dell'integrazione europea in materia di cooperazione giudiziaria, che si ripercorrono brevemente in questa sede.

La convenzione di Bruxelles distingue tra riconoscimento ed esecuzione, garantendo il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, salva opposizione, e prevedendo un procedimento di *exequatur* consistente, in estrema sintesi, in una dichiarazione di esecutività della sentenza straniera rilasciata dalla Corte d'Appello competente previa verifica del rispetto di alcuni requisiti⁹⁶.

Una prima ed importante *liberalizzazione* del sistema si è raggiunta con l'emanazione del c.d. regolamento Bruxelles I⁹⁷, il quale interviene sull'*exequatur*, che permane, ma diviene eventuale e successivo. La Corte d'Appello è infatti chiamata a effettuare un controllo puramente formale e, solo in caso di opposizione al decreto che dichiara l'esecutività della sentenza, si instaura un procedimento a cognizione piena in cui la stessa Corte d'Appello verifica i requisiti sostanziali previsti dal regolamento. Si inizia così ad andare oltre il principio del mutuo riconoscimento, in quanto le decisioni rese dagli Stati membri circolano

⁹⁵ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, cit.

⁹⁶ Sulla procedura di *exequatur* ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 1968 v. Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata da JENARD P., in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 59 del 5.03.1979, p. 48.

⁹⁷ Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 12 del 16.1.2001 (nel proseguo, Bruxelles I).

senza alcun controllo di tipo sostanziale. Si accetta di conseguenza l'idea – seppur remota in un contesto giuridicamente unificato, soprattutto nella materia civile e commerciale, come quello europeo – che le decisioni possano contrastare con un giudicato o che siano contrarie all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

Il massimo livello di liberalizzazione in materia civile e commerciale è stato però raggiunto con il regolamento Bruxelles I *bis*, il quale ha definitivamente abolito l'*exequatur*⁹⁸ per le decisioni rese in materia civile e commerciale⁹⁹. Esso non rappresenta una novità assoluta nell'ordinamento dell'Unione europea, perché altri regolamenti dell'Unione, seppur con modalità differenti e per materie più circoscritte, avevano già abolito l'*exequatur*¹⁰⁰. La novità è comunque rilevante, se

⁹⁸ Sull'abolizione dell'*exequatur* per le decisioni in materia civile e commerciale ad opera del regolamento Bruxelles I *bis* v., tra gli altri, LINTON M., *Abolition of Exequatur, All in the Name of Mutual Trust!*, in BURKHARDT H., BERGSTRÖM M., STORSKRUBB E. (eds.), *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook. Swedish Studies in European Law*, vol. 7, Oxford, 2016, pp. 257-282; REQUEJO ISIDRO M., *On the Abolition of Exequatur*, in BURKHARDT H., BERGSTRÖM M., STORSKRUBB E. (eds.), *EU Civil Justice*, cit., pp. 283-298; TIMMER L. J., *Abolition of Exequatur Under the Brussels I Regulation: ILL Conceived and Premature?*, in *Journal of Private International Law*, vol. 9, n. 1, 2013, pp. 129-147; KRAMER X. E., *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-Bis Regulation: Towards a New Balance Between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, in *NILR*, vol. 60, n. 3, 2013, pp. 343-373.

⁹⁹ Il regolamento Bruxelles I *bis* è stato il primo strumento ad abolire l'*exequatur* per la materia civile e commerciale, ma non è stato il primo regolamento dell'Unione a introdurre tale innovazione.

¹⁰⁰ V. anche regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 143 del 30.04.2004, pp. 15-39; regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 399 del 30.12.2006 e regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 199 del 31.7.2007. Anche nel campo del diritto di famiglia, per tipi specifici di decisioni, ossia quelle relative al diritto di visita e all'ordine di ritorno dei minori illecitamente sottratti, è stato abolito l'*exequatur* con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 338 del 23.12.2003, artt. 41 e 42.

si pensa alla vastità della materia civile e commerciale e alla quantità di decisioni che si pronunciano su di essa.

Secondo questa nuova disciplina, la parte che desidera chiedere l'esecuzione di una decisione in uno Stato straniero, può rivolgersi direttamente all'autorità incaricata dell'esecuzione in quello Stato (l'ufficiale giudiziario, nel nostro ordinamento), senza che sia necessario alcun controllo da parte dello Stato richiesto¹⁰¹. Di conseguenza, le sentenze straniere sono trattate al pari di quelle nazionali, essendo eseguite nello Stato richiesto secondo la procedura in esso prevista per le decisioni nazionali, come previsto dall'art. 41.

L'unica limitazione prevista nel sistema di riconoscimento ed esecuzione automatici ai sensi del regolamento Bruxelles I *bis*, consiste nei c.d. motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione¹⁰², che possono essere invocati dalla persona contro cui sono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione stessi dinanzi all'autorità giurisdizionale indicata da ciascuno Stato membro alla Commissione europea (nell'ordinamento italiano è competente il tribunale ordinario e, in caso di impugnazione della domanda di diniego dell'esecuzione, la competenza spetta alla Corte d'Appello).

I motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni appaiono in linea con i motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione già previsti dal regolamento Bruxelles I agli artt. 34 e 35, essendovi state poche innovazioni in materia¹⁰³. Nonostante la Commissione avesse proposto, in occasione della

¹⁰¹ È quanto disposto dall'art. 39 del regolamento Bruxelles I *bis*, ai sensi del quale: «la decisione emessa in uno Stato membro e che è esecutiva in tale Stato, è altresì immediatamente esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

¹⁰² I motivi ostativi al riconoscimento sono elencati nell'art. 45 del regolamento Bruxelles I *bis*, mentre l'art. 46 li estende anche all'esecuzione.

¹⁰³ Le uniche novità introdotte dal *recast* riguardano i fori protettivi. In primo luogo, viene esteso il controllo sulla competenza del giudice dello Stato d'origine – che era previsto dal regolamento Bruxelles I solo per i contratti assicurativi e di consumo – anche a quelli di lavoro. In secondo luogo, si prevede che la violazione della disciplina dei fori protettivi costituisca un motivo di diniego del

revisione del regolamento n. 44/2001, di abolirli definitivamente¹⁰⁴, è stata preferita una soluzione più prudente, che li ha sostanzialmente spostati in un momento successivo. Tale circostanza rappresenta quindi l'unico elemento che, allo stato, non consente un'integrale equiparazione delle decisioni straniere a quelle nazionali e, secondo alcuni, «svuota in gran parte di novità la riforma e il principio della equiparazione delle sentenze da essa sbandierato»¹⁰⁵.

Tuttavia, in considerazione del numero ristretto di motivi ostativi elencati tassativamente dal regolamento¹⁰⁶, i quali sono peraltro da interpretarsi restrittivamente¹⁰⁷, l'innovazione appare comunque significativa, in particolare se si pensa all'intero meccanismo previsto dal regolamento. Se si guarda il quadro dei regolamenti dell'Unione in un'ottica più ampia, infatti, allo stato attuale proporre una causa in un qualsiasi Stato membro conduce allo stesso risultato che si otterrebbe promuovendola nel proprio Stato poiché, tanto le norme sulla giurisdizione quanto quelle che consentono al giudice competente di determinare la legge applicabile¹⁰⁸, sono unificate a livello europeo. Una volta che il giudice si è

riconoscimento o dell'esecuzione solo nei casi in cui la parte debole fosse parte convenuta nel procedimento, e non attore.

¹⁰⁴ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast), Brussels 14.12.2010, COM(2010) 748 Final, pp. 6-8, <<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0748:FIN:EN:PDF>>.

¹⁰⁵ In questo senso v. MALATESTA A, NISI N., *Le novità in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in Malatesta A. (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016, pp. 147.

¹⁰⁶ Per un'approfondita analisi dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione cfr. CARBONE S. M., TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, pp. 350-387.

¹⁰⁷ Cfr. Corte di giustizia, 15 novembre 2012, in causa C-456/11, *Gothaer Allgemeine Versicherung and others*, ECLI:EU:C:2012:719, par. 30.

¹⁰⁸ Ciò è reso possibile grazie ai cc.dd. regolamenti Roma I e Roma II che regolano rispettivamente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. V. regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 177 del 4.7.2008 (nel proseguo Roma I)

pronunciato, la sentenza circola automaticamente, senza che venga richiesta alcuna procedura specifica, né perché essa venga riconosciuta né perché venga data ad essa esecuzione. In ultima analisi, quindi, le decisioni straniere sono oggi trattate al pari di quelle nazionali e spiegano i loro effetti (sia di cosa giudicata sia esecutivi) automaticamente, nell'ambito dell'intero spazio giudiziario europeo. Un sistema di questo tipo, reso possibile solo dagli ormai radicati e condivisi principi della mutua fiducia e del mutuo riconoscimento, appare estremamente innovativo, nonché unico nel panorama globale.

3.3. Cenni sul meccanismo statunitense di riconoscimento delle decisioni

Dopo aver compiuto una panoramica sul principio del mutuo riconoscimento e sul sistema dell'efficacia delle sentenze straniere nell'ambito dell'Unione europea, pare opportuno accennare in questa sede – senza alcuna pretesa di esaustività – al quadro giurisprudenziale e normativo relativo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni straniere negli Stati Uniti¹⁰⁹. Gli Stati Uniti, infatti, sono da annoverare tra i principali interlocutori dell'Unione europea nel corso delle negoziazioni per una convenzione globale sull'efficacia delle decisioni straniere e si sono più volte scontrati con i portavoce dell'Unione a causa delle profonde diversità sussistenti nei rispettivi ordinamenti in merito ai criteri giurisdizionali adottati e al sistema dell'efficacia delle decisioni.

e regolamento (CE) N. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 199/40 del 31.7.2007 (nel proseguo Roma II).

¹⁰⁹ Sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere negli Stati Uniti v., tra gli altri, BRAND R. A., *The Continuing Evolution of U.S. Judgments Recognition Law*, in *Colum. J. Transnat'l L.*, vol. 55, n. 2, 2017, pp. 277-342; STEWART D.P., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in the United States*, in *Y. B. Priv. Int'l L.*, vol. 12, 2010, pp. 179-199; STRONG S. I., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in U. S. Courts: Problems and Possibilities*, in *Rev. Litig.*, vol. 33, n. 1, 2014, pp. 45-144.

Relativamente al meccanismo di riconoscimento delle decisioni negli Stati Uniti, è opportuno distinguere due ipotesi.

Anzitutto, le decisioni emesse da uno Stato federato diverso rispetto a quello in cui viene richiesto il riconoscimento¹¹⁰ sono riconosciute ed eseguite ai sensi della c.d. «*Full Faith & Credit Clause*», sancita dall'art. 4, par. 1, della Costituzione americana nei seguenti termini: «*Each state is required to recognize the laws and records (such as licenses) of other states and to enforce rights in its own courts that would be enforced in other states courts*»¹¹¹. Tale clausola prescrive ai giudici di ogni singolo Stato federato di attribuire alle decisioni pronunciate al di fuori della propria giurisdizione la stessa validità e gli stessi effetti che accorderebbero alle proprie, precludendogli al contempo qualsiasi valutazione sul merito della causa¹¹².

Le decisioni emesse da altri Stati, invece, non beneficiando della copertura offerta dalla «*Full Faith & Credit Clause*», non godono di alcun meccanismo di

¹¹⁰ Anche le sentenze provenienti da uno Stato federato vengono denominate dalla legislazione statunitense «*foreign judgments*». V. Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act, drafted by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, <<https://my.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=f9e0931d-aa5d-47ed-bd8d-9c4ee7cdd2d0>>. Si ricorda in ogni caso che, prima dell'emanazione della Costituzione Americana nel 1787, ciascun Stato federale vantava la propria sovranità e un proprio ordinamento giuridico. Cfr. BRAND R. A., *The Continuing Evolution of U.S. Judgments Recognition Law*, cit., p. 281.

¹¹¹ Essa è inoltre specificata dalla legislazione federale, che afferma, in particolare: «*The Acts of the legislature of any State, Territory, or Possession of the United States, or copies thereof, shall be authenticated by affixing the seal of such State, Territory or Possession thereto. The records and judicial proceedings of any court of any such State, Territory or Possession, or copies thereof, shall be proved or admitted in other courts within the United States and its Territories and Possessions by the attestation of the clerk and seal of the court annexed, if a seal exists, together with a certificate of a judge of the court that the said attestation is in proper form. Such Acts, records and judicial proceedings or copies thereof, so authenticated, shall have the same full faith and credit in every court within the United States and its Territories and Possessions as they have by law or usage in the courts of such State, Territory or Possession from which they are taken*». V. U.S. Code, Title 28 Judiciary and Judicial Procedure, par. 1738, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28>>.

¹¹² Cfr. FRIEDENTHAL J. H., KANE M. K., MILLER A. R., *Civil procedure*, 5th ed., St Paul, 2015, pp. 682-685.

riconoscimento automatico. Gli Stati Uniti infatti, sebbene abbiano aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrari nel 1970¹¹³, non sono oggi parte di alcun trattato internazionale che regoli il riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Ci ha quindi pensato la giurisprudenza, a partire dal celebre caso *Hilton v. Guyot*¹¹⁴, a dare il via all'applicazione della celebre dottrina della «comity» al riconoscimento delle decisioni straniere. Sebbene nel caso di specie la Suprema Corte abbia negato il riconoscimento ad una sentenza francese¹¹⁵, la stessa Corte ha incoraggiato l'applicazione della dottrina della «comity», affermando che non si tratti né di un obbligo assoluto né di un semplice impegno di tipo morale¹¹⁶. Si tratta, piuttosto, di un principio secondo il quale una decisione straniera dovrebbe essere riconosciuta quando il giudizio nello Stato d'origine si è svolto in condizioni di giustizia, equità ed imparzialità. Per usare le parole della Corte, una decisione dovrebbe essere riconosciuta, «*where there has been opportunity for a full and fair trial abroad before a court of competent jurisdiction, conducting the trial upon regular proceedings, after due citation or voluntary appearance of the defendant and under a system of jurisprudence likely to secure an impartial administration of justice between the citizens of its own country and those of other countries, and there is nothing to show either prejudice in the court or in the system of laws under which it was sitting, or fraud in procuring*

¹¹³ V. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 10 June 1958, cit. Per la lista degli Stati contraenti con le relative date di ratifica si veda il sito ideato da Albert Jan van den Berg, *New York Arbitration Convention* al seguente indirizzo: <<http://www.newyorkconvention.org/countries>>. Essa disciplina e garantisce il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrari provenienti dagli Stati firmatari.

¹¹⁴ V. *Hilton v. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895).

¹¹⁵ In particolare, la decisione francese non è stata riconosciuta dalla Corte per l'assenza della condizione della reciprocità. La necessità del requisito della reciprocità è stata tuttavia negata con la giurisprudenza successiva, secondo la quale il principio della «comity» poggia non tanto sulla condizione della reciprocità, quanto sulla «*persuasiveness of the foreign judgments*». V. *Johnston v. Compagnie Générale Transatlantique*, 154 N.E. 597 (N.Y. 1926).

¹¹⁶ V. *Hilton v. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895), cit.

*the judgment, or any other special reason why the comity of this nation should not allow it full effect.»*¹¹⁷.

L'approccio giurisprudenziale ha iniziato a trovare un supporto normativo a livello federale solo a partire dal 1962, quando la *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* ha redatto l'*Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act*¹¹⁸, il quale fornisce linee guida agli Stati federati per valutare l'idoneità di una decisione straniera a essere riconosciuta ed eseguita nel territorio americano. Esso si applica alle decisioni che dispongano o neghino il pagamento di una somma di denaro e che siano definitive, inoppugnabili ed esecutive nello Stato d'origine, prevedendo una serie di motivi ostativi al riconoscimento. Se i requisiti previsti dall'*Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act* vengono soddisfatti (o non disattesi), la decisione è suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita secondo la clausola «*Full Faith and Credit*», al pari delle decisioni pronunciate nel territorio statunitense (come espresso nella *section 2*). Tale atto è stato lentamente implementato nelle legislazioni interne di 32 Stati.

Un traguardo più importante nell'evoluzione della normativa statunitense sul riconoscimento delle decisioni è stato raggiunto con l'*Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act* nel 2005¹¹⁹, sempre redatto dalla *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, a seguito dello sviluppo del commercio internazionale. Quest'ultimo, infatti, ha prodotto un rapidissimo aumento del volume degli affari negli Stati Uniti e, di conseguenza, delle decisioni depositate nei tribunali locali per chiederne il riconoscimento e l'esecuzione.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ V. *Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act*, drafted by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. All'interno del medesimo documento sono riportate e commentate anche le norme del 1962, <<https://my.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=f9e0931d-aa5d-47ed-bd8d-9c4ee7cdd2d0>>.

¹¹⁹ *Ibidem*.

Lo statuto del 2005 innova il precedente del 1962 soprattutto rispetto ai profili dell'onere della prova e della procedura.

Relativamente all'onere probatorio, l'*Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act* del 2005, alla *section 3*, lett. c) e 4, lett. d), precisa che colui il quale chiede il riconoscimento di una sentenza straniera negli Stati Uniti ha l'onere di provare che la decisione rientri nell'ambito di applicazione dello statuto. Parallelamente, la parte che solleva eccezione, ha l'onere di provare l'esistenza di un motivo di diniego del riconoscimento.

Dal punto di vista procedurale, invece, lo statuto del 2005, alla *section 6*, chiarisce che il riconoscimento di una decisione straniera può essere chiesto in via principale, con un apposito procedimento, oppure attraverso una domanda riconvenzionale. Infine, l'*Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act* del 2005 alla inserisce un termine di prescrizione per la presentazione delle domande di riconoscimento delle sentenze che dispongono il pagamento di una somma di denaro negli Stati Uniti, pari a quindici anni dalla data in cui la sentenza è diventata esecutiva nello Stato d'origine, a meno che non risulti già prescritta ai sensi delle norme di quest'ultimo.

Anche lo statuto del 2005, così come quello del 1962, elenca i casi in cui una corte americana deve o può negare il riconoscimento delle decisioni straniere. In alcuni casi, quindi – come nell'ipotesi del mancato rispetto del principio di imparzialità del giudice – il tribunale statunitense deve negare il riconoscimento ad una sentenza straniera. In altri, invece, come nelle ipotesi di conflitti di giudicati o di contrarietà all'ordine pubblico del foro, il giudice adito può discrezionalmente decidere di non riconoscere la decisione straniera.

Accade spesso, quindi, che i tribunali americani neghino il riconoscimento a decisioni straniere che contrastino con l'ordine pubblico americano. Un diniego per

questa motivazione è infatti ammissibile sia ai sensi dello statuto del 2005 sia secondo il principio della «*Full Faith and Credit Clause*»¹²⁰.

3.4. Il mutuo riconoscimento a livello globale: quale fondamento giuridico-politico?

Se nell'ambito dell'Unione europea il principio del mutuo riconoscimento si fonda sulle solide radici della mutua fiducia, consolidatasi nel corso degli anni grazie a un fenomeno di integrazione unico, è opportuno interrogarsi sulle fondamenta di tale principio su scala globale. Il fine di quest'analisi è evidentemente quello di comprendere quale sia il presupposto teorico che consente il reciproco riconoscimento delle decisioni ai sensi del nuovo Progetto dell'Aia per una convenzione sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere.

L'Unione europea, tuttavia, non è l'unico contesto in cui ci si confronta con il principio del mutuo riconoscimento.

Nell'ordinamento statunitense, come accennato nel paragrafo precedente, il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni è sancito espressamente dalla Costituzione, laddove l'art. 4 afferma che le decisioni emesse da uno Stato federato diverso rispetto a quello in cui viene chiesto il riconoscimento vengono riconosciute automaticamente ai sensi della c.d. «*Full Faith & Credit Clause*»¹²¹. In

¹²⁰ V., tra le molte, *Laker Airways v. Sabena, Belgian World Airlines*, 235 U.S. App. D.C. 207 (1984), <<http://www.uniset.ca/other/cs4/731F2d909.html>>. Nella decisione si legge in particolare che: «*No nation is under an unremitting obligation to enforce foreign interests which are fundamentally prejudicial to those of the domestic forum. Thus, from the earliest times, authorities have recognized that the obligation of comity expires when the strong public policies of the forum are vitiated by the foreign act*».

¹²¹ Per un confronto tra il principio del mutuo riconoscimento nell'ordinamento anglosassone e in quello dell'Unione europea cfr. HAIBACH G., *The Mutual Recognition of Decisions in Civil and Commercial Matters in the European Union in the Light of the Full Faith and Credit Clause of the U.S. Constitution*, in *MJ*, vol. 10, n. 3, 2003, pp. 291-300.

forza di tale principio, ripreso dalla legislazione federale¹²², i giudici di ogni singolo Stato federato sono tenuti ad attribuire alle decisioni pronunciate al di fuori della propria giurisdizione la stessa validità e gli stessi effetti che accorderebbero alle proprie, essendo loro preclusa qualsiasi valutazione sul merito della causa. Lo stesso meccanismo non è invece previsto per le decisioni straniere pronunciate da Stati che non siano americani, alle quali si applica la dottrina della «*comity*»¹²³, di origine giurisprudenziale, secondo la quale una decisione straniera dovrebbe essere riconosciuta quando il giudizio nello Stato d'origine si è svolto in condizioni di giustizia, equità ed imparzialità, oppure l'*Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act* del 1962 o, ancora, con l'*Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act* del 2005, i quali elencano i casi in cui una corte americana deve o può negare il riconoscimento delle decisioni straniere e sono stati implementati nella maggior parte degli Stati federati¹²⁴.

Nell'Asia orientale, invece, vigono dei sistemi interregionali di accordi tra la Cina continentale, Hong Kong e Macao per il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Si tratta, in particolare, di due accordi bilaterali. Il primo è stato stipulato fra la Repubblica popolare cinese e Macao nel 2006, e riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni civili e commerciali¹²⁵. Il secondo vede come parti contraenti la stessa Repubblica popolare cinese e Hong Kong, e si tratta un accordo sul reciproco riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale emesse sulla base di accordi di scelta del foro stipulati tra le

¹²² V. U.S. Code, Title 28 Judiciary and Judicial Procedure, cit., par. 1738.

¹²³ Cfr. *Hilton v. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895).

¹²⁴ Per una breve analisi sul riconoscimento delle decisioni negli Stati Uniti v. *supra*, capitolo 2, par 3.3.

¹²⁵ Arrangement between the Mainland and the Macao Special Administrative Region on the Mutual Recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments, 21.03.2006, <http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4641_0_7.html>.

parti¹²⁶. Le decisioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di questi accordi, al contrario, sono riconosciute ai sensi delle leggi nazionali, quali i codici di procedura civile della Cina continentale¹²⁷ e di Macao¹²⁸ o la *common law* di Hong Kong. Nel caso di questi Paesi il mutuo riconoscimento delle decisioni sembrerebbe fondarsi anzitutto su ragioni più culturali che giuridiche, che affondano le proprie origini nella cultura del confucianesimo. La dottrina fa infatti notare come gli accordi sopra citati utilizzino un'espressione – *Anpai* – che significa accordo, ma non in un senso strettamente giuridico¹²⁹. Sulla base di tali accordi, sembrerebbe che il fenomeno del mutuo riconoscimento in Cina trovi il proprio fondamento su accordi tra le tre zone della Cina continentale, Macao ed Hong Kong, basati sulla dichiarazione della propria parità giuridica e sulla volontà di istituire un meccanismo di benefici reciproci¹³⁰. La Cina ha inoltre stipulato vari trattati bilaterali con altri Stati, quali la Russia, la Francia e il Brasile, i quali, tuttavia, si

¹²⁶ Arrangement on Reciprocal Recognition and Enforcement on Judgments in Civil and Commercial Matters by the Courts of the Mainland and of the Hong Kong Special Administrative Region Pursuant to Choice of Court Agreements between Parties Concerned, 14.07.2006, <<https://www.doj.gov.hk/eng/mainland/pdf/mainlandrej20060719e.pdf>>. Si veda anche: Department of Justice, Hong Kong, Proposed Arrangement Between Hong Kong and the Mainland on Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, July 2018.

¹²⁷ Civil Procedure Law of the People's Republic of China (2007 Amendment), <<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=1811a46f52ef6533bdfb&lib=law>>.

¹²⁸ Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Código de Processo Civil, <<https://bo.io.gov.mo/bo/i/99/40/codprocipt/>>.

¹²⁹ In questo senso v. HUANG J., *Interregional Recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments: Lessons for China from US and EU Laws*, in *Journal of Private International Law*, vol. 6, n. 1, 2010, p. 115; ID, *Interregional recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments: Lessons for China from US and EU Law*, Oxford, 2014. Sul riconoscimento delle sentenze in Cina v. anche: ZHANG W., *Sino-Foreign Recognition and Enforcement of Judgments: A Promising "Follow-Suit" Model?*, in *CJCL*, vol. 16, Issue 3, 2017, pp. 515–545; ID, *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in China: A Call for Special Attention to Both the "Due Service Requirement" and the "Principle of Reciprocity"*, in *CJCL*, vol. 12, n. 1, 2013, pp. 143-174.

¹³⁰ Per un'analisi dettagliata dei due accordi sul riconoscimento delle decisioni v. HUANG J., *Interregional Recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments*, cit., pp. 116-128.

fondano su accordi bilaterali specifici e non sul principio del mutuo riconoscimento¹³¹.

Il principio del mutuo riconoscimento si dimostra quindi particolarmente forte e saldo nell'ordinamento europeo, dove si è sviluppato dapprima nel mercato interno e successivamente nell'ambito della cooperazione giudiziaria, riuscendo a travalicare i confini nazionali di Stati dalle diverse tradizioni culturali e giuridiche. In ottica globale, invece, non è ravvisabile un fenomeno di integrazione tanto esteso geograficamente e culturalmente da un lato e fondato su solidi e consolidati principi dall'altro. Negli ordinamenti statunitense e cinese cui si è fatto cenno sopra, per esempio, il principio del mutuo riconoscimento viene riconosciuto e sancito persino dalla Costituzione nell'ipotesi americana. Tuttavia, gli ambiti territoriali, culturali e giuridici cui tale principio si riferisce, sono circoscritti e maggiormente uniformi.

Il modello di Bruxelles ha costituito una fonte di ispirazione importante nel corso delle negoziazioni all'Aia per una convenzione globale sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni. Come si è visto nel corso dell'elaborato, e in particolare nel primo capitolo, il progetto di convenzione dell'Aia sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni del 1999 era fortemente influenzato dal modello della convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e non ha riscontrato il successo desiderato. Sul piano globale, infatti, non sarebbe realistica l'adozione di una convenzione basata sul principio della fiducia reciproca e sull'armonizzazione delle norme giurisdizionali, in quanto gli ordinamenti appaiono molto diversificati e non pronti a una simile armonizzazione, né sul piano giuridico né su quello politico.

¹³¹ Sui trattati bilaterali conclusi dalla Cina cfr. TSANG K.F., *Chinese Bilateral Judgment Enforcement Treaties*, in *Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev.*, vol. 40, n. 1, 2017, pp. 1-49.

A livello globale il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni sembrerebbe piuttosto fondarsi sulla condizione della reciprocità, in forza della quale viene accordato il riconoscimento alla decisione straniera solo nel caso in cui le proprie decisioni vengano ugualmente riconosciute nello Stato straniero, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue. Pertanto, quando la relazione esplicativa al Progetto dell'Aia si riferisce al «principio del mutuo riconoscimento»¹³² senza fornirne una definizione, sembrerebbe fondarsi più in generale sulla reciprocità, largamente diffusa e conosciuta nella prassi delle convenzioni internazionali.

3.5. La reciprocità come condizione per il riconoscimento delle decisioni straniere

Quando si parla di reciprocità si fa anzitutto riferimento a un meccanismo fondamentale per influenzare il comportamento degli attori nella società, i quali agiscono con l'aspettativa – sia essa espressa o implicita – che gli altri consociati si comportino in modo equivalente. Dal punto di vista giuridico, la reciprocità assume rilevanza specialmente nel diritto internazionale pubblico, laddove rappresenta uno strumento di controllo della condotta in tutti quegli ambiti in cui le relazioni tra gli Stati sovrani non sono regolate in modo esplicito¹³³.

La reciprocità rileva tuttavia anche nell'ambito del diritto internazionale privato, soprattutto nei casi in cui la disciplina internazionalprivatistica è contenuta in convenzioni internazionali¹³⁴. In quest'ipotesi infatti, già dal punto di vista strutturale, le norme di diritto internazionale privato contenute in una convenzione internazionale sono potenzialmente ispirate dalla reciprocità, in particolare quando

¹³² V. Relazione Garcimartín Alférez/Saumier, cit. parr. 105, 106, 108, 275.

¹³³ V. DUTTA A., *Reciprocity*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., MIGUEL ASENSIO P. DE (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, 2017, p. 1466 s.

¹³⁴ Cfr. SIMMA B., *Reciprocity*, in WOLFRUM R., *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, 2008, par. 4, online edition, <www.mpepil.com>.

esse contengono disposizioni diverse da quelle di diritto internazionale privato degli Stati contraenti.

Nello specifico tema del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere, la reciprocità gioca un altro ruolo rilevante, dal momento che diversi Stati la prevedono unilateralmente, nelle proprie legislazioni interne, come condizione per il riconoscimento delle decisioni straniere. Ciò significa, in altre parole, che certi ordinamenti subordinano il riconoscimento delle decisioni provenienti da altri Stati alla circostanza che questi ultimi riconoscano a loro volta le decisioni da loro emesse.

La cooperazione giudiziaria in materia civile è spesso connotata dalla condizione della reciprocità, che viene perseguita attraverso la previsione di tale condizione nelle convenzioni o in altri strumenti internazionali, i quali obbligano gli Stati contraenti a una cooperazione reciproca.

Ciò non è vero solo per gli strumenti di cooperazione di natura internazionale, ma anche per il diritto internazionale privato dei singoli Stati, che talvolta accordano il riconoscimento alla decisione straniera solo nel caso in cui le proprie decisioni vengano ugualmente riconosciute nello Stato straniero¹³⁵. Nonostante la tendenza sia ormai quella di eliminare la condizione della reciprocità ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere, essa è ancora prevista in diverse giurisdizioni.

¹³⁵ Sulla reciprocità come condizione per il riconoscimento di sentenze straniere v. ELBALTI B., *Reciprocity and the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: a Lot of Bark but not much Bite*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 13, n. 1, 2017, pp. 184-218; STEVENS S.L., *Commanding International Judicial Respect: Reciprocity and the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*, in *HICLR*, vol. 26, n. 1, 2002, pp. 115-158; WANG Y., *A Turning Point of Reciprocity in China's Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: a Study of the Kolmar Case*, in *NIPR*, n. 4, 2017, pp. 772-789; COYLE J. F., *Rethinking Judgments Reciprocity*, in *NCL Rev.*, vol. 92, 2014, pp. 1109-1174.

L'ordinamento italiano, per esempio, non subordina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere al rispetto della condizione di reciprocità¹³⁶. Il legislatore, con la legge di riforma del diritto internazionale privato¹³⁷ ha infatti previsto un sistema di riconoscimento automatico delle decisioni che si basa sul rispetto di alcune condizioni elencate dall'art. 64 della stessa legge¹³⁸, prescindendo dalla reciprocità e, quindi, dalla circostanza che anche le decisioni rese in Italia vengano riconosciute automaticamente nello Stato da cui proviene la decisione che deve essere riconosciuta.

Dall'altro lato, l'art. 328(1) del codice di procedura civile tedesco nega il riconoscimento delle sentenze straniere in materia civile e commerciale quando non viene garantita la reciprocità. In altre parole, il sistema tedesco esclude il riconoscimento di una decisione pronunciata dal giudice di uno Stato con cui non sussistono accordi, nella forma di convenzioni bilaterali o multilaterali, sul reciproco riconoscimento delle sentenze. Lo stesso vale in altri ordinamenti, di vari

¹³⁶ La condizione di reciprocità è prevista dall'ordinamento italiano solo in due ipotesi. La prima è contenuta nell'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (le c.d. preleggi al codice civile), ai sensi del quale vengono conferiti diritti civili agli stranieri a patto che i cittadini italiani godano di analoghi diritti nello Stato di provenienza degli stranieri. Tale principio ha tuttavia un ambito applicativo assai limitato, dal momento che non opera in tutti i casi in cui siano coinvolti diritti fondamentali dell'individuo. V. in tal senso Cass. civ., III ord., 2.02.2012, n. 1493, commentata da WINKLER M., *Il principio di reciprocità nell'era dei diritti fondamentali*, in *Resp. civ. prev.*, n. 4, 2012, pp. 1179-1188. Un'altra ipotesi in cui viene prevista la reciprocità dall'ordinamento italiano è quella di cui all'art. 5, secondo comma, delle preleggi al codice della navigazione, il quale condiziona alla reciprocità l'applicazione della legge nazionale della nave o dell'aeromobile per la regolamentazione di atti e fatti realizzati durante la navigazione in un'area soggetta alla sovranità dello Stato italiano.

¹³⁷ V. L. 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in *Gazz. uff.* n. 128 del 3.06.1995, suppl. ord. n. 68.

¹³⁸ In dottrina cfr. CIVININI M. G., *Il riconoscimento delle sentenze straniere (artt. 64-67 L. n. 218/1995)*, Milano, 2001; LUZZATTO R., *Il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri nella riforma del diritto internazionale privato italiano*, in *Com. st.*, vol. 21, 1997, pp. 83-105; POCAR F., *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, 2^a ed., con la collaborazione di C. HONORATI, Milano, 2002, p. 78 ss.

Paesi del mondo, dalla Finlandia¹³⁹, alla Svezia¹⁴⁰, alla Tunisia¹⁴¹ e al Giappone¹⁴². In quest'ultimo caso, peraltro, gli esiti sono quasi paradossali, dal momento che il Giappone non ha stipulato alcun accordo con Paesi geograficamente vicini, quali la Cina, il Vietnam, la Thailandia, e l'India.

Taluni in dottrina sostengono che non sia necessario uno strumento che disciplini il riconoscimento delle decisioni a livello mondiale, dal momento che si sta realizzando una sorta di armonizzazione spontanea dei requisiti richiesti per il riconoscimento e per l'esecuzione delle sentenze straniere¹⁴³. Questa visione appare ancora ottimistica e, se può essere condivisa per gli Stati membri dell'Unione europea, sembrerebbe più difficile da sostenere se si guarda ad altri Paesi, come quelli orientali, che hanno stipulato accordi con un numero di Paesi

¹³⁹ V. LAPPALAINEN J., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Outside the Scope of Application of the Brussels and Lugano Conventions: Finland*, in WALTER G., BAUMGARTNER S. P. (eds.), *Recognition and enforcement of Foreign Judgments outside the Scope of the Brussels and Lugano Conventions*, The Hague, 2000, pp. 169-181.

¹⁴⁰ Cfr. BERGLUND M., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Sweden*, in WALTER G., BAUMGARTNER S. P. (eds.), *Recognition and enforcement of Foreign Judgments outside the Scope of the Brussels and Lugano Conventions*, cit., pp. 529-536.; SVANTESSON D. J. B., *Private International Law and the Internet*, Alphen aan den Rijn, 2007, p. 182.

¹⁴¹ Cfr. art. 11 (5) del Code de droit international privé de la République Tunisienne, <<http://www.droit-afrique.com/upload/doc/tunisie/Tunisie-Code-2010-droit-international-prive.pdf>>, v. ELBALTI B., *Reciprocity and the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: a Lot of Bark but not much Bite*, cit., p. 186 ss.

¹⁴² Cfr. art. 118 (4) del codice di procedura civile del Giappone, v. ELBALTI B., *Reciprocity and the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: a Lot of Bark but not much Bite*, cit., p. 186 ss. Una traduzione inglese non ufficiale delle leggi giapponesi è disponibile su <<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/>>. Per un'analisi sul Sistema di riconoscimento delle decisioni giapponesi in un'ottica comparata v. NISHITANI Y., *International Jurisdiction of Japanese Court in a Comparative Perspective*, in NILR, vol. 60, n. 2, 2013, pp. 251-277.

¹⁴³ Cfr. JUENGER F. K., *The Recognition and Enforcement of Money Judgments in Civil and Commercial Matters*, in AJCL, vol. 36, n. 1, 1988, pp. 1-39; ELBALTI B., *Spontaneous Harmonization and Liberalization of the Recognition and Enforcement of Judgments*, in JYIL, vol. 16, 2014, pp. 264-288; ID, *Armonización espontánea de los requisitos para el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras y la necesidad de un convenio global sobre decisiones judiciales* in AEDIPR, vol. 11, 2011, pp. 229-268.

limitati e riconoscono le decisioni straniere solo dopo averle passate al vaglio della condizione della reciprocità¹⁴⁴.

Quest'ultima, come si è visto, è ancora richiesta da diversi ordinamenti al fine di riconoscere ed eseguire le decisioni straniere, ponendo un ostacolo spesso invalicabile alla circolazione di queste ultime. Il Progetto di convenzione dell'Aia – qualora venisse adottato e ratificato – sarebbe pertanto particolarmente utile anche in quest'ottica, in quanto rappresenterebbe uno strumento globale in grado di garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere, sopperendo così all'eventuale carenza di altri accordi bilaterali o multilaterali stipulati tra gli Stati. Dal momento che la futura convenzione diventerebbe vincolante per tutti gli Stati contraenti, il riconoscimento delle decisioni straniere verrebbe infatti disciplinato a livello uniforme e la reciprocità sarebbe di conseguenza assicurata¹⁴⁵.

La reciprocità appare quindi il principale fondamento del mutuo riconoscimento delle decisioni a livello globale. Attraverso di essa, infatti, viene garantita la libera circolazione delle decisioni nell'ambito della cooperazione giudiziaria

3.6. Il divieto di riesame nel merito della decisione del giudice d'origine

Il Progetto di Convenzione dell'Aia sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni prevede che le decisioni rese da un giudice di uno Stato contraente (lo Stato d'origine) debbano essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato contraente (lo Stato richiesto) ai sensi dell'art. 4 del Progetto stesso.

¹⁴⁴ In senso conforme v. REGAN J., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments – A Second Attempt in the Hague?*, in *Rich. J. Global L. & Bus.*, vol. 14, n. 1, 2015, p. 84.

¹⁴⁵ In questo senso v. HCCH, *Ongoing work on international litigation and possible continuation of the Judgments Project*, Prel. Doc. No 5 of March 2012, par. 18, <<https://assets.hcch.net/docs/72621f09-eae2-4a79-8c0d-a147d681ceab.pdf>>, e REGAN J., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments – A Second Attempt in the Hague?*, cit.

Si tratta, evidentemente, di una norma cruciale che – come viene affermato nella relazione esplicativa al Progetto – esprime il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni¹⁴⁶. Essa è probabilmente la disposizione più importante dell'intero Progetto perché, oltre a delineare i requisiti per l'operatività dell'intera convenzione, ne fornisce il presupposto teorico.

Il reciproco riconoscimento delle decisioni opera, ai sensi del Progetto, in presenza di quattro presupposti, ossia quando (i) la decisione rientra nell'ambito di applicazione del Progetto, (ii) produce effetti nello Stato d'origine, (iii) rispetta i criteri indiretti per il riconoscimento elencati dal Progetto, e (iv) non sussistono le condizioni per il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione previsti dal Progetto stesso.

Per quanto concerne i primi due requisiti, la decisione deve quindi rientrare nell'ambito di applicazione materiale del Progetto, può essere riconosciuta solo se produce effetti nello Stato d'origine e può essere eseguita solo se è esecutiva nello Stato d'origine, come previsto dall'art. 4, par. 3. Tale distinzione si basa su quella tra riconoscimento ed esecuzione. Sul piano del riconoscimento, la decisione può essere riconosciuta, producendo tutti gli effetti diversi da quelli esecutivi, se essa ha effetti nello Stato d'origine e, quindi, se è valida. Parallelamente, sul piano dell'esecuzione, una sentenza può essere eseguita se è esecutiva nello Stato d'origine. Può anche capitare che la sentenza produca effetti nello Stato d'origine, ma che non sia esecutiva perché, per esempio, sia sospesa la sua esecutività per la pendenza di un giudizio d'appello. Non è richiesto dalla norma, così come non è richiesto dal regolamento Bruxelles I *bis*, che la decisione sia passata in giudicato. Di conseguenza, una decisione suscettibile di impugnazione nello Stato d'origine può essere riconosciuta o eseguita, purché produca effetti e possa essere eseguita nello stesso Stato.

¹⁴⁶ Cfr. Relazione Garcimartín Alférez/Saumier, cit, par. 97 ss.

Il Progetto precisa inoltre che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni possono essere negati solo per i motivi da esso espressamente contemplati. Ciò comporta che, se una decisione può essere riconosciuta o eseguita, in quanto rientra nel campo di applicazione del Progetto, e i criteri indiretti per il riconoscimento e per l'esecuzione elencati negli articoli successivi sono rispettati, gli Stati non possono negare il riconoscimento per altri motivi derivanti dal loro diritto interno. Viceversa, se uno dei motivi di diniego del riconoscimento è applicabile alla decisione in oggetto, il diritto interno dello Stato richiesto può consentire comunque il riconoscimento o l'esecuzione, in quanto l'obiettivo è quello di garantire il riconoscimento nel numero maggiore possibile di casi.

Il principale corollario sul piano pratico del principio del mutuo riconoscimento è il divieto di riesame nel merito della decisione del giudice d'origine. In termini concreti ciò comporta che, qualora una decisione soddisfi tutti i criteri previsti dal Progetto per il riconoscimento e l'esecuzione – e, quindi, rientri nell'ambito di applicazione materiale dello strumento normativo e rispetti i criteri giurisdizionali indiretti da esso previsti – essa deve essere riconosciuta ed eseguita dallo Stato richiesto, senza che il giudice possa effettuare alcun controllo sul merito della decisione pronunciata dal giudice d'origine. Tale previsione garantisce l'effettività e l'efficacia della futura convenzione, che verrebbero di fatto vanificate se il giudice dello Stato richiesto avesse la possibilità di valutare l'analisi di fatto e di diritto compiuta dal giudice dello Stato d'origine. Di conseguenza, anche se il giudice richiesto ritenesse che degli elementi di fatto o di diritto non siano stati correttamente valutati, non può negare il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza.

L'obiettivo del divieto di riesame del merito è, evidentemente, quello di rendere il meccanismo del riconoscimento il più spedito possibile, preservando al contempo la certezza del diritto, che sarebbe compromessa qualora il giudice dello Stato richiesto fosse autorizzato a negare il riconoscimento alla decisione straniera nel caso in cui ritenesse che un punto di fatto o di diritto sia stato erroneamente

valutato dal giudice dello Stato d'origine. Il giudice richiesto non può quindi rifiutarsi di riconoscere la decisione perché la avrebbe decisa in modo diverso, perché avrebbe quantificato diversamente i danni o perché ritiene che la legge applicata non sia quella corretta.

Analogo principio è contenuto nel sistema di Bruxelles, già a partire dalla convenzione di Bruxelles del 1968¹⁴⁷. Ciò che cambia tra il sistema di Bruxelles e la futura convenzione dell'Aia è il grado di vincolatività del principio.

L'art. 52 del regolamento Bruxelles I *bis* si esprime infatti in questi termini: «[i]n nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto», e si prevede un unico caso in cui il giudice dello Stato richiesto può valutare – seppur indirettamente – la competenza del giudice dello Stato d'origine. Si tratta, in particolare, delle controversie che coinvolgono una c.d. parte debole (un assicurato, un consumatore o un lavoratore) la quale è stata convenuta in giudizio e, nel corso del procedimento, sono state violate le norme relative ai c.d. fori protettivi, come si può evincere dalle sezioni 3, 4 e 5 del regolamento n. 1215/2012. Tale controllo è previsto tra i motivi di diniego del riconoscimento, i quali possono essere fatti valere dalla parte contro cui sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione nel caso di opposizione al riconoscimento o all'esecuzione. Essi costituiscono delle deroghe al regime liberale di circolazione previsto dal regolamento e, per insegnamento della Corte di giustizia, devono essere interpretati restrittivamente e in maniera tassativa¹⁴⁸. Al di fuori dei tassativi ed eccezionali motivi di diniego del

¹⁴⁷ V. art. 29 della convenzione di Bruxelles, artt. 36 e 45, par. 2, del regolamento Bruxelles I e, infine, art. 52 del regolamento Bruxelles I *bis*. Nel corso degli anni è quindi cambiata la collocazione della norma, ma non il suo contenuto. In dottrina cfr. MANKOWSKI P., *Art. 52*, in MAGNUS U., MANKOWSKI P., *European Commentaries on Private International Law ECPIIL. Commentary*, vol. 1: *Brussels I bis Regulation*, Köln, 2016, pp. 963-968.

¹⁴⁸ Cfr., *ex multis*, Corte di giustizia, 16 luglio 2015, in causa C-681/13, *Diageo Brands BV*, ECLI:EU:C:2015:471, par. 41 e Corte di giustizia, 13 ottobre 2011, in causa C-139/10, *Prism Investments*, ECLI:EU:C:2011:653, par. 33.

riconoscimento e dell'esecuzione, la fiducia reciproca sussistente tra i giudici degli Stati membri costituisce una «presunzione assoluta» della corretta applicazione delle norme giurisdizionali, previste dallo stesso regolamento¹⁴⁹.

Diversamente, un grado di fiducia tanto elevato tra i giudici degli Stati membri non può essere garantito a livello globale con il Progetto di convenzione dell'Aia sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni, dal momento che non sono in esso previsti criteri di giurisdizione in via diretta, ma solamente in via indiretta, i quali – se rispettati – consentono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni ai sensi del Progetto. A sua volta, la previsione di criteri giurisdizionali indiretti, testimonia il livello inferiore di fiducia reciproca sussistente su scala globale.

Il Progetto si occupa anche dell'ipotesi in cui la decisione venga impugnata nello Stato d'origine o il termine per l'impugnazione ordinaria non sia ancora scaduto. In questi casi, come espresso nell'art. 4, par. 4, il giudice dello Stato richiesto può discrezionalmente effettuare tre diverse scelte: (i) accordare immediatamente il riconoscimento o l'esecuzione, subordinando eventualmente l'esecuzione alla costituzione di una garanzia determinata dallo stesso tribunale; (ii) rimandare la decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione al momento in cui la decisione passi in giudicato¹⁵⁰, oppure (iii) negare il riconoscimento o l'esecuzione. In quest'ultimo caso, tuttavia, il diniego non impedisce successive domande di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

La scelta tra queste possibilità permetterà di optare per la soluzione che meglio si adatti al caso di specie. Verosimilmente, tuttavia, tale scelta sarà influenzata dalle prassi nazionali: i tribunali degli Stati membri dell'Unione europea tenderanno probabilmente ad accordare il riconoscimento e l'esecuzione

¹⁴⁹ Cfr. CARBONE S. M., TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., p. 353.

¹⁵⁰ Cfr. art. 38 (a) del regolamento Bruxelles I *bis*; par. 6 e 8 del Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act, cit.

automaticamente, perché sono abituati ad applicare il regolamento Bruxelles I *bis*, mentre i tribunali dei Paesi con meccanismi di riconoscimento meno liberali tenderanno a negarlo o a sospendere il procedimento. Sebbene si tratti di un compromesso rispettoso delle differenze sussistenti tra gli ordinamenti, che agevola al contempo il raggiungimento del consenso per l'adozione della stessa, rischierà di condurre ad alcune disparità nell'applicazione della futura convenzione¹⁵¹.

¹⁵¹ V. in questo senso BONOMI A., *Courage or Caution? A Critical Overview of the Hague Preliminary Draft on Judgments*, cit., p. 9.

Capitolo III

I criteri indiretti per il riconoscimento e per l'esecuzione delle decisioni

SOMMARIO: 1. L'elenco dei criteri indiretti di giurisdizione – 2. Il criterio della residenza abituale del soggetto contro cui viene chiesto il riconoscimento – 2.1. Il superamento del criterio del domicilio del convenuto – 3. Le sentenze in materia contrattuale – 3.1. L'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione – 3.2. Il «*purposeful and substantial connection test*» – 4. Le sentenze in materia di illeciti civili – 4.1. L'irrilevanza del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso – 4.2. La dottrina del *forum non conveniens* come motivo di non riconoscimento – 5. Le sentenze sui contratti di consumo e di lavoro – 5.1. Le nozioni di consumatore e lavoratore – 5.2. Il riconoscimento delle sentenze favorevoli alla parte debole – 6. Le sentenze in materia di proprietà intellettuale – 6.1. Le decisioni in materia di validità dei diritti di proprietà intellettuale – 6.2. Le decisioni in materia di contraffazione – 6.3. Le pronunce inibitorie.

1. L'elenco dei criteri indiretti di giurisdizione

L'elenco dei criteri indiretti di giurisdizione contenuto nell'art. 5 del Progetto rappresenta il cuore del Progetto di Convenzione dell'Aia sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni, dal momento che caratterizza il modello di convenzione semplice per la quale ha optato la Commissione speciale incaricata della redazione della bozza. Quest'ultima, infatti, come accennato nel capitolo II, si è trovata dinanzi a una scelta da compiere relativamente al modello da seguire e ha ritenuto che, tra i modelli possibili di convenzione doppia, mista e singola, quest'ultima fosse la più adatta per agevolare il successo e per non ripetere gli errori commessi durante la negoziazione per primo *Judgments Project* nel '99.

Se il fine della convenzione semplice è quello di garantire la circolazione delle decisioni straniere attraverso la previsione di una disciplina uniforme per il riconoscimento e per l'esecuzione di esse, tale obiettivo viene raggiunto solo in virtù di una regolamentazione in via indiretta dei criteri giurisdizionali ammessi. La

competenza giurisdizionale viene quindi disciplinata indirettamente, con la previsione di requisiti che la decisione deve soddisfare per poter essere riconosciuta ed eseguita in uno Stato contraente diverso da quello che l'ha emessa. Ciò significa, in altre parole, che i singoli Stati utilizzano liberamente i criteri giurisdizionali previsti dai propri ordinamenti e le loro sentenze saranno riconosciute ed eseguite in un altro Stato contraente se i titoli di giurisdizione utilizzati sono compatibili con i criteri indiretti previsti dall'art. 5 del Progetto. Si tratta del c.d. principio della non esclusività, specificato dall'art. 16 del Progetto¹.

I criteri indiretti elencati dall'art. 5 non sono tuttavia esclusivi, come quelli elencati nell'articolo successivo ma, piuttosto, costituiscono il perimetro entro il quale le decisioni dello Stato d'origine devono essere riconosciute ed eseguite nello Stato richiesto a patto – naturalmente – che si tratti di Stati contraenti. L'art. 5 non preclude tuttavia la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere un regime circolatorio più liberale, che eventualmente riconosca ed esegua le decisioni straniere pronunciate sulla base di criteri giurisdizionali non elencati dalla Convenzione. È chiaro tuttavia che – sebbene la nuova proposta di convenzione non intenda interferire in alcun modo con le norme di giurisdizione interne – le decisioni emesse sulla base di criteri giurisdizionali analoghi a quelli previsti indirettamente dal Progetto, avranno maggiori possibilità di circolare ai sensi della convenzione.

L'art. 5 è suddiviso in tre paragrafi.

Il primo è particolarmente ricco, in quanto prevede tredici criteri indiretti di giurisdizione (lett. a-m) che, a loro volta, ne contengono altri.

¹ V. HCCH, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Twenty-Second Session (18 June – 2 July 2019), Draft Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters, prepared by the Special Commission of May 2018, riprodotta in appendice, nel proseguo «Progetto», <<https://assets.hcch.net/docs/9faf15e1-9c36-4e57-8d56-12a7d895faac.pdf>>.

Il secondo paragrafo si riferisce alle decisioni pronunciate contro consumatori e lavoratori, prevedendo una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella contenuta nel primo paragrafo.

Il terzo, infine, prevede specifici criteri giurisdizionali per la materia della proprietà intellettuale, che sostituiscono quelli elencati al primo paragrafo. Tale norma, tuttavia, è ancora inserita tra parentesi quadre, in quanto spetterà alla Sessione diplomatica incaricata dell'adozione della convenzione decidere se escludere o includere la proprietà intellettuale dall'ambito di applicazione della convenzione. Nel caso in cui la Commissione speciale optasse per quest'ultima ipotesi, le decisioni in materia di proprietà intellettuale sarebbero riconoscibili ed eseguibili ai sensi della convenzione solo ed esclusivamente se rispettassero questi criteri, e non quelli elencati al primo paragrafo.

2. Il criterio della residenza abituale del soggetto contro cui viene chiesto il riconoscimento

L'art. 5, par. 1, lett. a), stabilisce anzitutto che una decisione straniera sia idonea al riconoscimento e all'esecuzione ai sensi della convenzione se il soggetto contro cui viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione fosse abitualmente residente nello Stato d'origine nel momento in cui è diventato parte del procedimento in tale Stato.

Il criterio di collegamento è quindi rappresentato dalla residenza del soggetto nel corso del procedimento, essendo considerato un collegamento abbastanza forte da legittimare l'affermazione della giurisdizione. Esso è l'unico criterio indiretto di giurisdizione, tra quelli elencati nel primo paragrafo, che si fonda su caratteristiche personali, in quanto gli altri si basano sul consenso prestato dalle parti o su collegamenti con la controversia su cui la sentenza si è pronunciata.

La residenza abituale è una specie di criterio generale, essendo applicabile a tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, con la sola esclusione di quelle rese in violazione di un criterio di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 6.

Anche dal punto di vista soggettivo il criterio della residenza abituale ha un ambito di applicazione ampio, poiché – con l'espressione «*the person against whom recognition and enforcement is sought*» – si riferisce a tutti i soggetti contro cui la sentenza si pronuncia compresi, quindi, eventuali litisconsorti, intervenienti, chiamati in causa, o eredi. Può infatti capitare che un soggetto inizi un procedimento nello Stato in cui è residente abitualmente ma che egli deceda durante il procedimento nello Stato d'origine, oppure dopo la pronuncia della sentenza. In questo caso, se i suoi eredi accettano l'eredità, ad essi vengono trasmesse le obbligazioni del *de cuius*, e questi potranno quindi chiedere il riconoscimento e l'esecuzione della decisione ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a), portando con sé la residenza abituale del defunto (anche qualora la loro residenza abituale si collocasse in un luogo diverso)².

Tale criterio è peraltro espressione del generale principio «*actor sequitur forum rei*», condiviso dalla maggior parte degli ordinamenti e accolto da moltissimi strumenti normativi internazionali.

Per quanto concerne l'individuazione della residenza abituale, è opportuno operare una distinzione tra quella delle persone fisiche da quella delle persone giuridiche.

² Cfr. HCCH, Twenty-Second Session, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, 18 June – 2 July 2019, The Hague, Judgments Convention: Revised Draft Explanatory Report by F. J. Garcimartín Alférez, G. Saumier, Prel. Doc. No 1 of December 2018 (nel proseguo Relazione Garcimartín Alférez/Saumier), <<https://assets.hcch.net/docs/7d2ae3f7-e8c6-4ef3-807c-15f112aa483d.pdf>>. La relazione esplicativa precisa che la validità dell'eventuale successione è regolata dalla legge dello Stato richiesto, nella quale rientrano anche le sue norme di diritto internazionale privato.

Relativamente alle prime, la convenzione non prevede alcuna definizione. Si presume tuttavia che la nozione di residenza abituale coincida con quella utilizzata nella prassi delle convenzioni internazionali e dei regolamenti, e corrisponda quindi al centro principale degli interessi della persona fisica. In ogni caso, sebbene la nozione di residenza abituale non venga definita dalle convenzioni dell'Aia, vi è un generale consenso nell'individuarela nel luogo ove la persona vive generalmente, una volta accertata la sussistenza di tre elementi: (i) la residenza attuale, (ii) la continuità di essa per un periodo apprezzabile di tempo e, infine, (iii) l'intenzione di mantenere la residenza in quel determinato luogo³.

Al contrario, relativamente alle persone giuridiche, il Progetto fornisce alcune informazioni. Anzitutto, essa prevede che sia possibile individuare la residenza abituale non solo delle persone fisiche, ma anche di quelle giuridiche, sulla linea di quanto affermato anche in Europa con i regolamenti Roma I, art. 19, e Roma II, art. 23,⁴ e negli Stati Uniti, come si evince da recenti sentenze⁵. L'art. 3, par. 2 del Progetto utilizza l'espressione «*person other than a natural person*» per includere in tale categoria – oltre alle società – anche le associazioni non dotate di personalità giuridica che, tuttavia, possono partecipare al procedimento ai sensi della legge che le disciplina; si riferisce quindi alla residenza abituale delle persone giuridiche e di tutti gli enti diversi dalle persone fisiche enumerando, ai fini della

³ Cfr. HAY P., BORCHERS P. J., SYMEONIDES S. C., *Conflict of Laws*, 5th ed, St. Paul, 2010, p. 300.

⁴ Anche i regolamenti cc.dd. Roma I e Roma II, relativi rispettivamente alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, contengono una definizione della residenza abituale per le «società, associazioni e persone giuridiche», individuandola in particolare nel «luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale» o, nel caso in cui il contratto sia concluso da una filiale, un'agenzia o un'altra sede oppure il fatto che ha determinato il danno si verifichi o il danno insorga durante l'esercizio di esse, «il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività».

⁵ V. in particolare le recenti pronunce *Goodyear Dunlop Tires Operations, S. A., et al. v. Brown*, 564 U. S. 915 (2011), e *Daimler AG v. Bauman*, 571 U.S. (2014). Esse, richiamando di fatto la nozione di residenza abituale, affermano che, qualora siano coinvolte persone giuridiche, può radicarsi la giurisdizione solo in uno Stato ove le società siano «*essentially at home*» e, quindi, nel luogo della loro costituzione o della sede principale.

sua individuazione, quattro circostanze alternative⁶. Esse sono: (i) la sede statutaria, (ii) la legge secondo la quale sono state costituite, (iii) la sede ove si trova l'amministrazione centrale e (iv) il centro di attività principale.

I primi due criteri sono di natura giuridica e si riferiscono a circostanze spesso intimamente legate tra loro. Il primo si riferisce alla sede della società o dell'associazione così come individuata dal suo Statuto o da altri documenti ad esso assimilabili. Il secondo, invece, fa riferimento alla legge ai sensi della quale la società o l'associazione è stata costituita. Nella prassi essi si localizzano nel medesimo Stato.

La terza e la quarta circostanza, invece, sono fattuali. La terza si riferisce infatti all'amministrazione centrale e, quindi, ove vengono pianificate e gestite le attività della società o dell'ente. La quarta, invece, fa riferimento al luogo ove viene svolta l'attività principale della società, dal punto di vista operativo e materiale. Così, a titolo di esempio, un'azienda tessile potrebbe avere la sede amministrativa a Milano, in Italia, e svolgere l'attività produttiva a Sanganer, in India.

I criteri sopra elencati operano in via alternativa e senza che vi sia tra essi alcuna gerarchia. Inoltre, essi non si escludono a vicenda, nel senso che possono verificarsi casi in cui la persona giuridica viene considerata abitualmente residente in due o più luoghi. In questi casi ciascuna residenza abituale tra quelle individuate potrà essere impiegata per localizzare il convenuto⁷. Per riprendere l'esempio dell'azienda tessile italiana che produce in India, essa avrebbe – ai sensi della convenzione – residenza abituale sia in Italia che in India. Ciò significa che sia una decisione pronunciata in Italia sia una emessa in India, saranno idonee al riconoscimento e all'esecuzione in un altro Stato contraente ai sensi della convenzione.

⁶ Cfr. Relazione Garcimartín Alférez/Saumier, cit., par. 90.

⁷ In questo senso v. *ivi*, par. 86.

2.1. Il superamento del criterio del domicilio del convenuto

Sebbene il criterio personale della residenza abituale sia largamente accettato, condiviso e utilizzato nella prassi, il suo impiego nell'ambito della materia civile e commerciale rappresenta una novità.

La convenzione di Bruxelles del 1968⁸, così come il regolamento Bruxelles I *bis*⁹, sono infatti basati sul criterio del domicilio del convenuto, il quale riveste una duplice funzione: da un lato, è condizione di applicazione dello strumento normativo – il quale si applica in tutti i casi in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato contraente/aderente – dall'altro, rappresenta il foro generale del convenuto stesso.

Analogamente, anche negli Stati Uniti, la giurisdizione sulle persone fisiche si basa sul criterio del domicilio del convenuto e non su quello della residenza abituale¹⁰, sebbene recentemente alcuni autori americani abbiano affermato che il criterio prevalente dovrebbe divenire quello della residenza abituale¹¹.

La Conferenza dell'Aia, contrariamente alle tradizioni radicatesi in riferimento alla materia civile e commerciale sia in ambito europeo che extra-europeo, ha deciso di introdurre il criterio generale della residenza abituale, già

⁸ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 27 del 26.1.1998, pp. 1-27.

⁹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 351 del 20.12.2012 (nel proseguo, Bruxelles I *bis*).

¹⁰ Cfr. Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act, drafted by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, <<https://my.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=f9e0931d-aa5d-47ed-bd8d-9c4ee7cdd2d0>>.

¹¹ Cfr. PARRY J.T., *Rethinking Personal Jurisdiction After Bauman and Walden*, in *LCLR*, vol. 19, 2015, pp. 607-641.

ampiamente sperimentato negli strumenti elaborati dalla Conferenza¹², ma anche da alcuni regolamenti dell'Unione in diverse materie¹³.

Le motivazioni che hanno portato la Conferenza a questa scelta sono da ricercare nei vantaggi che presenta l'applicazione del criterio della residenza abituale rispetto a quello del domicilio. A differenza di quest'ultimo, che è un criterio squisitamente giuridico, mutevole da ordinamento a ordinamento¹⁴, quello della residenza abituale è un criterio fattuale, che considera il luogo in cui il

¹² Sull'emersione e sull'utilizzo del criterio della residenza abituale nelle Convenzioni dell'Aia cfr., tra gli altri, CAVERS D. F., *Habitual Residence: A Useful Concept*, in *Am. U. L. Rev.*, vol. 21, n. 3, 1972, pp. 475-493; MASMEJAN D., *La localisation des personnes physiques en droit international privé. Etude compare des notions de domicile, de residence habituelle et d'établissement, en droit Suisse, français, allemande, anglais, américain et dans les Conventions de La Haye, Genève, 1994*, p. 83 ss.; ZHANG M., *Habitual Residence v. Domicile: A Challenge Facing American Conflicts of Laws*, in *Me. L. Rev.*, vol. 70, n. 2, 2018, pp. 172- 177.

¹³ Si pensi, in particolare, alla materia del diritto di famiglia, ove il criterio della residenza abituale viene utilizzato sia per fondare la giurisdizione nell'ambito delle questioni matrimoniali sia della responsabilità genitoriale. V. regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 338 del 23.12.2003, 1-29. In dottrina v., tra gli altri, HONORATI C., *Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II: la nozione di residenza abituale del minore (Prima parte)*, in *Studium Iuris*, n. 1, 2012, pp. 24-34; EAD. *Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II: la nozione di residenza abituale del minore (Seconda parte)*, in *Studium Iuris*, n. 2, 2012, pp. 162-171.; LIMANTE A., KUNDA I., *Jurisdiction in Parental Responsibility Matters. (Articles 8, 9 and 13,14)*, in HONORATI C. (ed.), *Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction: a Handbook on the Application of Brussels Ila Regulation in National Courts*, Torino-Frankfurt Am Main Lang, 2017, pp. 66-75; RICCI C., *Jurisdiction in Matrimonial Matters. (Article 3, 6, 7)*, in *ibidem*, pp. 45-53. V. anche la materia delle successioni transfrontaliere e, in particolare, regolamento (UE) N. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento a all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 201/107 del 27.7.2012.

¹⁴ Basti pensare che, in ambito europeo, il regolamento Bruxelles I *bis* non fornisce alcuna definizione per il domicilio delle persone fisiche, richiamando gli ordinamenti nazionali. L'art. 62 prevede infatti che il giudice adito, per capire se la parte sia domiciliata in uno Stato aderente al regolamento, debba applicare la legge del proprio ordinamento. Se, invece, la parte non è domiciliata in uno Stato membro, il giudice adito dovrà applicare la legge dello Stato in cui è domiciliata per comprendere se essa ha il domicilio in un altro Stato. Diversamente, per le persone giuridiche, il regolamento n. 1215/2012 fornisce una nozione autonoma di domicilio nell'art. 63.

soggetto ha di fatto stabilito il proprio centro di interessi, permettendo così di localizzare più facilmente il giudice competente a decidere il caso o l'ordinamento chiamato a disciplinarlo¹⁵.

Il successo del concetto di residenza abituale, peraltro, è accentuato dal fatto che le convenzioni dell'Aia hanno deliberatamente scelto di non vincolarlo a una definizione¹⁶. È proprio grazie all'approccio pragmatico che si è consolidato nell'individuazione della residenza abituale che essa appare un criterio preferibile rispetto al domicilio. I giudici, infatti, nel determinare la residenza abituale si basano sui dati di fatto in loro possesso con la guida del c.d. «*common sense*»¹⁷, non essendo quindi tenuti ad interpretare un concetto giuridico – e quindi suscettibile di diverse interpretazioni – quale quello del domicilio.

3. Le sentenze in materia contrattuale

L'art. 5, par. 1, lett. g), si riferisce alla materia probabilmente più importante nella prassi, se non altro per il numero di liti che sorgono con riferimento ad essa: quella contrattuale.

La convenzione prevede in particolare che una decisione pronunciata su un'obbligazione contrattuale sia idonea al riconoscimento e all'esecuzione in un altro Stato contraente ai sensi della convenzione se essa è stata pronunciata nello Stato in cui ha avuto luogo l'esecuzione di tale obbligazione, o avrebbe dovuto aver luogo, in conformità con: (i) il contratto stipulato dalle parti oppure, in assenza di

¹⁵ V. HOOGSTRATEN M.H. VAN, *La codification par traités en droit international privé dans le cadre de la Conférence de la Haye*, in *Recueil des cours*, vol. 122, 1967, pp. 337-426.

¹⁶ In questo senso v. CAVERS D. F., "*Habitual Residence*": *A Useful Concept?*, cit., p. 429; WINTER L. I. DE, *Nationality or Domicile? The Present State of Affairs*, in *Recueil Des Cours*, vol. 128, n. 3, 1969, pp. 484-487.

¹⁷ V. *ibidem*, pp. 428-429; HAY P., BORCHERS P. J., SYMEONIDES S. C., *Conflict of Laws*, cit., p. 300.

un luogo di esecuzione concordato nel contratto, (ii) la legge applicabile al contratto.

La norma, tuttavia, non si ferma qui, ma prevede una sorta di clausola di salvaguardia, nella misura in cui precisa che i criteri sopra elencati possano essere disattesi quando le attività del convenuto in relazione all'obbligazione presentino chiaramente un collegamento mirato e sostanziale con tale Stato.

La formulazione della disposizione dimostra come essa sia frutto di un compromesso tra i differenti approcci giurisdizionali americano ed europeo, compromesso che connota l'intera convenzione, ma che si riflette in termini particolarmente chiari ed evidenti in questo caso. Come già evidenziato nel corso dell'elaborato, infatti, se le norme europee mirano a promuovere la corretta amministrazione della giustizia attraverso la valorizzazione dei criteri di prossimità e di prevedibilità, le corti americane si pongono anzitutto l'obiettivo di tutelare il convenuto soddisfacendo i requisiti del giusto processo, privilegiando la connessione tra le attività dello stesso convenuto e il territorio dello Stato.

3.1. L'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione

Il risultato di tale compromesso fa sì che la prima parte della norma richiami le norme giurisdizionali di origine europea, mentre la seconda, contenente l'eccezione per i casi in cui sussista un collegamento particolarmente forte tra il convenuto e un determinato Stato, è espressione della prassi statunitense.

L'art. 5, par. 1, lett. g) nella sua prima parte riecheggia infatti l'art. 7, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I *bis*, ai sensi del quale il convenuto può essere citato in giudizio, «in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio», e, ancor di più, l'art. 5,

n. 1, della convenzione di Bruxelles del 1968¹⁸, il quale prevede, in particolare all'art. 5, n. 1, che in materia contrattuale il convenuto possa essere citato in giudizio «davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita».

Secondo il testo del Progetto, l'obbligazione rilevante non è quella direttamente indicata dalla norma – come nel caso dei contratti di compravendita di beni e di prestazione dei servizi di cui all'art. 7, par. 1, lett. b), del regolamento Bruxelles I *bis*¹⁹ – bensì l'obbligazione oggetto della decisione e, quindi, l'obbligazione sulla quale si è pronunciata la sentenza.

L'interpretazione da accordare alla nozione di obbligazione sembrerebbe infatti analoga a quella fornita dalla Corte di giustizia, pronunciatisi sulla convenzione di Bruxelles in occasione della sentenza *De Bloos* del 1976²⁰, che ha oggi rilevanza nello spazio europeo solo con riferimento all'art. 7, par. 1, lett. a), del regolamento Bruxelles I *bis* per i contratti diversi da quelli di compravendita di beni e di prestazione di servizi. Ciò significa che la determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione sarà diverso a seconda della parte che propone la causa. Per fare un esempio, nel caso di un contratto di compravendita di beni, se l'acquirente cita in giudizio il venditore, il luogo di esecuzione dell'obbligazione è verosimilmente il luogo di consegna mentre, se la causa viene proposta dal

¹⁸ V. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, cit., pp. 1-27.

¹⁹ Il regolamento Bruxelles I *bis* ha innovato la norma rispetto alla convenzione di Bruxelles e al regolamento Bruxelles I, precisando che cosa si intenda per «luogo dell'obbligazione dedotta in giudizio» nelle ipotesi di due contratti largamente utilizzati nella prassi: la compravendita di beni e la prestazione di servizi. Nel caso della compravendita di beni, il luogo dell'obbligazione dedotta in giudizio è «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto». Nell'ipotesi della prestazione di servizi, invece, si tratta del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto».

²⁰ Corte di giustizia, 6 ottobre 1976, in causa C-14/76, *De Bloos*, ECLI:EU:C:1976:134.

venditore, rileva piuttosto il luogo ove è stato o deve essere effettuato il pagamento del prezzo.

La formulazione della norma in questi termini rischia di generare problemi applicativi a livello globale, soprattutto in relazione al regolamento Bruxelles I *bis*, in quanto una decisione emessa sulla base delle norme del regolamento potrebbe non essere idonea al riconoscimento o all'esecuzione secondo la futura convenzione. Ciò accadrà tutte le volte in cui il giudice del luogo di adempimento della prestazione caratteristica (tipicamente, il giudice del luogo di consegna del bene o della prestazione del servizio), si pronuncerà su un'altra obbligazione del contratto (quale il pagamento del prezzo). In questi casi la decisione pronunciata sulla base del criterio di giurisdizione di cui all'art. 7, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I *bis*, non potrà essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della convenzione dell'Aia ma, piuttosto, sulla base delle norme interne, così come previsto dall'art. 16 del Progetto²¹.

Per quanto concerne l'individuazione del luogo di esecuzione, la norma prevede che, per poter essere riconosciuta ed eseguita, la decisione straniera deve aver determinato il luogo di esecuzione rispettando la volontà delle parti espressa nel contratto o, in assenza di accordo tra le parti, secondo la legge applicabile al contratto. Tale norma rispecchia peraltro quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza *Industrie Tessili italiane* del 1976²², che vale ancora oggi in ambito europeo – come la sentenza gemella *De Bloos* – solo per i contratti diversi dalla compravendita di beni e dalla prestazione di servizi. Per questi ultimi, infatti, come ricordato in precedenza, il regolamento Bruxelles I *bis*, all'art. 7, par. 1, lett. b), individua direttamente il luogo di esecuzione, e cioè il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al

²¹ In questo senso v. BONOMI A., *Courage or Caution? A Critical Overview of the Hague Preliminary Draft on Judgments*, in *Y. B. Priv. Int'l L.*, vol. 17, 2015-2016, p. 19.

²² Corte di giustizia, 6 ottobre 1976, in causa 12/76, *Industrie Tessili italiane*, ECLI:EU:C:1976:133.

contratto e, analogamente, il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Anche questa soluzione, però, può far sorgere alcune questioni con riferimento all'individuazione del luogo di esecuzione sulla base della legge applicabile al contratto. Quest'ultima, infatti, non è sempre facilmente individuabile dai tribunali e, se nel territorio dell'Unione europea si applicano tendenzialmente le norme uniformi previste dal regolamento Roma I, al di fuori di esso le norme di conflitto possono divergere nello Stato di origine e in quello richiesto. Di conseguenza, potrà accadere che il riconoscimento e l'esecuzione vengano negati perché il tribunale adito ritenga – diversamente da quello dello Stato d'origine – che il luogo di esecuzione non sia situato nello Stato d'origine.

3.2. Il «purposeful and substantial connection test»

Anche se le prime due condizioni venissero soddisfatte, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni potrebbero comunque non essere accordati alla decisione straniera qualora le attività del convenuto in relazione all'operazione in oggetto non presentino un collegamento particolarmente stretto – denominato dal Progetto «*purposeful and substantial connection*» – con quel determinato Stato²³.

Questa sorta di clausola di salvaguardia riecheggia l'approccio giurisdizionale di matrice statunitense, espresso in diverse occasioni dalla giurisprudenza americana, secondo la quale la giurisdizione si può radicare solo ove

²³ Sull'interpretazione della c.d. «*purposeful and substantial connection*» cfr. Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 13-17 November 2017, Note on the Concept of “Purposeful and Substantial Connection” in Article 5(1)(g) and 5(1)(n)(ii) of the February 2017 Draft Convention, by BRAND R. A., MARIOTTINI C., Prel. Doc. No 6 September 2017, <<https://assets.hcch.net/docs/94caa6bc-ca61-45ce-8ddb-8f724174d1b1.pdf>>.

il convenuto abbia svolto delle attività e, quindi, istituito un minimo collegamento con lo Stato d'origine²⁴.

Proprio perché questo collegamento non può essere sempre garantito sulla base del criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, viene introdotta la clausola di salvaguardia di cui alla seconda parte. Si pensi, per esempio, ai casi in cui il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non viene scelto dalle parti, ma è determinato in sede giudiziale ai sensi della legge applicabile al contratto. In quest'ipotesi non sarebbe tollerabile, nell'ottica statunitense, che venga radicata la giurisdizione in un determinato Stato in forza di un criterio di collegamento virtuale, che non tenga conto del collegamento con le attività che il convenuto ha svolto su quel territorio. In queste situazioni interviene quindi la clausola della «*purposeful and substantial connection*» come limite ai criteri indiretti di giurisdizione previsti dalla norma. In materia contrattuale non rileva solo il luogo in cui è stato concluso il contratto, ma anche il luogo in cui si sono realizzate le varie fasi che hanno portato alla sua conclusione, quali i negoziati o il luogo in cui esso è stato effettivamente stipulato²⁵. Verosimilmente, il *test* della «*purposeful and substantial connection*» verrà soddisfatto in tutti i casi in cui l'esecuzione del contratto nello Stato di origine si concreta in diverse attività quali, per esempio, il pagamento del prezzo, la consegna dei beni, l'esperimento delle trattative precontrattuali. Se, invece, lo Stato che ha emesso la sentenza ha ospitato solo una di queste attività, il *test* potrebbe avere esito negativo.

²⁴ V. *International Shoe v. State Washington*, 326 U.S. 310 (1945); *Hanson v. Denckla*, 357 U.S. 235 (1958), <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/357/235/>>. In quest'ultimo caso la Corte Suprema, riprendendo quanto espresso nel caso *International Shoe's* afferma in particolare che «*it is essential in each case that there be some act by which the defendant purposefully avails itself of the privilege of conducting activities within the forum State, thus invoking the benefits and protections of its laws*». V. anche, in materia contrattuale *International Shoe v. State Washington*, 326 U.S. 310 (1945); *Hanson v. Denckla*, 357 U.S. 235 (1958).

²⁵ Cfr. LITH H. VAN, *International Jurisdiction and Commercial Litigation, Uniform Rules for Contractual Disputes*, The Hague, 2009, p. 278 ss.

È opportuno precisare, tuttavia, che non si tratta di un criterio giurisdizionale, ma di un limite che può essere azionato in tutti i casi in cui non venga rispettato il principio del giusto processo perché il collegamento tra il convenuto e lo Stato è di natura formale e non sostanziale. Questa, peraltro, è la funzione che svolge anche nell'ordinamento americano²⁶ e il compromesso che è stato raggiunto in sede di negoziazione.

Trattandosi di un compromesso tra sistemi molto diversi e approcci giurisdizionali altrettanto distanti, si tratta senza dubbio di una soluzione pregevole. Nondimeno, l'applicazione della norma potrà talvolta compromettere il mutuo riconoscimento tra sentenze europee e statunitensi. Dal punto di vista europeo, infatti, il Progetto non garantisce il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in applicazione del regolamento Bruxelles I *bis*, dal momento che la nozione di «luogo dell'esecuzione» non sempre corrisponde a quella prevista dal criterio indiretto di cui all'art. 5 del Progetto. In ogni caso, qualora vi fosse coincidenza nel luogo dell'esecuzione, i tribunali statunitensi richiesti del riconoscimento potrebbero negarlo in forza del mancato rispetto del test della «*purposeful and substantial connection*», generando così una situazione di imprevedibilità nell'applicazione della norma²⁷.

D'altro lato, dal punto di vista statunitense, il riconoscimento e l'esecuzione in Europa sarà limitato all'ipotesi del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, con l'esclusione di altri criteri che potrebbero meglio soddisfare gli *standard* americani. Peraltro, difficilmente i giudici europei applicheranno il *test* del

²⁶ V. HCCH, Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 13-17 November 2017, cit., par. 15.

²⁷ Sulla mancanza di prevedibilità del «*purposeful availment test*» v. NOYES H. S., *The persistent problem of purposeful availment*, in *Conn. L. Rev.*, vol. 45, n. 1, 2012, pp. 41-100.

collegamento mirato e sostanziale, essendo estraneo alla propria tradizione, rischiando così di generare disparità di trattamento nell'applicazione della norma²⁸.

4. Le sentenze in materia di illeciti civili

L'art. 5, par. 1, lett. j), del Progetto contiene un criterio indiretto di giurisdizione ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni che si pronunciano su obbligazioni extracontrattuali.

Esso prevede in particolare che una decisione possa essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente se si è pronunciata su un'obbligazione extracontrattuale derivante da morte, lesioni fisiche, danneggiamento o perdita di beni materiali e l'atto o l'omissione che ha causato direttamente il danno si è verificato nello Stato d'origine, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il danno.

È opportuno precisare, tuttavia, che le decisioni che si pronunciano su obbligazioni extracontrattuali possono essere riconosciute ed eseguite ai sensi della convenzione anche qualora non rispettino le condizioni giurisdizionali previste dalla norma in questione, se viene soddisfatta la condizione della residenza abituale di cui all'art. 5, par. 1, lett. a). Quest'ultimo, come accennato in precedenza²⁹, è infatti un criterio giurisdizionale *generale*, che si applica a tutte le decisioni rientranti nell'ambito di applicazione materiale della convenzione.

Sebbene il Progetto non definisca l'espressione «*non-contractual obligation*», il suo perimetro è delimitato dall'elencazione, contenuta nella stessa disposizione, dei danni eventualmente patiti. Si tratta, in particolare, delle

²⁸ Cfr. BONOMI A., *Courage or Caution? A Critical Overview of the Hague Preliminary Draft on Judgments*, cit., p. 22.

²⁹ Cfr. *supra*, par. 2.

obbligazioni extracontrattuali derivanti da morte, lesioni personali o danni subiti a beni materiali. Di conseguenza, la norma non si applica a ipotesi che non siano collegate a lesioni fisiche o a danni su cose.

4.1. L'irrelevanza del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso

Dall'analisi della norma si comprende quindi che il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso non sia un criterio sufficiente per il riconoscimento della decisione straniera. La norma stabilisce infatti che una decisione in materia extracontrattuale che riguardi la morte, lesioni personali o danni subiti su beni materiali, può essere riconosciuta se l'atto o l'omissione che hanno causato il danno si sono realizzati nello Stato d'origine, a prescindere dal luogo in cui si è verificato l'evento dannoso.

Quest'approccio si pone quindi in contrasto con il criterio giurisdizionale in materia di illeciti civili contenuto nel regolamento Bruxelles I *bis* all'art. 7, n. 2, il quale fa riferimento al luogo in cui è avvenuto o può avvenire l'evento dannoso.

Al contrario, esso appare allineato con la prassi statunitense, ove si nega la giurisdizione delle corti americane in relazione al luogo in cui si è verificato l'evento dannoso³⁰. Riappare così, anche in questa circostanza, la contrapposizione della visione europea, a tutela della buona amministrazione della giustizia, seguendo i principi di prossimità e di prevedibilità, e di quella americana, volta alla tutela del convenuto nel quadro del giusto processo.

La Commissione speciale ha deciso di circoscrivere le tipologie di danno e il criterio di collegamento al fine di limitare il più possibile potenziali difficoltà

³⁰ V. *World-wide Volkswagen Corp. v. Woodson*, 444 U.S. 286 (1980); *Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court*, 480 U.S. 102 (1987); *J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastrò*, 564 U.S. 873 (2011). Per un commento v. STEINMAN A. N., *The Lay of the Land: Examining the Three Opinions in J. McIntyre Machinery, Ltd. V. Nicastrò*, in *S. C. L. Rev.*, vol. 63, n. 2, 2012, p. 481.

interpretative, che si sono riscontrate in diversi ordinamenti rispetto alla giurisdizione in materia di illeciti civili.

Così, per esempio, con tale formulazione la convenzione esclude i danni indiretti di natura morale o psicologica che patiscono i familiari della vittima. Le decisioni che si pronunciano su danni di natura morale sofferti da un genitore o da un figlio del defunto, potrebbero quindi non essere riconosciute ai sensi della disposizione in oggetto, dal momento che la convenzione esclude le lesioni di natura non fisica e si riferisce ai danni direttamente causati dall'azione o dall'omissione di colui che ha cagionato il danno. Tale interpretazione appare la più rispettosa del testo normativo, ma non si esclude che essa possa essere intesa in senso contrario. Si potrebbe infatti sostenere che, riferendosi alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da decesso, i danni non patrimoniali sofferti dalle vittime rientrano in queste ultime³¹.

Inoltre, riferendosi al luogo in cui si è realizzata l'azione o l'omissione che ha cagionato il danno, non sarà necessario valutare se la sofferenza patita nello Stato d'origine conseguente a un pregiudizio fisico sofferto in un altro Stato sia sufficiente a giustificare la giurisdizione dello Stato d'origine. Ciò accade, per esempio, in ambito europeo, ove la Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato una sorta di teoria dell'«ubiquità»³² in relazione agli illeciti i cui elementi costitutivi sono localizzabili in più Paesi. L'esempio più chiaro è quello tratto dalla celebre sentenza *Handelskwekerij G. J. Bier BV v. Mines de Potasse d'Alsace SA*³³, divenuta un «*leading case*» in materia. La Corte si è trovata a giudicare su un danno ambientale prodotto da un'impresa che, scaricando dei rifiuti in Francia, aveva

³¹ Cfr. Relazione Garcimartín Alférez/Saumier, cit., par. 157. La relazione esplicativa lascia infatti aperta la possibilità di una duplice interpretazione.

³² Così è definita in MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. 1: *Parte generale e obbligazioni*, 8ª ed., Torino, 2017, p. 86.

³³ Corte di giustizia, 30 novembre 1976, in causa C-21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier BV*, ECLI:EU:C:1976:166.

inquinato l'acqua del Reno, provocando dei danni a un'azienda agricola belga. Così, l'ente incaricato a migliorare la qualità dell'acqua del Reno, ha citato in giudizio l'azienda francese, dinanzi al giudice olandese. La Corte di giustizia, cui è stato chiesto di pronunciarsi relativamente all'individuazione del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», ha affermato che la disposizione andasse interpretata «in modo da attribuire all'attore una facoltà di scelta, quanto al proporre la domanda nel luogo ove si è manifestato il danno, ovvero nel luogo dell'evento generatore di tale danno»³⁴. Ciò significa che, nel caso di specie, sia i giudici olandesi (giudici del luogo ove si è verificato il danno) sia i giudici francesi (situati nel luogo ove si è realizzata la condotta che ha prodotto il danno), avrebbero potuto dichiarare la propria competenza. Secondo la Corte di giustizia, infatti, in casi di questo tipo sono parimenti competenti il giudice del luogo della condotta che ha generato il danno e quello ove il danno si è concretamente verificato³⁵.

Escludendo il foro del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, il progetto di Convenzione incentiva quindi di fatto le vittime a instaurare la controversia nel luogo in cui viene posta in essere la condotta dannosa.

³⁴ *Ivi*, par. 19.

³⁵ La Corte di giustizia, pur riconoscendo la facoltà all'attore di adire sia il giudice del luogo della condotta generatrice del danno sia quello del luogo in cui si è prodotto il danno, ha limitato con decisioni successive il novero dei danni risarcibili. V. in particolare Corte di giustizia, 7 marzo 1955, in causa C-68/93, *Shevill and Others*, ECLI:EU:C:1995:61. In estrema sintesi, nel caso di specie il giornale francese *France-Soir*, pubblicato in diversi Paesi dell'Unione europea, aveva diffuso notizie diffamatorie sulla signora Fiona Shevill, residente in Inghilterra. Quest'ultima ha quindi citato in giudizio la casa editrice dinanzi ai giudici inglesi, chiedendo il risarcimento dei danni per le copie distribuite in Francia, ma anche negli altri Paesi europei. La Corte di giustizia, una volta appurato che il fatto generatore del danno si fosse verificato in Francia, ove ha sede l'editore, ha affermato che l'attore avrebbe potuto chiedere in questo Paese il risarcimento del danno nella sua integralità mentre, in tutti gli altri Paesi in cui è stata diffusa la notizia diffamatoria, un risarcimento nella misura dei danni cagionati in quel Paese.

4.2. La dottrina del *forum non conveniens* come motivo di non riconoscimento

La norma relativa agli illeciti civili rischia di generare alcune disparità di trattamento nei casi in cui il luogo ritenuto rilevante dalla norma a fini giurisdizionali, e quindi il luogo in cui viene posta in essere la condotta dannosa, si trovi in Paesi – quali gli Stati Uniti – che facciano un uso estensivo della dottrina del *forum non conveniens*. Con quest'ultima espressione si fa riferimento a una teoria elaborata sin dall'ottocento dalla giurisprudenza scozzese e diffusasi a partire dal novecento negli altri Paesi di matrice anglosassone, quali gli Stati Uniti³⁶, l'Inghilterra, l'Irlanda, e l'Australia³⁷. In applicazione di tale dottrina, un giudice nazionale può dichiararsi incompetente laddove ritenga che il giudice di un altro Stato, altrettanto competente, sia il giudice più adeguato a decidere il caso.

Tale criterio potrebbe infatti essere utilizzato dai tribunali statunitensi per spogliarsi della giurisdizione in cause promosse da attori stranieri, relative a danni sofferti all'estero, in quanto non ravviserebbero un collegamento sufficientemente forte tra il foro e le attività del convenuto. Trattandosi di un meccanismo di giurisdizione diretta, il *forum non conveniens* non è regolato dal Progetto e rimarrà pertanto uno strumento utilizzabile discrezionalmente dai singoli Stati³⁸.

³⁶ Cfr. *Piper Aircraft Co. v. Reyno*, 454 U.S. 235 (1981). Si tratta del «*leading case*» negli Stati Uniti, riguardante un incidente aereo verificatosi in Scozia, il quale ha coinvolto un velivolo della *Piper Aircraft*, azienda aeronautica con sede in Florida. L'amministratrice del patrimonio delle vittime, passeggeri scozzesi, ha chiesto il risarcimento negli Stati Uniti ma, a seguito di pronunce contrastanti delle Corti Supreme ha affermato che fosse più idoneo a decidere il caso il foro scozzese, luogo dove è avvenuto l'incidente, dichiarando al contempo l'estinzione del procedimento in America. In senso critico nei confronti dell'applicazione della teoria del *forum non conveniens* negli Stati Uniti v. DAVIES M., *Time to change the federal Forum Non Conveniens Analysis*, in *Tul. L. Rev.*, vol. 77, 2002, pp. 309-368.

³⁷ Cfr. *Oceanic Sun Line Special Shipping Company Inc v Fay*, 1988 HCA 32 (30 June 1988), <<https://jade.io/article/67434>>. In dottrina v. fra tutti BRIGGS A., *Forum non conveniens in Australia*, in *LQR*, vol. 105, 1989, p. 200; GRAY A., *Forum non Conveniens in Australia: A Comparative Analysis*, in *Comm. L. W. Rev.*, n. 38, 2009, pp. 207-244.

³⁸ Il *forum non conveniens* era invece regolato in via diretta – sebbene non esplicitamente denominato «*forum non conveniens*» – in termini assai ristretti dal Progetto del '99. V. Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted

Dal momento che il Progetto prevede un criterio giurisdizionale per gli illeciti civili molto più vicino a quello utilizzato dalla tradizione statunitense, piuttosto che da quella europea³⁹, sarebbe forse utile che limitasse al contempo la possibilità di utilizzare discrezionalmente la dottrina del *forum non conveniens* da parte dei tribunali americani, sulla base del fatto che il danno si sia manifestato all'estero⁴⁰.

5. Le sentenze sui contratti di consumo e di lavoro

Nel diritto internazionale privato di diversi Stati si individuano alcune categorie di c.d. parti deboli, spesso coincidenti con le figure del consumatore, del lavoratore e dell'assicurato, che si ritiene necessitano di una tutela ulteriore rispetto a quella accordata agli altri soggetti⁴¹.

Esse sono accomunate da alcune caratteristiche peculiari. Anzitutto, sono considerate «deboli» in quanto sono economicamente più deboli e giuridicamente

by the Special Commission on 30 October 1999, art. 22, <https://assets.hcch.net/upload/wop/jdgm_drafte.pdf>.

³⁹ Si noti, tra l'altro, che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la dottrina del *forum non conveniens* incompatibile con il sistema di Bruxelles, affermando in particolare che tale dottrina «è tale da pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles, in particolare di quella di cui all'art. 2 e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento della Convenzione medesima». Inoltre, a parere della Corte di giustizia, la dottrina del *forum non conveniens* «nel contesto della Convenzione di Bruxelles rischierebbe di inficiare l'applicazione uniforme delle norme sulla competenza in essa previste, essendo la detta eccezione riconosciuta solo in un numero limitato di Stati contraenti, mentre il fine della Convenzione di Bruxelles consiste proprio nel prevedere norme comuni, restando escluse le norme nazionali divergenti». V. Corte di giustizia, 1 marzo 2005, in causa C-281/02, *Owusu*, ECLI:EU:C:2005:120, par. 41-43. In dottrina v. CUNIBERTI G., WINKLER M.M., *Forum non conveniens e convenzione di Bruxelles: il caso owusu dinanzi alla corte di giustizia*, in *Dir. com. int.*, vol. 20, n. 1, 2006, pp. 3-24; LUPOI M. A., *Del caso Owusu: l'ultima spiaggia del forum non conveniens in Europa?*, in *Int'l Lis*, n. 1, 2006, pp 15-21.

⁴⁰ In senso conforme v. BONOMI A., *Courage or Caution? A Critical Overview of the Hague Preliminary Draft on Judgments*, cit., p. 6.

⁴¹ Sulla tutela della parte debole nel diritto dell'Unione europea in generale v. MARINO S., *Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario*, Milano, 2010.

meno esperte rispetto all'altro contraente⁴² (e, cioè, al professionista, al datore di lavoro e all'assicuratore). Si ritiene, infatti, che esse siano in possesso da un lato di meno risorse finanziarie – si pensi proprio al contratto di lavoro, dove le esigenze economiche del lavoratore sono alla base del contratto stesso e rinforzano il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro – e, dall'altro, di meno strumenti per comprendere le conseguenze sul piano giuridico del contratto concluso rispetto alla c.d. «parte forte». Inoltre, una caratteristica che accomuna le parti deboli è il loro limitato potere contrattuale, dal momento che – solitamente – esse non sono nella posizione di negoziare le condizioni contrattuali, ma si trovano semplicemente ad accettare le condizioni predisposte dalla controparte. Ciò è particolarmente evidente nei contratti assicurativi, che sono dotati di una forte complessità, spesso difficilmente intelligibile per gli assicurati che li stipulano. Infine, nell'ipotesi in cui nascano controversie, la parte debole è solitamente quella maggiormente danneggiata dalle spese processuali.

Nell'ordinamento europeo, per esempio, sono previsti dei c.d. «fori protettivi», che mirano ad agevolare sul piano della giurisdizione le parti che soffrono lo squilibrio contrattuale. Ed è così che il regolamento Bruxelles I *bis* conferisce all'assicurato, al consumatore e al lavoratore – qualora essi siano attori – la possibilità di citare in giudizio la controparte contrattuale in una pluralità di fori⁴³. Al foro generale del domicilio del convenuto si aggiungono, infatti, quello del proprio domicilio per l'assicurato e per il consumatore, rispettivamente previsti nelle sezioni 3 e 4 del regolamento, nonché il foro del luogo abituale di lavoro per il lavoratore o, se quest'ultimo è localizzato in più Paesi, quello della sede in cui il

⁴² In questo senso si è espresso la Corte di giustizia, riferendosi alla tutela del consumatore. V. Corte di giustizia, 23 dicembre 2015, in causa C-297/14, *Hobohm*, ECLI:EU:C:2015:844.

⁴³ V. Sulla disciplina dei fori protettivi prevista dal regolamento Bruxelles I *bis* v. VITELLINO G., *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole*, in MALATESTA A. (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016, pp. 47-62.

lavoratore è stato assunto, come previsto dalla sezione 5 del regolamento Bruxelles I *bis* stesso⁴⁴.

Inoltre, qualora siano coinvolte parti deboli, anche gli accordi di scelta del foro hanno un'efficacia limitata, in quanto si vuole evitare che la parte forte utilizzi in modo strumentale il proprio potere contrattuale, privando di fatto la parte debole della tutela giurisdizionale garantita dal regolamento. Essi, ai sensi dell'art. 25, par. 4 del regolamento sono quindi validi se sono stati conclusi in un momento successivo all'insorgere della lite, e quindi in un momento in cui – verosimilmente – il contraente debole ha potuto valutare l'opportunità della proroga di competenza. Al contrario, se conclusi prima dell'insorgere della controversia (solitamente al momento della conclusione del contratto), gli accordi di scelta del foro sono tendenzialmente invalidi, a meno che non conferiscano alla parte debole la possibilità di adire un foro ulteriore rispetto a quelli previsti dallo stesso regolamento Bruxelles I *bis* agli artt. 15, n. 2, 19, n. 2 e 23, n. 2⁴⁵.

Seguendo in un certo senso la scia tracciata dall'ordinamento europeo, il Progetto di Convenzione dell'Aia dedica una disciplina speciale alle decisioni pronunciate sui contratti di consumo e di lavoro ma non, invece, sui contratti assicurativi.

Relativamente a tali decisioni, il Progetto contiene alcune deroghe ai criteri indiretti di giurisdizione elencati nell'art. 5 per i casi in cui vengano chiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione di una sentenza contro un consumatore o un lavoratore, per questioni legate ai contratti di consumo e di lavoro. In questi casi,

⁴⁴ Sulla differenza tra il foro protettivo previsto per il lavoratore, localizzato nel luogo di lavoro abituale o nel luogo ove è stato assunto, rispetto a quello previsto per l'assicurato e per il consumatore, localizzato nel proprio domicilio cfr. MOSCONI F., *La giurisdizione in materia di lavoro nel regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. 39, n. 1, 2003, p. 18 ss.

⁴⁵ Sui caratteri generali delle norme giurisdizionali relative ai fori protettivi v. più ampiamente VITELLINO G., *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole*, in MALATESTA A. (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I*, cit., pp. 48-50.

non potrà anzitutto trovare applicazione il criterio di competenza indiretta previsto per la materia contrattuale⁴⁶.

Inoltre, non si applica il criterio dell'accettazione tacita della giurisdizione, previsto come criterio giurisdizionale indiretto dall'art. 5, par. 1, lett. g) del Progetto, ai sensi del quale è idonea al riconoscimento e all'esecuzione la decisione resa dallo Stato d'origine ove il convenuto ha accettato la giurisdizione nel corso del procedimento. Un'ipotesi di decisione pronunciata sulla base dell'accettazione della giurisdizione da parte del convenuto è ipotizzabile solo se l'accettazione è stata espressa – oralmente o per iscritto – dinanzi al tribunale. In questo aspetto, il Progetto appare ancor più protettivo del regolamento Bruxelles I *bis* in quanto, riferendosi all'accettazione della giurisdizione espressa dinanzi al tribunale dello Stato d'origine, esso esclude tutti i tipi di accordi di scelta del foro stragiudiziali, i quali sono invece contemplati in ambito europeo.

Se l'inserimento di criteri posti a tutela del contraente debole riflette l'approccio europeo, essi appaiono parecchio distanti da quello di altri Paesi come, per esempio, gli Stati Uniti.

5.1. Le nozioni di consumatore e lavoratore

Nell'ambito degli strumenti normativi europei ed internazionali, si riscontrano tendenzialmente due approcci nell'individuazione della definizione di consumatore.

Da un lato, vi sono i regolamenti dell'Unione europea, quali i regolamenti Bruxelles I *bis* e Roma I, che definiscono il consumatore in via negativa, identificando i contratti da esso conclusi come contratti stipulati «per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale», così l'art. 17, par. 1, Bruxelles I *bis*; in termini analoghi si esprime l'art. 6, par. 1, del regolamento

⁴⁶ Sulle caratteristiche della competenza indiretta in materia contrattuale cfr. *supra*, par. 3.

Roma I. La controparte contrattuale è, invece, il professionista o il commerciante, ossia, come definito dall'art. 6, par. 1, del regolamento Roma I, una «persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale». In altre parole, il consumatore è colui che stipula un contratto per soddisfare esigenze di consumo personali, estranee alla sua attività lavorativa, senza che rilevi la sua condizione soggettiva⁴⁷.

Dall'altro lato, la prassi che emerge dai lavori della Conferenza dell'Aia è quella di definire i contratti conclusi dai consumatori come contratti «di cui sia parte una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici», come espresso dall' art. 2, par. 1, lett. a) della convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro, il quale esclude i contratti conclusi dai consumatori dall'ambito di applicazione della convenzione stessa. Analoga definizione è contenuta nell'art. 5, par. 2 del Progetto di convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, il quale definisce infatti il consumatore come «*a natural person acting primarily for personal, family or household purposes (a consumer) in matters relating to a consumer contract*».

Nonostante l'approccio definitorio sia diverso, la definizione di consumatore ai sensi del Progetto dell'Aia è piuttosto simile a quella del regolamento Bruxelles I *bis*. La principale differenza è che quest'ultimo, nell'art. 15, par. 1, lett. a) e b), specifica alcuni requisiti ulteriori che deve contenere il contratto tra il professionista e il consumatore, perché lo stesso consumatore possa beneficiare delle norme protettive. In particolare, deve trattarsi di contratti di vendita di beni mobili materiali a rate oppure mediante un prestito con un rimborso rateizzato o, infine, di altre operazioni di credito correlate alla vendita degli stessi beni. La protezione è estesa, inoltre, a tutti i casi in cui il contratto viene concluso «con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzi, verso tale

⁴⁷ Cfr. Corte di giustizia, 3 luglio 1997, in causa C-269/95, *Benincasa*, ECLI:EU:C:1997:337, punti 15-18.

Stato», come espresso nell'art. 15, par, 1, lett. c). Tale ipotesi comprende quindi tutti i contratti conclusi dai consumatori, purché sia soddisfatto il criterio della c.d. «direzione dell'attività», il quale si è dimostrato talvolta problematico nell'ambito del commercio elettronico e, quindi, dei contratti a distanza conclusi in internet. La natura problematica di tali contratti risiede in particolare nel fatto che, in questi casi, è necessario comprendere se, prima della conclusione del contratto, il professionista intendesse rivolgersi verso lo Stato in cui il consumatore è domiciliato. Per fare ciò, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che è necessario verificare una serie di indizi quali, per esempio, l'uso di lingue e valute straniere o la natura internazionale dell'attività⁴⁸, non essendo sufficiente la sola accessibilità del sito internet per poter configurare l'attività del professionista come diretta verso uno Stato membro.

Al contrario, il Progetto dell'Aia non prevede alcuna specificazione relativamente ai tipi di contratti conclusi dai consumatori, né specifica che la controparte contrattuale debba essere un professionista o un commerciante. Ciò rende l'ambito di applicazione della norma più ampio di quello previsto dal sistema di Bruxelles e deve probabilmente ritenersi che la norma si applichi sia ai contratti conclusi tra consumatore e professionista sia ai contratti stipulati tra consumatori⁴⁹.

Diversamente, il Progetto non definisce il lavoratore né fornisce alcuna specificazione dei contratti di lavoro da esso conclusi, ma si ritiene anzitutto che la

⁴⁸ V. Corte di giustizia, 7 dicembre 2010, in cause riunite C-585/08, *Pammer*, e C-144/09, *Hotel Alpenhof*, ECLI:EU:C:2010:740.

⁴⁹ In questa direzione si muove la convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro che, nell'escludere i contratti relativi ai consumatori dal suo ambito di applicazione materiale, si riferisce sia ai contratti conclusi fra un consumatore e un non consumatore sia ai contratti stipulati tra due consumatori. Cfr. CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Testo adottato dalla Ventesima sessione, Relazione esplicativa di HARTLEY T. e DOGAUCHI M., *L'Aia*, 2013, pp. 18 ss., par. 50, (nel proseguo Relazione Hartley/Dogauchi).

norma si riferisca ai lavoratori dipendenti⁵⁰, a qualsiasi livello, e non ai lavoratori autonomi⁵¹. Inoltre, riferendosi ai «contratti di lavoro del dipendente», nell'art. 5, par. 2, il Progetto fa riferimento ai contratti individuali di lavoro e, quindi, alle controversie tra il lavoratore dipendente e il datore di lavoro scaturite dal rapporto di lavoro stesso. Sono quindi da ritenersi in esso comprese tutte le questioni relative al quadro normativo che regola il contratto di lavoro, compresi i contratti collettivi⁵². Viceversa, devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma le controversie direttamente derivanti da un accordo collettivo tra un organo di rappresentanza dei lavoratori (tipicamente, un sindacato) da una parte e un datore di lavoro o un'associazione di datori di lavoro dall'altra⁵³. Sono quindi escluse le controversie tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro, così come quelle fondate sulla previsione di cui all'art. 28 della legge n. 300/70⁵⁴, aventi per oggetto la repressione della condotta antisindacale, vale a dire le limitazioni all'esercizio dell'attività del soggetto collettivo (organizzazione sindacale) nei confronti del datore di lavoro o dell'imprenditore. In quest'ipotesi, infatti, non vi sarebbe un soggetto debole da tutelare.

⁵⁰ Con l'eventuale estensione ai c.d. rapporti di parasubordinazione, cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, come avviene nell'ordinamento italiano ex art. 2. del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n. 183, in *Gazz. Uff.* n. 144 del 24.06.2015, suppl. ord. n. 34.

⁵¹ Cfr. Relazione Garcimartín Alférez/Saumier, par. 228.

⁵² Cfr. l'art. 2(1)(b) della convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro, che esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione materiale della stessa gli accordi relativi ai contratti di lavoro, compresi quelli collettivi. In assenza di quest'ultima precisazione, essi parrebbero inclusi nell'art. 5, par. 2, del Progetto.

⁵³ V. Relazione Garcimartín Alférez/Saumier, cit., par. 229.

⁵⁴ V. L. 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, in *Gazz. Uff.*, n. 131 del 27.05.1970.

5.2. Il riconoscimento delle sentenze favorevoli alla parte debole

La norma protettiva, così come formulata dal Progetto, si applica solo se la decisione è contraria al consumatore o al lavoratore, ma non nel caso in cui sia loro favorevole. Quando la parte debole chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione a essa favorevole, si applicano le norme generali.

In termini pratici, ciò significa che, quando la sentenza statuisce a favore del consumatore o del lavoratore, possono essere riconosciute le decisioni rese nel luogo di residenza abituale del professionista o del datore di lavoro o nel luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale; oppure, ancora, in tutti i casi in cui il professionista o il datore di lavoro abbiano accettato la giurisdizione, anche tacitamente.

Tali criteri indiretti di giurisdizione, tuttavia, non appaiono particolarmente favorevoli alla parte debole. La disciplina contenuta nel Progetto a tutela delle parti deboli, rischia di condurre esiti paradossali, soprattutto per i consumatori, dal momento che le norme giurisdizionali a questi dedicate nel regolamento Bruxelles I *bis* sono probabilmente quelle che più si avvicinano a quelle statunitensi. Il criterio delle «attività dirette» verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, ai sensi del regolamento Bruxelles I *bis* riecheggia infatti – se non altro per l'approccio concreto – il criterio del collegamento mirato e sostanziale (c.d. «*purposeful and substantial connection*») di matrice statunitense⁵⁵.

6. Le sentenze in materia di proprietà intellettuale

La questione della circolazione delle sentenze in materia di proprietà intellettuale è stata raramente affrontata dagli studiosi di diritto internazionale

⁵⁵ V. *supra*, par. 3.2.

privato, in quanto l'intera materia è basata nella generalità degli ordinamenti sul c.d. principio di territorialità, il quale sembrerebbe vanificare ogni ipotesi di riconoscimento delle sentenze straniere pronunciate in questo settore.

Secondo il principio di territorialità infatti, i diritti di proprietà intellettuale vengono disciplinati dalla legge dello Stato in cui vengono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati⁵⁶, trovando quindi applicazione sia la legge interna sia le norme di conflitto di quel determinato Stato. Di conseguenza, il medesimo titolare dei diritti potrebbe godere di diritti di diverso contenuto e di differenti forme di protezione a seconda dell'ordinamento in cui la tutela viene richiesta.

Il principio di territorialità ha quindi una duplice funzione: da un lato, delimita l'ambito di applicazione della legge interna; dall'altro conduce all'applicazione delle norme di conflitto contenute nella legge nazionale. Così, per esempio, l'art. 54 della legge di riforma del diritto internazionale privato, prevede che «i diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione»⁵⁷. Ciò significa che ogni aspetto della disciplina di un bene immateriale (quali il contenuto del diritto, i suoi limiti e la valutazione di una sua lesione) è regolato dalla legge del luogo in cui tale bene viene utilizzato o è destinato ad essere utilizzato. Ciascun diritto di proprietà intellettuale nasce quindi secondo le formalità costitutive dei diversi ordinamenti in cui la risorsa immateriale viene utilizzata o è destinata ad essere utilizzata e poi si esercita con i contenuti che quello stesso ordinamento prevede. In concreto ciò significa che, su una stessa invenzione industriale, insiste un insieme di diritti nazionali: per esempio, un diritto di brevetto europeo, piuttosto che un diritto di brevetto americano, ciascuno con diverse formalità costitutive in astratto, diversi procedimenti amministrativi da

⁵⁶ È quanto previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 54 della L. 31 maggio 1995 n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in *Gazz. Uff.*, n. 128 del 3.6.1995.

⁵⁷ Cfr. Legge 31 maggio 1995, n. 218. Sul principio di territorialità e il diritto internazionale privato v., tra gli altri, BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA*, n. 16, 2007, pp. 34-104.

attuare in concreto per ottenere i relativi titoli, diverse facoltà da esercitare e diverse forme di tutela da attuare⁵⁸.

Nonostante il principio di territorialità vincoli i diritti di proprietà intellettuale al luogo in cui essi vengono esercitati, vi sono delle decisioni che si pronunciano su fattispecie localizzate in Stati diversi da quelli del giudice adito, per le quali possono porsi questioni di riconoscimento ed esecuzione⁵⁹. Tale eventualità è peraltro confermata a livello di Unione europea, dal momento che il regolamento Bruxelles I *bis* garantisce la circolazione delle decisioni anche in materia di proprietà intellettuale, sia relative a diritti di proprietà intellettuale attribuiti dal diritto nazionale sia da norme dell'Unione⁶⁰. Esse sono quindi riconoscibili secondo le norme generali sul riconoscimento e sull'esecuzione, contenute nella seconda parte del regolamento, così come le altre decisioni che si pronunciano su qualsiasi altra materia di natura civile o commerciale.

Se ciò è vero sul piano teorico, l'efficacia delle decisioni in materia di proprietà intellettuale in Stati diversi da quello del giudice che le ha emesse, spesso è limitata dal principio di territorialità sopra menzionato e da norme giurisdizionali espressamente dedicate alla materia. A tal proposito, è opportuno distinguere tra le decisioni che statuiscono in materia sulla validità di un diritto di proprietà intellettuale e quelle di condanna, emesse all'esito di un procedimento di contraffazione.

⁵⁸ Sul principio di territorialità nell'ambito della proprietà intellettuale v. GANDIN R., *Il trattamento dello straniero*, in SCUFFI M., FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, p. 9 ss.; ROMANO R., SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P. et al., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., Torino, 2016, p. 44 ss.; UBERTAZZI L. C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 3.

⁵⁹ Sulla questione del riconoscimento delle decisioni straniere relative a diritti di proprietà intellettuale v., tra gli altri, HONORATI C., *Il riconoscimento delle decisioni in materia di proprietà intellettuale*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012, pp. 481-523.

⁶⁰ Si pensi, per esempio, al regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 154/1 del 16.6.2017.

Prima di procedere alla separata analisi delle sentenze sopra menzionate, è opportuno chiarire che nel corso della riunione della Commissione speciale del novembre 2017 è stato largamente discusso il tema delle decisioni in materia di proprietà intellettuale, sia in seduta plenaria che in un gruppo informale separato e, all'esito dei confronti degli esperti, sono emersi in particolare due approcci. Il primo ritiene che la proprietà intellettuale debba essere esclusa dal campo di applicazione del Progetto, ma al contempo si interroga sulla portata dell'esclusione. Il secondo, invece, considera opportuno includerla, dedicando norme *ad hoc* per la circolazione delle decisioni in materia. A causa della complessità dell'argomento e della divergenza apparentemente inconciliabile delle opinioni espresse, i membri della Conferenza hanno deciso di rimandare una decisione sul punto al momento della Conferenza diplomatica prevista per l'adozione del Progetto nell'estate del 2019. In vista della Conferenza conclusiva, la Commissione speciale ha deciso di inserire entrambe le alternative nella bozza finale⁶¹.

Da un lato, infatti, come si evince dall'art. 2, par. 1, lett. m) del Progetto, si escludono la materia della proprietà intellettuale e le «*analogous matters*» dall'ambito di applicazione del *Judgments Project*. La portata dell'esclusione è stata discussa a lungo dalla commissione speciale, specialmente con riferimento alle c.d. «*analogous matters*», tra le quali possono rientrare una vasta gamma di diritti di proprietà intellettuale, che in alcuni Paesi vengono considerati tali e in altri vengono esclusi. Sono così stati passati al vaglio due approcci: (i) quello di inserire un elenco dettagliato, seppur non esaustivo, di questioni connesse alla proprietà intellettuale escluse dall'ambito di applicazione e, (ii) quello di lasciare una clausola aperta, senza alcuna specificazione. La scelta è ricaduta sull'inserimento

⁶¹ Cfr. HCCH, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. Treatment of Intellectual Property-Related Judgments under the November 2017 draft Convention, Background Doc. of May 2018, <<https://assets.hcch.net/docs/0c2a7a4d-17ed-43b1-9b98-6bdb452f28a7.pdf>>.

dell'espressione «*analogous matters*», che ricomprende diverse questioni, rientranti nella materia della proprietà intellettuale secondo alcune leggi nazionali e non secondo altre quali, a titolo di esempio, le conoscenze tradizionali, i codici genetici e le tradizioni culturali⁶². In ogni caso, anche l'espressione «*analogous matters*» è stata inserita tra parentesi quadre, in vista di un ulteriore approfondimento sulla sua portata. Dunque, se le decisioni in materia di proprietà intellettuale dovessero essere escluse dalla futura convenzione, il loro riconoscimento e la loro esecuzione resterebbero regolate dalla legge nazionale di ciascuno Stato o da strumenti bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati⁶³.

Dall'altro lato, nell'ipotesi in cui la materia della proprietà intellettuale venisse inclusa nell'ambito di applicazione del Progetto, quest'ultimo conterrebbe alcune norme specifiche; si tratta, in particolare, degli artt. 5, par. 3; 6, lett. a); 7, par. 1, lett. g); 8, par. 3 e 11. L'inclusione comporterebbe quindi che una decisione in materia di proprietà intellettuale resa da uno Stato contraente potrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente secondo le disposizioni della convenzione.

⁶² Cfr. HCCH, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. Treatment of Intellectual Property-Related Judgments under the November 2017 draft Convention, cit.

⁶³ V., per esempio, la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967. Conchiusa a Stoccolma il 14 luglio 1967. Approvata dall'Assemblea federale il 2 dicembre 1969. Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970. Entrata in vigore per la Svizzera (art. 22-38) il 4 maggio 1970. (Stato 6 giugno 2006), <<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19670154/index.html>>, recepita in Italia con la L. 20 giugno 1978, n. 399 Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1929, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato, in *Gazz. Uff.* n. 214 del 2.8.1978, suppl. ord.

6.1. Le decisioni in materia di validità dei diritti di proprietà intellettuale

Relativamente alle decisioni sull'accertamento della validità o dell'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale, vi è una generale tendenza di tutti gli ordinamenti a riconoscere una competenza giurisdizionale esclusiva al giudice dello Stato in cui ha avuto o avrebbe dovuto aver luogo la registrazione o il deposito del diritto di privativa.

Sulla scia di questa tendenza, sia l'art. 24, n. 4 del regolamento Bruxelles I *bis*⁶⁴, sia l'art. 6, lett. a) del Progetto dell'Aia, riconoscono una competenza esclusiva – nel primo caso diretta e nel secondo indiretta – al giudice del luogo di registrazione o di deposito.

La *ratio* alla base di questa disciplina – che prevede un controllo, seppur eventuale, sulla giurisdizione del giudice d'origine anche nell'ordinamento dell'Unione, ove è generalmente vietato⁶⁵ – risiede nella necessità di preservare il rispetto di criteri giurisdizionali di natura imperativa e inderogabile. Si ritiene infatti che il giudice individuato dalla norma di competenza esclusiva sia il giudice più prossimo, sia dal punto di vista giuridico che materiale, consentendo di perseguire il fine della corretta amministrazione della giustizia⁶⁶.

⁶⁴ Sulla natura delle competenze esclusive in materia di proprietà intellettuale v. in dottrina UBERTAZZI B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen, 2012.

⁶⁵ La scelta di prevedere un sistema di controllo, seppur indiretto, sulla competenza giurisdizionale del giudice d'origine è stata peraltro criticata in dottrina, sulla base della considerazione per cui «[l]a piena applicazione del principio di mutua fiducia, tanto affermato in altri punti e enfatizzato dalla Corte, dovrebbe coerentemente comportare l'esclusione assoluta, senza eccezioni di sorta, del controllo sulla competenza d'origine da parte del giudice richiesto», in quanto «la sede corretta per vane valere un'eventuale violazione delle norme convenzionali, incluse quelle esclusive e in modo non diverso dalle altre, è il giudice d'appello dello Stato d'origine». Così HONORATI C., *Il riconoscimento delle decisioni in materia di proprietà intellettuale*, cit., p. 489, v. anche nota 20.

⁶⁶ In questo senso v. Corte di giustizia, 15 novembre 1983, in causa 288/82, *Duijnsteer*, ECLI:EU:C:1983:326, punto 22.

Occorre però fare una distinzione tra la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo ai sensi del regolamento Bruxelles I *bis* e della loro efficacia a livello globale, qualora entrasse in vigore il Progetto dell’Aia.

Nel primo caso, il mancato rispetto del criterio di giurisdizione esclusiva costituirebbe un motivo di diniego del riconoscimento e/o dell’esecuzione della decisione straniera, previsto art. 45, n. 1, lett. e), punto ii) del regolamento Bruxelles I *bis*, ed azionabile su istanza della parte interessata dopo che la stessa sia stata automaticamente riconosciuta ed eventualmente eseguita nello Stato richiesto. È opportuno precisare – perché è stato un tema a lungo dibattuto ed è risolto diversamente dal Progetto dell’Aia – che la competenza esclusiva si applica sia nel caso in cui la questione sulla validità della privativa sia sollevata in via principale sia nell’ipotesi in cui venga presentata mediante eccezione nel corso di un procedimento di contraffazione⁶⁷.

Nel secondo caso, ossia nell’auspicata ipotesi in cui il Progetto dell’Aia venisse adottato ed entrasse in vigore, le sentenze pronunciate sulla validità di un diritto di proprietà intellettuale da un giudice d’origine diverso da quello del luogo in cui la registrazione o il deposito hanno avuto o avrebbero dovuto aver luogo, non potrebbero affatto circolare, perché il loro riconoscimento sarebbe vietato a priori dalle norme della futura convenzione dell’Aia. La norma sulle competenze esclusive contenuta nel Progetto di convenzione all’art. 6 ha infatti un duplice effetto: le sentenze che soddisfano i criteri giurisdizionali in essa elencate sono idonee al riconoscimento e all’esecuzione ai sensi dello stesso, mentre quelle che

⁶⁷ V. art. 24, n. 4 del regolamento Bruxelles I *bis*, il quale codifica la controversa decisione risolta dalla Corte di giustizia con la sentenza del 13 luglio 2006, in causa C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik*, ECLI:EU:C:2006:457. In senso critico verso tale pronuncia v. HONORATI C., *Il riconoscimento delle decisioni in materia di proprietà intellettuale*, cit., p. 490, 494 ss.; NISI N., *Le novità in materia di fori facoltativi ed esclusivi*, in MALATESTA A. (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I*, cit., p. 34 ss.; UBERTAZZI B., *La giurisdizione in materia di proprietà intellettuale nel sistema di Bruxelles*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012, p. 435 s.

non li soddisfano non possono essere riconosciute ai sensi della Convenzione né ai sensi del diritto nazionale. Si deroga quindi in questo caso al principio della non esclusività: il Progetto non fissa uno *standard* minimo per il riconoscimento come nel caso dei criteri indiretti di giurisdizione di cui all'art. 5, ma un criterio esclusivo e, per così dire, *irrinunciabile*.

Diversamente dalla previsione di Bruxelles I *bis*, la norma sulle competenze esclusive contenuta nel Progetto dell'Aia si applica solo alle decisioni che decidono sui diritti di proprietà intellettuale in via principale, disciplinando con una norma distinta le questioni sui diritti di privativa sollevate come questioni preliminari o incidentali. Si tratta dell'art. 8 del Progetto, che verrà brevemente trattato nel paragrafo successivo, dal momento che riguarda la circolazione delle sentenze adottate nel corso di un giudizio per la contraffazione. È opportuno ricordare, tuttavia, che la decisione dell'inclusione o meno della materia nell'ambito di applicazione materiale del Progetto è rimandata alla Sessione diplomatica prevista per l'adozione della convenzione⁶⁸.

6.2. Le decisioni in materia di contraffazione

La circolazione delle decisioni in materia di contraffazione di diritti di proprietà intellettuale è disciplinata dal Progetto in modo diverso rispetto a quella delle pronunce sulla validità di tali diritti, in quanto le prime, a differenza delle seconde, non sono assoggettate a criteri di giurisdizione esclusiva.

Le decisioni pronunciate all'esito di un giudizio di contraffazione sono suscettibili di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Progetto se rispettano il criterio giurisdizionale indiretto ad esse espressamente dedicato. Il

⁶⁸ Ed è per questo motivo che le norme che disciplinano la materia della proprietà intellettuale, così come per esempio quelle relative all'antitrust o alla *privacy*, sono ancora racchiuse tra parentesi quadre nella bozza dell'Aia. Si tratta delle norme ancora oggetto di discussione, sulle quali non è stato trovato un accordo in sede di negoziazione.

Progetto distingue in particolare i diritti di proprietà intellettuale che necessitano di deposito o registrazione, quali i brevetti, i marchi o le licenze e quelli che, al contrario, non richiedono registrazione, come il diritto d'autore. In entrambi i casi le decisioni sono idonee ad essere riconosciute ed eseguite ai sensi del Progetto se sono state rese dal giudice del luogo in cui sono protetti. Si tratta, quindi, del luogo in cui hanno avuto o avrebbero dovuto aver luogo il deposito o la registrazione del diritto per i diritti che devono essere depositati o registrati e quello del luogo d'origine ove viene chiesta protezione per i diritti che non vengono registrati o depositati. Affinché la sentenza che si esprime sulla contraffazione circoli, essa deve quindi soddisfare i filtri giurisdizionali espressamente dedicati alla materia dal Progetto nell'art. 5, par. 3, non potendosi ad essa applicare gli altri criteri generali previsti dallo stesso. Tale scelta è mutata nel corso della negoziazione del progetto, in quanto nelle precedenti versioni questi ultimi rappresentavano criteri alternativi.

La soluzione adottata dalla Conferenza dell'Aia sembrerebbe rappresentare un compromesso tra le diverse opinioni espresse relativamente all'ambito di applicazione materiale della convenzione. Essa appare infatti cauta e strettamente aderente al principio di territorialità, che caratterizza la materia della proprietà intellettuale.

Il criterio indiretto di giurisdizione previsto per le decisioni pronunciate all'esito di un giudizio di contraffazione differisce da quello previsto per le questioni di validità per quanto concerne l'«esclusività». Sebbene il criterio di collegamento sia il medesimo – e cioè che lo Stato d'origine sia lo Stato in cui hanno avuto luogo o avrebbero dovuto aver luogo la registrazione o il deposito – la differenza principale sta nel rapporto con le norme nazionali. La norma sulla giurisdizione esclusiva esclude infatti la possibilità che la decisione non conforme al criterio previsto dal Progetto venga riconosciuta ed eseguita ai sensi del diritto nazionale, mentre tale possibilità sussiste con riferimento al criterio indiretto di giurisdizione previsto per le decisioni in materia di contraffazione. Ciò è specificato dall'art. 16 dello stesso Progetto, il quale lascia la possibilità agli Stati contraenti di riconoscere

ed eseguire le decisioni straniere ai sensi del proprio diritto interno, salvo il rispetto delle competenze esclusive previste dalla stessa convenzione⁶⁹.

Come accennato nel paragrafo precedente, le questioni sulla validità dei diritti di proprietà intellettuale sollevate come questioni preliminari o incidentali nel corso di un procedimento per la contraffazione non rientrano nel criterio indiretto di giurisdizione relativo alle competenze esclusive.

Il Progetto, diversamente dal sistema di Bruxelles che assoggetta tutte le questioni relative alla validità al regime delle competenze esclusive, contiene l'art. 8, par. 3, il quale si occupa della circolazione delle decisioni sulle questioni preliminari relative alla validità dei diritti di proprietà intellettuale nei giudizi diretti ad accertare la contraffazione.

La questione è particolarmente rilevante nella prassi poiché, quando il titolare dei diritti agisce in contraffazione, si vede opporre sovente l'eccezione di invalidità del titolo da parte del presunto contraffattore⁷⁰. In questi casi può accadere per esempio che il presunto contraffattore eccepisca che l'invenzione non si distanzi abbastanza dallo stato dell'arte o che il segno distintivo manchi di sufficiente carattere distintivo e, pertanto, asserisce che la propria attività dovrebbe essere considerata lecita, in assenza di un diritto di proprietà intellettuale altrui a vietarla. In tali ipotesi, pur essendo richiesta dal titolare solo una condanna alla cessazione del comportamento antigiuridico o al risarcimento del danno, il giudice si trova a conoscere incidentalmente della validità del diritto.

In situazioni di questo tipo interviene una norma *ad hoc*, la quale prevede che una decisione che si pronuncia in via preliminare o incidentale sulla validità di

⁶⁹ Cfr. *supra* capitolo II, par. 2.

⁷⁰ Per una panoramica sul funzionamento del processo industriale nei casi di contraffazione v. FLORIDIA G., *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in AUTERI P. et al., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 5^a ed., Torino, 2016, p. 707 ss.; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Diritto industriale*, 7^a ed., Milano, 2012, p. 560 ss.

un diritto di proprietà intellettuale nel corso di un procedimento per contraffazione può essere rinviata o negata solo ed esclusivamente in due casi.

In particolare, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rinviati o negati quando i procedimenti relativi alla validità della registrazione del diritto di proprietà intellettuale sono pendenti nello Stato della registrazione, che può essere o meno uno Stato contraente. Tale disposizione attribuisce quindi la possibilità allo Stato richiesto di negare il riconoscimento o l'esecuzione oppure di sospendere la decisione nell'attesa della sentenza del giudice o delle autorità competenti che hanno giurisdizione esclusiva sulla validità del diritto di proprietà intellettuale in questione. In base a tale norma, quindi, quando il titolare dei diritti ha ottenuto una sentenza che accerta la condotta contraffattoria in giudizi in cui il giudice ha conosciuto incidentalmente la validità dell'opera, potrà chiedere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza in un altro Stato in base alla convenzione. Tuttavia, se il giudice che ha compiuto l'accertamento incidentale è diverso dal giudice di origine del titolo, il contraffattore potrebbe ancora opporsi, facendo accertare in un separato giudizio – da instaurarsi nello Stato d'origine – l'invalidità del titolo. Se tale giudizio è pendente, il giudizio di riconoscimento può essere sospeso in attesa della decisione o, in alternativa, negato; ciò è previsto, in particolare, dall'art. 8, par. 3, lett. b) del Progetto.

L'art. 8, par. 3, lett. a) del Progetto stesso stabilisce che il riconoscimento o l'esecuzione possono inoltre essere negati se la decisione pronunciata sulla validità di un diritto di proprietà intellettuale in via preliminare è in contrasto con un'altra pronuncia di un'autorità competente in materia (come, per esempio, un ufficio brevetti) resa nello Stato in cui ha o avrebbe dovuto aver luogo la registrazione del diritto di proprietà intellettuale. Quest'ultimo può essere sia uno Stato contraente sia uno Stato non contraente dal momento che, in quest'ambito, il Progetto protegge anche la giurisdizione esclusiva degli Stati non contraenti. Se quindi, per ipotesi, una decisione riguardante un danno arrecato in uno Stato afferma la validità di un brevetto registrato in un altro Stato in via preliminare e, di

conseguenza, intima il convenuto a risarcire il danno al creditore, ma il convenuto adisce il giudice dello Stato che ha reso la decisione sulla questione preliminare, il giudice dello Stato richiesto può non riconoscere o non eseguire la decisione resa dal primo Stato sulla questione preliminare.

Questo meccanismo consente un'agevole circolazione delle decisioni senza intaccare il principio cardine secondo cui le questioni legate alla validità del titolo devono essere decise dal giudice dello Stato in cui il titolo è stato costituito e rappresenta, ad avviso di chi scrive, un ottimo compromesso tra risoluzione delle problematiche concrete che il diritto d'autore pone ed esigenza di tutelare il principio di territorialità, condiviso – con gradi diversi di tutela – da tutti gli ordinamenti giuridici.

6.3. Le pronunce inibitorie

Le sentenze di condanna alla contraffazione, oltre all'accertamento e alla liquidazione dei danni, contengono spesso anche un'inibitoria, ossia la condanna ad un *facere o non facere*⁷¹. In materia di proprietà intellettuale solitamente si tratta di un obbligo di non fare, il quale può concretarsi, per esempio, in ingiunzioni che vietano la produzione o la commercializzazione di alcuni beni, così come l'uso di processi produttivi protetti.

Il Progetto dell'Aia sembrerebbe orientato ad escludere dall'ambito di applicazione della convenzione le pronunce inibitorie, dal momento che alcune delegazioni, nel corso delle negoziazioni, hanno dimostrato resistenze verso il potenziale riconoscimento nel loro Stato di decisioni che contengono ordini diversi

⁷¹ Nell'ordinamento italiano cfr. art. 124 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in *Gazz. uff.*, n. 52 del 4.3.2005, suppl. ord. n. 28.

dal risarcimento monetario⁷². Ed è così che l'art. 11, anch'esso in fase di discussione e studiato appositamente per le decisioni in materia di proprietà intellettuale, esclude queste ultime dal generale obbligo di riconoscere ed eseguire una decisione resa in uno Stato (Stato d'origine) in un altro Stato (Stato richiesto). In particolare, la norma prevede che le decisioni in materia di proprietà intellettuale che dispongono un rimedio diverso da quello monetario non possono essere riconosciute ed eseguite ai sensi della convenzione. Naturalmente, ciò non preclude la possibilità di riconoscerle ed eseguirle ai sensi del diritto interno.

Al contrario, quando la decisione si concreta in una condanna al pagamento di una somma di denaro, il riconoscimento è ammesso nei limiti di cui all'art. 10, ai sensi del quale il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze possono essere rifiutati nella misura in cui queste ultime riconoscano danni esemplari o punitivi, che non compensino di perdite subite o di mancati guadagni. In questo modo, la convenzione opera un bilanciamento tra l'obbligo di riconoscere ed eseguire e il rispetto dei principi di ordine pubblico degli ordinamenti nazionali. In concreto, ciò che dovrà essere riconosciuto in base alla convenzione sono le conseguenze patrimoniali della contraffazione: le minori vendite e le minori licenze che l'utilizzo concorrenziale della risorsa protetta ha prodotto in capo al titolare, il corrispettivo cui il titolare avrebbe concesso la licenza al contraffattore, i proventi che il contraffattore ha conseguito nell'espletamento dell'attività illecita⁷³. A questo si ferma la parte compensativa della sentenza di condanna al pagamento di somme e qui si arresta l'obbligo di riconoscimento in capo agli Stati.

Un eventuale riconoscimento dei danni punitivi, molto diffusi nelle condanne monetarie in materia di proprietà intellettuale, si scontra, infatti, con

⁷² Cfr. HCCH, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. Treatment of Intellectual Property-Related Judgments under the November 2017 draft Convention, cit.

⁷³ Sui rimedi per i casi di contraffazione cfr. DE SANCTIS V. M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*. Artt. 2575-2583, Milano, 2012, p. 348 ss.; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3^a ed., Milano, 1960, p. 859 ss.

l'ordine pubblico e in particolare con i principi giuridici alla base di alcuni sistemi di diritto civile. In tali sistemi il danno ha una funzione compensativa di riequilibrio patrimoniale in conseguenza dell'illecito e non può assolvere, invece, una funzione general-preventiva piuttosto che special-preventiva⁷⁴. Evidentemente, in questa situazione di diversità non superabile per limiti di ordine pubblico, l'unica soluzione possibile è quella adottata in convenzione: il riconoscimento esclusivamente delle sentenze di risarcimento del danno monetario, con esclusione della parte inibitoria, e nei soli limiti della componente compensativa del danno.

Alla luce delle considerazioni svolte, nonostante il principio di territorialità caratterizzi l'intero campo della proprietà intellettuale, l'inclusione di tale materia nell'ambito di applicazione della futura convenzione appare auspicabile. Quest'ultima sarebbe infatti uno strumento utile per l'attuazione dei diritti, in un settore cruciale per lo sviluppo dell'industria e del commercio, anche a livello internazionale⁷⁵.

⁷⁴ V. il dibattito che ha generato nel diritto civile italiano il riconoscimento di decisioni che accordano danni punitivi. Da ultimo v. apertura dell'ordinamento italiano con la sentenza Cass. civ., s. u., 5.07.2017, n. 16601. Sulle limitazioni di ordine pubblico con riferimento v. *infra*, cap. 4.

⁷⁵ In senso favorevole all'inclusione della proprietà intellettuale nell'ambito di applicazione della convenzione si sono espressi l'Unione europea e l'*International Law Committee*, chiamati ad esprimere un parere in merito dalla Conferenza. V. rispettivamente HCCH, Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 13-17 November 2017, Note on the Concept of "Purposeful and Substantial Connection" in Article 5(1)(g) and 5(1)(n)(ii) of the February 2017 Draft Convention, cit., e HCCH, Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 13-17 November 2017, International Bar Association Litigation Committee, Second Report to the HCCH Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Info. Doc. No 15 of November 2017, <<https://assets.hcch.net/docs/af9df4d6-3150-4812-a3e1-9a028d662bd2.pdf>>.

Capitolo IV

I motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

SOMMARIO: 1. Mutuo riconoscimento e motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione – 2. La violazione dei diritti di difesa – 3. La frode – 4. L'ordine pubblico – 5. Il contrasto tra decisioni.

1. Mutuo riconoscimento e motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Il reciproco riconoscimento delle decisioni è l'obiettivo principale del Progetto dell'Aia, il quale viene espresso in via generale all'art. 4, secondo cui le decisioni rese dal giudice di uno Stato contraente sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato contraente ai sensi delle disposizioni del Progetto stesso¹. Tale principio, tuttavia, incontra una barriera laddove le decisioni siano state pronunciate sulla base di criteri giurisdizionali incompatibili con quelli elencati agli artt. 5 e 6 del Progetto o, ancora, qualora essi siano stati rispettati ma siano stati violati i cc.dd. motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione previsti dall'art. 7.

Nell'ambito dell'Unione europea, dove la reciproca fiducia tra i diversi ordinamenti degli Stati membri ha raggiunto un grado molto elevato, i motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione sono piuttosto limitati. Poggiando sulle solide basi del principio della mutua fiducia, il regolamento Bruxelles I *bis* si prefigge infatti tra i suoi obiettivi principali quello della libera circolazione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo. Tale obiettivo viene anzitutto raggiunto mediante il principio del riconoscimento automatico delle decisioni provenienti dagli altri Stati aderenti al regolamento *ex art.* 36 dello stesso e attraverso la

¹ Sul tema del mutuo riconoscimento, v. più ampiamente *supra* capitolo II, par. 3.

possibilità di rivolgersi alle autorità competenti dell'esecuzione dei singoli ordinamenti nazionali per procedere direttamente all'esecuzione della sentenza, come disposto dall'art. 39. L'unica limitazione a questo meccanismo liberale per la circolazione delle decisioni è rappresentata proprio dai motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione, i quali possono essere invocati dalla persona contro cui viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione nei casi previsti dall'art. 45 del regolamento. Questi ultimi sono limitati, elencati in via tassativa dallo stesso art. 45 e devono essere oggetto di interpretazione restrittiva².

Nel Progetto dell'Aia sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere i motivi che possono condurre al mancato riconoscimento delle sentenze pronunciate in un altro Stato contraente sono più numerosi.

Anzitutto, diversamente dal regolamento Bruxelles I *bis* – il quale contiene criteri giurisdizionali uniformi, e quindi non è ipotizzabile l'incompatibilità tra i titoli di giurisdizione previsti dal regolamento e quelli contenuti nelle decisioni dei singoli Stati aderenti – il *Judgments Project* regola la giurisdizione solo in via indiretta. Di conseguenza, il primo varco che le decisioni straniere devono superare è quello del rispetto dei criteri di giurisdizione indiretti contenuti nel Progetto dell'Aia ed esaminati nel capitolo III del presente elaborato. La previsione di criteri indiretti di giurisdizione fa sì che, qualora la decisione sia stata pronunciata sulla base di un criterio giurisdizionale difforme da quelli elencati, non possa essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della futura convenzione. Questo, evidentemente è già un primo e fondamentale scoglio che le decisioni straniere devono superare per essere idonee al riconoscimento e all'esecuzione ai sensi del *Judgments Project*. Ciò significa, in termini pratici, che le sentenze dei futuri Stati contraenti saranno riconosciute ed

² Per una breve disamina del meccanismo del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni ai sensi del regolamento Bruxelles I *bis*, nonché dei motivi ostativi ad essi, cfr. *supra*, capitolo II, par. 3.2.

eseguite negli altri Stati contraenti solo qualora siano state rese in forza di criteri giurisdizionali compatibili con quelli indicati dal Progetto dell'Aia, all'art. 5³.

In secondo luogo, il Progetto dell'Aia elenca una serie di condizioni in presenza delle quali il riconoscimento e l'esecuzione della decisione straniera possono essere rifiutati dal giudice dello Stato richiesto, le quali verranno analizzate nel presente capitolo.

L'elenco dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione contenuto nel *Judgments Project* è esaustivo, ma i motivi elencati sono discrezionali, nel senso che lo Stato richiesto può discrezionalmente decidere se accordare o negare il riconoscimento alla decisione straniera qualora sussistano uno o più motivi di diniego previsti dal Progetto stesso, i quali richiamano in larga misura quelli previsti dall'art. 9 della convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro.

Essi riguardano anzitutto problematiche relative ad alcune questioni procedurali, che concernono la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la frode nella procedura. Sono poi previste l'incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto e il contrasto con decisioni emesse tra le stesse parti nello Stato richiesto o in un altro Stato in cui sono stati rispettati i criteri indiretti di giurisdizione previsti dal Progetto.

Un altro motivo di diniego riguarda specificamente la materia della proprietà intellettuale (qualora essa venisse inclusa nell'ambito di applicazione del Progetto), e si ha quando la decisione si è pronunciata su un diritto di proprietà intellettuale senza rispettare il principio di territorialità e, dunque, applicando una legge diversa da quella dello Stato d'origine.

Infine, un altro motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione previsto dall'art. 7 concerne la contrarietà del procedimento nello Stato d'origine

³ Per un'analisi dei criteri indiretti di giurisdizione previsti dal Progetto dell'Aia v. *supra* capitolo III.

con il contenuto di un accordo di scelta del foro previsto da uno strumento fiduciario, in base al quale la controversia avrebbe dovuto essere decisa da un tribunale diverso.

Oltre ai motivi di diniego sopra menzionati, che sono elencati in una norma ad essi appositamente dedicata dal Progetto, l'art. 7, dall'analisi di altre disposizioni del Progetto stesso se ne possono inferire altri due. Il primo concerne le questioni preliminari, nel senso che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui quest'ultima si basa su una questione preliminare inerente a una materia esclusa dall'ambito di applicazione del Progetto o su una materia di giurisdizione esclusiva per la quale si è pronunciato un giudice diverso da quello previsto dalla norma. Si fa riferimento, in particolare, ai criteri indiretti di giurisdizione esclusiva elencati dall'art. 6. In base a tale norma, una decisione che si pronunci su una delle materie elencate potrà essere riconosciuta ed eseguita se, e solo se, è stata resa da un tribunale indicato nello stesso art. 6. Il secondo, invece, si riferisce ai danni punitivi. Il Progetto prevede infatti che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati qualora la decisione riconosca un risarcimento di carattere esemplare o punitivo che non indennizza una parte per una perdita o per un danno effettivamente subiti.

Oltre a prevedere i criteri di diniego del riconoscimento, il Progetto affronta anche la questione della litispendenza internazionale, prevedendo dei casi in cui il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rinviati o negati se i procedimenti tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto pendono dinanzi a un tribunale dello Stato richiesto.

Nel proseguo ci si soffermerà in particolare sulla violazione dei diritti di difesa, sulla frode processuale, sull'ordine pubblico e sul contrasto tra decisioni, i quali presentano delle peculiarità specifiche, che li distinguono dai motivi di diniego conosciuti dal sistema di Bruxelles, ormai noto nell'ordinamento europeo.

2. La violazione dei diritti di difesa

Il Progetto dell'Aia, analogamente alla convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro, prevede che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere possano essere negati se l'atto introduttivo del giudizio – o un atto equivalente, a seconda della tipologia prevista dai singoli ordinamenti⁴ – non sia stato notificato al convenuto con un preavviso sufficiente per presentare le proprie difese in giudizio, a meno che egli non sia comparso senza eccepire la tardività della notificazione.

Costituisce inoltre motivo di diniego del riconoscimento la notificazione effettuata con una modalità incompatibile con i principi fondamentali in materia di notifiche degli atti dello Stato in cui ha luogo la notificazione stessa.

Il primo motivo si riferisce ai diritti di difesa del convenuto, con l'obiettivo di tutelare quest'ultimo e garantire che l'atto gli sia stato notificato in modo corretto.

Tale motivo è simile a quello previsto dal regolamento Bruxelles I *bis*, ove la notificazione non tempestiva costituisce un motivo di eventuale diniego del riconoscimento della decisione straniera. Più nello specifico, l'art. 45, lett. b) del regolamento Bruxelles I *bis* afferma che il riconoscimento può essere negato su istanza di parte «se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione».

Esso è posto a tutela del convenuto, nell'ipotesi in cui questi non riceva l'atto di citazione in tempo utile per difendersi adeguatamente in giudizio. Tuttavia, se il convenuto si costituisce in giudizio presentando le proprie difese, senza

⁴ Nell'ordinamento italiano, per esempio, è considerato un atto equivalente all'atto introduttivo del giudizio il decreto ingiuntivo ex artt. 636-656 c.p.c., se presentato unitamente al ricorso introduttivo. Così Corte di giustizia, 13 luglio 1995, in causa C-474/93, *Hengst Import*, ECLI:EU:C:1995:243.

contestare la notificazione, egli non avrà diritto ad invocare tale motivo di diniego del riconoscimento. Quest'eccezione mira evidentemente a impedire che il convenuto sollevi in fase di esecuzione eccezioni pretestuose, che avrebbe potuto avanzare nel corso del procedimento.

Diversamente, nel regolamento dell'Unione europea, non vi è alcun riferimento ai principi fondamentali di notificazione degli atti dello Stato richiesto, che è invece contenuto, oltre che nel *Judgments Project*, nella convenzione dell'Aia del 2005 la quale, all'art. 9, lett. c), contiene una norma analoga a quella del Progetto di convenzione dell'Aia.

La previsione di tale motivo è giustificata, in un'ottica globale, da esigenze di tutela dello Stato ove avviene la notificazione⁵.

Alcuni Paesi – e in particolare quelli di *common law* – considerano la notificazione come una mera trasmissione d'informazioni; pertanto considererebbero lecita la notificazione di un atto estero sul proprio territorio a prescindere dall'azione delle autorità locali. Altri, invece, la reputano una manifestazione del potere sovrano dello Stato e potrebbero considerare la notificazione non autorizzata di un atto straniero sul proprio territorio come una violazione della propria sovranità⁶. Di conseguenza, questi ultimi sarebbero contrari al riconoscimento di una sentenza straniera qualora l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato in una forma che considerano lesiva della loro sovranità.

⁵ Sul punto cfr. CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Testo adottato dalla Ventesima sessione, relazione esplicativa di HARTLEY T. e DOGAUCHI M., L'Aia, 2013, pp. 47-49 (nel proseguo Relazione Hartley/Dogauchi).

⁶ Solitamente, per sopperire all'assenza di consenso, vengono adottate convenzioni internazionali che dettano le procedure da seguire per effettuare le notificazioni all'estero. V., per esempio, HCCH, 14. Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, Concluded 15 November 1965, <<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=17>> e Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, in *Gazz. uff. com. eur.*, n. L 160/37 del 30.6.2000.

Il Progetto dell'Aia tiene quindi in considerazione le diversità sussistenti tra gli ordinamenti e adotta una soluzione di compromesso: se l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato al convenuto con una modalità che risulti contraria ai principi fondamentali dello Stato in cui è stata effettuata la notificazione, può essere negato alla decisione il riconoscimento in quest'ultimo Stato.

Sebbene le ragioni dell'introduzione di questo motivo di diniego siano chiare, e consentano di tutelare lo Stato ove ha luogo la notificazione, tale motivo di diniego non fornisce alcuna tutela ulteriore al convenuto, in quanto se quest'ultimo è venuto a conoscenza del procedimento, aveva la possibilità di comparire in giudizio, e poco rileva la modalità con cui è stata effettuata la notifica. Inoltre, se il compromesso raggiunto dalla norma ha anche il fine di rendere il Progetto di convenzione attraente per il maggior numero di Stati possibile, dall'altro lato aumenta le possibilità di negare il riconoscimento delle decisioni straniere, e potrebbe quindi generare l'effetto opposto in quei Paesi che hanno una visione più liberale rispetto alla circolazione delle decisioni.

Peraltro, come già sostenuto in dottrina, tale motivo aggiuntivo di diniego del riconoscimento parrebbe inutile, in quanto le violazioni dei principi fondamentali in materia di notificazione degli atti potrebbero rientrare in un altro motivo di diniego del riconoscimento già previsto dal Progetto e da tutti gli strumenti internazionali e dell'Unione europea che regolamentano la circolazione delle decisioni, ossia l'ordine pubblico⁷, il quale sarà affrontato nel proseguo.

⁷ In questo senso v. BEAUMONT P., WALKER L., *Recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the Brussels I Recast and some lessons from it and the recent Hague Conventions for the Hague Judgments Project*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 11, n. 1, 2015, p. 46 ss.

3. La frode

Un altro motivo di diniego previsto dal Progetto di convenzione dell'Aia, che riprende un motivo già previsto dalla convenzione dell'Aia del 2005 ma non dai regolamenti dell'Unione europea, è rappresentato dalla frode, laddove con quest'espressione si fa riferimento alla frode intenzionale e premeditata, mossa dall'intento di ottenere un vantaggio ingiusto o di privare un soggetto di un proprio diritto⁸.

Il Progetto dell'Aia non fornisce alcuna specificazione dell'espressione «*fraud*», come fa invece la Convenzione dell'Aia del 2005 che, all'art. 9, lett. d), si riferisce esplicitamente alla frode nella procedura come, ad esempio, i casi in cui l'attore notifica deliberatamente al convenuto l'atto di citazione a un indirizzo scorretto o gli trasmette informazioni errate circa il luogo o la data dell'udienza o, ancora, le parti occultano prove essenziali o tentano di corrompere i testimoni, il giudice o i suoi ausiliari⁹. La ragione di tale specificazione nella Convenzione sugli accordi di scelta del foro del 2005 viene spiegata sulla base del fatto che, in alcuni ordinamenti, la nozione di ordine pubblico non comprende le questioni di carattere processuale¹⁰. Il *Judgments Project* ha deciso di riferirsi alle decisioni ottenute con frode, senza specificare che si tratti di frode processuale, in forza della considerazione per cui la frode nel merito sia da un lato indubbiamente da

⁸ Cfr. HCCH, Twenty-Second Session, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, 18 June – 2 July 2019, The Hague, Judgments Convention: Revised Draft Explanatory Report by F. J. Garcimartín Alférez, G. Saumier, Prel. Doc. No 1 of December 2018 (nel proseguo Relazione Garcimartín Alférez/Saumier), in particolare v. paras 284-287, <<https://assets.hcch.net/docs/7d2ae3f7-e8c6-4ef3-807c-15f112aa483d.pdf>>. Per una distinzione sulle varie ipotesi di frode cfr. HCCH, Synthesis of the Work of the Special Commission of March 1998 on International Jurisdiction and the Effects of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, by KESSEDIAN C. Prel. Doc. No 9 of July 1998, <<https://assets.hcch.net/docs/3385edb5-6f63-4624-934c-4d4245fdcef6.pdf>>, paras 40–45.

⁹ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, pp. 48-49.

¹⁰ Cfr. Relazione Hartley/Dogauchi, p. 48, nota 228.

considerare un motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione e, dall'altro, non sia esplicitamente prevista come tale dagli ordinamenti nazionali¹¹.

Così come il motivo della violazione dei diritti di difesa, anche quello della frode, potrebbe rientrare nel generale motivo della violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto. Se si pensa agli esempi sopra citati, i primi potrebbero costituire violazioni del diritto a un equo processo, mentre i secondi rappresentano ipotesi di corruzione nel corso del procedimento. Pertanto, entrambi potrebbero rientrare nel più generale motivo dell'ordine pubblico e, in particolare, nella sua sfera processuale.

Come accennato poc'anzi e, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue, il problema principale con riferimento all'ordine pubblico risiede nella diversità che esso assume nei vari ordinamenti e, se nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea è dato particolare rilievo all'ordine pubblico processuale, in altri ordinamenti, quale quello statunitense, la sua affermazione appare discussa e piuttosto cauta. Ed è proprio questa diversità tra gli ordinamenti in relazione alla nozione di ordine pubblico la ragione che ha condotto all'introduzione della frode processuale, che appare una specificazione dell'ordine pubblico nella sua dimensione procedurale. Come già rilevato in dottrina, tuttavia, pare difficile ipotizzare che un'ipotesi di frode processuale, come quelle illustrate in via esemplificativa poc'anzi, consenta il riconoscimento e l'esecuzione della decisione straniera senza che si ravvisi in quest'ultima una violazione dell'ordine pubblico¹².

Considerato il labile confine sussistente tra il motivo generale dell'ordine pubblico e le specificazioni relative al diritto di difesa del convenuto e alla frode, sarebbe auspicabile che la relazione esplicativa al Progetto dell'Aia fornisse maggiori indicazioni ed esempi pratici circa i motivi che possono comportare una

¹¹ V. Relazione Garcimartín Alférez/Saumier, par. 286.

¹² In questo senso v. BEAUMONT P., WALKER L., *Recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the Brussels I Recast and some lessons from it and the recent Hague Conventions for the Hague Judgments Project*, cit., p. 55.

violazione dell'ordine pubblico e la violazione della sua sfera processuale. Sebbene la relazione esplicativa non sia uno strumento vincolante, è dotata di una certa autorità, in quanto è redatta dalla stessa Conferenza dell'Aia. Peraltro, le relazioni esplicative di altre convenzioni dell'Aia si sono rivelate estremamente utili nel corso degli anni. Basti pensare che quella relativa alla Convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori è stata la fonte ad essa riferita più citata in assoluto¹³. Dunque, se la relazione esplicativa specificasse che le violazioni del diritto di difesa del convenuto e la frode processuale rientrassero nella sfera dell'ordine pubblico processuale, potrebbero essere eliminate le prime due categorie di motivi di diniego, rendendo in questo modo l'elenco dei motivi di non riconoscimento più semplice ed intelligibile e assicurando di conseguenza l'applicazione della futura convenzione nel modo più corretto possibile.

4. L'ordine pubblico

La manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato richiesto è un motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione ampiamente diffuso negli strumenti normativi che disciplinano la circolazione delle decisioni. In proposito, si considerino per esempio l'art. 45, lett. a) del regolamento Bruxelles I *bis*, l'art. 9, lett. e) della Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro del 2005 e l'art. V della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. In tutti gli strumenti menzionati, esso è posto a tutela dei principi fondamentali di ciascun ordinamento ed opera, nel diritto internazionale privato

¹³ V. SCHUZ R., *The Hague Child Abduction: A Critical Analysis*, Oxford, 2013, p. 95.

processuale¹⁴, come limite al riconoscimento delle decisioni straniere che contrastino con valori e principi interni.

Il contenuto del concetto di ordine pubblico varia tuttavia da ordinamento a ordinamento.

Negli Stati membri dell'Unione europea¹⁵ vengono riconosciuti sia l'ordine pubblico sostanziale sia quello processuale e, nella prassi, un'opposizione avanzata per un motivo di ordine pubblico procedurale ha tendenzialmente maggior probabilità di successo rispetto a quelle proposte per motivi di ordine pubblico sostanziale¹⁶.

La Corte di giustizia si è espressa in diverse occasioni sull'ordine pubblico procedurale, sostenendo che gli Stati possano invocare il limite dell'ordine pubblico per bloccare il riconoscimento di decisioni straniere per le quali non siano state rispettate delle garanzie processuali minime¹⁷.

In altre giurisdizioni, invece, i confini del concetto di ordine pubblico sono meno delineati. Nell'ordinamento statunitense, per esempio, il concetto di ordine pubblico varia notevolmente tra i diversi Stati federati, sebbene generalmente venga interpretato in senso estremamente restrittivo¹⁸. Una maggiore coerenza al

¹⁴ Sull'ordine pubblico nel diritto internazionale privato e processuale v., tra gli altri, MILLS A., *The Dimensions of Public Policy in Private International Law*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 4, n. 2, 2008, pp. 201-236.

¹⁵ Per un'esaustiva trattazione del principio dell'ordine pubblico nella prospettiva dell'ordinamento dell'Unione europea v. FERACI O., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.

¹⁶ Cfr. BEAUMONT P., JOHNSTON E., *Can Exequatur be Abolished in Brussels / Whilst Retaining a Public Policy Defence?*, in *J. Priv. Int'l L.*, vol. 6, n. 2, 2010, pp. 259-264.

¹⁷ V., tra le altre, Corte di giustizia, 28 marzo 2000, in causa C-7/98, *Krombach*, ECLI:EU:C:2000:164; Corte di giustizia, 2 aprile 2009, in causa C-394/07, *Gambazzi*, ECLI:EU:C:2009:219; Corte di giustizia, 6 settembre 2012, in causa C-619/10, *Trade Agency*, ECLI:EU:C:2012:531.

¹⁸ Cfr. *Sung Hwan Co., Ltd. v Rite Aid Corp.*, 12 AD3d 325, reversed (2006), ove, citando la sentenza del 1964 *Intercontinental Hotels Corp. v Golden*, 15 N.Y.2d 9 (N.Y. 1964), si afferma che l'ordine pubblico raramente consente di negare l'esecuzione di una decisione straniera, a meno che essa non sia «*inherently vicious, wicked or immoral, and shocking to the prevailing moral sense*».

sistema è stata fornita dall'*Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act*¹⁹ a partire dal 1962, il quale fornisce agli Stati federati che vi hanno aderito alcune linee guida per valutare l'idoneità di una decisione straniera che disponga o neghi il pagamento di una somma di denaro a essere riconosciuta ed eseguita negli Stati Uniti. In tale atto viene fatto riferimento all'ordine pubblico come limite all'ingresso di sentenze straniere che siano contrastanti con esso ma, nella prassi, esso è stato interpretato come riferito esclusivamente all'ordine pubblico sostanziale, e non a quello processuale. Solo a partire dal 2005 con il nuovo *Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act*²⁰, sempre per gli Stati federati che vi hanno aderito, è stata ampliata l'interpretazione del concetto di ordine pubblico anche a quello processuale²¹.

Il limite dell'ordine pubblico si presenta quindi come un motivo di diniego di ordine generale, che comprende diverse fattispecie sia di natura sostanziale che procedurale. Tra queste ultime, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, potrebbero rientrare le ipotesi della violazione dei diritti di difesa del convenuto e della frode, come manifestazioni dell'ordine pubblico nella sua dimensione processuale. In questa prospettiva appare quindi ridondante la previsione delle prime due categorie che, se meglio specificate nella relazione esplicativa, ben potrebbero essere comprese nel motivo dell'ordine pubblico. Se tale distinzione è comprensibile in considerazione delle diversità sussistenti negli ordinamenti

¹⁹ Cfr. *Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act*, drafted by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. All'interno del medesimo documento sono riportate e commentate anche le norme del 1962, <<https://my.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=f9e0931d-aa5d-47ed-bd8d-9c4ee7cdd2d0>>. Per alcuni cenni su tale atto e sul Sistema di riconoscimento delle decisioni straniere negli Stati Uniti cfr. capitolo II, par. 3.2.

²⁰ *Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act*, cit.

²¹ Cfr. *Blacklink Transp. Consultants Pty Ltd. v Von Summer*, NY Slip Op 50017(U) (2008). In questo caso non viene negato il riconoscimento alla sentenza australiana sulla base dell'ordine pubblico, ma nella sentenza viene fatto espressamente riferimento all'ordine pubblico processuale.

coinvolti e nella necessità di raggiungere un consenso tra essi, un maggior dettaglio nella descrizione delle fattispecie dell'ordine pubblico avrebbe potuto ridurre l'elenco dei motivi di diniego, comportando una maggior chiarezza e una semplificazione del testo normativo.

5. Il contrasto tra decisioni

Il reciproco riconoscimento delle decisioni è inoltre precluso nei casi in cui circolino decisioni contrastanti emesse tra le stesse parti da giudici di Stati diversi. È, questo, il fenomeno della litispendenza, ossia della contestuale pendenza di due giudizi – aventi le stesse parti, lo stesso *petitum* e la medesima *causa petendi* – dinanzi a giudici di Stati diversi.

Nell'ambito dell'Unione europea il fenomeno è disciplinato dalla sezione 9 del capo II del regolamento Bruxelles I *bis*, il quale prevede un sistema di coordinamento dell'esercizio della funzione giurisdizionale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il regolamento, per evitare che circolino giudicati contrastanti nello spazio unico europeo, adotta un criterio di priorità cronologica: il giudice previamente adito accerta la propria competenza, mentre il giudice adito per secondo sospende il procedimento nell'attesa che il primo dichiari la propria giurisdizione sulla controversia o si spogli di essa²².

Il Progetto dell'Aia, che verrà sottoposto alla ventiduesima conferenza diplomatica nell'estate del 2019, avendo la struttura di una convenzione semplice, non contiene criteri diretti di giurisdizione e, di conseguenza, non disciplina la

²² Per una disamina approfondita dell'istituto della litispendenza così come disciplinato dal regolamento Bruxelles I *bis* v. VITELLINO G., *Le novità in materia di litispendenza e connessione*, in MALATESTA A. (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016, pp. 91-115.

litispendenza. Al contrario, una previsione sulla litispendenza era contenuta nell'art. 21 del Progetto di convenzione dell'Aia sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni del 1999, il quale conteneva sia norme sulla giurisdizione sia norme sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni.

L'assenza di una regolamentazione della litispendenza in via diretta comporta che possano instaurarsi procedimenti paralleli tra le stesse parti e con lo stesso oggetto, in diversi Stati contraenti. Tuttavia, riconoscendo l'importanza della questione, il Progetto dell'Aia oggi oggetto di discussione, tiene in considerazione i procedimenti paralleli in sede di motivi di rifiuto del riconoscimento. A tal proposito, l'art. 7, par. 2 del Progetto prevede che il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rinviati o negati se i procedimenti pendono dinanzi a un tribunale dello Stato richiesto, quando: (i) il tribunale dello Stato richiesto è stato adito prima del tribunale dello Stato d'origine²³, ovvero quando (ii) vi è uno stretto collegamento tra la controversia e lo Stato richiesto.

Emerge anche in questo caso la natura di compromesso della norma: se la prima parte è molto simile alla filosofia europea, la seconda è più vicina a quella statunitense. Quest'ultima, infatti, rischierà di trovare scarsa applicazione nei paesi di *civil law* che non hanno dimestichezza con la dottrina del *forum non conveniens*, in quanto il tribunale adito per primo, competente secondo le norme interne, sarà difficilmente disposto ad attribuire prevalenza a una decisione straniera poiché la controversia non è strettamente collegata al foro.

²³ Una regola di questo tipo è contenuta nelle leggi di diritto internazionale di diversi Stati. V., per esempio, art. 64(1)(f) L. 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in *Gazz. uff.* n. 128 del 3.06.1995, suppl. ord. n. 68 e art. 27(2)(c) Legge federale della Confederazione svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, <<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19870312/index.html>>.

Considerazioni conclusive

La ricerca condotta, essendosi focalizzata su un progetto ancora in formazione, non può che concludersi con delle domande e con uno sguardo proiettato al futuro.

Se ci si interroga sulle prospettive di successo del Progetto, la prudenza che ha ispirato i negoziati spinge ad essere ottimisti. Come è stato più volte sottolineato, la struttura del Progetto dell'Aia appare piuttosto equilibrata dal punto di vista della politica legislativa, in quanto la sua struttura e le sue norme rappresentano il più delle volte l'esito di un compromesso tra le diverse visioni degli ordinamenti coinvolti in fase di negoziazione. Sebbene dal punto di vista strettamente giuridico esse generino talvolta delle contraddizioni e non risultino sempre soddisfacenti, come si è cercato di mettere in luce nel corso del presente elaborato, si auspica che consentano di raggiungere un accordo circa l'ultima bozza redatta dalla Commissione speciale nel maggio del 2018.

Appare infatti apprezzabile la scelta di adottare una struttura semplice che, come si è visto, disciplina esclusivamente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, trattando la giurisdizione in via indiretta, e cioè prevedendo un elenco di criteri giurisdizionali che, se rispettati dallo Stato d'origine, consentono il riconoscimento della decisione straniera nello Stato richiesto. Anche in questo caso, la scelta è stata dettata da ragioni di politica legislativa, in quanto il progetto più ambizioso del '99, che disciplinava sia la giurisdizione che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, si era rivelato un insuccesso soprattutto a causa del disaccordo manifestato dagli Stati circa le norme di competenza giurisdizionale.

Tuttavia, il prezzo da pagare per la prudenza e la cautela utilizzate è quello di un testo normativo talvolta lacunoso e poco utile, come si è rilevato nel corso dell'analisi. Si pensi, a titolo di esempio, all'esclusione della diffamazione e della

privacy, che generano spesso contenzioso a livello globale, o al rischio di non vedere riconosciute negli Stati Uniti decisioni europee in materia contrattuale, qualora non soddisfino il criterio della «*purposeful and substantial connection*».

In ogni caso, i vantaggi del Progetto superano gli svantaggi se si considera, in particolare, che il fallimento del primo progetto è stato determinato in larga misura dalla mancanza di accordo circa i criteri giurisdizionali tra Unione europea e Stati Uniti, in quanto essi apparivano in gran parte ispirati al sistema di Bruxelles. L'attuale Progetto, alla luce delle caratteristiche sopra menzionate, appare idoneo a suscitare il consenso degli Stati Uniti, che hanno diversi rapporti con l'Unione europea. Inoltre, il Progetto rappresenterebbe un importante progresso se raggiungesse il consenso di Stati con ordinamenti meno aperti al riconoscimento delle decisioni straniere.

Un altro interrogativo sorge con riferimento alla possibilità di unificare le norme giurisdizionali a livello globale. A tal proposito, è opportuno rilevare che l'ipotesi di disciplinare la giurisdizione non è stata definitivamente abbandonata dalla Conferenza, la quale ha scelto, piuttosto, di procedere per tappe. Il Consiglio, infatti, oltre ad aver invitato il *Permanent Bureau* ad organizzare la Sessione diplomatica per la metà del 2019, lo ha invitato a riunire – dopo la conclusione di quest'ultima – un gruppo di esperti incaricati di occuparsi dei criteri diretti di giurisdizione¹. Peraltro, l'idea di occuparsi separatamente dei criteri diretti di giurisdizione è pressoché costante nei documenti della Conferenza, ma è stata posticipata per potersi focalizzare sul Progetto relativo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni². La Conferenza potrebbe quindi predisporre uno

¹ Cfr. HCCH, Conclusions and Recommendations adopted by the Council (13-15 March 2018), p.1, <<https://assets.hcch.net/docs/715fc166-2d40-4902-8c6c-e98b3def3b92.pdf>>.

² Cfr. HCCH, Report of the fifth meeting of the Working group on the Judgments Project and proposed draft text resulting from the meeting, Prel. Doc. No 7A of November 2015, p. 3, <<https://assets.hcch.net/docs/06811e9c-dddf-4619-81af-71e8836c8d3e.pdf>>.

strumento addizionale³, verosimilmente facoltativo, che regoli direttamente la giurisdizione (contenendo, per esempio, norme riguardanti i criteri giurisdizionali esorbitanti e la litispendenza).

Probabilmente i tempi non sono maturi per poter ipotizzare un'unificazione della giurisdizione a livello globale, soprattutto se si pensa a quella raggiunta nell'Unione europea, grazie al regolamento Bruxelles I *bis*, il quale rappresenta il livello di integrazione più avanzato su scala mondiale. Sebbene si stia assistendo a un ravvicinamento delle norme giurisdizionali tra i diversi ordinamenti, come nel caso della determinazione della giurisdizione con riferimento alle persone giuridiche da parte degli ordinamenti europeo e statunitense, che si sta progressivamente avvicinando, la determinazione della giurisdizione rimane ancora fortemente ancorata alla sovranità di ogni singolo Stato. Si fa riferimento, in particolare, al superamento del criterio della «*doing-business jurisdiction*» da parte delle Corti statunitensi, le quali affermano oggi che, relativamente alle persone giuridiche, può radicarsi la giurisdizione solo in uno Stato ove le società sono «*essentially at home*» e, quindi, nel luogo di costituzione o dove è situata la sede principale (avvicinandosi molto all'approccio seguito dal sistema di Bruxelles)⁴.

D'altro canto, è opportuno sottolineare che molti documenti preparatori, note e verbali di riunioni della Commissione speciale dei quali il sito della Conferenza dell'Aia dà conto, non sono ancora di pubblico dominio, ma sono riservati ai componenti della Commissione stessa. Quando tutta la documentazione sarà consultabile, presumibilmente dopo la ventiduesima sessione diplomatica, potremo auspicabilmente conoscere più approfonditamente la *ratio* in base alla

³ Cfr. HCCH, Ongoing Work in the Area of Judgments, Prel. Doc. No 7B of January 2016, p. 4, <<https://assets.hcch.net/docs/10f2d584-0f51-424b-8140-3dab5bb3d2c9.pdf>>.

⁴ Cfr. *Goodyear Dunlop Tires Operations, S. A., et al. v. Brown*, 564 U. S. 915 (2011), <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/564/915/>> e *Daimler AG v. Bauman*, 571 U.S. (2014), <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/571/11-965/>>.

quale i rappresentanti delle delegazioni dei diversi Paesi hanno assunto determinate decisioni oggi solo ipotizzabili.

Sarà dunque la Sessione diplomatica che si svolgerà all'Aia dal 18 giugno al 2 luglio 2019 a fare chiarezza sulle problematiche fino ad ora emerse e auspicabilmente a trovare l'accordo per una convenzione sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale che, soddisfacendo i diversi attori della scena globale, rappresenti uno strumento utile alla circolazione delle decisioni.

Appendice

HCCH, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments

TWENTY-SECOND SESSION (18 June – 2 July 2019)

Draft Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters

prepared by the Special Commission of May 2018¹

CHAPTER I – SCOPE AND DEFINITIONS

Article 1 *Scope*

1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of judgments relating to civil or commercial matters. It shall not extend in particular to revenue, customs or administrative matters.
2. This Convention shall apply to the recognition and enforcement in one Contracting State of a judgment given by a court of another Contracting State.

Article 2 *Exclusions from scope*

1. This Convention shall not apply to the following matters –
 - (a) the status and legal capacity of natural persons;
 - (b) maintenance obligations;
 - (c) other family law matters, including matrimonial property regimes and other rights or obligations arising out of marriage or similar relationships;
 - (d) wills and succession;

¹ Il testo del progetto è pubblicato al seguente indirizzo: <<https://www.hcch.net/de/projects/legislative-projects/judgments/22nd-diplomatic-session>>.

- (e) insolvency, composition, resolution of financial institutions, and analogous matters;
- (f) the carriage of passengers and goods;
- (g) marine pollution, limitation of liability for maritime claims, general average, and emergency towage and salvage;
- (h) liability for nuclear damage;
- (i) the validity, nullity, or dissolution of legal persons or associations of natural or legal persons, and the validity of decisions of their organs;
- (j) the validity of entries in public registers;
- (k) defamation;
- [(l) privacy[, except where the proceedings were brought for breach of contract between the parties];]
- [(m) intellectual property [and analogous matters];]
- [(n) activities of armed forces, including the activities of their personnel in the exercise of their official duties;]
- [(o) law enforcement activities, including the activities of law enforcement personnel in the exercise of official duties;]
- [(p) anti-trust (competition) matters].

2. A judgment is not excluded from the scope of this Convention where a matter to which this Convention does not apply arose merely as a preliminary question in the proceedings in which the judgment was given, and not as an object of the proceedings. In particular, the mere fact that such a matter arose by way of defence does not exclude a judgment from the Convention, if that matter was not an object of the proceedings.

3. This Convention shall not apply to arbitration and related proceedings.

4. A judgment is not excluded from the scope of this Convention by the mere fact that a State, including a government, a governmental agency or any person acting for a State, was a party to the proceedings.

5. Nothing in this Convention shall affect privileges and immunities of States or of international organisations, in respect of themselves and of their property.

Article 3
Definitions

1. In this Convention –

(a) “defendant” means a person against whom the claim or counterclaim was brought in the State of origin;

(b) “judgment” means any decision on the merits given by a court, whatever that decision may be called, including a decree or order, and a determination of costs or expenses by the court (including an officer of the court), provided that the determination relates to a decision on the merits which may be recognised or enforced under this Convention. An interim measure of protection is not a judgment.

2. An entity or person other than a natural person shall be considered to be habitually resident in the State –

(a) where it has its statutory seat;

(b) under whose law it was incorporated or formed;

(c) where it has its central administration; or

(d) where it has its principal place of business.

CHAPTER II – RECOGNITION AND ENFORCEMENT

Article 4
General provisions

1. A judgment given by a court of a Contracting State (State of origin) shall be recognised and enforced in another Contracting State (requested State) in accordance with the provisions of this Chapter. Recognition or enforcement may be refused only on the grounds specified in this Convention.

2. There shall be no review of the merits of the judgment in the requested State.[This does not preclude such examination as is necessary for the application of this Convention.]

3. A judgment shall be recognised only if it has effect in the State of origin, and shall be enforced only if it is enforceable in the State of origin.

4. If a judgment referred to in paragraph 3 is the subject of review in the State of origin or if the time limit for seeking ordinary review has not expired, the court addressed may –

(a) grant recognition or enforcement, which enforcement may be made subject to the provision of such security as it shall determine;

(b) postpone the decision on recognition or enforcement; or

(c) refuse recognition or enforcement.

A refusal under sub-paragraph (c) does not prevent a subsequent application for recognition or enforcement of the judgment.

[[5. For purposes of paragraph 1, a judgment given by a court common to two or more States shall be deemed to be a judgment given by a court of a Contracting State if the Contracting State has identified the common court in a declaration to that effect, and either of the following conditions are met –

(a) all members of the common court are Contracting States whose judicial functions in relation to the relevant matter are exercised by the common court, and the judgment is eligible for recognition and enforcement under Article 5(1)(c), (e), (f), (l), or (m); or

(b) the judgment is eligible for recognition and enforcement under another sub-paragraph of Article 5(1)[, Article 5(3),] or under Article 6, and those eligibility requirements are met in a Contracting State whose judicial functions in relation to the relevant matter are exercised by the common court.]

OR

[5. For purposes of paragraph 1, a judgment given by a court common to two or more States shall be deemed to be a judgment given by a court of a Contracting State if the Contracting State has identified the common court in a declaration to that effect, and either of the following conditions are met –

(a) all members of the common court are Contracting States whose judicial functions in relation to the relevant matter are exercised by the common court, and the judgment is eligible for recognition and enforcement under Article 5(1)(c), (e), (f), (l), or (m); or

(b) the judgment is eligible for recognition and enforcement under another subparagraph of Article 5(1)[, Article 5(3),] or under Article 6, and those eligibility requirements are met in a Contracting State whose judicial functions in relation to the relevant matter are exercised by the common court.

6. A Contracting State may declare that it shall not recognise or enforce judgments of a common court that is the object of a declaration under paragraph 5 in respect of any of the matters covered by that declaration.

or

6. The declaration referred to in paragraph 5 shall have effect only between the Contracting State that made the declaration and other Contracting States that have declared their acceptance of the declaration. Such declarations shall be deposited at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, which will forward, through diplomatic channels, a certified copy to each of the Contracting States.]]

Article 5

Bases for recognition and enforcement

1. A judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met –

(a) the person against whom recognition or enforcement is sought was habitually resident in the State of origin at the time that person became a party to the proceedings in the court of origin;

(b) the natural person against whom recognition or enforcement is sought had his or her principal place of business in the State of origin at the time that person became a party to the proceedings in the court of origin and the claim on which the judgment is based arose out of the activities of that business;

(c) the person against whom recognition or enforcement is sought is the person that brought the claim, other than a counterclaim, on which the judgment is based;

(d) the defendant maintained a branch, agency, or other establishment without separate legal personality in the State of origin at the time that person became a party to the proceedings in the court of origin, and the claim on which the judgment is based arose out of the activities of that branch, agency, or establishment;

(e) the defendant expressly consented to the jurisdiction of the court of origin in the course of the proceedings in which the judgment was given;

(f) the defendant argued on the merits before the court of origin without contesting jurisdiction within the timeframe provided in the law of the State of origin, unless it is evident that an objection to jurisdiction or to the exercise of jurisdiction would not have succeeded under that law;

(g) the judgment ruled on a contractual obligation and it was given in the State in which performance of that obligation took place, or should have taken place, in accordance with

(i) the parties' agreement, or

(ii) the law applicable to the contract, in the absence of an agreed place of performance, unless the defendant's activities in relation to the transaction clearly did not constitute a purposeful and substantial connection to that State;

(h) the judgment ruled on a tenancy of immovable property and it was given in the State in which the property is situated;

(i) the judgment ruled against the defendant on a contractual obligation secured by a right *in rem* in immovable property located in the State of origin, if the contractual claim was brought together with a claim against the same defendant relating to that right *in rem*;

(j) the judgment ruled on a non-contractual obligation arising from death, physical injury, damage to or loss of tangible property, and the act or omission directly causing such harm occurred in the State of origin, irrespective of where that harm occurred;

(k) the judgment concerns the validity, construction, effects, administration or variation of a trust created voluntarily and evidenced in writing, and –

(i) at the time the proceedings were instituted, the State of origin was designated in the trust instrument as a State in which disputes about such matters are to be determined; or

(ii) at the time the proceedings were instituted, the State of origin was expressly or impliedly designated in the trust instrument as the State in which the principal place of administration of the trust is situated.

This sub-paragraph only applies to judgments regarding internal aspects of a trust between persons who are or were within the trust relationship;

(l) the judgment ruled on a counterclaim –

- (i) to the extent that it was in favour of the counterclaimant, provided that the counterclaim arose out of the same transaction or occurrence as the claim;
- (ii) to the extent that it was against the counterclaimant, unless the law of the State of origin required the counterclaim to be filed in order to avoid preclusion;
- (m) the judgment was given by a court designated in an agreement concluded or documented in writing or by any other means of communication which renders information accessible so as to be usable for subsequent reference, other than an exclusive choice of court agreement.

For the purposes of this sub-paragraph, an “exclusive choice of court agreement” means an agreement concluded by two or more parties that designates, for the purpose of deciding disputes which have arisen or may arise in connection with a particular legal relationship, the courts of one State or one or more specific courts of one State to the exclusion of the jurisdiction of any other courts.

2. If recognition or enforcement is sought against a natural person acting primarily for personal, family or household purposes (a consumer) in matters relating to a consumer contract, or against an employee in matters relating to the employee’s contract of employment –

(a) paragraph 1(e) applies only if the consent was addressed to the court, orally or in writing;

(b) paragraph 1(f), (g) and (m) do not apply.

[3. Paragraph 1 does not apply to a judgment that ruled on an intellectual property right or an analogous right. Such a judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met –

(a) the judgment ruled on an infringement in the State of origin of an intellectual property right required to be granted or registered and it was given by a court in the State in which the grant or registration of the right concerned has taken place or, under the terms of an international or regional instrument, is deemed to have taken place[, unless the defendant has not acted in that State to initiate or further the infringement, or their activity cannot reasonably be seen as having been targeted at that State];

(b) the judgment ruled on an infringement in the State of origin of a copyright or related right, an unregistered trademark or unregistered industrial design, and it was given by a court in the State for which protection was claimed[, unless the defendant has not acted in that State to initiate or further the infringement, or their activity cannot reasonably be seen as having been targeted at that State];

- (c) the judgment ruled on the validity[, subsistence or ownership] in the State of origin of a copyright or related right, an unregistered trademark or unregistered industrial design, and it was given by a court in the State for which protection was claimed.]

Article 6

Exclusive bases for recognition and enforcement

Notwithstanding Article 5 –

- [(a) a judgment that ruled on the [registration or] validity of an intellectual property right required to be granted or registered shall be recognised and enforced if and only if the State of origin is the State in which grant or registration has taken place, or, under the terms of an international or regional instrument, is deemed to have taken place;]
- (b) a judgment that ruled on rights *in rem* in immovable property shall be recognised and enforced if and only if the property is situated in the State of origin;
- (c) a judgment that ruled on a tenancy of immovable property for a period of more than six months shall not be recognised and enforced if the property is not situated in the State of origin and the courts of the Contracting State in which it is situated have exclusive jurisdiction under the law of that State.

Article 7

Refusal of recognition or enforcement

1. Recognition or enforcement may be refused if –

- (a) the document which instituted the proceedings or an equivalent document, including a statement of the essential elements of the claim –
- (i) was not notified to the defendant in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for his defence, unless the defendant entered an appearance and presented his case without contesting notification in the court of origin, provided that the law of the State of origin permitted notification to be contested; or
- (ii) was notified to the defendant in the requested State in a manner that is incompatible with fundamental principles of the requested State concerning service of documents;
- (b) the judgment was obtained by fraud;

- (c) recognition or enforcement would be manifestly incompatible with the public policy of the requested State, including situations where the specific proceedings leading to the judgment were incompatible with fundamental principles of procedural fairness of that State and situations involving infringements of security or sovereignty of that State;
- (d) the proceedings in the court of origin were contrary to an agreement, or a designation in a trust instrument, under which the dispute in question was to be determined in a court other than the court of origin;
- (e) the judgment is inconsistent with a judgment given in the requested State in a dispute between the same parties; or
- (f) the judgment is inconsistent with an earlier judgment given in another State between the same parties on the same subject matter, provided that the earlier judgment fulfills the conditions necessary for its recognition in the requested State;
- [(g) the judgment ruled on an infringement of an intellectual property right, applying to that [right / infringement] a law other than the internal law of the State of origin.]

2. Recognition or enforcement may be postponed or refused if proceedings between the same parties on the same subject matter are pending before a court of the requested State, where –

- (a) the court of the requested State was seised before the court of origin; and
- (b) there is a close connection between the dispute and the requested State.

A refusal under this paragraph does not prevent a subsequent application for recognition or enforcement of the judgment.

Article 8 *Preliminary questions*

1. A ruling on a preliminary question shall not be recognised or enforced under this Convention if the ruling is on a matter to which this Convention does not apply or on a matter referred to in Article 6 on which a court other than the court referred to in that Article ruled.

2. Recognition or enforcement of a judgment may be refused if, and to the extent that, the judgment was based on a ruling on a matter to which this Convention does not apply, or on a matter referred to in Article 6 on which a court other than the court referred to in that Article ruled.

[3. However, in the case of a ruling on the validity of a right referred to in Article 6, paragraph (a), recognition or enforcement of a judgment may be postponed, or refused under the preceding paragraph, only where –

(a) that ruling is inconsistent with a judgment or a decision of a competent authority on that matter given in the State referred to in Article 6, paragraph (a); or

(b) proceedings concerning the validity of that right are pending in that State.

A refusal under sub-paragraph (b) does not prevent a subsequent application for recognition or enforcement of the judgment.]

Article 9
Severability

Recognition or enforcement of a severable part of a judgment shall be granted where recognition or enforcement of that part is applied for, or only part of the judgment is capable of being recognised or enforced under this Convention.

Article 10
Damages

1. Recognition or enforcement of a judgment may be refused if, and to the extent that, the judgment awards damages, including exemplary or punitive damages, that do not compensate a party for actual loss or harm suffered.

2. The court addressed shall take into account whether and to what extent the damages awarded by the court of origin serve to cover costs and expenses relating to the proceedings.

[Article 11
Non-monetary remedies in intellectual property matters

In intellectual property matters, a judgment ruling on an infringement shall be [recognised and] enforced only to the extent that it rules on a monetary remedy in relation to harm suffered in the State of origin.]

Article 12
Judicial settlements (transactions judiciaires)

Judicial settlements (*transactions judiciaires*) which a court of a Contracting State has approved, or which have been concluded in the course of proceedings before a court of a Contracting State, and which are enforceable in the same manner as a judgment in

the State of origin, shall be enforced under this Convention in the same manner as a judgment.

Article 13
Documents to be produced

1. The party seeking recognition or applying for enforcement shall produce –
 - (a) a complete and certified copy of the judgment;
 - (b) if the judgment was given by default, the original or a certified copy of a document establishing that the document which instituted the proceedings or an equivalent document was notified to the defaulting party;
 - (c) any documents necessary to establish that the judgment has effect or, where applicable, is enforceable in the State of origin;
 - (d) in the case referred to in Article 12, a certificate of a court of the State of origin that the judicial settlement or a part of it is enforceable in the same manner as a judgment in the State of origin.
2. If the terms of the judgment do not permit the court addressed to verify whether the conditions of this Chapter have been complied with, that court may require any necessary documents.
3. An application for recognition or enforcement may be accompanied by a document relating to the judgment, issued by a court (including an officer of the court) of the State of origin, in the form recommended and published by the Hague Conference on Private International Law.
4. If the documents referred to in this Article are not in an official language of the requested State, they shall be accompanied by a certified translation into an official language, unless the law of the requested State provides otherwise.

Article 14
Procedure

1. The procedure for recognition, declaration of enforceability or registration for enforcement, and the enforcement of the judgment, are governed by the law of the requested State unless this Convention provides otherwise. The court addressed shall act expeditiously.

2. The court of the requested State shall not refuse the recognition or enforcement of a judgment under this Convention on the ground that recognition or enforcement should be sought in another State.

Article 15
Costs of proceedings

1. No security, bond or deposit, however described, shall be required from a party who in one Contracting State applies for enforcement of a judgment given in another Contracting State on the sole ground that such party is a foreign national or is not domiciled or resident in the State in which enforcement is sought.

2. An order for payment of costs or expenses of proceedings, made in a Contracting State against any person exempt from requirements as to security, bond, or deposit by virtue of paragraph 1 shall, on the application of the person entitled to the benefit of the order, be rendered enforceable in any other Contracting State.

3. A State may declare that it shall not apply paragraph 1 or designate by a declaration which of its courts shall not apply paragraph 1.

Article 16
Recognition or enforcement under national law

Subject to Article 6, this Convention does not prevent the recognition or enforcement of judgments under national law.

CHAPTER III – GENERAL CLAUSES

Article 17
Transitional provision

This Convention shall apply to the recognition and enforcement of judgments if, at the time the proceedings were instituted in the State of origin, the Convention was in force in that State and in the requested State.

Article 18
Declarations limiting recognition and enforcement

A State may declare that its courts may refuse to recognise or enforce a judgment given by a court of another Contracting State if the parties were resident in the requested State, and the relationship of the parties and all other elements relevant to the dispute, other than the location of the court of origin, were connected only with the requested State.

Article 19

Declarations with respect to specific matters

1. Where a State has a strong interest in not applying this Convention to a specific matter, that State may declare that it will not apply the Convention to that matter. The State making such a declaration shall ensure that the declaration is no broader than necessary and that the specific matter excluded is clearly and precisely defined.
2. With regard to that matter, the Convention shall not apply –
 - (a) in the Contracting State that made the declaration;
 - (b) in other Contracting States, where recognition or enforcement of a judgment given in a Contracting State that made the declaration is sought.

[Article 20

Declarations with respect to judgments pertaining to governments

1. A State may declare that it shall not apply this Convention to judgments arising from proceedings to which any of the following is a party –
 - (a) that State, or a person acting on behalf of that State, or
 - (b) a government agency of that State, or a person acting on behalf of such a government agency.

The declaration shall be no broader than necessary and the exclusion from scope shall be clearly and precisely defined.

2. A declaration pursuant to paragraph 1 shall not exclude from the application of this Convention judgments arising from proceedings to which an enterprise owned by a State is a party.
3. If a State has made a declaration pursuant to paragraph 1, recognition or enforcement of a judgment originating from that State may be refused by another Contracting State if the judgment arose from proceedings to which that other Contracting State, one of its government agencies, or equivalent persons to those referred to in paragraph 1 is a party, to the same extent as specified in the declaration.]

Article 21

Uniform interpretation

In the interpretation of this Convention, regard shall be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application.

Article 22

Review of operation of the Convention

The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at regular intervals make arrangements for –

- (a) review of the operation of this Convention, including any declarations; and
- (b) consideration of whether any amendments to this Convention are desirable.

Article 23

Non-unified legal systems

1. In relation to a Contracting State in which two or more systems of law apply in different territorial units with regard to any matter dealt with in this Convention –

- (a) any reference to the law or procedure of a State shall be construed as referring, where appropriate, to the law or procedure in force in the relevant territorial unit;
- (b) any reference to habitual residence in a State shall be construed as referring, where appropriate, to habitual residence in the relevant territorial unit;
- (c) any reference to the court or courts of a State shall be construed as referring, where appropriate, to the court or courts in the relevant territorial unit;
- (d) any reference to a connection with a State shall be construed as referring, where appropriate, to a connection with the relevant territorial unit.

2. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State with two or more territorial units in which different systems of law apply shall not be bound to apply this Convention to situations which involve solely such different territorial units.

3. A court in a territorial unit of a Contracting State with two or more territorial units in which different systems of law apply shall not be bound to recognise or enforce a judgment from another Contracting State solely because the judgment has been recognised or enforced in another territorial unit of the same Contracting State under this Convention.

4. This Article shall not apply to a Regional Economic Integration Organisation.

Article 24

Relationship with other international instruments

1. This Convention shall be interpreted so far as possible to be compatible with other treaties in force for Contracting States, whether concluded before or after this Convention.
 2. This Convention shall not affect the application by a Contracting State of a treaty [or other international instrument] that was concluded before this Convention entered into force for that Contracting State [as between Parties to that instrument].
 3. This Convention shall not affect the application by a Contracting State of a treaty [or other international instrument] concluded after this Convention entered into force for that Contracting State for the purposes of obtaining recognition or enforcement of a judgment given by a court of a Contracting State that is also a Party to that instrument. [Nothing in the other instrument shall affect the obligations under Article 6 towards Contracting States that are not Parties to that instrument.]
 4. This Convention shall not affect the application of the rules of a Regional Economic Integration Organisation that is a Party to this Convention, whether adopted before or after this Convention as concerns the recognition or enforcement of judgments as between Member States of the Regional Economic Integration Organisation.
- [5. A Contracting State may declare that other international instruments listed in the declaration shall remain unaffected by this Convention.]

CHAPTER IV – FINAL CLAUSES

Article 25

Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention is open for signature by all States.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.
3. This Convention is open for accession by all States.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of the Convention.

Article 26

Declarations with respect to non-unified legal systems

1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law apply in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that the Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.
2. A declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.
3. If a State makes no declaration under this Article, the Convention shall extend to all territorial units of that State.
4. This Article shall not apply to a Regional Economic Integration Organisation.

Article 27

Regional Economic Integration Organisations

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted solely by sovereign States and has competence over some or all of the matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that the Organisation has competence over matters governed by this Convention.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, notify the depositary in writing of the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Organisation shall promptly notify the depositary in writing of any changes to its competence as specified in the most recent notice given under this paragraph.
3. For the purposes of the entry into force of this Convention, any instrument deposited by a Regional Economic Integration Organisation shall not be counted unless the Regional Economic Integration Organisation declares in accordance with Article 28, paragraph 1, that its Member States will not be Parties to this Convention.
4. Any reference to a "Contracting State" or "State" in this Convention shall apply equally, where appropriate, to a Regional Economic Integration Organisation that is a Party to it.

Article 28

Accession by a Regional Economic Integration Organisation without its Member States

1. At the time of signature, acceptance, approval or accession, a Regional Economic Integration Organisation may declare that it exercises competence over all the matters governed by this Convention and that its Member States will not be Parties to this Convention but shall be bound by virtue of the signature, acceptance, approval or accession of the Organisation.

2. In the event that a declaration is made by a Regional Economic Integration Organisation in accordance with paragraph 1, any reference to a “Contracting State” or “State” in this Convention shall apply equally, where appropriate, to the Member States of the Organisation.

Article 29

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of [three] [six] months after the deposit of the second instrument of ratification, acceptance, approval or accession referred to in Article 25.

2. Thereafter this Convention shall enter into force –

(a) for each State or Regional Economic Integration Organisation subsequently ratifying, accepting, approving or acceding to it, on the first day of the month following the expiration of [three][six] months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

(b) for a territorial unit to which this Convention has been extended in accordance with Article 26 on the first day of the month following the expiration of [three] [six] months after the notification of the declaration referred to in that Article.

Article 30

Declarations

1. Declarations referred to in Articles [4,]15, 18, 19, [20,] [24,] 26 and 28 may be made upon signature, ratification, acceptance, approval or accession or at any time thereafter, and may be modified or withdrawn at any time.

2. Declarations, modifications and withdrawals shall be notified to the depositary.

3. A declaration made at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention for the State concerned.

4. A declaration made at a subsequent time, and any modification or withdrawal of a declaration, shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months following the date on which the notification is received by the depositary.

5. A declaration made at a subsequent time, and any modification or withdrawal of a declaration, shall not apply to judgments resulting from proceedings that have already been instituted before the court of origin when the declaration takes effect.

Article 31 *Denunciation*

1. This Convention may be denounced by notification in writing to the depositary. The denunciation may be limited to certain territorial units of a non-unified legal system to which this Convention applies.

2. The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation shall take effect upon the expiration of such longer period after the date on which the notification is received by the depositary.

Article 32 *Notifications by the depositary*

The depositary shall notify the Members of the Hague Conference on Private International Law, and other States and Regional Economic Integration Organisations which have signed, ratified, accepted, approved or acceded in accordance with Articles [...] of the following –

- (a) the signatures, ratifications, acceptances, approvals and accessions referred to in Article 25;
- (b) the date on which this Convention enters into force in accordance with Article 29;
- (c) the notifications, declarations, modifications and withdrawals of declarations referred to in Article 30; and
- (d) the denunciations referred to in Article 31.

BIBLIOGRAFIA

I contributi elencati in dottrina sono in ordine alfabetico per autore. Se vi sono più riferimenti bibliografici del medesimo autore, questi sono listati in ordine cronologico a partire dal più recente, con priorità alle opere scritte rispetto a quelle soltanto curate.

Tutte le URL citate nelle note e in bibliografia sono state verificate in data 2/01/2019.

L'elenco dei casi citati e delle fonti seguono l'ordine cronologico, a partire dal più recente.

Dottrina

AHMED M., *The Nature and Enforcement of Choice of Court Agreements. A Comparative Study*, Oxford, 2017.

AHMED M., BEAUMONT P., *Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on choice of court agreements and its relationship with the Brussels I recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT*, in *Journal of Private International Law*, 2017, vol. 13, n. 2, pp. 386-410.

ARENA A., BESTAGNO F., ROSSOLILLO G., *Mercato unico e libertà di circolazione nell'unione europea*, Torino, 2016.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3^a ed., Milano, 1960.

AUDIT B., *Observations sur la Convention de La Haye du 30 juin 2005 relative aux accords d'élection de for*, in AZZI T. et al. (eds.), *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber Amicorum Hélène Gaudemet-Tallon*, Paris, 2008, pp. 171-188.

AUTERI P. et al., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 5^a ed., Torino, 2016.

BARIATTI S., *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007.

BARIATTI S., *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, n. 2-3, 2001, pp. 261-310.

- BARUFFI M. C., ORTINO M. (a cura di), *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, Bari, 2018.
- BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., MIGUEL ASENSIO P. DE (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, 2017.
- BASEDOW J., *The Communitarization on the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Review*, vol. 37, n. 3, 2000, pp. 687-708.
- BAUMGARTNER S. P., *Changes in the European Union's Regime of Recognizing and Enforcing Foreign Judgments and Transnational Litigation in the United States*, in *Southwestern Journal of International Law*, vol. 18, 2012, pp. 567-594.
- BEAUMONT P., *The Revived Judgments Project in The Hague*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, n. 4, 2014, pp. 532-539.
- BEAUMONT P., *Hague Choice of Court Agreements Convention 2005: Background, Negotiations, Analysis and Current Status*, in *Journal of Private International Law*, vol. 5, n. 1, 2009, pp. 125-159.
- BEAUMONT P., WALKER L., *Recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the Brussels I Recast and some lessons from it and the recent Hague Conventions for the Hague Judgments Project*, in *Journal of Private International Law*, vol. 11, n. 1, 2015, pp. 31-63.
- BEAUMONT P., JOHNSTON E., *Can Exequatur be Abolished in Brussels I Whilst Retaining a Public Policy Defence?*, in *Journal of Private International Law*, vol. 6, n. 2, 2010, pp. 249-279.
- BENEDETTELLI M. V., *Connecting factors, principles of coordination between conflict systems, criteria of applicability: three different notions for a «European Community private international law»*, in *Dir. Unione eur.*, n. 3, 2005, pp. 421-440.
- BENNET D., *The Hague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. A failure of characterisation*, in EINHORN T., SIEHR K. (eds.), *Intercontinental Cooperation Through Private International Law. Essays in Memory of Peter E. Nygh*, The Hague, 2004, pp. 19-23.
- BERGLUND M., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Sweden*, in WALTER G., BAUMGARTNER S. P. (eds.), *Recognition and enforcement of Foreign Judgments outside the Scope of the Brussels and Lugano Conventions*, The Hague, 2000, pp. 529-536.
- BERGSTRÖM M., *Mutual Recognition in Civil and Criminal Justice: Towards Order and Method?*, in BURKHARDT H., BERGSTRÖM M., STORSKRUBB E. (eds.), *EU Civil Justice*.

Current Issues and Future Outlook. Swedish Studies in European Law, vol. 7, Oxford, 2016, pp. 319-335.

BERLIN M. B., *The Hague Convention on Choice of Court Agreements: Creating an international framework for recognizing foreign judgments*, in *BYU International Law and Management Review*, 2007, vol. 3, n. 1, pp. 43-77.

BERNASCONI C., *Some Observation from the Hague Conference on Private International Law*, in *American Society of International Law Proceedings*, vol. 101, 2007, pp. 350-353.

BERTOLI P., *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 53, n. 3, 2017, pp. 599-632.

BLOM J., *The Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act and the Hague Conference's Judgments and Jurisdiction Projects*, in *Osgoode Legal Studies Research Paper*, vol. 12, n. 56, 2017, <<http://ssrn.com/abstract=3054021>>.

BONOMI A., *Courage or Caution? A Critical Overview of the Hague Preliminary Draft on Judgments*, in *Yearbook of private international law*, vol. 17, 2015-2016, pp. 1-31.

BONOMI A., *Art. 73*, in DICKINSON A., LEIN E. (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015, 573-587.

BONOMI A. (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009.

BORCHERS P. J., *One Step Forward and Two Back: Missed Opportunities in Refining the United States Minimum Contacts Test and the European Union Brussels I Regulation*, in *Arizona Journal of International and Comparative Law*, vol. 31, 2014, pp. 1-20

BORDONI M., *Esecuzione delle sentenze all'estero ed accesso alla giustizia in caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo*, in FRANCONI F. et al. (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'unione europea*, Milano, 2008, pp. 385-386.

BORGERS M. J., *Mutual Recognition and the European Court of Justice: The Meaning of Consistent Interpretation and Autonomous and Uniform Interpretable of Union Law for the Development of the Principle of Mutual Recognition in Criminal Matters*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 18, n. 1, 2010, pp. 99-114.

BORN G.B., RUTLEDGE P.B., *International Civil in United States Courts*, 5th ed., New York, 2011.

BORRÁS A., *The 1999 Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments: Agreements and disagreements*, in F. POCAR, C. HONORATI, *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments. Proceedings of the Round Table held at Milan University on 15 November 2003*, Padova, 2005, pp. 41-71.

BORRÁS A., *The 1999 Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments: Agreements and disagreements*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2004, pp. 5-30.

BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA*, n. 16, 2007, pp. 34-104.

BRAND R. A., *The Continuing Evolution of U.S. Judgments Recognition Law*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, vol. 55, n. 2, 2017, pp. 277-342.

BRAND R. A., *Jurisdictional Developments and the New Hague Judgments Project*, in PERMANENT BUREAU OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ed.), *A Commitment to Private International Law. Essays in honour of Hans van Loon*, Cambridge, 2013, pp. 89-100.

BRAND R. A., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. Federal Judicial Center International Litigation Guide*, Washington DC, 2012, < <https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/BrandEnforce.pdf> >.

BRAND R. A., *The 1999 Hague Preliminary Draft Convention Text on Jurisdiction and Judgments: A View from the United States*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2005, pp. 31-62.

BRAND R. A., *Intellectual Property, Electronic Commerce and the Preliminary Draft Hague Jurisdiction and Judgments Convention*, in *University of Pittsburgh Law Review*, vol. 62, 2001, pp. 581-603.

BRAND R. A., *Due Process, Jurisdiction and a Hague Judgments Convention*, in *University of Pittsburgh Law Review*, vol. 60, 1999, pp. 661-706.

BRAND R. A., *Tort Jurisdiction in a Multilateral Convention. The Lessons of the Due Process Clause and the Brussels Convention*, in *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 24, n. 1, 1998, pp. 125-155.

BRAND R. A., HERRUP P. M., *The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements. Commentary and Documents*, Cambridge, 2008.

- BRIGGS A., *Forum non conveniens in Australia*, in *LQR*, vol. 105, 1989, p. 200.
- BRILMAYER L., SMITH M., *The (Theoretical) Future of Personal Jurisdiction: Issues Left Open by Goodyear Dunlop Tires v. Brown and J. McIntyre Machinery v. Nicastro*, in *South Carolina Law Review*, vol. 63, 2012, pp. 617-635.
- BUCHER A., *La Convention de La Haye sur les accords d'élection de for*, in *Revue suisse de droit international et européen*, vol. 16, n 1, 2006, pp. 29-62.
- BURBANK S. B., *A Tea Party at The Hague?*, in *Southwestern Journal of International Law*, vol. 18, 2012, p. 101-118.
- BURKHARDT H., BERGSTRÖM M., STORSKRUBB E. (eds.), *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook. Swedish Studies in European Law*, vol. 7, Oxford, 2016.
- CALLIESS G. P., *Value Added Norms, Local Litigation, and Global Enforcement: Why the Brussels Philosophy failed in The Hague*, in *German Law Journal*, vol. 5, n. 12, 2004, pp. 1489-1498.
- CANONICO M., *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 9, 2011, pp. 1-43, <<https://www.statoechiese.it>>.
- CAPOTORTI F., *Osservazioni su alcuni aspetti delle Convenzioni dell'Aja e di Bruxelles relative al riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 5, n. 2, 1969, pp. 321-340.
- CARBONE S. M. (a cura di), *L'Unione europea a vent'anni da Maastricht: verso nuove regole. XVII Convegno Genova 31 maggio – 1 giugno 2012*, Napoli, 2013.
- CARBONE S. M., TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016.
- CALSTER G. VAN (ed.), *European Private International Law at 50. Celebrating and Contemplating the 1968 Brussels Convention and Its Successors*, Cambridge, 2018.
- CASTELLANETA M., *La libera circolazione dei lavoratori ai tempi della Brexit: spunti di riflessione sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea*, in TRIGGIANI E., CHERUBINI F., INGRAVALLO I. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, vol. 2, Bari, 2017, pp. 705-714.
- CAVERS D. F., *"Habitual Residence": A Useful Concept?*, in *American University Law Review*, vol. 21, n. 3, 1972, pp. 475-493.

CHONG A. (ed.), *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia*, in *Asian Business Law Institute*, 2017, <<http://abli.asia/>>.

CIVININI M. G., *Il riconoscimento delle sentenze straniere (artt. 64-67 L. n. 218/1995)*, Milano, 2001.

CLERICI R., Art. 81, in POCAR F., BARUFFI M. C., *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, 2^a ed., Padova, 2014.

CLERMONT K. M., *A Global Law of Jurisdiction and Judgments: Views from the United States and Japan*, in *Cornell International Law Journal*, vol. 37, 2004, pp. 1-26.

CONSOLO C., STELLA M., *L'influenza di Brexit, a breve e a medio termine, sulla litigation in materia civile e commerciale nel legal hub londinese, ultimo baluardo dell'Impero*, in *Int'l Lis - Rivista di diritto processuale internazionale e arbitrato internazionale*, vol. 14, n. 2, 2016, pp. 57-61.

COOK J. P., *Declining Jurisdiction in the Hague's Proposed Judgments Convention: Amalgamating the More Appropriate Forum and the Clearly Inappropriate Forum Tests to Provide the Optimal Forum Non Conveniens Clause*, in *Australian International Law Journal*, vol. 24, 2014, pp. 19-39.

COYLE J. F., *Rethinking Judgments Reciprocity*, in *North Caroline Law Review*, vol. 92, 2014, pp. 1109-1174.

CRESPI S., *Sicurezza nazionale e diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza UE in materia di tutela dei dati personali*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, vol. 27, n. 5, 2017, pp. 983-1014.

CROOK J. R., *U.S. Legislation Blocks Enforcement of 'Libel Tourism' Judgments*, in *American Journal of International Law*, vol. 104, n. 4, 2010, pp. 681-684.

CUNIBERTI G., WINKLER M.M., *Forum non conveniens e convenzione di Bruxelles: il caso owusu dinanzi alla corte di giustizia*, in *Diritto del commercio internazionale*, vol. 20, n. 1, 2006, pp. 3-24.

D'ALESSANDRO E., *Reconocimiento y exequatur en Italia de sentencias extranjeras que condenan al pago de daños punitivos*, in *Revista de derecho privado*, n. 34, 2018, pp. 313-326.

D'ALESSANDRO E., *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia*, in *Judicium*, 22 maggio 2010, <<https://www.judicium.it/>>.

DANIELE L., AMADEO S., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Milano, 2016.

DAVIES M., *Time to Change the Federal Forum Non Conveniens Analysis*, in *Tulane Law Review*, vol. 77, 2002, pp. 309-386.

DE CESARI P., *Diritto internazionale privato dell'Unione europea*, Torino, 2011.

DE SANCTIS V. M., *Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*. Artt. 2575-2583, Milano, 2012.

DICKINSON A., *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, in *Journal of Private International Law*, vol. 12, n. 2, 2016, pp. 195-210.

DICKINSON A., LEIN E. (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015.

DIVERIO D., Art. 53, in POCAR F., BARUFFI M. C., *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, 2^a ed., Padova, 2014.

DUNCAN W., *The Maintenance of a Hague Convention. Adapting to change. A Discussion of Techniques to Ensure that a Convention Remains "fit for Purpose"*, in VENTURINI G., BARIATTI S. (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, pp. 291-308.

DÜSTERHAUS D., *In the Court(s) we Trust – a Procedural Solution to the Mutual Trust Dilemma*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*. Rivista quadrimestrale on line sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, n. 1, 2017, pp. 26-44, <<http://www.fsjeurostudies.eu/>>.

DUTTA A., *Reciprocity*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., MIGUEL ASENSIO P. DE (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, 2017, pp. 1466-1471.

DYER A., *Strategic Vision and Common Sense in the Hague Conventions since 1950 (Mid-Twentieth Century)*, in PERMANENT BUREAU OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ed.), *A Commitment to Private International Law. Essays in Honour of Hans van Loon*, Cambridge, 2013, pp. 157-168.

EDSALL C., *Implementing the Hague Convention on Choice of Court Agreements in the United States: An Opportunity to Clarify Recognition and Enforcement Practice*, in *The Yale Law Journal*, vol. 120, 2010, p. 397-406.

EINHORN T., SIEHR K. (eds.), *Intercontinental Cooperation Through Private International Law. Essays in Memory of Peter E. Nygh*, The Hague, 2004.

EINSTEIN C. R., PHIPPS A., *Trends in International Commercial Litigation, Part II: The Future of Foreign Judgment Enforcement Law*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax)*, vol. 25, n. 4, 2005, pp. 365-374.

ELBALTI B., *Reciprocity and the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: a Lot of Bark but not much Bite*, in *Journal of Private International Law*, vol. 13, n. 1, 2017, pp. 184-218.

ELBALTI B., *Spontaneous Harmonization and Liberalization the of the Recognition and Enforcement of Judgments*, in *Japanese Yearbook of Private International Law*, vol. 16, 2014, pp. 264-288.

ELBALTI B., *Armonización espontánea de los requisitos para el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras y la necesidad de un convenio global sobre decisiones judiciales*, in *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, vol. 11, 2011, pp. 229-268.

FARAH Y., HOURANI S., *Recasting West Tankers in the Deep Water: How Gazprom and Recast Brussels I Reconcile Brussels I with International Arbitration*, in *Journal of Private International Law*, vol. 14, n. 1, 2018, pp. 96-129.

FASTIFF E. B., *The Proposed Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Civil Commercial Judgments: A Solution to Butch Reynolds's Jurisdiction and Enforcement Problems*, in *Cornell International Law Journal*, vol. 28, n. 2, 1995, pp. 469-499.

FEDER M., *Goodyear, 'Home,' and the Uncertain Future of Doing Business Jurisdiction*, in *South Carolina Law Review*, vol. 63, n 3, 2012, pp. 671-695.

FELDMAN A., *Rethinking Review of Foreign Court Jurisdiction in Light of the Hague Judgments Negotiations*, in *New York University Law Review*, vol. 89, 2014, pp. 2190-2227.

FERACI O., *Mutual Trust and Judicial Cooperation in Civil Matters: an Appraisal Between Partial Achievements an Appraisal Between Partial Achievements and New Challenges*, in *Studi senesi*, n. 3, 2016, pp. 656-684.

FERACI O., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.

FITCHEN J., *The PIL Consequences of Brexit*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, n. 3, 2017, pp. 411-432.

FITT V.A., *The Tragedy of Comity: Questioning the American Treatment of Inadequate Foreign Courts*, in *Journal of International Law Association*, vol. 50, 2010, pp. 1022-1044.

FLORIDIA G. , *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in P. Auteri et al., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 5^a ed., Torino, 2016.

FRANCIONI F. et al. (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'unione europea*, Milano, 2008.

FRANZINA P., *The external dimension of UE private international law after opinion 1/13*, Cambridge, 2017.

FREUDENTHAL M., *Dutch National Rules on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Article 431 CCP*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, n. 4, 2014, pp. 563-572.

FRIEDENTHAL J. H., KANE M. K., MILLER A. R., *Civil procedure*, 5th ed., St Paul, 2015.

FRIEDLAND P., *2018 International Arbitration Survey. The Evolution of International Arbitration*, London, 2018, <<https://www.whitecase.com/publications/insight/2018-international-arbitration-survey-evolution-international-arbitration>>.

GAJA G., *Diritto internazionale privato e riconoscimento delle sentenze straniere secondo due recenti convenzioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 5, n. 1, 1969, pp. 25-47.

GANDIN R., *Il trattamento dello straniero*, in SCUFFI M., FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, pp. 9-34.

GARNETT R., RICHADSON M., *Libel Tourism or Just Redress? Reconciling the (English) Right to Reputation with the (American) Right to Free Speech in Cross-border Libel Cases*, in *Journal of Private International Law*, vol. 5, n. 3, 2009, pp. 471-490.

GARNETT R., *The Hague Choice of Court Convention: Magnum Opus or Much Ado About Nothing?*, in *Journal of Private International Law*, vol. 5, 2009, pp. 161-180.

GERNY M., *The Speech Act Defends the First Amendment. A Visible and Targeted Response to Libel Tourism*, in *Seton Hall Legislative Journal*, vol. 36, n. 2, 2012, pp. 409-443.

GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012.

GODDARD D., *The Fruits of the Judgments Project*, in PERMANENT BUREAU OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ed.), *A Commitment to Private International Law. Essays in honour of Hans van Loon*, Cambridge, 2013, pp. 195-206.

GRAY A., *Forum non Conveniens in Australia: A Comparative Analysis*, in *Common Law World Review*, n. 38, 2009, pp. 207-244.

GREENBERG M. H., *A Return to Lilliput: The LICRA v. YAHOO! Case and the Regulation of Online Content in the World Market*, in *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 18, pp. 1191-1258.

GRINTEN P. VAN DER (ed.), *Recognition and enforcement in the European Union: are we on the Right Track?*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, n. 4, 2014, pp. 529-531.

GROSSI S., *Rethinking the Harmonization of Jurisdictional Rules*, in *Tulane Law Review*, vol. 86, 2012, pp. 623-712.

HAIBACH G., *The Mutual Recognition of Decisions in Civil and Commercial Matters in the European Union in the Light of the Full Faith and Credit Clause of the U.S. Constitution*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 10, n. 3, 2003, pp. 291-300.

HAY P., BORCHERS P. J., SYMEONIDES S. C., *Conflict of Laws*, 5th ed., St. Paul, 2010.

HARTLEY T. C., *Choice-of-court agreements under the European and international instruments: the revised Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Convention*, London, 2013.

HARTLEY T. C., *The Hague Choice-of-Court-Convention*, in *European Law Review*, vol. 31, n. 3, 2006, pp. 414-424.

HARTLEY T. C., *The European Union and the Systematic Dismantling of the Common Law of Conflict of Laws*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 54, n. 4, 2005, pp. 813-828.

HARTLEY T. C., *Intellectual Property Rights and the Proposed Hague Convention on Jurisdiction and Judgments: an English Perspective*, in EINHORN T., SIEHR K. (eds.), *Intercontinental Cooperation Through Private International Law. Essays in Memory of Peter E. Nygh*, The Hague, 2004, pp. 155-161.

HARTLEY T., DOGAUCHI M., *Relazione esplicativa*, in CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Testo adottato dalla Ventesima sessione*, L'Aia, 2013, pp. 18-70.

HAZELHORST M., *Free Movement of Civil Judgments in the European Union and the Right to a Fair Trial*, The Hague, 2017.

HEISER W. W., *The Hague Convention on Choice of Court Agreements: the Impact on Forum Non Conveniens, Transfer of Venue, Removal, and Recognition of Judgments in United States Courts*, in *University of Pennsylvania Journal of International Law*, vol. 31, n. 4, 2010, pp. 1013-1050.

HELENIUS D., *Mutual Recognition in Criminal Matters and the Principle of Proportionality*, in *New Journal of European Criminal Law*, vol. 5, n. 3, 2014, pp. 349-369.

HESS B., *The Unsuitability of the Lugano Convention (2007) to Serve as a Bridge Between the UK and the EU after Brexit*, in *MPILux Research Paper Series*, n. 2, 2018, pp. 3-9.

HESS B., *Mutual Recognition in the European Law of Civil Procedure*, in *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft*, vol. 111, 2012, pp. 21-37.

HESS B., MARIOTTINI C. M. (eds.), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection*, Baden-Baden, 2015.

HI Q., WANG Y., *Resolving the Dilemma of Judgments Reciprocity – from a Sino-Japanese Model to a Sino-Singaporean Model*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 19, 2017/2018, pp. 83-107.

HOFFHEIMER M. H., *General Personal Jurisdiction After Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown*, in *University of Kansas Law Review*, vol. 60, 2012, pp. 549-610.

HONORATI C., *Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II: la nozione di residenza abituale del minore (Prima parte)*, in *Studium Iuris*, n.1, 2012, pp. 24-34.

HONORATI C., *Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II: la nozione di residenza abituale del minore (Seconda parte)*, in *Studium Iuris*, n. 2, 2012, pp. 162-171.

HONORATI C. (ed.), *Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction: a Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts*, Torino-Frankfurt Am Main Lang, 2017.

HONORATI C., *Il riconoscimento delle decisioni in materia di proprietà intellettuale*, in A. Giussani (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012, pp. 481-523.

HOOGSTRATEN M.H. VAN, *La codification par traités en droit international privé dans le cadre de la Conférence de la Haye*, in *Recueil des cours*, vol. 122, 1967, pp. 337-426.

HOUWELING M. S. VAN, *Enforcement of Foreign Judgments, the First Amendment, and Internet Speech: Notes for the Next Yahoo! v. Licra*, in *Michigan Journal International Law*, vol. 24, pp. 697-717.

HUANG J., *Interregional recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments: Lessons for China from US and EU Law*, Oxford, 2014.

HUANG J., *Interregional Recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments: Lessons for China from US and EU Laws*, in *Journal of Private International Law*, vol. 6, n. 1, 2010, pp. 109-154.

JENARD P., *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*, n. C 59 del 5 marzo 1979.

JUENGER F. K., *A Hague Judgment Convention*, in *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 24, n. 1, 1998, pp. 111-123.

JUENGER F. K., *The Recognition and Enforcement of Money Judgments in Civil and Commercial Matters*, in *American Journal of Comparative Law*, vol. 36, n. 1, 1988, pp. 1-39.

KOHLER D., *Forty Years After New York Times v. Sullivan: The Good, the Bad, and the Ugly*, in *Oregon Law Review*, vol. 83, 2004, pp. 1203-1238.

KOMUCZKY M., *Punitive Damages and Public Policy in the UE*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 19, 2017/2018, pp. 509-529.

KONO T., *Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives*, Oxford, 2012.

KONO T., *100 Years of the Hague Conference of Private International Law and Japan, Past and Future*, in *Japanese Yearbook of Private International Law*, n. 7, 2005, pp. 20-31.

KRAMER X. E., *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-Bis Regulation: Towards a New Balance Between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, in *Netherlands International Law Review*, vol. 60, n. 3, 2013, pp. 343-373.

KRUGER T., *Civil Jurisdiction Rules of the EU and Their Impact on Third States*, Oxford, 2008.

KRUGER T., *The 20th Session of the Hague Conference: a New Choice of Court Convention and the Issue of EC Membership*, in *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 55, n. 2, 2006, pp. 447-455.

LACHMAYER K., WITZLEB N., *The Challenge to Privacy from ever Increasing State Surveillance: A Comparative Perspective*, in *UNSW Law Journal*, vol. 37, n. 2, 2014, pp. 748-783.

LAPPALAINEN J., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Outside the Scope of Application of the Brussels and Lugano Conventions: Finland*, in WALTER G., BAUMGARTNER S. P. (eds.), *Recognition and enforcement of Foreign Judgments outside the Scope of the Brussels and Lugano Conventions*, The Hague, 2000, pp. 169-181.

LAYTON A. et al. (eds), *European Civil Practice*, 2th ed., London, 2004.

LAZIĆ V., STUIJ S., *Brussels Ibis Regulation. Changes and Challenges of the Renewed Procedural Scheme*, The Hague, 2016.

LAZOWSKI A., *Brexit Referendum: Beginning of the End or Just a Turning Point?*, in *Eur. Papers*, vol. 1, n. 2, 2016, pp. 377-381.

LEANDRO, A., *Towards a New Interface Between Brussels I and Arbitration?*, in *Journal of International Dispute Settlement*, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 188-201.

LEIN E., *Unchartered Territory? A few Thoughts on Private International Law post Brexit*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 2017, 2016, pp. 33-47.

LENAERTS K., *The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, n. 3, 2015, pp. 524-551.

LENHOFF A., *Reciprocity and the Law of Foreign Judgments: A Historical – Critical Analysis*, in *Louisiana Law Review*, vol. 16, n. 3, 1956, pp. 465-483, <<https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol16/iss3/2/>>.

LIMANTE A., KUNDA I., *Jurisdiction in Parental Responsibility Matters*, in HONORATI C. (ed.), *Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction: a Handbook on the Application of Brussels Ila Regulation in National Courts*, Torino-Frankfurt Am Main Lang, 2017, pp. 66-75.

LINTON M., *Abolition of Exequatur, All in the Name of Mutual Trust!*, in H. BURKHARDT, M. BERGSTRÖM, E. STORSKRUBB (eds.), *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook. Swedish Studies in European Law*, vol. 7, Oxford, 2016, pp. 257-282.

LIPSTEIN K., *One Hundred Years of Hague Conferences on Private International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 42, n. 3, 1993, pp. 553-653.

LITH H. VAN, *International Jurisdiction and Commercial Litigation. Uniform Rules for Contract Disputes*, The Hague, 2009.

LITTLE L.E., *Internet Defamation, Freedom of Expression, and the Lessons of Private International Law for the United State*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 4, 2012-2013, pp. 181-204.

LOKEN K, TROOBOFF P.D., *U.S. Implementation of the 2005 Hague Convention on Choice-of-Court Agreements*, in *Proceedings of the annual meeting*, vol. 103, 2009, pp. 393-396.

LOON J. H. A. van, *Hague Conference on Private International Law: Asser's Vision and an Evolving Mission*, in *Hague Yearbook of International Law*, vol. 24, 2011, pp. 3-10.

LOON J. H. A. VAN, *The Need for Global Co-Operation in the Field of Private International Law: India and the Work of the Hague Conference*, in DIXIT R. K. et al. (eds.), *International Law. Issues and Challenges*, Gurgaon, vol. 2, 2009, pp. 105-111.

LOON J. H. A. VAN, *Global and Regional Co-operation in the Field of Private International Law: A Challenge for the Hague Conference*, in *Japanese Yearbook of Private International Law*, n. 7, 2005, pp. 2-19.

LOON H. VAN, *Unification of Private International Law in a Multi-Forum Context*, in E.-M. Kieninger, *Denationalisierung des Privatrechts? Symposium anlässlich des 70. Geburtstages von Karl Kreuzer*, Tübingen, 2005, pp. 33-52.

LOON J. H. A. VAN, *Globalisation and The Hague Conference on Private International Law*, in *International Law FORUM du droit international*, vol. 2, n. 4, 2000, pp. 230-234.

LOON J. H. A. VAN, *The Hague Conference – its Origins, Organization and Achievements*, in *Svensk Juristtidning*, n. 4, 1993, pp. 293-307.

LOON J. H. A. VAN, SCHULZ A., *The European Community and the Hague Conference on Private International Law*, in MARTENCKUK B., THIEL S. VAN (eds.), *Justice, Liberty, Security: New Challenges for EU External Relations*, Brussels, 2008, pp. 257-299.

LOWENFELD A. F., SILBERMAN L. J., *The Hague Convention on Jurisdiction and Judgments*, New York, 2001.

LUPOI M. A., *Del caso Owusu: l'ultima spiaggia del forum non conveniens in Europa?*, in *Int'l Lis*, n. 1, 2006, pp 15-21.

LUZZATTO R., *Il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri nella riforma del diritto internazionale privato italiano*, in *Comunicazioni e studi*, vol. 21, 1997, pp. 83-105.

LUZZATTO R., *Competenza giurisdizionale o diretta e competenza internazionale o indiretta nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 5, n. 1, 1969, pp. 66-71.

MAGNUS U., MANKOWSKI P., *European Commentaries on Private International Law ECPII. Commentary*, vol. 1: *Brussels I bis Regulation*, Köln, 2016.

MAIER H. G., *A Hague Conference Judgments Convention and United States Courts: A Problem and a Possibility*, in *Albany Law Review*, vol. 61, 1998, pp. 1207-1236.

MAY T., *The government's negotiating objectives for exiting the EU: Prime Minister speech Theresa May*, 17 January 2017, <<https://www.gov.uk/>>.

MALATESTA A. (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016.

MALATESTA A., *La Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e il suo contributo all'unificazione del diritto internazionale privato: recenti sviluppi e prospettive future*, in M. VELLANO (a cura di), *Il futuro delle organizzazioni internazionali: prospettive giuridiche*, XIX Convegno, Courmayeur, 26-28 giugno 2014, Napoli, 2015, pp. 487-500.

MALATESTA A., *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: verso un ampliamento dell'arbitration exclusion*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 50, n. 1, 2014, pp. 5-22.

MALATESTA A., BARIATTI S., POCAR F. (eds.), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padova, 2008.

MANCINI M. P. S., *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, a cura di E. Jayme, Torino, 1994.

MANDRIOLI C., CARRATTA A., *Corso di diritto processuale civile*, vol. III: *I procedimenti speciali. L'arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita*, Torino, 2017.

MEHREN A. T. VON, *Recognition Convention Study: Final Report to the U.S. Department of State* 28-29 (1992).

MARIANI P., *Lasciare l'Unione Europea. Riflessioni giuridiche sul recesso nei giorni di Brexit*, Milano, 2018.

MARINO S., *Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario*, Milano, 2010.

MARIOTTINI C. M., *Freedom of Speech and Foreign Defamation Judgments: From New York Times v Sullivan via Ehrenfeld to the 2010 SPEECH Act*, in HESS B., MARIOTTINI C. M. (eds.), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection*, Baden-Baden, 2015.

MASMEJAN D., *La localisation des personnes physiques en droit international privé. Etude compare des notions de domicile, de residence habituelle et d'établissement, en droit Suisse, français, allemande, anglais, américain et dans les Conventions de La Haye*, Genève, 1994.

MASTERS QC. S., MCRAE B., *What does Brexit mean for the Brussels Regime?*, in *Journal of International Arbitration*, n. 33, 2016, pp. 483-499.

MCCARTHY A.C., *Can Libel Tourism Be Stopped?*, in *Commentary*, vol. 126, n. 2, 2008, pp. 32-36.

MCCLEAN D., *The Rights of a Fair Trial, Forum Non Conveniens and the Limits of the Possible*, in PERMANENT BUREAU OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ed.), *A Commitment to Private International Law. Essays in honour of Hans van Loon*, Cambridge, 2013, pp. 357-370.

MEHREN A. T. VON, *Should Plaintiffs or Defendants be Jurisdictionally Preferred? Herein of the Actor Sequitur Rei Maxim, The Hague Conference's Service Convention of 1965, and the Brussels Regulation of 2002*, in FAUST F., THÜSING G. (eds.), *Beyond Borders. Perspectives on International and Comparative Law, Symposium in Honour of Hein Kötz*, Köln, 2006, pp. 75-89.

MEHREN A. T. VON, *Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law. A Comparative Study of the Doctrine, Policies and Practice of Common – and Civil-Law System. General Course on Private International Law (1996)*, Leiden, 2003.

MEHREN A. T. VON, *Drafting a Convention on International Jurisdiction and the Effects of Foreign Judgments Acceptable World-Wide: Can the Hague Conference Project Succeed?*, in *The American Journal of Comparative Law*, vol. 49, n. 2, 2001, pp. 191-202.

MEHREN A. T. VON, *Enforcing Judgments Abroad: Reflections on the Design of Recognition Conventions*, in *Brooklyn Journal International Law*, vol. 24, n. 1, 1998, pp. 17-29.

MEHREN A. T. VON, *Recognition Convention Study: Final Report to the U.S. Department of State 28-29 (1992)*.

MIGUEL ASENSIO P. A. DE, *Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles*, in BASEDOW J., KONO T., METZGER A. (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, 2010, pp. 239-292.

MILLS A., *The Dimensions of Public Policy in Private International Law*, in *Journal of Private International Law*, vol. 4, n. 2, 2008, pp. 201-236.

MISOSKI B, RUMENOV I., *The Effectiveness of Mutual Trust in Civil and Criminal Law in the EU*, in *EU and Comparative Law Issue and Challenges*, vol. 1, 2017, pp. 364-390.

MOEDRITZER M., WHITTAKER K. C. (eds.), *Enforcement of Foreign Judgments in 28 jurisdictions worldwide*, London, 2013.

MOSCONI F., *La giurisdizione in materia di lavoro nel regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 39, n. 1, 2003, pp. 5-28.

MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. 1: *Parte generale e obbligazioni*, 8^a ed., Milano, 2017.

MÖSTL M., *Preconditions and Limits of Mutual Recognition*, in *Common Market Law Review*, vol. 47, n. 2, 2010, pp. 405-436.

NADELMANN K. H., *The Common Market Judgments Convention and a Hague Conference Recommendation: What Steps Next?*, in *Harvard Law Review*, vol. 82, 1969, pp. 1282-1292.

NASCIMBENE B., *Il primato, l'unione allargata e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 52, n. 1, 2016, pp. 5-21.

NASCIMBENE B., *Operatività e limiti del mutuo riconoscimento nella circolazione delle sentenze e degli atti*, in CARBONE S. M. (a cura di), *L'Unione europea a vent'anni da Maastricht: verso nuove regole. XVII Convegno Genova 31 maggio – 1 giugno 2012*, Napoli, 2013, pp. 285-322.

NEVING N, WEBSTER L., *Could the Hague Convention Bring Greater Certainty for Cross-Border Disputes Post-Brexit? And What Would This Mean for International Arbitration*, in *Dispute Resolution International*, vol. 10, n. 2, 2016, pp. 105-117.

NEW W., *E-Commerce: U.S. May Face Opposition On Narrow Jurisdictional Treaty*, in *National Journal's Technology Daily*, 17 April 2002, <<http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/techapril02.html>>.

NIBOYET M. L., *La globalisation du procès civil international dans l'espace judiciaire européen et mondial*, in *Journal du droit international*, vol. 133, n. 3, 2006, p. 937-954.

NICOLIN S., *Il mercato interno tra mutuo riconoscimento e sussidiarietà*, Padova 2005.

NISHITANI Y., *International Jurisdiction of Japanese Court in a Comparative Perspective*, in *Netherlands International Law Review*, vol. 60, n. 2, 2013, pp. 251-277.

NIGH P., *The Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*, in BORCHERS P. J., ZEKOLL J. (eds.), *International Conflict of Laws for the Third Millennium. Essays in Honor of Friedrich K. Juenger*, Ardsley, 2001, pp. 261-287.

NISI N., *Le novità in materia di fori facoltativi ed esclusivi*, in A. MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016, pp. 29-46.

NOODT TAQUELA M.B., RUIZ ABOU-NIGM V., *The draft Judgments Convention and its relationship with other International Instruments*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 19, 2017/2018, pp. 449-474.

NOYES H. S., *The Persistent Problem of Purposeful Availment*, in *Connecticut Law Review*, vol. 45, n. 1, 2012, pp. 41-100.

OESTREICHER Y., *"We're on a Road to Nowhere": Reasons for the Continuing Failure to Regulate Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*, in *International Lawyer*, vol. 42, n. 1, 2008, pp. 59-86.

OESTREICHER Y., *The Rise and Fall of the "Mixed" and "Double" Convention Models regarding Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*, in *Washington University Global Studies Law Review*, vol. 6, 2007, pp. 339-377.

OKONIEWSKI E. A., *YAHOO!, INC. v. LICRA: The French Challenge to Free Expression on the Internet*, in *American University International Law Review*, vol. 18, n. 1, 2002, pp. 295-339.

OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, n. 1, 1964, pp. 187-203.

PAILLI G., *Commercio internazionale e giurisdizione consensuale: le "proposte" della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sulle clausole di scelta del foro*, in *Contratto e Impresa/Europa*, n. 1, 2011, pp. 192-222.

PARRY J.T., *Rethinking Personal Jurisdiction After Bauman and Walden*, in *Lewis & Clark Law Review*, vol. 19, 2015, pp. 607-641.

PERMANENT BUREAU OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ed.), *A Commitment to Private International Law. Essays in Honour of Hans van Loon*, Cambridge, 2013.

PERTEGÁS M., *Brussels I Recast and the Hague Judgments Project*, in CALSTER GEERT VAN (ed.), *European Private International Law at 50. Celebrating and Contemplating the 1968 Brussels Convention and Its Successors*, Cambridge, 2018, pp. 67-81.

PERTEGÁS M., *Hague Conference on Private International Law*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., MIGUEL ASENSIO P. DE (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, 2017, pp. 870-875.

PERTEGÁS M., *Lis Pendens, lessons from Brussels for a relaunched Hague Judgments Project?*, in FORNER DELAYGUA J., GONZÁLEZ BEILFUSS C., VIÑAS FARRÉ R. (eds.), *Entre Bruselas y La Haya: Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber amicorum Alegría Borrás*, Madrid, 2013, pp. 727-742.

PETKOVA S., *The Potential Impact of the Draft Hague Convention on International Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters on Internet-Related Disputes with Particular Reference to Copyright*, in *Intellectual Property Quarterly*, vol. 2, n. 2, 2004, pp. 173-197.

PFUND P., *Federalism and U.S. Implementation of PIL Conventions - Implementing the Hague Convention on Choice of Court Agreements*, in THE PERMANENT BUREAU OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ed.), *A Commitment to Private International Law. Essays in honour of Hans van Loon*, Cambridge, 2013, pp. 477-486.

PFUND P., *The Project of the Hague Conference on Private International Law to Prepare a Convention on Jurisdiction and the Recognition/Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters*, in *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 24, n. 1, 1998, pp. 7-15.

PIELEMIEIER J. R., *Goodyear Dunlop: A Welcome Refinement of the Language of General Personal Jurisdiction*, in *Lewis and Clark Law Review*, vol. 16, 2012, pp. 969-991.

POCAR F., *Verso una brexit anche della cooperazione giudiziaria con il Regno Unito?*, in TRIGGIANI E., CHERUBINI F., INGRAVALLO I. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, vol. 2, Bari, 2017, pp. 743-748.

POCAR F., *Recesso dopo Brexit, si cerca un equilibrio tra diversi interessi*, in *Guida al diritto*, n. 31, 2016, pp. 10-12.

POCAR F., *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007*. Relazione esplicativa, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. 319 del 23.12.2009 e in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, pp. 244-328.

POCAR F., *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, 2^a ed., con la collaborazione di HONORATI C., Milano, 2002.

POCAR F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution»?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 36, n. 4, 2000, pp. 873-884.

POCAR F., *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1986.

POCAR F., BARUFFI M.C., *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, 2^a ed., Padova, 2014.

POCAR F., HONORATI C., *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments. Proceedings of the Round Table held at Milan University on 15 November 2003*, Padova, 2005.

POCAR F., VIARENGO I., VILLATA F. C., (eds.), *Recasting Brussels: proceedings of the Conference held at the University of Milan on November 25-26, 2011*, Milan, 2012.

POCAR F. (ed.), *The External Competence of the European Union and Private International Law*, Padova, 2007.

POCAR F. *et al.* (a cura di), *Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, 3^a ed., Milano, 1999.

POESEN M., *EU-UK Civil Judicial Cooperation and Private International Law after Brexit*, 21 December 2017, <<http://www.europeanfutures.ed.ac.uk/article-5722>>.

PORTERFIELD E., *A Domestic Proposal to Revive the Hague Judgments Convention: how to Stop Worrying About Streams, Trickle, Asymmetry, and a Lack of*

Reciprocity, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol. 25, n. 1, 2014, pp. 81-123.

RAGNO F., *The Brussels I Recast Regulation and the Hague Convention: Convergences and Divergences in relation to the Enforcement of Choice-of-Courts Agreements*, in F. FERRARI, F. RAGNO, (eds.), *Cross-Border Litigation in Europe: The Brussels I Recast Regulation As A Panacea?*, Padova, 2015, pp. 225-264.

REGAN J., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments – A Second Attempt in the Hague?*, in *Richmond Journal of Global Law and Business*, vol. 14, n. 1, 2015, pp. 63-89.

REQUEJO ISIDRO M., *On the Abolition of Exequatur*, in BURKHARDT H., BERGSTRÖM M., STORSKRUBB E. (eds.), *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook. Swedish Studies in European Law*, vol. 7, Oxford, 2016, pp. 283-298.

RICCI C., *Jurisdiction in Matrimonial Matters*, in HONORATI C. (ed.), *Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction: a Handbook on the Application of Brussels Ila Regulation in National Courts*, Torino-Frankfurt Am Main Lang, 2017, pp. 45-53.

RICCI C., *Stato delle ratifiche e adesioni delle convenzioni dell'Aja in vigore*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 52, n. 1, 2016, pp. 337-341.

ROBINSON D. J., *U.S. Enforcement of Foreign Judgments, Libel Tourism, and the SPEECH Act: Protecting Speech or Discouraging Foreign Legal Cooperation*, in *Transnational Law & Contemporary Problems*, vol. 21, n. 3, 2013, pp.911-933.

ROLPH D., *Splendid Isolation: Australia as a Destination for Libel Tourism*, in *Australian International Law Journal*, vol. 19, 2012, pp. 79-95.

ROMA VALDÉS A., *The Mutual Recognition Principle in Criminal Matters: a Review*, in *ERA Forum*, n. 3, 2015, pp. 291-303.

ROMANO R., SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P. et al., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª Ed., Torino, 2016, pp. 3-60.

ROSSOLILLO G., *Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali*, Padova, 2002.

RUHL G., *Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters After Brexit: Which Way Forward?*, in *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 67, n. 1, 2018, pp. 99-128.

SAUVEPLANNE J. G., *I recenti sviluppi nel diritto internazionale privato delle Convenzioni dell'Aja* in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura civile*, vol. 19, 1965, pp. 1129-1145.

SCHULZ A., *The Accession of the European Community to the Hague Conference on Private International Law*, in *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 56, n. 4, 2007, pp. 939-949.

SCHULZ A., *The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, in *Journal of Private International Law*, vol. 2, n. 2, 2006, pp. 243-269.

SCHULZ A., *The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 7, 2005, pp. 1-16.

SCHUZ R., *The Hague Child Abduction: A Critical Analysis*, Oxford, 2013.

SILBERMAN L. J., SIMOWITZ A. D., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments and Awards: What Hath Daimler Wrought?*, in *New York University Law Review*, vol. 91, n. 2, 2016, pp. 344-395.

SILBERMAN L. J., *The End of Another Era: Reflections on Daimler and its Implications for Judicial Jurisdiction in the United States*, in *New York University Public Law and Legal Theory Working Papers*. Paper 517, 2015, pp. 675-692.

SILBERMAN L. J., *Goodyear and Nicastro: Observations from a Transnational and Comparative Perspective*, in *South Carolina Law Review*, vol. 63, 2012, pp. 591-615.

SILBERMAN L. J., *Comparative Jurisdiction in the International Context: Will the Proposed Hague Judgements Convention be Stalled?*, in *DePaul Law Review*, vol. 52, 2002, pp. 319-349.

SIMMA B., *Reciprocity*, in R. Wolfrum, *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, 2008, online edition, <www.mpepil.com>.

SOOKSRIPAISARNKIT P., *The Hague Convention on Choice of Court Agreements-Should the European Union's Footsteps Be Followed?*, in GARIMELLA S.R., JOLLY S. (eds.), *Private International Law. South Asian States' Practice*, Singapore, 2017, pp. 39-60.

STAVELEY-O'CARROLL S., *Libel Tourism Laws: Spoiling the Holiday and Saving the First Amendment*, in *New York University Journal of Law & Liberty*, vol. 4, n. 2, 2009, pp. 252-292.

STEINMAN A.N., *The Lay of the Land: Examining the Three Opinions in J. McIntyre Machinery, Ltd. V. Nicastro*, in *South Carolina Law Review*, vol. 63, 2012, pp. 481-515.

STEVENS S.L., *Commanding International Judicial Respect: Reciprocity and the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, vol. 26, n. 1, 2002, pp. 115-158.

STEWART D.P., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in the United States*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 12, 2010, pp. 179-199.

STORSKRUBB E., *Mutual Recognition as a Governance Strategy for Civil Justice*, in BURKHARDT H., BERGSTRÖM M., STORSKRUBB E. (eds.), *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook. Swedish Studies in European Law*, vol. 7, Oxford, 2016, pp. 299-317.

STRONG S.I., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in U. S. Courts: Problems and Possibilities*, in *The Review of Litigation*, vol. 33, n. 1, 2014, pp. 45-144.

SVANTESSON D. J. B., *Private International Law and the Internet*, Alphen aan den Rijn, 2007.

TALPIS J., KRNJEVIC N., *The Hague Convention on Choice of Court Agreements of June 30, 2005: The elephant that gave birth to a mouse*, in *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, vol. 13, n. 1, 2006, pp. 1-35.

TARZIA G., *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1969, pp. 156-167.

TAYLOR D. C., *Libel Tourism: Protecting Authors and Preserving Comity*, in *Georgetown Law Journal*, vol. 99, n. 1, 2010, pp. 189-226.

TEITZ L. E., *The Hague Choice of Court Convention: Validating Party Autonomy and Providing an Alternative to Arbitration*, in *American Journal of Comparative Law*, vol. 53, n. 3, 2005, pp. 543-558.

TESAURO G., *Diritto dell'Unione europea*, 7^a ed., Padova, 2012.

THIELE C., *The Hague Convention on Choice-of-Court Agreements: Was It Worth the Effort?*, in E. Gottschalk et al. (eds.), *Conflict of Laws in a Globalized World*, Cambridge, 2007, pp. 63-88.

TIMMER L. J., *Abolition of Exequatur Under the Brussels I Regulation: ILL Conceived and Premature?*, in *Journal of Private International Law*, vol. 9, n. 1, 2013, pp. 129-147.

TOSATO G.L., *Some remarks on the limits to mutual recognition of judicial decisions in civil and criminal matters within the European Union*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 4, 2002, pp. 869-878.

TREVOR C. H., *'Libel Tourism' and Conflict of Laws*, in *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 59, n. 1, 2010, pp. 25-38.

TROBOFF P.D., *Beginning to Rethink Personal Jurisdiction*, in PERMANENT BUREAU OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ed.), *A Commitment to Private International Law. Essays in honour of Hans van Loon*, Cambridge, 2013, pp. 597-607.

TSANG K.F., *Chinese Bilateral Judgment Enforcement Treaties*, in *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, vol. 40, n. 1, 2017, pp. 1-49.

TU G., *Recognition and enforcement of mainland China's civil and commercial judgments in Hong Kong – an update*, in *Asia Pacific Law Review*, vol. 25, n. 2, 2017, pp. 1-9.

TU G., *The Hague Choice of Court Convention – A Chinese Perspective*, in *American Journal of Comparative Law*, vol. 55, 2007, pp. 347-365.

UBERTAZZI B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen, 2012.

UBERTAZZI B., *La giurisdizione in materia di proprietà intellettuale nel sistema di Bruxelles*, in GIUSSANI A. (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012, pp. 423-451.

UBERTAZZI L. C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011.

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Diritto industriale*, 7^a Ed., Milano, 2012.

VELLANO M., Art. 50, in POCAR F., BARUFFI M. C., *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, 2^a ed., Padova, 2014.

VENTURINI G., BARIATTI S. (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009.

VITELLINO G., *Le novità in materia di fori protettivi della parte debole*, in A. MALATESTA A. (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016, pp. 47-62.

VITTA E., *Parallelo sviluppo della codificazione, interna ed internazionale, del diritto internazionale privato*, in *Diritto internazionale*, vol. 23, 1969, pp. 3-32.

VITTA E., MOSCONI F., *Corso di diritto internazionale privato e processuale*, Torino, 1994.

VOSKUIL C. C. A., *The Hague Conference on International Law 1883-1993. Preface*, in *Netherlands International Law Review*, vol. 40, 1993, pp. XI-XX.

WALTERS G.T., *Bachchan v. India Abroad Publications Inc.: The Clash Between Protection of Free Speech in the United States and Great Britain*, in *Fordham International Law Journal*, vol. 16, n. 3, 1992, pp. 895-936.

WANG Y., *A Turning Point of Reciprocity in China's Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: a Study of the Kolmar Case*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, n. 4, 2017, pp. 772-789.

WELLER M., *Mutual Trust Within Judicial Cooperation in Civil Matters: a Normative Cornerstone – a Factual Chimera – a Constitutional Challenge*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, n. 1, 2017, pp. 1-21.

WELLER M., *Mutual Trust: in Search of the Future of European Union Private International Law*, in *Journal of Private International Law*, vol. 11, n. 1, 2015, pp.64-102.

WHYTOCK C. A., ROBERTON C. B., *Forum non Conveniens and the Enforcement of Foreign Judgments*, in *Columbia Law Review*, vol. 111, n. 7, 2011, pp. 1444-1521.

WINKLER M., *Il principio di reciprocità nell'era dei diritti fondamentali, in Responsabilità civile e previdenza*, n. 4, 2012, pp. 1179-1188.

WINTER L. I. DE, *Nationality or Domicile? The Present State of Affairs*, in *Recueil Des Cours*, vol. 128, n. 3, 1969, pp. 347-503.

YACKEE J., *Fifty Years Late to the Party? A New International Convention for Non-Arbitral Forum Selection Agreements*, in *The International Litigation Quarterly*, vol. 23, n. 1, 2006, pp. 1-11.

ZEYNALOVA Y., *The Law on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Is It Broken and How Do We Fix It*, in *Berkeley Journal of International Law*, vol. 31, n. 1, 2013, pp. 150-206.

ZHANG W., *Habitual Residence v. Domicile: A Challenge Facing American Conflicts of Laws*, in *Maine Law Review*, vol. 70, n. 2, 2018, pp. 161-197.

ZHANG W., *Sino-Foreign Recognition and Enforcement of Judgments: A Promising "Follow-Suit" Model?*, in *Chinese Journal of International Law*, vol. 16, Issue 3, 2017, pp. 515-545.

ZHANG W., *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in China: A Call for Special Attention to Both the "Due Service Requirement" and the "Principle of Reciprocity"*, in *Chinese Journal of International Law*, vol. 12, n. 1, 2013, pp. 143-174.

Elenco dei casi citati

Italia

Cass. civ., s. u., 5.07.2017, n. 16601.

Cass. civ., III ord., 2.02.2012, n. 1493.

Cass. civ., s. I, 25.06.2009, n. 14906.

Unione europea

Corte di giustizia, 23 dicembre 2015, in causa C-297/14, *Hobohm*, ECLI:ECLI:EU:C:2015:844.

Corte di giustizia, 16 luglio 2015, in causa C-681/13, *Diageo Brands BV*, ECLI:EU:C:2015:471.

Corte di giustizia, 13 maggio 2015, in causa C-536/13, *Gazprom*, ECLI:ECLI:EU:C:2015:316.

Corte di giustizia, 15 novembre 2012, in causa C-456/11, *Gothaer*, ECLI:EU:C:2012:719.

Corte di giustizia, 6 settembre 2012, *Trade Agency Ltd*, ECLI:EU:C:2012:531.

Corte di giustizia, 13 ottobre 2011, in causa C-619/10, *Prism Investments*, causa C-139/10, ECLI:EU:C:2011:653.

Corte di giustizia, 7 dicembre 2010, in cause riunite C-585/08, *Pammer*, e C-144/09, *Hotel Alpenhof*, ECLI:EU:C:2010:740.

Corte di giustizia, 2 aprile 2009, in causa C-394/07, *Gambazzi*, ECLI:EU:C:2009:219.

Corte di giustizia, 10 febbraio 2009, in causa C-185/07, *West Tankers*, ECLI:EU:C:2009:69.

Corte di giustizia, Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 4 settembre 2008, in causa C-185/07, *Allianz*, ECLI:EU:C:2008:466.

Corte di giustizia, 13 luglio 2006, in causa C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik*, ECLI:EU:C:2006:457.

Corte di giustizia, 1 marzo 2005, in causa C-281/02, *Owusu*, ECLI:EU:C:2005:120.

Corte di giustizia, 9 dicembre 2003, in causa C-116/02, *Erich Gasser*, ECLI:EU:C:2003:657.

European Court of Human Rights (Fourth Section), *Case of Peck v. The United Kingdom* (application no. 44647/98), 28 January 2003.

Corte di giustizia, 5 novembre 2002, in causa C-466/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:624.

Corte di giustizia, 5 novembre 2002, in causa C-467/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:625.

Corte di giustizia, 5 novembre 2002, in causa C-469/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:627.

Corte di giustizia, 5 novembre 2002, in causa C-471/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:628.

Corte di giustizia, 5 novembre 2002, in causa C-472/98, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:2002:629.

Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 31 gennaio 2002, in causa C-466/98, *Commissione delle Comunità europee*, presentate il 31 gennaio 2002, ECLI:EU:C:2002:63.

Corte di giustizia, 28 marzo 2000, in causa C-7/98, *Krombach*, ECLI:EU:C:2000:164.

Corte di giustizia, 3 luglio 1997, in causa C-269/95, *Benincasa*, ECLI:EU:C:1997:337.

Corte di giustizia, 13 luglio 1995, in causa C-474/93, *Hengst Import*, ECLI:EU:C:1995:243.

Corte di giustizia, 15 novembre 1983, in causa 288/82, *Duijnste*, ECLI:EU:C:1983:326.

Corte di giustizia, 20 febbraio 1979, in causa 120/78, *Rewe-Zentral AG*, ECLI:EU:C:1979:42.

Corte di giustizia, parere 1/76 del 26 aprile 1977, *Fondo europeo di immobilizzazione navigazione interna*, ECLI:EU:C:1977:63.

Corte di giustizia, 30 novembre 1976, in causa C-21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier BV*, ECLI:EU:C:1976:166.

Corte di giustizia, 6 ottobre 1976, in causa C-14/76, *De Bloos*, ECLI:EU:C:1976:134.

Corte di giustizia, 6 ottobre 1976, in causa 12/76, *Industrie Tessili italiane*, ECLI:EU:C:1976:133.

Corte di giustizia, 14 luglio 1976, in cause riunite C-3/76, *Kornelis Kramer*, C-4/76, *Van Den Berg*, C-6/76, *Kramer an Bais*, ECLI:EU:C:1976:114.

Corte di giustizia, 31 marzo 1971, in causa C-22/70, *Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1971:32.

Corte di giustizia, 7 marzo 1955, in causa C-68/93, *Shevill and Others*, ECLI:EU:C:1995:61.

Stati Uniti d'America

Daimler AG v. Bauman, 571 U.S. _ (2014).

Daimler AG v. Bauman, 134 S. Ct. 746 (2014).

Goodyear Dunlop Tires Operations, S. A., et al. v. Brown, 564 U. S. 915 (2011).

Goodyear Tires v. Brown, 131 S. Ct. 2846 (2011).

J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro, 564 U.S. 873 (2011).

Blacklink Transp. Consultants Pty Ltd. v Von Summer, NY Slip Op 50017(U) (2008).

Sung Hwan Co., Ltd. v Rite Aid Corp., 12 AD3d 325, reversed (2006).

YAHOO! Inc. v. La Ligue contre le racisme et l'antisemitisme, Case No. 01-17424 (2006).

Turnbull v. American Broadcasting Companies, No. CV 03-3554 SJO (FMOx). (C.D. Cal. Aug. 19, 2004).

Telnikoff v. Matusevitch, 25 Media L. Rep. 2473, 1996.

Bachchan v. India Abroad Publications, 585 N.Y.S.2d 661 (Sup. Ct. N.Y. Co.1992).

Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987).

Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. District Court, 482 U.S. 522 (1987).

Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, 472 U.S. 749 (1985).

Laker Airways v. Sabena, Belgian World Airlines, 235 U.S. App. D.C. 207 (1984).

Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235 (1981).

World-wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980).

Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974).

Curtis Pub. Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967).

Intercontinental Hotels Corp. v Golden, 15 N.Y.2d 9 (N.Y. 1964).

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).

Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235 (1958).

International Shoe v. State Washington, 326 U.S. 310 (1945).

Johnston v. Compagnie Générale Transatlantique, 154 N.E. 597 (N.Y. 1926).

Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895).

Regno Unito

Lowe v Associated Newspapers Ltd, Queen's Bench Division, 28.02.2006, [2006] EWHC 320 (QB).

Australia

Oceanic Sun Line Special Shipping Company Inc v Fay, 30.06.1988, [1988] HCA 32.

Fonti

Hague Conference on Private International Law (HCCH)

Le fonti citate della Hague Conference on Private International Law sono reperibili nel sito <<https://www.hcch.net/>>.

Twenty-Second Session, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, 18 June – 2 July 2019, The Hague, Judgments Convention: Revised Draft Explanatory Report by F. J. Garcimartín Alférez, G. Saumier, Prel. Doc. No 1 of December 2018.

Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, Twenty-Second Session (18 June – 2 July 2019), Draft Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters, prepared by the Special Commission of May 2018.

Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. Treatment of Intellectual Property-Related Judgments under the November 2017 draft Convention, Background Doc. of May 2018.

Conclusions and Recommendations adopted by the Council (13-15 March 2018).

Overview of the Judgments Project, 2017.

Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, November 2017, Note on the Possible Exclusion of Privacy Matters from the Convention as Reflected in Article 2(1)(k) of the February 2017 Draft Convention, by NORTH C., Prel. Doc. No 8 of November 2017.

Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 13-17 November 2017, Note on the Concept of “Purposeful and Substantial Connection” in Article 5(1)(g) and 5(1)(n)(ii) of the February 2017 Draft Convention, by BRAND R. A., MARIOTTINI C., Prel. Doc. No 6 of September 2017.

Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 13-17 November 2017, Discussion Document from the European Union on the operation of the future Hague Convention with regard to Intellectual Property Rights, Info. Doc. No 10 of December 2017.

Third Meeting of the Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 13-17 November 2017, International Bar Association Litigation Committee, Second Report to the HCCH Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Info. Doc. No 15 of November 2017.

Proposal of the Delegations of Ecuador and Uruguay, Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments (16-24 February 2017), Work Doc. No 166 February 2017.

Conclusions and Recommendations adopted by the Council (15-17 March 2016).

Ongoing work in the area of judgments, Prel. Doc. No 7B of January 2016.

Report of the fifth meeting of the Working Group on the Judgments Project and proposed draft text resulting from the meeting, Prel. Doc. No 7A of November 2015.

Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Testo adottato dalla Ventesima sessione. Relazione esplicativa di Trevor Hartley e Masato Dogauchi, L'Aia, 2013.

Council on General Affairs and Policy of the Conference (17-20 April 2012), Conclusions and Recommendations of the Experts Group on Possible Future Work on Cross-Border Litigation in civil and Commercial Matters, The Hague 12-14 April 2012, Work. Doc. No 2 E, 17 April 2012.

Background Note drawn up by the Permanent Bureau, March 2012.

Ongoing work on international litigation and possible continuation of the Judgments Project, Prel Doc. No 5 of March 2012.

Conclusions and Recommendations adopted by the Council (5-7 April 2011).

Review of the Activities of the Conference in regard to the Convention on Choice of Court Agreements, Prel. Doc. No 12 of March 2011.

Conclusions and Recommendations adopted by the Council (5-7 April 2010).

Continuation of the Judgments Project, Prel. Doc. No 14 of February 2010.

Proceedings of the Twentieth Session, vol. 3, Choice of Court, The Hague, 2010.

Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, Testo adottato dalla ventunesima sessione. Relazione esplicativa di BONOMI A., 2013.

38. Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance (Concluded 23 November 2007).

Convention of 5 July 2006 on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an Intermediary.

Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements. Traduzione italiana disponibile al seguente indirizzo: <<https://assets.hcch.net/docs/e64cf409-3379-4fee-a810-7a2342cf000b.pdf>>.

Some reflections on the present state of negotiations on the judgments project in the context of the future work programme of the Conference, Prel. Doc. No 16 of February 2002.

Informational note on the work of the informal meetings held since October 1999 to consider and develop drafts on outstanding items, Prel. Doc. No 15 of May 2001.

Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001, Interim Text.

Comments on the preliminary draft Convention, adopted by the Special Commission on 30 October 1999, and on the Explanatory Report by Peter Nygh and Fausto Pocar, Prel. Doc. No 14 of August 2001.

Conclusions of the Special Commission of May 2000, Prel. Doc. No 10 of June 2000.

35. Convention on the International Protection of Adults (Concluded 13 January 2000).

Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto Pocar, Prel. Doc. 11 of August 2000.

Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission on 30 October 1999.

International Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, Prel. Doc. No 7 of April 1997.

34. Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (Concluded 19 October 1996).

Final Act of the Eighteenth Session, Part B, No 1, 1996.

Conclusions of the Working Group meeting on enforcement of judgments, Prel. Doc. No 19 of November 1992, in Proceedings of the Seventeenth Session (1993).

Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption.

Final Act of the Seventeenth Session, Part B, No 2, 1993.

32. Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons (Concluded 1 August 1989).

25. Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes (Concluded 14 March 1987).

21. Convention Concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons (Concluded 2 October 1973).

23. Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations (Concluded 2 October 1973).

16. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (concluded 1 February 1971).

14. Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, Concluded 15 November 1965.

11. Convention on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions (Concluded 5 October 1961).

9. Convention Concerning the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations Towards Children (Concluded 15 April 1958).

Statute of The Hague Conference on Private International Law (Entered into force on 15 July 1955). Traduzione italiana disponibile sul portale del Governo svizzero: <<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19510233/index.html>>.

Convention on Civil Procedure. (Concluded 1 March 1954).

Actes de la Conférence de La Haye chargée de régler des diverses matières de droit international privé, La Haye, 1893, <<https://ia800202.us.archive.org/22/items/actesdelaconfr00confuoft/actesdelaconfr00confuoft.pdf>>.

Diritto dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 154/1 del 16.6.2017.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n.L 119 del 4.5.2016.

Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento «IMI»), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 354/132 del 28.12.2013.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 351 del 20.12.2012.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 326 del 26.10.2012.

Regolamento (UE) N. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento a all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 201/107 del 27.7.2012.

European commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the council on Jurisdiction and the Recognition and enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast) Brussels 14.12.2010, COM(2010) 748 Final, <[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com\(2010\)0748_/com_com\(2010\)0748_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0748_/com_com(2010)0748_en.pdf)>.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1 giugno 2010, <https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf>.

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 147 del 10.6.2009.

Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente, in Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 147 del 10.6.2009.

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 7 del 10.01.2009.

Regolamento (CE) N. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 177/6 del 4.7.2008.

Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 115 del 9.5.2008.

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 199 del 31.7.2007.

Regolamento (CE) N. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 199/40 del 31.7.2007.

Decisione del Consiglio del 5 ottobre 2006 sull'adesione della Comunità alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, (2006/719/CE), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 297 del 26.10.2006.

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 399 del 30.12.2006.

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 255/22 del 30.9.2005.

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 143 del 30.04.2004.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 338 del 23.12.2003.

Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 12 del 16.1.2001.

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, in *Gazz. uff. com. eur.*, n. L 160/37 del 30.6.2000.

Consiglio Europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999. Conclusioni della Presidenza, <http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#b>.

Trattato sull'Unione europea, Maastricht, 7.02.1992, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 191 del 29.07.1992.

Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 019 del 24.01.1989.

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 319 del 25.11.1988.

Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo, 3.06.1971, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 204 del 2.08.1975.

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 27 del 26.1.1998.

Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e documenti allegati, Roma, 25.3.1957, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. P 152 del 13.07.1967.

Diritto internazionale e straniero

Department of Justice, Hong Kong, Proposed Arrangement Between Hong Kong and the Mainland on Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, July 2018.

Code de droit international privé de la République Tunisienne, <<http://www.droit-afrique.com/upload/doc/tunisie/Tunisie-Code-2010-droit-international-prive.pdf>>.

U.S. Senate, S.3518 - SPEECH Act, 111th Congress (2009-2010), Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage Act, <<https://www.congress.gov/111/bills/s3518/BILLS-111s3518is.pdf>>.

UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE (HRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, International Covenant on Civil and Political Rights, concluding observations of the Human Rights Committee, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Geneva, 30 July 2008, CCPR/C/GBR/CO/6.

Civil Procedure Law of the People's Republic of China (2007 Amendment), <<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=1811a46f52ef6533bdfb&lib=law>>.

Arrangement between the Mainland and the Macao Special Administrative Region on the Mutual Recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments, 28.02.2006, <<http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=75629&lib=law>>.

Arrangement on Reciprocal Recognition and Enforcement on Judgments in Civil and Commercial Matters by the Courts of the Mainland and of the Hong Kong Special Administrative Region Pursuant to Choice of Court Agreements between Parties Concerned, 14.07.2006, <<https://www.doj.gov.hk/eng/mainland/pdf/mainlandrej20060719e.pdf>>.

Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act, drafted by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, <<https://my.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=f9e0931d-aa5d-47ed-bd8d-9c4ee7cdd2d0>>.

Legge federale della Confederazione svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, <<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19870312/index.html>>.

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967. Conchiusa a Stoccolma il 14 luglio 1967. Approvata dall'Assemblea federale il 2 dicembre 1969. Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970. Entrata in vigore per la Svizzera (art. 22-38) il 4 maggio 1970 (Stato 6 giugno 2006).

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 10 June 1958, in United Nations, *Treaty Series*, vol. 330, 1959.

Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Código de Processo Civil, <<https://bo.io.gov.mo/bo/i/99/40/codprocivpt/>>.

Communications Act of 1934, As Amended Through P.L. 115-164, Enacted 11 April 2018, <<https://legcounsel.house.gov/Comps/Communications%20Act%20Of%201934.pdf>>.

Diritto interno

D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n. 183, in *Gazz. Uff.* n. 144 del 24.06.2015, suppl. ord. n. 34.

D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in *Gazz. Uff.*, n. 52 del 4.3.2005, suppl. ord. n. 28.

L. 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in *Gazz. Uff.*, n. 128 del 3.6.1995, suppl. ord. n. 68.

L. 25 marzo 1985, n. 121 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, in *Gazz. Uff.*, n. 85 del 10.4.1985, suppl. ord.

L. 20 giugno 1978, n. 399 Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1929, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato, in *Gazz. Uff.*, n. 214 del 2.8.1978, suppl. ord.

L. 28 gennaio 1971 n. 267 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967, in *Gazz. uff.*, n. 128 del 21 maggio 1971.

L. 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, in *Gazz. Uff.*, n. 131 del 27.05.1970.

Sitografia

Court of Justice of the European Union < <https://curia.europa.eu/>>

European Union Law <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>>

Financial Stability Board <<http://www.fsb.org>>

Hague Conference on Private International Law <<https://www.hcch.net/>>

International Court of Justice <<http://www.icjciij.org/>>

New York Arbitration Convention, BERG A. J. VAN DEN (ed.)
<<http://www.newyorkconvention.org/countries>>.

Uniform Law Commission < <http://www.uniformlaws.org/>>

United Nations Treaty Collection <<https://treaties.un.org/Home.aspx?lang=en>>

U.S. Supreme Court Center < <https://supreme.justia.com/>>